



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO**

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE,  
ECONOMICHE E SOCIALI

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  
SCIENZE POLITICHE E DI GOVERNO

**Punizione e carcere:  
un'analisi storico-filosofica**

**Tesi di Laurea di:** Anna Saibene

**Relatore:** Prof.ssa Antonella Besussi

**Correlatore:** Prof.ssa Beatrice Magni

**Anno Accademico** 2013/2014

# Indice

## Introduzione

### 1. Preliminari: Gli elementi essenziali della punizione legale

Il danno inflitto

Il danno intenzionale

L'esistenza di un'offesa giuridica previa

La disapprovazione

Il danno messo in atto da un agente autorizzato in veste ufficiale

### 2. Filosofie della pena. La giustificazione della punizione secondo la teoria utilitarista e la teoria retributivista

2.1 La teoria utilitarista. La massimizzazione dell'utilità come giustificazione alla pena

Utilitarismo dell'atto e della regola

La giustificazione della pena secondo la teoria utilitarista

Le obiezioni alla soluzione utilitarista

La punizione dell'innocente. La questione del *telishment*

Il colpevole impunito

La pena ingiusta

Il reo come mezzo per il raggiungimento di un fine extrapunitivo

2.2 La teoria retributivista. La pena giusta in sé

Le tre differenti funzioni della punizione secondo la teoria retributivista

La retribuzione divina

La retribuzione etica

La retribuzione giuridica

Le obiezioni alla teoria retributivista

La ritorsione del male come giustificazione interna della punizione

L'assunta imparzialità della legge del taglione e del principio di proporzionalità: la punizione oggettiva come riflesso di bisogni soggettivi

Libero arbitrio e imperativo categorico

Hegel, la negazione della negazione come riaffermazione del Diritto

### **3. Funzione e trasformazione della punizione: dal supplizio del corpo al castigo dell'anima**

La punizione nelle società primitive

La pena in epoca feudale, tra Alto e Basso Medioevo

Epoca mercantilistica: le case di correzione e di lavoro

Illuminismo e rivoluzione industriale: la riforma del sistema penale

L'Ottocento e l'affermazione del carcere. Le riforme penitenziarie negli Stati Uniti e in Europa

Gli Stati Uniti: il modello di Filadelfia e quello di Auburn

L'esperienza inglese ed europea

### **4. Il carcere come fabbrica di delinquenza: il potere disciplinare e l'ortopedia individuale**

Dal corpo alla mente

La disciplina e l'ortopedia individuale

- Il controllo dello spazio

- Il controllo delle attività

Il *Panopticon*: l'uovo di Colombo per il controllo sociale

Il carcere come fabbrica di delinquenza

L'illegalismo come diritto

### **5. Riforma o abolizione del carcere?**

L'abolizionismo: movimento, metodo di indagine e strategia politica

Che cosa si intende per abolizionismo

*A social movement*

*A theoretical perspective*

- Abolizionismo e carcere
- Abolizionismo e criminalità
- Abolizionismo e punizione

*A political strategy*

- Dar voce ai senza-voce. Il gruppo di informazione sulle prigioni
- Destruction moves
- La riappropriazione del conflitto

**Ringraziamenti**

**Bibliografia**

**Sitografia**

## ***Introduzione***

Perché si debba punire e perché esista il carcere sono state le due domande a cui ho tentato di rispondere in queste pagine. Il fatto che oggi si dia per scontato che si debba punire qualcuno per un'azione illecita e che questo, attualmente, avvenga attraverso la privazione della libertà, sono i motivi che mi hanno spinto ad affrontare questo tema come elaborato finale del mio percorso universitario.

Da sempre, infatti, la punizione costituisce una costante in ogni società e in ogni periodo storico. Esiste un legame indissolubile tra giustizia e punizione tale per cui non può esserci la prima senza la seconda. Differenti, tuttavia, i metodi punitivi e gli scopi che la punizione stessa deve raggiungere e il carcere, oggi pena per eccellenza, elemento naturale e scontato, non ha sempre avuto una posizione tanto rilevante da rendere carcere e pena due sinonimi.

Attualmente la privazione della libertà è la risposta alla maggior parte dei reati commessi. Attualmente il carcere, criticato fin dalla nascita perché incapace di raggiungere gli obiettivi che si prefigge, di prevenzione e rieducazione, rimane comunque un elemento imprescindibile di cui non si riesce a fare a meno.

Ho tentato, pertanto, di far emergere le ragioni storiche che hanno fatto sì che la semplice privazione della libertà, quale risposta per i reati commessi, sia divenuta la pena per eccellenza e quali siano le sue reali funzioni. Ma prima ancora di ripercorrere la storia delle punizioni, prima ancora di affrontare il tema del carcere, il suo ruolo nelle varie fasi storiche e i motivi che l'hanno portato a prendere il sopravvento e a sostituire ogni altro castigo, ho voluto analizzare il problema della punizione da un punto di vista teorico.

Mi sono infatti domandata quali potessero essere le giustificazioni alla punizione e se queste fossero effettivamente in grado di rendere moralmente ammissibile la sofferenza che, deliberatamente, viene inflitta ad un individuo in quanto colpevole. Perché la pena, indipendentemente dalla sua dolcezza, dagli scopi e dai soggetti verso cui è diretta, provoca volontariamente sofferenza a colui che la subisce, sofferenza che, all'infuori di determinati contesti, non sarebbe accettabile.

Il primo passaggio, dunque, analizza le filosofie della pena. Dopo aver evidenziato le

caratteristiche essenziali che la punizione deve avere per essere definita tale, ho affrontato le due principali teorie filosofiche della pena, la teoria utilitarista e quella retributivista. La prima giustifica la pena in base alle conseguenze attese. Un trattamento punitivo è motivato qualora sia in grado di prevenire un male peggiore della sofferenza che la punizione stessa arreca al soggetto punito ovvero, se è in grado di aumentare la felicità dei consociati. Lo sguardo dunque è rivolto al futuro.

La teoria retributivista, al contrario, guarda al passato. Si punisce in base al concetto *quia peccatum est*, ovvero in quanto è stato commesso un peccato. In questo caso, dunque, la pena è giusta in sé e, indipendentemente dalle conseguenze che da questa possono scaturire, si punisce in risposta ad un male commesso secondo l'assunto generale che il bene vada ricompensato con il bene, il male con il male.

Per ogni teoria ho infine presentato le maggiori obiezioni che ne evidenziano le problematiche. Sia per l'approccio utilitarista, sia per quello retributivista, emergono rilevanti problemi morali e incoerenze che evidenziano quanto non solo l'accettazione di una delle due comportamenti la possibilità di compiere azioni moralmente inammissibili, ma anche che la stessa giustificazione che queste danno del trattamento punitivo sia inaccettabile.

Dopo aver affrontato il tema della punizione dal punto di vista filosofico, la seconda parte vuole essere un'analisi storica della funzione della pena e dei differenti metodi punitivi. Se da sempre si punisce ma non si può dire altrettanto del carcere. In passato, infatti, differenti erano gli strumenti punitivi, dalla pena pecuniaria alla tortura e l'imprigionamento possedeva una funzione meramente accessoria. Ho tentato di ripercorrere la storia della punizione suddividendola in differenti periodi storici e mostrando quali fossero le finalità della pena, i differenti meccanismi punitivi, e il ruolo della prigione in ognuno di essi.

Ecco dunque che, dopo aver ripercorso le varie fasi storiche e la funzione della pena in esse, ho dimostrato che, per spiegare la nascita del carcere, è necessario ricercare la risposta altrove, allontanandosi dall'idea secondo cui il carcere sia il risultato finale della ricerca di tecniche punitive più efficaci volte alla prevenzione del crimine e all'eliminazione delle infrazioni. Si tratterebbe, piuttosto, del tentativo di fare della punizione uno strumento di controllo, gestione, conoscenza e trasformazione

dell'individuo, attraverso l'esercizio di meccanismi disciplinari possibili solo in istituti ideati e costruiti in modo tale da consentire una sorveglianza costante del soggetto.

Ma ciò non basta per spiegare la sopravvivenza del carcere che, di fatto, si rivela un insuccesso, incapace sia di trasformare i delinquenti in buoni cittadini, sia di essere da esempio per la società stessa in quanto luogo chiuso e separato di cui non si sapeva, né si voleva, sapere nulla.

Per questo motivo ho deciso di soffermarmi sulla teoria del carcere di Michel Foucault. In queste pagine evidenzio per quali motivi, secondo l'autore, la prigione sia uno strumento attraverso cui il potere disciplinare trae la propria forza esercitando tecniche disciplinari, strumenti di controllo, conoscenza e assoggettamento aventi lo scopo non di ricostruire il soggetto di diritto, come i riformatori volevano, ma di trasformare l'individuo in un soggetto utile e docile.

Infine, mi soffermo sulla teoria foucaultiana della prigione come fabbrica di delinquenza, secondo cui il fine di questo istituto non è di sopprimere le infrazioni, ma gestirle, incasellarle, controllarle ed infine sfruttarle. Il risultato finale è che il carcere fabbrica delinquenza, sia come insieme di soggetti separabili e sfruttabili, sia come oggetto di sapere da cui trarre conoscenza. Il carcere, pertanto, è sì un fallimento per i fini dichiarati di prevenzione e rieducazione. Ma il fatto che non venga sostituito, nonostante sia appunto criticato fin dalla nascita, dimostra che il suo fine è un altro e che questo riesce a raggiungerlo perfettamente. Il carcere, infatti, gestisce e fabbrica un determinato tipo di illegalismo utile per la sopravvivenza e la crescita del potere stesso.

L'ultima parte dell'elaborato, infine, vuole essere un punto di arrivo e di partenza. Un punto di arrivo perché conclude effettivamente il mio lavoro, ma anche un punto di partenza, di riflessione e di analisi del problema del carcere oggi e dei motivi per cui è necessario il suo superamento.

In queste pagine, infatti, affronto il tema dell'abolizionismo penale, *una bandiera sotto la quale navigano battelli di diverse dimensioni che trasportano quantitativi variabili di esplosivo*, paragone che riflette anche il metodo con cui ho cercato di presentare il mio lavoro. L'abolizionismo penale è infatti movimento sociale, metodo di indagine e strategia politica, motivo per cui ho dedicato, a ognuno di questi *battelli*, una parte della mia indagine, cercando di far emergere i loro *esplosivi*.

L'abolizionismo penale non è infatti semplice movimento contro il carcere e le condizioni inaccettabili dei prigionieri. È anche una riflessione critica sulle reali funzioni del carcere, sui concetti di criminalità e punizione. È il tentativo di avvicinarsi alla realtà superando i meccanismi di stereotipizzazione propri del sistema penale attuale che trasformano un evento in un crimine, un soggetto in un criminale e il bisogno di giustizia in bisogno di punizione.

Mi soffermo, infine, sulle possibili proposte d'intervento con la consapevolezza che non si tratta, solamente, di eliminare materialmente il carcere. Ciò che, invece, bisognerebbe superare è l'ideologia del carcere, il che significa affrontare il problema da differenti punti di vista, attraverso differenti strade, insomma attraverso *vascelli* ed *esplosivi* che non hanno gli stessi obiettivi, ma un'ideale comune.

Ecco perché non è possibile parlare di un'alternativa al carcere come di una soluzione fatta e finita. Ecco perché ho voluto ipotizzare e analizzare tre possibili strade differenti: informazione, *destruction moves*, riappropriazione del conflitto.

Forse alla fine il mio lavoro solleverà più domande di quante risposte riesce a dare ma *le affermazioni sulla politica relativa al crimine, in particolare da parte di coloro che portano il peso della responsabilità, sono di solito piene di risposte.* In realtà, però, è di *domande che abbiamo bisogno*

## ***1. Preliminari: Gli elementi essenziali della punizione legale***

In generale la parola punizione può essere associata ad innumerevoli contesti: si può parlare di punizione in ambito familiare, quando i genitori castigano i propri figli per educarli, in ambito scolastico, religioso, giuridico e così via. L'idea di castigo e di sanzione sono da sempre associate ad un comportamento scorretto e la loro esistenza appare ai nostri occhi come qualcosa di ovvio, di imprescindibile, di necessario per mantenere l'ordine sociale.

Tuttavia, a parere di chi scrive, il fatto che un determinato atteggiamento venga messo in pratica *da sempre* non determina, a priori, la sua completa accettazione e giustificazione.

Nelle pagine che seguono si cerca, innanzitutto, di dare una definizione accurata di punizione, con maggior attenzione verso le caratteristiche della punizione legale con la quale si intende il trattamento posto in essere nei confronti di chi commette un reato.

### **Il danno inflitto**

Probabilmente la caratteristica principale di tutte le pratiche punitive è quella del danno. La punizione, infatti, danneggia il soggetto cui è diretta perché gli viene inflitto qualcosa di negativo o tolto qualcosa di positivo. Insomma, non è punito colui che è soggetto a un trattamento che migliora le sue condizioni precedenti, a cui viene dato un premio per le sue azioni.

L'idea di danno non si concretizza solo con l'idea di dolore fisico *bensì si estende a tutte quelle situazioni immaginabili di frustrazione di desideri personali di qualche tipo. Piuttosto che di dolore, dovremmo parlare di male in quanto privazione di un bene come riscontrabile chiaramente nell'evoluzione delle pene dall'Antichità sino alle società moderne: dalla pena di morte quale pena massima, si è passati alla pena della privazione di libertà, e da questa alle pene pecuniarie, quali privazioni dei beni basilari della vita, della libertà, della proprietà.*<sup>1</sup>

L'idea di punizione, dunque, si è sempre più allontanata dall'idea di sofferenza fisica,

---

1 M. J. Falcón Ytella, F. Falcón Ytella, *Fondamento e finalità della sanzione: diritto di punire?* Milano, Giuffrè, 2008 cit. pp. 8,9

anche se Foucault ritiene che quest'ultima ne sia ancora una componente fondamentale in quanto la pena ha difficoltà a dissociarsi completamente da un supplemento di dolore fisico. Egli infatti afferma che la pena è oggi meno cruda e meno sofferta, non è più concentrata sul supplizio come tecnica per far soffrire e ha preso come oggetto principale la perdita di un bene o di un diritto. Ma un castigo, come i lavori forzati o perfino come la prigione-pura privazione della libertà- non ha mai funzionato senza un certo supplemento di punizione che concerne il corpo stesso: razione alimentare, privazione sessuale, celle di isolamento.<sup>2</sup>

Alcuni autori, tuttavia, rifiutano il requisito del danno come componente indispensabile della punizione. Adler<sup>3</sup>, per esempio, sostiene la tesi secondo cui, grazie alla punizione, il soggetto verso cui è diretta, può trarne dei vantaggi, piuttosto che degli svantaggi. L'autore, facendo appello a ciò che egli definisce *conscientious punishee*, ritiene che un soggetto punito possa non provare sofferenza: *the paradigm of conscientious punishee said that Punishment consists of things that people often willingly accept or choose for themselves, and it is not particularly unpleasant, bad, painful. It is undertaken by punishee himself or herself who is repentant and motivated by reasons of conscience to accept the punishment and is active with respect to the things that constitute the punishment*<sup>4</sup>.

Il requisito del danno, però, afferma che un determinato trattamento, per essere considerato come una punizione, deve danneggiare il soggetto a cui è indirizzato, ma rimane del tutto neutrale sull'ulteriore questione se esservi soggetti o meno può portare a conseguenze positive future tali, addirittura, da giustificare il danno immediato. Considerare i possibili benefici futuri, infatti, non fornisce ragioni per rigettare la componente del danno iniziale ma, al massimo, una ragione che ne permetta l'accettazione.

Una seconda obiezione al requisito del danno prende in considerazione coloro che traggono piacere dall'essere puniti o, più in generale, dal soffrire. Ne è l'esempio il

---

2 M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 2014 cit. p. 18

3 Jacob Adler, professore associato di filosofia all'università dell'Arkansas

4 J. Adler *The Urgings of Conscience. A Theory of Punishment*, Philadelphia, Temple University Press 1992 cit. p. 50

masochista, al quale piace subire trattamenti che, per la maggior parte degli individui, sono sgradevoli come l'essere picchiato. L'obiezione del masochista ha l'intento di dimostrare come la punizione non implichi necessariamente un danno ma che può, a volte, provocare del piacere. *Ma azioni che soddisfano oggettivamente tutti i requisiti del castigo possono anche non essere vissute e sperimentate come tali dalla persona concreta cui si applicano in un caso determinato.*<sup>5</sup>

Un senzatetto potrebbe preferire l'imprigionamento piuttosto che la vita in strada, a differenza di chi ritiene la privazione della libertà di movimento un danno alla propria persona e quindi una punizione. Lo stesso si può dire per il masochista che, a differenza della maggioranza degli individui, trae del piacere proprio grazie alla sofferenza. In entrambi i casi, i soggetti non sono danneggiati da un determinato trattamento nei loro confronti e, pertanto, non percepiscono come punizione ciò che, al contrario, è avvertita come tale per la maggior parte. C'è una differenza abissale tra il dire che una persona è stata sottoposta ad un trattamento punitivo e dire che essa è stata effettivamente punita.

Un'ultima obiezione al requisito del danno è sollevata sempre da Adler. Egli afferma che nonostante tale requisito sia presente nella maggior parte dei trattamenti punitivi non lo è per quanto riguarda i servizi prestati alla società. Il soggetto obbligato a prestare un tale servizio, perché colpevole di un'azione illecita, è sottoposto sì ad una punizione ma essa non ha come caratteristiche intrinseche quella del danno e della sofferenza. Anzi, da esse si possono trarre numerosi benefici. Questa obiezione al requisito del danno però non convince: essa non tiene conto della volontarietà del gesto. Un soggetto costretto a fare qualcosa, contro la sua volontà, per quanto possa trarne successivamente beneficio o, comunque, non essere una punizione del tutto indesiderabile - Adler riporta l'esempio di allenare, come punizione, una squadra di calcio - viene comunque danneggiato, indipendentemente dal fatto che tale trattamento punitivo possa non causare esclusivamente sofferenza.

Hampton, in un altro contesto, afferma lo stesso concetto dichiarando che *what makes any experience the suffering of punishment is not the objective painfulness of the experience, but the fact that it is one the wrongdoer is made to suffer and one which*

---

<sup>5</sup> M. J. Falcón Ytella, F. Falcón Ytella, *Fondamento e finalità della sanzione: diritto di punire?* Cit. p.9

*represents his submission to the punisher*<sup>6</sup>

### **Il danno intenzionale**

Il danno come elemento basilare dell'azione punitiva è necessario, ma non sufficiente. A tale caratteristica bisogna associarne delle altre in modo da riuscire a giungere ad una definizione più accurata e neutrale.

Una caratteristica aggiuntiva necessaria è quella dell'intenzionalità. Vi è infatti una differenza sostanziale tra causare intenzionalmente o prevedibilmente un effetto nocivo. La sgradevolezza della punizione non è né una conseguenza naturale di un'azione individuale né un effetto secondario della punizione stessa. È un tratto essenziale, una caratteristica intrinseca del trattamento punitivo. Non si tratta di un dolore prevedibile ma che si vorrebbe evitare in qualunque modo, come avviene, per esempio, dal dentista dove il dolore provocato dal medico è un effetto prevedibile, ma l'obiettivo primario è quello di curare il paziente.

Colui che punisce vuole, invece, causare intenzionalmente un danno: l'effetto nocivo non è semplicemente una conseguenza dell'azione ma è proprio l'obiettivo che colui che la pratica si prefigge. L'obiettivo della punizione è danneggiare intenzionalmente il destinatario a cui è rivolta.<sup>7</sup> Un'azione, per essere definita punizione deve essere fatta con l'intento di danneggiare la persona cui è rivolta.

### **L'esistenza di un'offesa giuridica previa**

Al requisito dell'intenzionalità del danno, tuttavia, se ne deve aggiungere necessariamente un altro. Il castigo, infatti, è *riconducibile a due cause: inosservanza di regole di condotta, senza tener conto dei motivi morali alla base di tale condotta – approccio oggettivo dell'illecito - ; oppure sussistenza di un difetto morale da parte di chi agisce in deroga alle proprie convinzioni e ai propri principi, a prescindere dal fatto*

---

6 J. Hampton *The retributive idea* in J. G. Murphy, J. Hampton, *Forgiveness and Mercy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002 cit. p.126

7 *Characteristically, punishment is unpleasant. It is inflicted on an offender because of an offense he has committed; it is deliberately imposed, not just the natural consequence of a person's action (like a hangover), and the unpleasantness is essential to it, not an accompaniment to some other treatment (like the pain of the dentist's drill).* I. Benn Stanley, "Punishment" in *The Encyclopedia of Philosophy*, vol VII, New York, Macmillan and Free Press, 1967

*che essi costituiscano o meno trasgressione di una regola di condotta – approccio soggettivo dell'illecito.*<sup>8</sup>

Secondo J.D. Mabbott<sup>9</sup> bisognerebbe attenersi al primo, ovvero bisognerebbe far valere un concetto oggettivo di punizione e non richiamarsi a valori morali. Criminale è colui che trasgredisce la legge, non l'uomo cattivo<sup>10</sup>.

Ciò che interessa, comunque, è che l'elemento in più è ciò che Boonin definisce *retributive requirement*,<sup>11</sup> ovvero, la sanzione sarebbe la risposta ad un'azione illegittima precedentemente commessa.. Il requisito retributivo è l'elemento necessario per distinguere una punizione legale da una mera ingiustizia. Colui che viene punito è colpevole di aver agito contro la legge e deve rispondere delle sue azioni giuridicamente vietate.

### **La disapprovazione**

Una definizione di punizione come un danno intenzionale e retributivo non è tuttavia sufficiente. Si è detto fin'ora che la punizione implica un'azione rivolta contro chi ha commesso, o si ritiene abbia commesso, un'offesa. Ciò che è necessario aggiungere è un'ulteriore caratteristica, ovvero quella della disapprovazione.

La punizione, infatti, ha l'obiettivo di esprimere una condanna verso il destinatario cui è diretta. Si pensi alla differenza tra una tassa ed una multa: entrambe danneggiano intenzionalmente il soggetto ma, attraverso la multa, si esprime una disapprovazione verso l'azione commessa perché ritenuta sbagliata.

Lo stesso si può dire prendendo in considerazione due esempi di privazione della libertà individuale: la quarantena e l'incarcerazione. I fini di questi due provvedimenti son ben

---

8 M. J. Falcón Ytella, F. Falcón Ytella *Fondamento e finalità della sanzione: diritto di punire?* p. 10

9 Filosofo scozzese (1898-1988)

10 Vedi J. D. Mabbot, *Punishment in "Mind"* Vol. 48 No. 190 (1939) pp. 152-167

11 *So, an additional requirement is this: to be a punishment, an act must involve intentionally harming someone because he previously did a prohibited act. And since we are concerned in this book with legal punishment in particular, we can be more specific: to be a legal punishment, an act must involve intentionally harming someone because he previously did a legally prohibited act, which means that he is responsible for having done the act and that he had no valid legal excuse for doing so. Call this the "retributive requirement." The retributive requirement is needed to distinguish cases of punishment from cases of mere gratuitous injury.* D. Boonin, *The problem of Punishment*, New York Cambridge University Press, cit. pp. 17-18

diversi, nonostante il mezzo sia lo stesso. L'incarcerazione, infatti, così come qualsiasi altra forma di punizione, è un'espressione di disapprovazione. La condanna per l'azione commessa è caratteristica intrinseca della punizione stessa. E, attraverso tale trattamento punitivo, si esprime un messaggio di rimprovero per ciò che è stato commesso. Questo, invece, non accade con la quarantena.

*The reprobative requirement, ribadisce David Boonin, maintains that part of what makes an act a punishment is that it expresses official disapproval of the offender's behavior. But this requirement is entirely neutral on the question of whether or not this feature of punishment, or any other feature of it, renders it morally permissible*<sup>12</sup>

### **Il danno messo in atto da un agente autorizzato in veste ufficiale**

Una punizione, tuttavia, non può essere definita legale se manca di un ultimo requisito. Il trattamento punitivo deve essere messo in atto da un agente autorizzato dallo Stato che agisce nella sua veste ufficiale. Il requisito dell'autorizzazione è infatti ciò che distingue la punizione legale da un generale castigo e che rende ammissibile un trattamento che, altrimenti, non lo sarebbe

Si può dunque definire la punizione legale come un'azione posta in essere da un agente autorizzato e in veste ufficiale, volta a danneggiare e condannare intenzionalmente colui a cui è rivolta, come risposta ad un atto illecito, precedentemente commesso

Hart utilizza cinque elementi per individuare il significato della parola. *“Punishment must: (1) involve pain or other consequences normally considered unpleasent; (2) be for an offence against legal rules; (3) be of an actual supposed offender for his offence; (4) be intentionally administered by human beings other than the offender; (5) be imposed and administered by an authority constituted by the legal system which the offence is committed”*<sup>13</sup>

---

12 D. Boonin, *The problem of Punishment* New York, Cambridge University Press, 2008 cit. p. 23

13 H.L.A. Hart, *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*, Oxford, Oxford University press, 2008 cit. pp. 4-5

## ***2. Filosofie della pena. La giustificazione della punizione secondo la teoria utilitarista e la teoria retributivista***

### *2.1 La teoria utilitarista. La massimizzazione dell'utilità come giustificazione alla pena*

[A]ll punishment is mischief: all punishment in itself is evil.  
Upon the principle of utility, if it ought at all to be admitted,  
it ought only to be admitted in as far as  
it promises to exclude some greater evil.

Jeremy Bentham, Introduction to the Principles of Morals and Legislation

L'utilitarismo, in generale, più che essere una dottrina è una famiglia di dottrine che condividono tre principi fondamentali: il welfarismo, il consequenzialismo e l'ordinamento-somma.

Il welfarismo *specifica che l'oggetto di valore da tenere in considerazione è l'utilità, che può essere intesa, a seconda delle diverse versioni utilitariste, come piacere, felicità, o soddisfazione delle preferenze*<sup>14</sup>.

Il consequenzialismo, come si può dedurre dalla parola stessa, afferma che il criterio di valutazione delle azioni è dato dalle sue conseguenze. Pertanto, un'azione è valutata in base ai suoi effetti, alla sua capacità di realizzare un qualche bene identificabile.

*L'ordinamento somma, infine, richiede che la valutazione delle conseguenze sia formulata da un osservatore imparziale in termini di utilità aggregata. I problemi distributivi sono nella prospettiva utilitarista riconducibili all'allocazione efficiente di risorse in vista della massimizzazione del benessere complessivo*<sup>15</sup>, concetto che può trovare esplicazione nella massima benthamiana “*la maggior felicità per il maggior numero di individui*”.

---

14 B. Casalini, L. Cini (a cura di), *Giustizia, uguaglianza e differenza. Una guida alla lettura della filosofia politica contemporanea*, Firenze, Firenze University Press, 2012. (Studi e saggi ; 110) p. 13

15 Idem 14 p. 13

## **Utilitarismo dell'atto e della regola**

L'utilitarismo può essere suddiviso in utilitarismo dell'atto e utilitarismo della regola. Alla base di entrambi vi è l'identificazione del giusto con l'utile ma la determinazione della correttezza di un'azione avviene in modi differenti.

Secondo il primo approccio *un'azione è giusta se è quella che massimizza l'utilità sociale attesa nelle circostanze date*. La correttezza di un'azione, essendo essa priva di qualità morali intrinseche, si misura in base alle conseguenze che produce. Questo è il carattere radicale dell'utilitarismo dell'atto: non esistono comportamenti moralmente inaccettabili a priori ma *giusto è quanto massimizza un bene non morale: il benessere collettivo definito come la somma delle utilità dei singoli individui che compongono la collettività*.<sup>16</sup> Per questo motivo la teoria utilitarista è una teoria consequenzialista: un'azione non viene valutata in sé stessa ma per le conseguenze che da questa possono derivare.

L'aspetto più peculiare dell'utilitarismo dell'atto è proprio il fatto di considerare esclusivamente le conseguenze di un'azione come parametro in base al quale renderla ammissibile o meno, considerarla giusta, moralmente accettabile e quindi metterla in pratica. Questo approccio ha subito numerose critiche, rivolte soprattutto alla questione dei diritti. Le implicazioni dell'utilitarismo sembrano essere appunto in conflitto con l'esistenza di diritti inviolabili, di regole morali che accompagnano l'uomo nelle sue scelte, a vantaggio di un semplice calcolo di costi e benefici, di utilità e disutilità, che può rendere ammissibile anche la pratica di azioni non moralmente giustificabili, se a vantaggio della collettività. Seguendo l'ideale utilitarista *quando si deve scegliere tra due o più corsi di azione, la nostra scelta deve cadere sull'azione che darà come risultato la massima utilità sociale*.<sup>17</sup>

Il principio di utilità impone la massimizzazione della felicità pertanto, seguendo le parole di Bentham, *un'azione si può definire conforme al principio di utilità [...] quando la sua tendenza ad aumentare la felicità della comunità è maggiore di ogni sua*

---

16 B. Casalini, L. Cini (a cura di), *Giustizia, uguaglianza e differenza. Una guida alla lettura della filosofia politica contemporanea*, p. 14

17 Idem 16 p. 19

*tendenza a diminuirla*<sup>18</sup>.

La legge, la cui bontà si calcola sugli effetti salutarî che produce per la maggioranza, ha quindi lo scopo generale di accrescere la felicità totale della comunità e deve pertanto essere in grado di infliggere la minor sofferenza possibile, compatibilmente alla volontà di perseguire la sicurezza attraverso la prevenzione della criminalità.

L'utilitarismo della regola, invece, a differenza dell'utilitarismo dell'atto secondo cui, ribadisco, la moralità di un'azione dipende esclusivamente dalla valutazione delle sue conseguenze, ritiene giusta un'azione se questa, a prescindere dalle sue conseguenze, è compiuta in applicazione a una regola che, a sua volta, è corretta se è l'unica, tra le tante possibili, a produrre come conseguenza la massimizzazione della utilità.

Questa versione di utilitarismo ritiene che non si debba scegliere tra corsi alternativi di azioni ma tra regole diverse e la regola appropriata, verso cui tenderà la scelta di un individuo, è quella che massimizza l'utilità sociale, *qualora tutte le persone la facessero propria. L'utilitarista della regola, dunque, nel giudicare una determinata norma morale, deve sempre domandarsi che effetto avrebbe sul comportamento individuale sapere che una tale norma sia stata adottata in determinate situazioni*<sup>19</sup>.

L'utilità sociale rimane, comunque, il criterio finale di giustificazione, sia esso dell'azione o della regola.

### **La giustificazione della pena secondo la teoria utilitarista**

Come giustificano la punizione gli utilitaristi? Secondo l'utilitarismo dell'atto non avendo l'azione una moralità intrinseca, si decide la correttezza di questa in base alle conseguenze che essa produce. Solo nel caso in cui essa produca più benefici, ovvero aumenti l'utilità dei consociati, allora l'azione è moralmente accettabile ed è giusto praticarla.

Questa considerazione vale anche per la punizione. Come afferma Bentham, essendo la

---

18 An action then may be said to be conformable to then principle of utility [...]when the tendency it has to augment the happiness of the community is greater than any it has to diminish it.

J. Bentham, *An Introduction to the Principles of Moral and Legislation*, Kitchener, Batoche Book, 2000 p. 15

19 B. Casalini, L. Cini (a cura di), *Giustizia, uguaglianza e differenza. Una guida alla lettura della filosofia politica contemporanea*, p. 19

punizione un danno, in quanto provoca sofferenza a chi è punito, deve essere praticata, e quindi moralmente giustificata, se in grado di impedire un danno maggiore di quello provocato al soggetto punito. Bisognerebbe escludere qualsiasi azione che tende a diminuire la felicità ma se suddetta azione, pur provocando sofferenza, come appunto accade con la punizione, è in grado di escludere un male maggiore allora è moralmente richiesta.

Alla base dell'ideale utilitarista di giustificazione della punizione è proprio la considerazione di questa pratica come azione in grado di aumentare la felicità della società. Solo nel caso in cui essa sia in grado di adempiere a questo scopo, allora è ammissibile la sua pratica. Se lo scopo di chi detiene il potere politico è quello di provvedere alla felicità comune attraverso l'emanazione di leggi che non nuocciano troppo alla felicità generale, la massimizzazione della felicità attraverso la punizione si ottiene grazie all'effetto deterrente e preventivo che essa provoca sul reo e sui membri della collettività. Le dottrine utilitariste giustificano *la pena soltanto come mezzo per la realizzazione del fine utilitaristico della prevenzione di reati futuri*<sup>20</sup>.

Dal momento che sono moralmente rilevanti solamente le conseguenze dell'azione e che un'azione è conforme al principio di utilità se massimizza la felicità della comunità, la punizione è giustificata solo nel caso in cui la sua tendenza a massimizzare la felicità sia maggiore della sofferenza che comporta. La punizione determina, inevitabilmente, un certo grado di sofferenza ma questa è moralmente accettabile se è in grado di prevenire una sofferenza maggiore di quella che provoca. L'azione è determinata dal calcolo dei costi e dei benefici che la punizione comporta e, nel caso della punizione, la massimizzazione dell'utilità è identificata con la prevenzione di crimini futuri. La legittimazione della pratica punitiva è pertanto esterna e la sanzione, in quanto strumento volto al perseguimento di scopi quali la prevenzione del crimine, deve adeguarsi ad essi e non corrisponde, invece, ad una reazione per il male commesso.

La sofferenza inflitta ad un criminale e la paura di subire suddetta punizione come conseguenza delle proprie azioni possono essere dei forti deterrenti a commettere un nuovo crimine. Se, infatti, la teoria utilitarista ha come metro le conseguenze dell'azione, la punizione è moralmente accettata qualora sia in grado di prevenire

---

20 M. J. Falcón Ytella, F. Falcón Ytella, *Fondamento e finalità della sanzione: diritto di punire?* p. 114

crimini futuri. Vi è un preciso calcolo dei costi e dei benefici.

L'esecuzione della pena serve allora come deterrente, per evitare che il criminale punito commetta altri atti illeciti, ma anche che la sofferenza a cui è sottoposto, serva come esempio ed impedisca agli altri membri della comunità di agire allo stesso modo. L'uomo, in quanto essere razionale, in grado di calcolare i costi e i benefici che scaturiscono dalle azioni, eviterà di assumere comportamenti che gli arrechino più svantaggi che vantaggi. Egli, di fronte alla minaccia di una punizione, sarà incentivato a non commettere atti illeciti qualora il danno - la sofferenza - che potrebbe subire se venisse punito, fosse maggiore del guadagno ottenuto con l'azione illecita.<sup>21</sup> Pertanto, non si punisce per condannare il reato commesso, ovvero per denunciare un atto illecito: lo sguardo non è rivolto al passato, all'azione commessa dal momento che, come afferma Platone, *chi tenta di punire razionalmente, non punisce per l'ingiustizia passata, perché non potrebbe far sì che ciò che è stato fatto non sia accaduto, ma punisce pensando al futuro, perché non torni a compiere ingiustizie né quello stesso individuo né altri che lo veda punito*<sup>22</sup>. Chi sostiene la tesi secondo cui la punizione serva come deterrente distingue tra deterrenza individuale e deterrenza generale. Nel primo l'effetto deterrente è rivolto al soggetto punito ed evita che questo commetta altri crimini, nel secondo si ha lo scopo di intimorire la generalità attraverso la punizione di un singolo soggetto in quanto la punizione di un colpevole è in grado di dissuadere potenziali criminali a commettere atti illeciti.

La diminuzione dei crimini attraverso la prevenzione generale può ottenersi in due modi, uno negativo - prevenzione generale negativa - ed uno positivo - prevenzione generale positiva -.

Secondo il primo approccio la punizione, provocando sofferenza al reo in quanto limita il godimento dei suoi diritti fondamentali, svolge una funzione intimidatoria verso gli individui: la paura e la minaccia di subire una punizione sono strumenti in grado di

---

21 *Il costo della scelta illegale elevato mediante il prezzo negativo della pena dovrebbe convincere un idealtipo di homo penalis - per nulla dissimile dall'analoga finzione dell'homo oeconomicus, attento calcolatore dei vantaggi e degli svantaggi del proprio agire - della convivenza della scelta legale.* Massimo Pavarini "Pena" in Enciclopedia delle scienze sociali 1996  
[http://www.treccani.it/enciclopedia/pena\\_%28Enciclopedia\\_delle\\_sienze\\_sociali%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/pena_%28Enciclopedia_delle_sienze_sociali%29/)

22 Platone, *Protagora*, (324b)

dissuadere gli individui a commettere atti illeciti. Lo stesso Beccaria sostiene che l'effetto deterrente avviene in due momenti distinti, prima della condanna e dopo di essa: il legislatore, infatti, già al momento dell'emanazione della norma minaccia i membri della società attribuendo una pena ad un comportamento illecito. Questo fa sì che, ancor prima che la legge venga violata, essa abbia la capacità di dissuadere, attraverso la minaccia di una punizione, i consociati dalla commissione di azioni illegittime. Ma non solo: anche quando il reato è stato commesso, il trattamento punitivo che spetta al reo è necessario come intimidazione per i membri della comunità. Se non fosse così, la semplice minaccia di subire una punizione, senza poi la sua effettiva attuazione, non sarebbe sufficiente come deterrente<sup>23</sup>.

La minaccia della pena deve essere talmente grande che la paura di subirla superi il desiderio che ci spinge a compiere quel determinato atto, che il male minacciato sia più grande del bene da ottenere. La giustizia penale, si presenta così come uno strumento volto a intimidire i consociati, una tecnica di difesa e di prevenzione generale basata sulla deterrenza.

La teoria della prevenzione generale positiva ritiene che la punizione, *accanto all'effetto intimidativo, esplica un diffuso effetto "pedagogico" di accreditamento sociale dei valori tutelati mediante la formale stigmatizzazione dei comportamenti criminosi, così da favorire l'astensione spontanea – motivata cioè per "interna" adesione – dai comportamenti inosservanti*<sup>24</sup>

In entrambi i casi la punizione, sia essa rivolta a prevenire reati futuri attraverso

---

23 *Il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso. [...] il fine dunque non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli alti dal farne uguali. Quelle pene dunque e quel metodo d'infliggerle deve essere prescelto che, serbata la proporzione, farà una impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo.* Capitolo XII Fine delle pene cit p. 31

*[...]È meglio prevenire i delitti che punirgli. Questo è il fine principale d'ogni buona legislazione, che è l'arte di condurre gli uomini al massimo di felicità o al minimo d'infelicità possibile, per parlare secondo tutt'i calcoli dei beni e dei mali della vita.* Capitolo XLI Come si prevengono i delitti p.107

*Qual è il fine politico delle pene? Il terrore degli altri uomini. [...] è importante che ogni delitto palese non sia impunito, ma è inutile che si accerti chi abbia commesso un delitto, che sta sepolto nelle tenebre. Un male già fatto, ed a cui non v'è rimedio, non può essere punito dalla società politica che quando influisce sugli altri colla lusinga dell'impunità.* Capitolo XVI La tortura pp. 38-39

C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, (a cura di) R. Fabietti, Mursia, Milano, 1973

24 F. Palazzo, *Corso di diritto penale. Parte generale*. Quinta edizione, Torino, G. Giappichelli Editore – 2013 cit. p. 18

l'intimidazione o attraverso lo sviluppo di un'astensione spontanea dei consociati grazie all'interiorizzazione dei valori, è un danno. *Come giustificare moralmente qualcosa che è malvagio di per sé, collegandolo a un atto passato, anch'esso malvagio e sgradito? Dal punto di vista utilitaristico, il castigo può trovare giustificazione morale soltanto se tiene conto delle valide conseguenze cui può approdare, della propria finalità, dello scopo piuttosto che del motivo, con lo sguardo rivolto al futuro, piuttosto che al passato*<sup>25</sup>. La punizione, diminuisce la felicità del soggetto punito – si ricordi che essa comporta sofferenza, dolore, perché priva il soggetto della libertà individuale limita il godimento dei suoi diritti fondamentali, è dunque moralmente accettabile se, comunque, porta ad un miglioramento della società nel suo complesso o ad una diminuzione della sofferenza generale. Ovvero *if the harm that it prevents is greater than the harm inflicted on the offender through punishing him or her.*

La minaccia di subire una punizione nel caso in cui si è colpevoli di un atto illecito e l'applicazione rapida ed efficace del trattamento punitivo, a reato commesso, indurrebbero l'individuo, e la società in generale, in quanto somma dei singoli, a non commettere reati, massimizzando l'utilità della collettività.

### **Le obiezioni alla soluzione utilitarista**

La massimizzazione dell'utilità è il fine ultimo dell'agire, è il criterio morale dell'azione. Può sembrare accattivante l'idea di agire solo nel caso in cui il benessere della maggioranza venga massimizzata. Ma dal momento che la giustificazione di un'azione si basa sulle conseguenze che essa produce, l'adozione dell'ideale utilitarista va incontro a numerosi problemi.

Nelle pagine che seguono verranno affrontate le maggiori critiche alla teoria, che applicando l'idea di utilità come fine ultimo, permette e, addirittura giustifica, l'adozione di comportamenti inaccettabili.

La punizione, secondo l'utilitarista, svolge un doppio ruolo, di prevenzione generale negativa e positiva. La punizione, dunque, sarebbe in grado di prevenire reati futuri, attraverso l'intimidazione e la minaccia nei confronti dei consociati che, così, sarebbero spinti a non infrangere la legge perché svantaggioso e svilupperebbe un'adesione interna

---

25 M. J. Falcón Ytella, F. Falcón Ytella, *Fondamento e finalità della sanzione: diritto di punire?* pp.50,51

di valori tale da provocare un'astensione volontaria dai comportamenti illeciti.

È attraente immaginare una società che non commetta più crimini, nella quale i reati non vengano commessi, nella quale si raggiunga davvero il benessere della collettività dove, alla fine, la punizione è solo un retaggio, il reato un'azione sconveniente.

Ma a quale prezzo? Nonostante sia, a parere di chi scrive, alquanto difficile pensare che la punizione sia in grado di raggiungere gli obiettivi che la teoria utilitarista si prefigge, anche se ciò fosse possibile, non sarebbero moralmente accettabili i costi che la sua assoluta accettazione comporta.

L'utilitarista, infatti, per raggiungere la massimizzazione dell'utilità, sarebbe disposto ad ammettere alcune pratiche che, in realtà, non sono moralmente accettabili. Bisogna chiedersi se il fine giustifica, sempre e comunque, i mezzi. La critica maggiore rivolta alle teorie utilitariste è quella di sottovalutare il principio di giustizia, di metterlo in secondo piano rispetto al principio di utilità.

Nelle pagine che seguono presento alcune delle maggiori obiezioni per contestare l'utilitarismo, più specificatamente per quanto riguarda le tesi da questo sostenute per giustificare la punizione che sono la punizione dell'innocente e, dall'altro lato, la non punizione del colpevole, l'applicazione di pene sproporzionate ed infine la considerazione del soggetto punito come un semplice mezzo per il raggiungimento di un determinato fine.

- La punizione dell'innocente. La questione del *telishment*

La punizione di per sé non è né giusta né sbagliata. Provoca sofferenza ma è ammessa nel caso in cui sia in grado di ridurre i crimini futuri e se tale riduzione – e quindi aumento del benessere della comunità – è maggiore della sofferenza, della paura e dei costi che provoca.

Una delle maggiori critiche che viene rivolta ai sostenitori della teoria utilitarista è che la sua adesione renderebbe ammissibile, in un'ottica di benessere collettivo, la punizione di un individuo innocente se quest'atto garantisse la massimizzazione dell'utilità. L'utilitarismo è infatti stato accusato di ignorare il diritto alla vita, come si può affermare dall'esame del principio di Caifa secondo cui è meglio che un uomo solo muoia per la salvezza di un popolo e prescrive l'uccisione di un innocente per la

maggior utilità collettiva.<sup>26</sup>

John Rawls propone il termine *telishment*<sup>27</sup> proprio per indicare questo cruciale problema della teoria utilitarista. L'autore infatti suggerisce che si potrebbe immaginare una situazione in cui le autorità, pur sapendo che il sospetto criminale è innocente, gli impongono, comunque, una dura punizione nella convinzione che questo possa produrre migliori conseguenze sociali come, per esempio, possa avere un forte effetto deterrente verso coloro che ancora non hanno commesso un crimine o evitare ripercussioni sociali più gravi nel caso in cui la maggior parte della società sia convinta della sua colpevolezza.

Rawls ritiene che non si tratti letteralmente di una punizione vera e propria, in quanto il soggetto che soffre non è colpevole di alcun crimine, per questo chiama suddetta pratica *telishment*.

L'esempio più famoso è quello di uno sceriffo il quale sa per certo che in una cittadina nella sua giurisdizione sta per scoppiare un tumulto dove moriranno molte persone. Per evitare che questo accada, decide che deve trovare un capro espiatorio da punire. Egli uccide un innocente per evitare la morte di molti altri e tale trattamento ha lo scopo, inoltre, di minacciare altri potenziali ribelli, così da avere un effetto deterrente.

Il principio dell'utilità è su di un gradino più alto di quello della giustizia e della libertà individuale. Nell'ottica utilitarista, è ammissibile punire un innocente. È doveroso farlo, non solo per evitare una catastrofe, ma anche in ogni altro caso in cui, punendo un innocente, si produca, nel complesso, maggior utilità. Inoltre diventa inammissibile non farlo se, così facendo, si rinuncia al bene della società. *È doveroso, di fatto, produrre*

---

26 Il principio di Caifa si riferisce all'episodio narrato nel Vangelo secondo Giovanni. La frase celebre è pronunciata dal sommo sacerdote Caifa, durante il dibattito che si concluderà con la decisione di far morire Gesù. *Sommi sacerdoti e farisei riunirono allora il consiglio: «Che facciamo?» dicevano «quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui e verranno i Romani e distruggeranno il nostro Luogo Santo e la nostra nazione». Uno di loro, Caifa, che in quell'anno era il sommo sacerdote, disse loro: «Voi non capite nulla. Non vedete dunque come sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera». Egli non disse questo da se stesso; però, in qualità di sommo sacerdote, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione - e non per la nazione soltanto, ma anche per radunare in un unico insieme i figli di Dio dispersi. Da quel giorno dunque, furono risolti ad ucciderlo» (Giov., 11, 47-53).*

27 *Try to imagine, then, an institution (which we may call telishment) which is such that the officials set up by it have authority to arrange a trial for the condemnation of an innocent man whenever they are of the opinion that doing so would be in the best interests of society* J. Rawls, *Two Concepts of Rules* in "The Philosophical Review", Vol. 64, No. 1 (1955) pp. 3-32 cit. p. 11

*utilità a scapito della giustizia ( punendo in modo ingiusto), a scapito della libertà (punendo con una restrizione della libertà) e a scapito del diritto alla vita (punendo con la privazione della vita)*<sup>28</sup>.

Naturalmente, di fronte a suddetta critica i sostenitori dell'utilitarismo hanno cercato di difendersi ma hanno comunque fallito nel loro tentativo, sia su di un piano pratico, sia su di un piano morale.

Innanzitutto essi ritengono che l'utilitarismo, pur ammettendo, in teoria, l'esercizio di simili comportamenti, non lo fa a livello pratico in quanto ciò provocherebbe una disutilità maggiore dei benefici. Secondo un semplice calcolo costi - benefici, la punizione di un innocente metterebbe in pericolo l'intero sistema penale e porterebbe alla totale sfiducia della collettività delle istituzioni. Insomma, il gioco non vale la candela.

Certo è che una simile affermazione non convince sul piano morale: se fosse possibile, a livello pratico, ridurre gli svantaggi che la punizione di un innocente provoca, allora sarebbe del tutto ammissibile, se non addirittura moralmente richiesto, punire un innocente per massimizzare l'utilità della collettività. Ciò che spinge l'utilitarista a non punire l'innocente non è tanto l'immoralità dell'atto stesso quanto la sua disutilità, dovuta al fatto che produrrebbe costi maggiori dei benefici. Se, tuttavia, fosse possibile ridurre suddetti svantaggi, sarebbe moralmente richiesta, se necessaria in vista di conseguenze positive, la punizione dell'innocente.

- Il colpevole impunito

Lo stesso tipo di ragionamento si potrebbe fare nel caso opposto: non è detto che la punizione possa determinare una massimizzazione dell'utilità, possa avere un effetto deterrente tale da aumentare la felicità dei consociati e ridurre la sofferenza. Seguendo questo ragionamento, dunque, anche la punizione di un colpevole non è un'azione obbligatoria che spetta allo Stato ma una scelta arbitraria che si basa esclusivamente sulla previsione delle conseguenze che questa può avere. Colui che sostiene l'ideale utilitarista, dal momento che si muove sempre sulla base di un calcolo costi-benefici,

---

<sup>28</sup> G. S. Lodovici, *L'utilità del bene: Jeremy Bentham, l'utilitarismo e il consequenzialismo*, Milano, Vita e Pensiero, 2004.

sulle conseguenze positive o meno delle proprie azioni, potrebbe non ritenere conveniente punire un colpevole se non ritenesse conveniente farlo.

A differenza della teoria retributivista, che verrà analizzata nelle pagine successive, la teoria utilitarista non utilizza la punizione con l'obiettivo di dare al colpevole quanto si merita per ciò che ha commesso, secondo un principio di proporzionalità. Tale ragionamento è del tutto assente nell'approccio utilitarista in quanto la punizione ha come scopo quello di massimizzare l'utilità, che si manifesta in una riduzione della sofferenza grazie all'effetto deterrente e preventivo che la pena provoca. Secondo questo ragionamento se si ritiene che questo effetto non possa manifestarsi, allora è inutile sottoporre il colpevole alla punizione.

L'utilitarista, tuttavia, come nell'ipotesi precedente, potrebbe affermare che un simile comportamento non verrebbe mai messo in pratica, non si giungerebbe mai a lasciare un colpevole impunito dal momento che questo provocherebbe più costi che benefici, andando contro l'obiettivo ultimo di massimizzazione dell'utilità.

Ecco dunque che, nel medesimo modo precedente, si può rigettare una simile linea difensiva. Non si tratta tanto di disutilità dell'azione ma di immoralità, di inammissibilità dell'azione stessa. Se infatti fosse possibile ridurre la disutilità che la punizione del colpevole comporta, l'utilitarista sarebbe ben disposto a non punire il responsabile del crimine, ed è proprio questa concessione ad essere inaccettabile. Se, ad esempio, un'azione venisse compiuta segretamente, non ci sarebbero effetti negativi. Punire un innocente, purché non si sappia che sia effettivamente innocente, non avrebbe conseguenze poi tanto negative. Se fosse dunque possibile mantenere nel segreto la punizione dell'innocente, o la non punizione del colpevole, l'utilitarista non avrebbe alcun problema a compiere un simile atto.

- La pena ingiusta

In generale è possibile affermare che coloro che giustificano la punizione, ritengono debba essere proporzionale al tipo di reato commesso: ad un reato banale dovrebbe corrispondere una punizione minore, ad un reato più grave un trattamento più severo. L'utilitarista calcola la pena necessaria non tanto in base al tipo di reato commesso quanto all'effetto deterrente che la punizione può avere, all'effetto preventivo che ne

deriva. La sofferenza inflitta deve essere maggiore del guadagno ipotetico che può derivare commettendo quel tipo di atto illecito così da spingere gli individui a non infrangere la legge.

Questo tipo di approccio pone un problema di eccessiva arbitrarietà, sia riguardo al tipo di castigo previsto per reati differenti, sia riguardo al soggetto verso cui è diretto suddetto castigo.

Innanzitutto, l'utilitarista, seguendo il ragionamento di effetto deterrente della pena, potrebbe giustificare l'applicazione di punizioni, intuitivamente eccessive, per determinati tipi di reati minori. Quando infatti sono previste pene minori per certi tipi di reati, molte persone potrebbero persistere nell'infrangere la legge con l'idea che, anche se colti in flagranza, subirebbero una punizione irrisoria. Questo indurrebbe lo Stato ad aumentare la pena per i reati minori, provocando l'applicazione di pene addirittura più pesanti rispetto ai reati ritenuti più gravi, come il furto o l'omicidio.

L'utilitarista, inoltre, per raggiungere lo scopo deterrente, potrebbe servirsi di trattamenti del tutto differenti per lo stesso tipo di azione, a seconda del soggetto che la compie. Per meglio comprendere quest'ultima obiezione è utile fare un esempio pratico.

Poniamo l'esempio di due individui che intendono commettere un furto. Il primo è spinto dalla fame, dalla povertà e dalla mancanza dei beni necessari per vivere. Il secondo, pur essendo benestante, vuole rubare per semplice divertimento. Se seguissimo la logica utilitarista, al povero spetterebbe una pena molto più grave rispetto al ricco in quanto ciò che lo spinge a rubare è un bisogno molto più immediato, un impulso che è assai più difficile da sopprimere. Al ricco benestante a cui non manca nulla e agisce per puro divertimento, basterebbe, al contrario, forse una semplice ammonizione, un avvertimento, perché non trasgredisca la legge.

Tuttavia, non solo alcuni bisogni non possono essere repressi, qualunque sia il tipo di castigo, ma anche se ciò fosse possibile non sarebbe in ogni caso accettabile. Un simile approccio, infatti, risulta da un lato totalmente arbitrario dall'altro, ingiusto e inumano.

- Il reo come mezzo per il raggiungimento di un fine extrapunitivo

Da queste critiche emerge uno dei problemi fondamentali che riguarda la teoria utilitarista e la sua giustificazione della pena, quale strumento deterrente e preventivo volto all'aumento dell'utilità della collettività: l'arbitrarietà. La tesi secondo cui la scelta di sottomettere un individuo ad un trattamento punitivo solamente sulla base di un calcolo, per quanto preciso ed accurato, delle conseguenze attese – e anche in merito a questo si potrebbe discutere dal momento che è alquanto difficile, se non impossibile, prevedere alla perfezione quali siano gli svantaggi e i vantaggi di un'azione a causa delle infinite variabili di cui si deve tener conto (ricordiamo, stiamo parlando di comportamenti umani, spesso spinti dall'emotività e dall'irrazionalità e non da meri calcoli matematici) – non è così semplice né da praticare né, soprattutto, da accettare.

A parere di chi scrive la strumentalizzazione dell'essere umano, quale mezzo per raggiungere la massimizzazione della felicità sociale, che la tesi utilitarista si prefigge come obiettivo, è moralmente inaccettabile. Non solo si ritiene impossibile calcolare con precisione le conseguenze che si determinano attraverso la punizione, ma se anche ciò fosse possibile, ciò non sarebbe, comunque, un motivo sufficiente per giustificare una simile pratica. La prevenzione mediante intimidazione trasforma l'uomo in uno strumento nelle mani della società che lo sfrutta per, appunto, intimidire gli altri cittadini. Anche se mancassero prove sufficienti, anche se l'imputato fosse innocente, sulla base del principio della prevenzione generale, per evitare che altri possano imitare un delitto rimasto impunito, *mettendo così in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di cittadini, sarebbe assolutamente plausibile che, per salvare costoro, venisse sacrificata una sola persona attraverso una condanna ingiusta*<sup>29</sup>, perché è meglio condannare e punire un individuo che, anche se innocente, gode di una cattiva reputazione, piuttosto che correre il rischio di spingere altri buoni onesti cittadini a compiere simili azioni

Se la funzione della pena è quella di prevenire reati futuri, il soggetto punito perde la sua soggettività, si potrebbe persino affermare che è la condanna che acquista valenza in sé, indipendentemente se il condannato sia colpevole o innocente. L'arbitrarietà così

---

29 V. de Vero, *Prevenzione generale e "condanna dell'innocente"* in *Rivista italiana di diritto e procedura penale* 2005, Vol. 48, No. 3, pp. 990-1018 p. 994

ottenuta sarebbe in grado di far prevalere esigenze di prevenzione generale sulle libertà dell'uomo che, spogliato di ogni suo diritto, diverrebbe un mero strumento utile per il raggiungimento di un fine ritenuto giusto.

## 2.2 La teoria retributivista. La pena giusta in sé

Anche quando la società civile si dissolvesse col consenso di tutti i suoi membri, l'ultimo assassino che si trovasse ancora in prigione dovrebbe prima venire giustiziato affinché ciascuno porti la pena della sua condotta e il sangue versato non ricada sul popolo che non ha reclamato quella punizione.

Immanuel Kant, La metafisica dei costumi

A differenza dell'approccio consequenzialista della teoria utilitarista, che come sappiamo giustifica la punizione in quanto strumento capace di dissuadere gli individui dal commettere atti illeciti e di prevenirne di futuri, e quindi massimizzare l'utilità della società nel suo complesso, alla base della teoria retributivista vi è l'idea che la punizione sia, per definizione, retribuzione formale al reato. Il fatto stesso di commettere un atto illecito giustifica di per sé la sottomissione del reo al trattamento punitivo. Concetto base, infatti, della teoria retributivista è quella del merito (*desert*): il reo merita di essere punito in quanto colpevole di un atto illecito. La punizione legale non deve avere scopi di deterrenza o prevenzione perché ciò significherebbe trasformare il soggetto punito in uno strumento, manipolare l'individuo per il raggiungimento di altri scopi quali appunto la prevenzione o la rieducazione. Si punisce sulla base della colpevolezza del soggetto punito. Egli, in quanto agente responsabile, merita di soffrire qualora sia responsabile di un crimine, indipendentemente dalle conseguenze che la punizione stessa può avere. La punizione è dunque un male inflitto dallo stato per compensare (retribuire) il male che un individuo, attraverso le sue azioni, ha provocato ad un altro individuo o alla società.

Come afferma John Rawls, *what we may call the retributive view is that punishment is justified on the grounds that wrongdoing merits punishment. It is morally fitting that a person who does wrong should suffer in proportion to his wrongdoing. That a criminal should be punished follows from his guilt, and the severity of the appropriate punishment depends on the depravity of his act. The state of affairs where a wrongdoer suffers punishment is morally better than the state of affairs where he does not; and it is*

*better irrespective of any of consequences of punishing him*<sup>30</sup>.

A differenza della teoria utilitarista, secondo cui non esiste azione giusta o sbagliata di per sé, ma tali qualità sono determinate in base alle conseguenze che essa produce, i sostenitori dell'ideale retributivista ritengono che *justice would cease to be justice if it were bartered away for any consideration whatever*.<sup>31</sup>

Si tratta di una teoria assoluta perché totalmente disinteressata al futuro, che giustifica la punizione *basandosi su un'esigenza di giustizia* svincolata dalla considerazione di un qualsivoglia fine da raggiungere. *La legittimità interna è aprioristica nel senso che non è condizionata da fini extrapunitivi [...] si punisce perché è stato commesso un male, ob malum passionis*.<sup>32</sup> Si punisce perché è giusto farlo, non perché la punizione sia strumentale al raggiungimento di una certa finalità, sia essa preventiva, riabilitativa o deterrente. *L'unica ragione moralmente accettabile per il retribuzionismo per quanto riguarda la punizione di una persona è il fatto di aver commesso un'offesa, con cui s'intende che la colpevolezza morale del trasgressore è condizione necessaria e sufficiente per una punizione giustificata, purché l'intensità della punizione sia eguale a quella dell'offesa*.<sup>33</sup> La pena, inoltre, essendo un male in quanto provoca sofferenza a chi è diretta, serve come corrispettivo, ovvero, ha l'effetto di contraccambiare il danno che il reo ha provocato con la sua offesa.

### **Le tre differenti funzioni della punizione secondo la teoria retributivista**

Tre possono essere le tesi della teoria retributivista che spiegano e giustificano la punizione

#### La retribuzione divina

Secondo la retribuzione divina, tesi prevalente negli autori cattolici come Tommaso d'Aquino, esisterebbe un ordine divino che non può essere infranto. Ma se così fosse, se

---

30 J. Rawls, *Two Concepts of Rules* cit. pp. 3-32, pp.4,5

31 I. Kant, *The philosophy of law; an exposition of the fundamental principles of jurisprudence as the science of right*, trad W. Hastie, Edinburgh, T. & T. Clark, 1887 p. 196

32 María José Falcón Ytella, Fernando falcón Ytella *Fondamento e finalità della sanzione: diritto di punire?* cit p. 117

33 Idem 32 cit. p. 141

l'uomo tentasse di opporsi al volere di Dio, la punizione sarebbe volta a espiare il male commesso.

### La retribuzione etica

La retribuzione etica, invece, considera la pena come una necessità etica. Kant la ritiene una retribuzione giusta e priva di qualsiasi fine - *poena absoluta ab effectu* - che rappresenta la realizzazione di un male a titolo di risarcimento per aver commesso un'infrazione giuridica - *malum passionis propter malum actionis* -. Il filosofo affronta il tema principalmente in *Primi principi metafisici della teoria del diritto*, definendo il diritto di punire come il *diritto spettante al sovrano di colpire dolorosamente il suddito a seguito della sua inosservanza della legge*. In base a questo si può dedurre che secondo Kant deve esistere, innanzitutto, un illecito previo ovvero la colpa per aver infranto la legge ed inoltre l'esistenza del dolore, della sofferenza a seguito della punizione. La punizione, pertanto, non viene concepita come uno strumento per produrre del bene, come avviene nella prospettiva utilitarista, ma è una necessità assoluta, un imperativo categorico.

La famosa frase di Kant, che apre questa parte della mia tesi, afferma proprio questo concetto: non vi è alcuna utilità nella pena, essa deve essere inflitta come risposta ad una colpa commessa. Anche qualora una società decida di dissolversi, ovvero anche nel caso più estremo di abbandono, la popolazione dovrebbe comunque giustiziare l'ultimo assassino in carcere. Chiunque commetta un reato deve, infatti, essere punito anche se non dovesse esserci alcun effetto prodotto dalla pena, anche se la società stessa dovesse sciogliersi.

Il colpevole merita, infatti, di soffrire a causa della sofferenza ch'egli stesso ha prodotto. I membri della società, inoltre, non punendo il reo, correrebbero il rischio di divenire complici di una violazione della giustizia, rischio che evitano attraverso la pena. Il trattamento punitivo consente alla società di non macchiarsi anch'essa di una colpa,

quella di non aver punito chi lo meritava, di violare un imperativo categorico<sup>34</sup>. La tesi kantiana sulla punizione riflette, naturalmente, la sua visione generale del comportamento umano che si contrappone, radicalmente, alla visione utilitarista. L'individuo, secondo Kant, non è infatti in grado di prevedere il futuro né quale sia il comportamento migliore per massimizzare la propria felicità. Non può - e non deve - agire in un'ottica consequenzialista, per ottenere una ricompensa o un aumento della propria utilità. Egli deve agire secondo imperativi categorici e punire il reo per il crimine commesso è uno di questi.

Ricompensa e Punizione non sono i motivi che spingono l'uomo a comportarsi in un determinato modo, come invece la teoria utilitarista sostiene affermando che la punizione ha un effetto deterrente sui consociati. Ricompensa e punizione sono solo le risposte ad un determinato comportamento, sono sanzioni positive o negative che, nel secondo caso, pongono rimedio a un difetto di moralità<sup>35</sup>.

Il concetto di giustizia secondo la teoria retributivista rispetta, dunque, tre principi. Innanzitutto, coloro che commettono certi atti illeciti meritano di subire una punizione proporzionata al reato commesso in quanto colpevoli. È intrinsecamente buono che un soggetto legittimato sottometta ad un trattamento punitivo chi lo merita, buono senza alcun riferimento ad altri beni che potrebbero sorgere dalla punizione. Infine, dal momento in cui si punisce esclusivamente chi è colpevole di aver commesso un reato, è moralmente inammissibile punire intenzionalmente un innocente o infliggere punizioni sproporzionate ai malfattori.

Secondo la visione kantiana, *it is the wrongness of the criminal act that justifies the imposition of punishment on the offender. Yet punishment itself consists in the performance of a parallel act against the offender [...] the offender, committing a crime, consents to be punished. Ideally, everyone would explicit consent to given rules.*

34 Ora, gli imperativi in genere comandano o ipoteticamente, o categoricamente. I primi ci presentano la necessità pratica di un'azione possibile come mezzo per raggiungere qualche scopo che si vuole (o che è possibile che si voglia). L'imperativo categorico sarebbe, per contro, quello che presenta un'azione come oggettivamente necessaria per se stessa, indipendentemente dal rapporto con un altro scopo in I. Kant, *Fondazione della metafisica dei costumi* (a cura di) V. Mathieu, Milano, Rusconi libri; 1994 p. 107

Gli imperativi categorici sono: *Agisci solo secondo quella massima che tu puoi volere, al tempo stesso, che divenga una legge universale; Agisci in modo da trattare l'uomo, così in te come negli altri, sempre anche come fine e non mai solo come mezzo.; Agisci in modo che la tua volontà possa istituire una legislazione universale.* Cfr I. Kant, *Fondazione della metafisica dei costumi*

*Given a decision to break those rules later, consent to punishment would be complete*<sup>36</sup>.

### La retribuzione giuridica

Terza ed ultima tesi afferma la necessità di punire per preservare e difendere l'ordine morale, per annullare il male commesso e, quindi, ristabilire lo status quo.

Secondo Hegel<sup>37</sup>, *l'avvenuta lesione del diritto in quanto diritto è, sì, un'esistenza positiva, esteriore, ma è un'esistenza che entro sé è nulla. La manifestazione di questa sua nullità è l'annientamento, anch'esso esistente, di quella lesione. Tale manifestazione è la realtà del diritto, è la necessità del diritto, e precisamente la necessità che, mediante la rimozione della lesione del diritto, media sé con se stessa.[...] la rimozione della lesione [...] è la soddisfazione civile come risarcimento.*<sup>38</sup> La punizione è dunque la negazione della negazione del diritto, è la lesione di una lesione precedente, è la

---

35 [...]L'uomo può sperare di essere felice, ma ciò non deve essere il motivo della sua azione, ma solo il suo conforto. Chi vive moralmente può sperare di ricavarne una ricompensa e ottenerne la beatitudine nell'animo, ma la sua azione non deve trarre motivo di qui, poiché gli uomini non hanno alcuna vera rappresentazione della felicità futura [...] La pena in genere è un male fisico, spettante a qualcuno per un male morale. Tutte le pene sono di carattere dissuasivo o di carattere retributivo. Le pene dissuasive sono quelle stabilite al solo fine che il male non venga compiuto; quelle retributive, invece, sono quelle comminate quando il male è stato compiuto. Le pene, dunque, sono un mezzo o per impedire il male o per punirlo. [...] Se noi confrontiamo punizioni e ricompense, ci accorgiamo che né le une, né le altre devono essere considerate come motivi dell'azione. Le ricompense non devono essere il motivo per compiere azioni buone e le punizioni non lo devono essere per tralasciare quelle cattive, altrimenti essi determinano un modo per sentire spregevole, una *indoles abjecta*. La ragione per compiere un'azione buona non deve esser riposta nella ricompensa, ma al contrario l'azione deve essere rimeritata, perché è buona. Così la ragione per tralasciare un'azione cattiva non deve essere riposta nel castigo, ma al contrario l'azione deve essere omessa, perché è cattiva. Le ricompense e le punizioni sono solo motivi soggettivi, essi servono solo per rimediare a un difetto di moralità[...] [...]Tuttavia ricompense e punizioni possono servire indirettamente come mezzi di educazione morale. Chi compie azioni buone per averne ricompensa, si abitua spiritualmente a queste azioni in tal modo, che egli li compirà in seguito anche senza ricompense, ma semplicemente perché sono buone. Se qualcuno tralascia di compiere azioni cattive per non incappare la pena, finirà coll'abituarsi, concludendo poi che è meglio omettere quelle azioni. I. Kant, *Lezioni di etica*, Roma-Bari, Laterza 1984 pp.60-64

36 D. Golash, *The Case against Punishment. Retribution, Crime Prevention, and the Law*, New York, New York University Press, 2005. pp 49 e 73

37 Cfr. G.W.F. Hegel, *Lineamenti di filosofia del Diritto*

38 [...]il delitto – inteso come lesione del diritto – deve essere rimosso [...] la rimozione del delitto è retribuzione nella misura in cui questa, secondo il concetto, è lesione della lesione. Mediante la rimozione di questa opposizione (delitto) cioè mediante la negazione della negazione, il diritto è riaffermazione della legge universale G.W.F., Hegel *Lineamenti di filosofia del Diritto*. Diritto naturale e scienza dello stato (a cura di) di V. Cicero, Milano, Bompiani, 2006 pp. 209-230

violazione della violazione che costituisce, quindi, la restaurazione del diritto prima negato. La nullità del crimine *sta nell'aver abolito il diritto in quanto diritto*. Essendo il diritto ineliminabile in quanto assoluto, *la manifestazione del delitto è nulla in sé, e questa nullità è l'essenza dell'azione del delitto*.

Il reo attraverso le sue azioni criminose, si è posto al di fuori della società e l'unico modo per poter essere riammesso è attraverso la punizione, intesa come ripristino della ragione universale. *La legge morale universale implica che ogni essere umano riconosce se stesso, e cioè la propria universale umanità, negli altri: il disconoscimento dell'umanità altrui insito invece nel comportamento criminoso, in quanto negazione dell'umanità universale esistente nella vittima, equivale a negazione di se stessi e dunque al proprio abbruttimento. L'inflizione della pena al colpevole significa non già strumentalizzare il condannato ma operare il riconoscimento dell'umanità violata negli altri, attraverso l'espiazione della propria colpa, e così riassumere attraverso la pena la propria dignità. Ma poiché il valore universale dell'umanità non è un bene "disponibile" del singolo, anche se dal singolo di fatto disconoscibile, è logico che la pena, quale mezzo di riaffermazione della legge universale di umanità, deve incondizionatamente essere subita dal reo.*<sup>39</sup>

Riassumendo, il reato è la negazione del diritto e la punizione del soggetto colpevole è la negazione della negazione precedente e, dunque, la riaffermazione del diritto. Seguendo questa logica, la pena attribuita può essere di qualsiasi genere, dalla pena capitale alla limitazione dei beni patrimoniali del reo, con l'idea che il male inflitto dalla punizione sia intrinsecamente legato da un rapporto di necessità *morale con la violazione commessa. Ed è per questo che si assume il nome di retribuzione morale ad indicare il fondamento personalistico della pena*<sup>40</sup>. María José Falcón Ytella e Fernando falcón Ytella in *Fondamento e finalità della sanzione* affermano, addirittura, che si potrebbe interpretare la punizione come un diritto del colpevole, una *specie di terapia morale volta a educarlo, dal momento che la sofferenza produrrebbe un effetto*

---

39 F. Palazzo, *Corso di diritto penale. Parte generale. Quinta edizione*, Torino, Giappichelli Editore, 2013 p. 23

40 Idem 39 p. 23

*espiatorio e curativo mediante cui il soggetto raggiungerebbe il pentimento*<sup>41</sup>.

Il diritto di punire è precettivo perché indipendente dagli effetti che la sua applicazione provoca, dai benefici che, eventualmente, scaturiscono dal suo esercizio. È un diritto naturale assoluto e in quanto tale deve essere obbligatoriamente applicato ed esercitato, perché la sua negazione provocherebbe la negazione di tutti gli altri diritti e obblighi di carattere morale.

La sofferenza provocata dalla punizione è una caratteristica intrinseca della stessa; a differenza delle teorie utilitariste – le quali ritengono la sofferenza un mezzo per un bene ovvero la prevenzione generale, la minaccia avente effetto deterrente, la pace sociale, la massimizzazione della felicità della collettività – l'ideale retributivista ritiene la sofferenza un valore intrinseco in sé. *Le teorie retributiviste della pena vedono nella sofferenza cagionata dal castigo un bene di per sé piuttosto che un male al servizio di un altro bene*<sup>42</sup>

### **Le obiezioni alla teoria retributivista**

- La ritorsione del male come giustificazione interna della punizione

L'ideale retributivista giustifica, infatti, la punizione perché giusta di per sé. Questa idea è quanto più contrappone i retributivisti ai sostenitori della teoria utilitarista, che giustificano la punizione perché utile al raggiungimento di un fine quale la massimizzazione della felicità.

Per i retributivisti è, invece, inammissibile questa strumentalizzazione del reo. L'uomo, infatti non può essere ridotto ad un mero mezzo per il conseguimento di altri scopi. La sofferenza inflitta è giustificabile solo se meritata e deve essere priva di altri fini se non quello di una riaffermazione del diritto assoluto, della giustizia in quanto tale. In quest'ottica *la punizione non è un mezzo e ancor meno un costo ma un dover essere metagiuridico con un proprio fondamento*<sup>43</sup>

È, pertanto, un obbligo morale punire chi uccide, chi ruba, chi commette qualsiasi atto

---

41 M. J. Falcón Ytella, F. Falcón Ytella, *Fondamento e finalità della sanzione: diritto di punire?* Cit. p.153

42 idem 41 p. 123

43 Idem 41 p. 113

illecito proprio perché la punizione è un imperativo categorico e, attraverso questa azione, è possibile ristabilire l'ordine morale.

Da un lato la soluzione proposta da Kant, e dalla teoria retributivista in generale, elimina il problema dell'arbitrarietà in quanto non ammette alcuna eccezione alla punizione. *Di fronte all'arbitrarietà presentata dall'assolutismo, l'idea della retribuzione rappresentò infatti almeno una garanzia e un limite per il potere punitivo dello stato in quanto la pena poteva essere comminata soltanto a commissione avvenuta di un reato previo e la stessa doveva essere proporzionale alla gravità del reato. Era un modo per oggettivare l'applicazione della pena conformemente all'idea di uguaglianza – pari diritti pari pene- e allo spirito di cui erano intrise le leggi che si presentavano come manifestazione della volontà dei cittadini e garanzia dell'esercizio di detta volontà.*<sup>44</sup>

La retribuzione attraverso il principio di proporzionalità è la soluzione all'arbitrarietà utilitarista: non solo si sancisce l'esistenza di un legame, una connessione che non ammette eccezioni tra reato e pena, tra azione illegittima e reazione legittima, ma si cerca anche *una ragione di giustizia obiettiva della punizione da infliggersi nel caso concreto*, indipendentemente dalle conseguenze che possono scaturire dalla punizione stessa. In questo modo, non si giustifica più la pena in base alla sua utilità futura, ma sulla base di una giustificazione interna che abbandona la soggettività e il calcolo arbitrario.

L'oggettività della pena si determina, appunto, in base a criteri formali, che Kant individua nella legge del taglione – *occhio per occhio, dente per dente* – la quale crea un nesso tra offesa e punizione, un legame imprescindibile e privo di alcuna eccezione. Di fronte all'offesa, reazione *giusta* è quella che infligge all'offensore una *reazione proporzionata all'offesa* che egli ha provocato. È lo stesso Kant che ne *La metafisica dei costumi*, nella parte relativa a “*Del diritto di punizione e di grazia*” risponde alla domanda *Ma qual principio e quale misura la giustizia pubblica deve mai seguire per determinare la specie e il grado della punizione?* nei seguenti termini: *nessun altro principio, se non quello dell'uguaglianza (figurato dalla posizione dell'ago nella bilancia della giustizia), il quale consiste nel non inclinare più da una parte che*

---

44 Idem 42 p. 123

*dall'altra. Onde si può dire: il male immeritato che tu fai a un altro del popolo, lo fai a te stesso. Se oltraggi lui, oltraggi te stesso; se rubi a lui, rubi a te stesso; se colpisci lui, colpisci te stesso; se uccidi lui, uccidi te stesso. Soltanto legge del taglione (ius talionis) [...] può determinare con precisione la qualità e la quantità della punizione<sup>45</sup>*

Tuttavia, il fatto che la giustizia divenga l'applicazione di norme imparziali e proporzionali, non comporta la giustificazione della punizione stessa ma, esclusivamente, un metodo qualificabile come oggettivo ed imparziale ma che, comunque, *finisce in realtà per eludere l'interrogativo centrale relativo alle ragioni giustificatrici dell'intervento punitivo<sup>46</sup>.*

La critica non è tanto rivolta al mezzo, ovvero alla punizione che, in linea di principio, secondo la legge del taglione, dovrebbe essere proporzionale e perfetta ma che, come vedremo più avanti, non è comunque in grado di garantire quell'imparzialità tanto conclamata dai retributivisti. Questa è rivolta, piuttosto, al fine. Quale che sia il mezzo, è il fine che non trova giustificazione.

Il punto è che, se da un lato l'ideale retributivista manifesta l'esigenza di sanare e superare la frattura prodotta dal reato, e quest'esigenza è del tutto condivisibile, *i retributivisti hanno da sempre identificato il soddisfacimento di tale esigenza con la ritorsione del male, ritorsione che identifica il nucleo concettuale dell'idea retributiva e, tradizionalmente, del punire. Si scambia, cioè, la validità di un certo fine con quella del mezzo che asserisce, senza dimostrarlo, di poterlo conseguire (ed anzi di poterlo esso solo conseguire)<sup>47</sup>.*

Pertanto, una prima critica è rivolta al cuore dell'ideale retributivista in quanto è la *ratio* intrinseca a non essere giustificata. *Quel che peraltro non si comprende è perché l'imputazione penalistica di una responsabilità personale non potrebbe manifestarsi in forme diverse dalla ritorsione retributiva, ovvero perché mai quest'ultima ne dovrebbe costituire l'espressione per così dire naturale e, come tale, acriticamente accettabile<sup>48</sup>.*

---

45 I. Kant, *La metafisica dei costumi*, Roma-Bari, Laterza cit. p.165

46 L. Eusebi *La pena "in crisi". Il recente dibattito sulla funzione della pena*, Brescia, Morcelliana, 1990 cit. p. 78

47 L. Eusebi, *Dibattiti sulle teorie della pena e mediazione* in "Rivista italiana di diritto e procedura penale" No 3 (1997) pp 811-837 cit. p. 816

- L'assunta imparzialità della legge del taglione e del principio di proporzionalità: la punizione oggettiva come riflesso di bisogni soggettivi.

Kant, e come lui i sostenitori della teoria retributivista, riconoscono nella legge del taglione e, in generale, nel principio di proporzionalità, la caratteristica fondamentale dell'imparzialità, in grado di risolvere il problema dell'arbitrarietà e della discrezionalità di cui accusano gli utilitaristi.

Sembra esserci il tentativo di eliminare la discrezionalità e l'arbitrarietà, caratteristiche dell'agire utilitarista che, associando alla punizione una legittimità esterna ad essa - la pena come mezzo volto a prevenire reati futuri massimizzando la felicità dei consociati - rischia di strumentalizzare eccessivamente la pena, e così lo stesso soggetto punito, adeguando il grado di punizione alle esigenze di prevenzione e intimidazione.

Con la teoria retributivista, invece, le sanzioni non si legittimano in base al risultato ma sono legittimate dall'interno - la pena è un fine di per sé, che si giustifica in base al suo valore intrinseco - evitando così la strumentalizzazione del delinquente quale mezzo per un fine extrapunitivo.

Se da un lato, il fatto di punire il reo in quanto tale risolve il problema utilitaristico della strumentalizzazione del soggetto, negando così la possibilità di applicare un differente trattamento in base al fine preposto, dall'altro lato, non è per nulla ovvio che risolva il problema dell'arbitrarietà in sé.

Si ribadisce, nuovamente, che a parere dei retributivisti la legge del taglione risponde non solo all'esigenza di oggettività, ma anche a quello di proporzionalità ed eguaglianza in quanto permette di indicare per ogni tipo di azione illecita una *giusta* pena, sia a livello qualitativo, sia quantitativo, volendo così garantire un trattamento imparziale del reo, punito in base a quanto si merita e non per altri fini.

Tuttavia, l'applicazione del principio di proporzionalità permette un trattamento perfettamente egualitario solo in caso di omicidio. Per gli altri casi risulta del tutto irrealizzabile un'imparziale applicazione di questo: innumerevoli sono i reati che non possono essere ricompensati con la stessa moneta la cui gravità, e dunque la misurazione della giusta pena, deve basarsi su una quantificazione arbitraria. Inoltre, non solo vi sono innumerevoli reati, ma innumerevoli sono le differenze che

---

48 Idem 47 cit. p. 816

caratterizzano i soggetti che commettono uguale reato e che, difficilmente, potranno essere puniti allo stesso modo, pur avendo commesso lo stesso tipo di atto illecito.

Ci si domanda, dunque, come si possa avendo unità di misura differenti, affermare con assoluta certezza ed imparzialità che la pena applicata sia esente da qualsiasi tipo di arbitrarietà.

Inoltre, così facendo, *le risposte sanzionatorie tendono a comporre un sistema idoneo ad esprimere, attraverso la afflittività delle pene, il disvalore attribuito alle condotte e, pertanto, a riflettere, incanalando in schemi proporzionalistici, il variare dei bisogni di retribuzione riscontrabile nella società in rapporto alla diversa gravità dei reati*<sup>49</sup>.

A parere di chi scrive, come è inaccettabile la strumentalizzazione del reo, lo è altrettanto una giustificazione retributiva della pena. Questa, *risolvendosi in una marcata oggettivazione dei parametri di giudizio*, finisce per configurarsi in una rigida scala matematica di gravità dei reati, la quale dimentica che, dietro al reato stesso vi è un individuo e non un oggetto. Dall'altro lato, comunque, la suddetta scala altro non è che il tentativo di rispondere ai bisogni individuali, soggettivi e mutevoli; come afferma lo stesso Hegel, *la qualità o gravità del delitto è variabile secondo la situazione della società civile, ed è in questa situazione che risiede la legittimità sia di punire con la morte un furto di pochi soldi o di una rapa, sia di infliggere una pena mite a un furto che implica valori cento e più volte maggiori di quello*<sup>50</sup>

- Libero arbitrio e imperativo categorico

Un'importante questione che incide sulla giustificazione della pena è quella del libero arbitrio. Ritenere che l'individuo sia pienamente responsabile delle sue azioni, cioè che l'azione umana sia il frutto della libera determinazione della libertà oppure un susseguirsi di eventi del tutto casuali non sottoposti alla medesima, porta inevitabilmente ad un differente approccio rispetto all'agire umano, al concetto di responsabilità e colpevolezza.

L'ideale retributivista si basa, appunto, sulla nozione di merito e ritiene l'individuo

---

49 L. Eusebi, *La pena "in crisi". Il recente dibattito sulla funzione della pena*, cit. p.79

50 G.W.F., Hegel *Lineamenti di filosofia del Diritto. Diritto naturale e scienza dello stato* (a cura di) di V. Cicero, Milano, Bompiani, 2006 p.379

responsabile delle sue azioni: *è giusto e meritevole che l'uomo paghi per i reati da egli commessi se all'atto dei medesimi era libero e se ha deciso in tal senso facendo un cattivo uso di tale libertà. Se vi è libertà vi è responsabilità e colpevolezza.*<sup>51</sup>

La punizione, in quest'ottica, non agisce tanto sul criminale, ma sul crimine, *non tanto sul soggetto delinquente quanto sul reato stesso, quale manifestazione del libero arbitrio.*<sup>52</sup>

La teoria determinista, al contrario, afferma che, non essendo l'uomo dotato di libero arbitrio, non è possibile retribuire un soggetto colpevole in quanto non responsabile delle sue azioni, La scuola positiva afferma infatti che *non ha alcun senso retribuire mediante la punizione un comportamento che una persona non è in grado di controllare e verso cui viene condotta deterministicamente.*<sup>53</sup>

Non è obiettivo dell'elaborato affrontare una delle questioni filosofiche più insidiose, ovvero quella del libero arbitrio. Tuttavia, accettando una concezione deterministica del mondo e dell'individuo, ci si scontra con l'idea di merito. *Se l'offensore non è libero di commettere l'offesa, se vi è condotto, non merita un premio - dal momento che l'attua - ma nemmeno un castigo - dato che la sua azione sfugge al controllo della volontà*

---

51 María José Falcón Ytella, Fernando falcón Ytella *Fondamento e finalità della sanzione: diritto di punire?* Cit. p. 117

52 *Idem* 51 Cit. p. 117

53 Per la Scuola positiva il principio in base al quale ogni fenomeno, sia esso fisico o psichico, individuale o collettivo, deve essere spiegato è quello di causalità. Di conseguenza, il delitto, ed ogni altra azione, non è il risultato di una scelta presa liberamente e con responsabilità dal soggetto ma il risultato di cause antropologiche, fisiche e sociali. Anche il reato, quindi, non dipende da scelte razionali e libere ma è un fenomeno naturale e sociale. Pertanto, a differenza della scuola classica, il principio di responsabilità individuale non esiste e viene sostituito da quello di responsabilità sociale. Il reato stesso, inoltre, è rivelatore di una particolare personalità, pericolosa e deviata. Di conseguenza, l'attenzione si sposta dal reato alla persona che l'ha commesso perché l'azione è indice rivelatore di una personalità socialmente pericolosa. Lo scopo della pena, quindi, è la difesa sociale e non la semplice punizione del reo, in quanto non responsabile delle sue azioni. Colui che delinque deve essere sottoposto a misure di sicurezza, volte a prevenire ulteriori manifestazioni criminose. Suddette misure coercitive non si basano sul tipo di reato commesso ma l'attenzione è posta sul soggetto e sulla sua pericolosità. Quanto più il soggetto punito risulta pericoloso, tanto più la pena sarà maggiore. La gravità del reato conta relativamente perché ciò che importa è la pericolosità del reo. I trattamenti punitivi devono essere, così, differenziati, devono variare per adattarsi al tipo di soggetto verso cui sono diretti. La scuola positiva, dal momento che rifiuta il concetto di responsabilità individuale e ritiene la punizione un mero strumento per impedire reati futuri, arriva a negare la distinzione tra soggetti imputabili e non. Anche il malato di mente, se ritenuto pericoloso, deve essere punito.

*umana*<sup>54</sup>.

Senza sostenere nella sua interezza la teoria determinista che, a parere di chi scrive, sembra completamente ignorare l'intelligenza e la capacità di pensiero e di ragione insita nell'essere umano, è tuttavia ragionevole chiedersi quanto l'uomo, singolo ma comunque parte di una società, sia completamente libero nelle sue scelte e, quindi, totalmente responsabile delle sue azioni. *La libertà della volontà come qualità astratta dell'essere umano non è ipotizzabile nell'uomo concreto in una data situazione sociale. Esiste una mancanza fattuale della libertà [...] La concezione della pena, almeno stando alla scuola classica, equivale a un carattere metafisico della sanzione poggiante su presupposti altrettanto metafisici: una concezione irrealistica dell'essere umano – delinquente in quanto uomo che gode di piena libertà – del suo comportamento – reato come manifestazione di una volontà libera – e della realtà e funzione del Diritto penale – ordine giuridico quale manifestazione dell'ordine della ragione, la cui osservazione è necessaria ai fini del conseguimento della giustizia assoluta. Si tratta di impostazioni astratte e cieche di fronte alla realtà.*<sup>55</sup>

Ma rigettare almeno in parte l'idea del merito comporta il crollo di una delle fondamenta dell'ideale retributivista che giustifica la punizione del reo quale essere dotato di libero arbitrio e meritevole di punizione perché responsabile delle proprie azioni.

Se si riconosce che il comportamento umano dipende anche da fattori completamente estranei al controllo, e non si è soggetti perfettamente razionali, si è indotti ad abbandonare l'idea retributivista del merito in quanto il concetto stesso di merito sembra attribuire un'assoluta razionalità all'individuo, una capacità di agire secondo le leggi della ragione.

In quest'ottica si pone un altro problema fondamentale, quello della colpevolezza. Non è possibile, se non in una realtà immaginata, calcolare il grado di colpevolezza di un individuo. È impossibile dimostrare che un individuo in una determinata situazione ha agito completamente libero.

Secondo Francisco Muñoz Conde, infatti, *non esiste, in verità, una colpevolezza di per*

---

54 María José Falcón Ytella, Fernando falcón Ytella *Fondamento e finalità della sanzione: diritto di punire?* Cit. p.17

55 Idem 54 cit. p.118

sé, come problema esclusivo dell'individuo bensì una colpevolezza in riferimento agli altri. La colpevolezza è sempre una conseguenza della convivenza umana. La convivenza presuppone una comunicazione tra i membri della società che si traduce nel fatto che ognuno si attende un comportamento dagli altri e viceversa, cioè, si verifica un sistema di aspettative.<sup>56</sup> Insomma, secondo l'ideale retributivista, l'uomo deve essere punito in quanto colpevole di un'azione immorale, in quanto agente razionale e moralmente responsabile, agisce da uomo libero e, commettendo un reato, deve essere punito per questo.

Quando però dal piano teorico ci si sposta a quello pratico, a parere di chi scrive, le cose mutano notevolmente. Il merito, o il demerito, non può essere la sola giustificazione alla punizione in quanto l'individuo, spesso, non agisce come individuo morale, avente piena coscienza delle proprie scelte. Se si tiene conto di questa incapacità di agire sempre come agenti morali e, pertanto, secondo il principio del merito, non letteralmente colpevoli, allora viene meno la possibilità di punire attraverso la logica retributivista.

Vorrei ancora soffermarmi sulla difficoltà di basare la punizione sulla responsabilità morale dell'individuo a livello pratico e di quanto, in concreto, sia problematico empiricamente individuare la giusta pena partendo dal concetto di merito.

Interessante, in merito a tale questione, l'opera di Hannah Arendt, *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*<sup>57</sup> che offre numerosi spunti di riflessione in relazione all'agire umano.

La Arendt, descrivendo Eichmann come un uomo qualunque, normale, *banale*, delinea un individuo che non era né malvagio né possedeva un istinto inumano che l'ha spinto a compiere azioni deplorevoli.<sup>58</sup> Ciò che più sconvolge dalla sua descrizione è che l'imputato non solo non era un uomo malvagio ma, secondo quanto da lui stesso

56 *El principio de culpabilidad in III Jornadas de Profesores de Derecho Penal Santiago de compostela 1975 p.4* In María José Falcón Ytella, Fernando falcón Ytella *Fondamento e finalità della sanzione: diritto di punire?* p.118

57 Il saggio della Filosofa, pubblicato nel 1963, riprende i resoconti che l'autrice pubblicò come corrispondente del settimanale New Yorker del processo, svoltosi nel 1960, da parte delle autorità del neo formato stato israeliano, a carico di Adolf Eichmann. Eichmann, ufficiale delle SS, fu catturato nel 1960 dai servizi segreti israeliani in Argentina, dove godeva dell'asilo politico, dopo esservi rifugiato alla fine della Seconda Guerra Mondiale. L'imputato, corresponsabile della morte di milioni di ebrei, oltre che di omosessuali, dissidenti politici, rom, vittime della politica hitleriana internati e uccisi nei campi di concentramento, fu condannato a morte il 15 dicembre del 1961 e la sua esecuzione avvenne il 31 maggio 1962 per impiccagione.

affermato, agì nel modo che più riteneva giusto secondo quanto previsto dall'imperativo categorico kantiano.

Diverse sono le questioni che meritano una lunga riflessione.

Innanzitutto si pone la questione della responsabilità da due differenti punti di vista.

Da un lato Eichmann non si macchiò direttamente di alcun crimine; egli, a differenza di altri ufficiali delle SS, non ebbe alcun ruolo attivo nella gestione dei campi di sterminio, probabilmente non conobbe alcuna delle sue vittime perché il suo ruolo era quello di organizzarne il trasporto. La sua funzione, come quella di moltissimi altri, era di essere un semplice ingranaggio della grande macchina nazista di cui facevano parte numerose persone che, come Eichmann, pur prendendo parte attiva ad uno sterminio, non si macchiarono mai letteralmente di alcun delitto. In questi casi, è necessario domandarsi quali siano i confini della responsabilità individuale rispetto a fenomeni ben più complessi e più grandi, di quanto il singolo, le cui azioni sono apparentemente neutrali nei mezzi e nei fini, sia in realtà complice di un disegno non solo più complesso ma anche moralmente inaccettabile. Eichmann durante il processo affermò più di una volta di essere stato una delle tante pedine e di aver tessuto solo un filo della trama di un progetto ben più complesso di cui ignorava i risvolti.

A parere di chi scrive l'ideale retributivista, se a livello teorico manifesta la necessità di infliggere la giusta punizione sulla base del principio di responsabilità, a livello pratico non è un criterio di facile applicazione.

Sempre in riferimento al concetto di responsabilità è mia volontà far emergere un'altra questione ben più interessante che Arendt evidenzia nel saggio. Stupisce infatti che più volte Eichmann sostenne di aver agito secondo l'imperativo categorico kantiano.

Nonostante l'autrice sottolinei che tale affermazione non sia comunque giustificabile, in

---

*58 Le azioni erano mostruose, ma chi le fece era pressoché normale, ne demoniaco ne mostruoso[...] una mezza dozzina di psichiatri lo aveva dichiarato "normale", e uno di questi, si dice, aveva esclamato addirittura : "più normale di quello che sono io dopo che l'ho visitato", mentre un altro aveva trovato che tutta la sua psicologia [...] era " non solo normale, ma ideale"; [...]egli non era evidentemente affetto da infermità mentale. [...]non si poteva neppure dire che era animato da un folle odio per gli ebrei, da un fanatico antisemitismo. [...]Il guaio del caso Eichmann era che di uomini come lui ce n'erano tanti e che questi tanti non erano né perversi né sadici, bensì erano, e sono tuttora, terribilmente normali. Dal punto di vista delle nostre istituzioni giuridiche e dei nostri canoni etici, questa normalità è più spaventosa di tutte le atrocità messe insieme.*

H. Arendt *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*, Milano, Feltrinelli Editore, 1964. Capitolo secondo: l'imputato pp. 33-34

quanto l'imperativo categorico non presuppone la cieca obbedienza ma si fonda sulla capacità di giudizio del singolo, Arendt afferma che l'imputato seguì uno dei precetti kantiani ovvero quello di non ammettere alcuna eccezione alla legge.<sup>59</sup>

Secondo l'Autrice la causa delle azioni dell'imputato non era la malvagità, quanto la sua incapacità di pensiero razionale. Sorge spontaneo chiedersi come l'accettazione indiscussa di una legge possa portare a conseguenze inaccettabili, come nel caso dell'imperativo categorico kantiano della punizione e di come a livello pratico, l'azione umana non sia così facilmente comprensibile, razionale e lineare tanto da giustificare la punizione sulla base del grado di effettiva colpevolezza.

Com'è possibile, dunque, applicare nella realtà quella legge del taglione e quell'imperativo categorico che tanto sembrano essere imparziali all'emotività umana? Non macchiandosi di alcun delitto, almeno non direttamente, è importante chiedersi come è possibile calcolare la giusta pena ad un soggetto che, ripeté *di aver fatto il suo dovere, di aver obbedito non soltanto a ordini, ma anche alla legge (che fece) quello*

---

59 [...] Dichiarò con gran foga di aver sempre vissuto secondo i principi dell'etica kantiana, e in particolare conformemente a una definizione kantiana del dovere. L'affermazione era veramente enorme e anche incomprensibile perché l'etica di Kant si fonda soprattutto sulla facoltà di giudizio dell'uomo, facoltà che esclude la cieca obbedienza. [...] il giudice Raveh decise di chiedere chiarimenti all'imputato. E con sorpresa di tutti Eichmann se ne uscì con una definizione più o meno esatta dell'imperativo categorico: "quando ho parlato di Kant, intendevo dire che il principio della mia volontà deve essere sempre tale da poter divenire il principio di leggi generali. [...] quando era stato incaricato di attuare la soluzione finale aveva smesso di vivere secondo i principi kantiani, e che ne aveva avuto coscienza, e che si era consolato pensando che non era "più padrone delle proprie azioni", che non poteva far nulla per "cambiare le cose" [...] non solo aveva abbandonato la formula kantiana in quanto non più applicabile, ma l'aveva distorta facendola divenire: "agisci come se il principio delle tue azioni fosse quello stesso del legislatore o della legge del tuo paese". Certo Kant non si era mai sognato di dire una cosa simile; al contrario, per lui ogni uomo diveniva un legislatore nel momento stesso in cui cominciava ad agire: usando la "ragion pratica" ciascuno trova i principi che potrebbero e dovrebbero essere i principi della legge. Ma è anche vero che l'inconsapevole distorsione di Eichmann era in armonia con quella che lo stesso Eichmann chiamava la teoria di Kant "ad uso privato della povera gente". In questa versione ad uso privato, tutto ciò che restava dello spirito kantiano era che l'uomo deve fare qualcosa di più che obbedire alla legge, deve andare al di là della semplice obbedienza e identificare la propria volontà col principio che sta dietro la legge – la fonte da cui la legge è scaturita. Nella filosofia di Kant questa legge era la ragion pratica; per Eichmann, era la volontà del Führer. Buona parte della spaventosa precisazione con cui fu attuata la soluzione finale [...] si può appunto ridurre alla strana idea che essere ligi alla legge non significa semplicemente obbedire, ma anche di agire come se si fosse il legislatore che ha stilato la legge a cui si obbedisce. Da qui la convinzione che occorra fare anche di più di ciò che impone il dovere. Qualunque ruolo abbia avuto Kant nella formazione della mentalità della "povera gente" in Germania, non c'è il minimo dubbio che in una cosa Eichmann seguì realmente i precetti kantiani: una legge è una legge e non ci possono essere eccezioni.

H. Arendt *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*. Capitolo ottavo: I doveri di un cittadino ligio alla legge cit. pp. 142-144

*che a suo giudizio era il dovere di un cittadino ligio alla legge*<sup>60</sup>.

Eichmann, inoltre, non si macchiò di alcun crimine violento e non lo fece non perché contro la sua morale ma perché non gli fu mai ordinato di farlo<sup>61</sup>.

Secondo l'autrice è l'incapacità di pensare autonomamente che ha portato Eichmann, e come lui molti altri, a seguire le leggi incondizionatamente, a ritenere giusto e valido il comando di un uomo – il Führer – che era riuscito a crescere e a farsi rispettare, di fronte ad una società, *la buona società*, che come l'imputato reagì allo stesso modo.<sup>62</sup>

A parere di chi scrive, l'agire sempre secondo un ideale, per quanto possa essere soggettivamente e socialmente ritenuto moralmente corretto, indipendentemente dalle conseguenze che ne possono derivare, determina una completa perdita di responsabilità individuale e, quindi, una prova dell'infondatezza del merito come base per la punizione retributiva. Cosa differenzia Eichmann che segue l'ideale nazista, da colui che, ergendosi sopra la realtà, segue l'imperativo categorico di punire il reo per il reato commesso, solo ed esclusivamente perché colpevole, senza domandarsi quali possano essere le conseguenze o i motivi che l'hanno reso colpevole?

Ovviamente non è mia intenzione giustificare le scelte di Eichmann, credo non lo debba nemmeno sottolineare. Vorrei, invece, ammettere la possibilità che, in determinati casi, le azioni siano condizionate da fattori indipendenti, completamente estranei ed esterni alla volontà dell'agente, motivi che possono spingere a commettere azioni sulla base di impulsi ed emozioni incontrollabili, da un lato, e dall'altro azioni ingiustificabili dal punto di vista morale ma fatte sulla base di una cieca accettazione della regola in sé.

---

60 H. Arendt, *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*, p.142

61 [...] *A suo avviso l'accusa di omicidio era infondata: "con la liquidazione degli ebrei io non ho mai avuto a che fare; io non ho mai ucciso né un ebreo né un non ebreo, insomma non ho mai ucciso un essere umano; né ho mai dato l'ordine di uccidere un ebreo o un non ebreo: proprio no l'ho mai fatto."* e più tardi, precisando meglio questa affermazione disse: *"È andata così...non l'ho mai dovuto fare"* - lasciando intendere chiaramente che avrebbe ucciso anche suo padre, se qualcuno glielo avesse ordinato. *Idem* 60 Capitolo secondo - l'imputato p. 30

62 Parlando di Hitler disse : *fu un uomo capace di farsi strada e salire dal grado di caporale dell'esercito tedesco al rango di Führer di una nazione di quasi ottanta milioni di persone...il suo successo bastò da solo a dimostrarmi che dovevo sottostargli. E in effetti la sua coscienza si tranquillizzò al vedere lo zelo con cui la buona società reagiva dappertutto allo stesso suo modo. Egli non ebbe il bisogno di "chiudere gli orecchi" come si espresse il verdetto, "per non ascoltare la voce della coscienza!: non perché non avesse una coscienza, ma perché la sua coscienza gli parlava con una "voce rispettabile", la voce della rispettabile società che lo circondava. Capitolo settimo - La conferenza di Wannsee, ovvero Ponzio Pilato. Idem 60 p.133*

Il caso Eichmann fa emergere una questione sostanziale: egli non riusciva a distinguere il bene dal male, o meglio, secondo l'imputato stava agendo nel giusto perché nel rispetto di una legge.

Bisogna allora chiedersi come agire in questi casi se e quanto reputarlo pienamente responsabile delle sue azioni, pur considerando ciò ch'egli stesso affermava, ovvero che agiva nel rispetto degli ordini e nella totale convinzione di essere nel giusto.

- Hegel, la negazione della negazione come riaffermazione del Diritto Vorrei, infine, soffermarmi su quanto sostenuto da Hegel. Egli considera la punizione la negazione di una negazione e la riaffermazione del diritto e del soggetto punito, arrivando a considerare la pena come un diritto spettante al reo che, attraverso essa, si riafferma. Una sorta di terapia. *Il concetto di reato equivale all'azione proveniente da un essere libero, equiparabile a un'aggressione nei confronti i tutti gli esseri liberi. Il superamento del reato, è il ripristino, la restituzione del Diritto, ottenibile mediante la pena come sintesi di tale processo dialettico. La punizione penale costituirebbe, così, l'annullamento del reato, sarebbe la negazione della negazione, la violazione della violazione<sup>63</sup>.* Sembra, dunque, che il fine ultimo della punizione sia quello di ripristinare l'equilibrio alterato dall'offesa, in quanto la pena, essendo in grado di annullare il male cagionato, ripristina lo status quo.

Questa teoria, innanzitutto, presuppone l'esistenza di un equilibrio preesistente che viene negato attraverso il crimine. Il diritto, essendo universale, non può essere negato e la punizione, come negazione della negazione, ristabilisce l'equilibrio. Hegel, così dicendo, dà per certa l'esistenza di un equilibrio tra benefici e oneri che va preservato nella società quando la realtà è assai diversa in quanto esiste una situazione iniziale di squilibrio<sup>64</sup>. Il fatto è che secondo Hegel attraverso il crimine viene a formarsi uno squilibrio tra la libertà del singolo – il criminale – e la libertà di tutti. Il reo, venendo meno al Contratto, si appropria di una libertà che non gli appartiene commettendo un'azione illecita che altro non è che un'aggressione contro l'umanità intera. Così dicendo, però, dà per scontato che la volontà generalizzata, cristallizzata nelle istituzioni

---

63 María José Falcón Ytella, Fernando Falcón Ytella *Fondamento e finalità della sanzione: diritto di punire?* Cit. p. 153

64 Idem<sup>63</sup> cit.p.139

dello Stato sia migliore della volontà del singolo quando, a mio parere, l'esperienza ci ha insegnato che non è sempre così. Inoltre, se si ritiene il reato, un'azione contro il Diritto in generale, contro la Società in quanto tale, sorge spontaneo chiedersi come si possa ritenere avente lo stesso valore un povero che deruba per sfamarsi ed un benestante che inganna lo stato per arricchirsi. Il reato, pur essendo lo stesso, risveglia sentimenti differenti tant'è che non sono equiparabili.

Oltre a questa critica, presupponendo che ciò che giustifica la punizione è il fatto che sia stato commesso un reato, in quanto azione intrinsecamente sbagliata e pur teorizzando l'esistenza di un equilibrio iniziale perfetto, sembra logico, comunque, domandarsi come e perché la punizione, che provoca anch'essa sofferenza, sarebbe in grado di riportare l'equilibrio. Non è così immediata l'accettazione della punizione perché si tratta *di un processo identico per la natura del contenuto materiale e opposto (soltanto) per il valore che a tale contenuto venga attribuito: la negazione di un male sarebbe data dall'attivazione di un altro male, che si differenzerebbe dal primo solo per il suo essere, in quanto contraccolpo, un riflesso*<sup>65</sup>

A parere di chi scrive, giustificare la punizione in quanto negazione della negazione non ha, di per sé, alcun fondamento. Su quale base si può sostenere che un'azione di per sé negativa – la punizione provoca sempre sofferenza - quand'è rivolta al criminale è in grado di ristabilire l'equilibrio violato, di annullare il crimine che il reo ha provocato? Mi è difficile comprendere come un male possa annullarne un altro e mi mi sorge spontaneo domandarmi come la sofferenza rivolta ad un individuo possa riaffermare lo status quo precedente. È lecito chiedersi se ciò non sia realizzabile in qualche altro modo o, addirittura, se questo sia fattibile. Hegel non riesce a dare una giustificazione della sua affermazione quando, invece, sembra più logico identificare che sia un bene ad annullare un male e non, come avviene nella logica hegeliana, un male ad annullarne un altro precedentemente commesso. Attraverso la punizione si causa sofferenza e allora perché questa dovrebbe riaffermare il diritto negato dal fatto criminoso? In che modo provocare sofferenza ad un criminale dovrebbe annullare quella da lui causata alla vittima e, così, riaffermare l'equilibrio? Inoltre, problema ancor più grave sta nel fatto che è *l'idea stessa del perseguire la negazione di ciò che si manifesta come*

---

65 L. Eusebi *Dibattiti sulle teorie della pena e mediazione* p. 811

*contraddittorio che resta di per sé pericolosa: tanto che una volta imboccata simile via può sorgere la tentazione di definire a cuor leggero la stessa sofferenza della pena, nonostante il contenuto di malum pro malo, come un bene, cioè come qualcosa che intrinsecamente abbia valore morale.*<sup>66</sup>

Addirittura, secondo quanto sostenuto da alcuni autori se si interpreta letteralmente la teoria hegeliana si potrebbe arrivare ad affermare che la punizione è un diritto spettante al reo, il quale, attraverso il trattamento punitivo, riacquista quanto perso con l'atto criminoso. La sofferenza, dunque, sarebbe una sorta di terapia morale. Secondo questa interpretazione il reo avrebbe un diritto all'ammenda morale ma *pare strano richiamarsi a un diritto inevitabile quando una delle caratteristiche dei diritti soggettivi è il loro libero esercizio. Inoltre si tratterebbe di un diritto che, in linea di principio, nessuno vorrebbe esercitare.*<sup>67</sup> In aggiunta bisogna chiedersi come, non applicando il diritto di punire, si giungerebbe, secondo Hegel alla negazione del Diritto in quanto tale. Secondo Hegel infatti la pena è una condizione necessaria per l'esistenza di tutti i diritti ed è solo punendo certe pratiche illecite che si ammette l'esistenza di taluni diritti che, una volta violati, possono essere ripristinati solo attraverso il trattamento punitivo del delinquente. La negazione del diritto di punire sarebbe la negazione dell'esistenza di tutti i diritti e gli obblighi e, pertanto, il diritto di punire si concretizza come un diritto naturale e, ancora una volta, assoluto, privo di possibili eccezioni. Un imperativo categorico, come sostenuto da Kant, dunque anche in questo caso, soggetto ai rischi precedentemente affrontati.

La visione hegeliana della punizione quale negazione della negazione e riaffermazione del Diritto, è stata interpretata da molti autori come una metafora. Jean Hampton elabora la propria teoria, secondo cui, attraverso il trattamento punitivo, si annulla la superiorità del criminale, riaffermando l'equilibrio valoriale tra reo e vittima<sup>68</sup>. Lo stato, agendo in nome della vittima, attraverso la somministrazione di una pena equivalente al reato commesso, annulla l'apparente superiorità supposta dal criminale, ristabilendo così

66 L. Eusebi *Dibattiti sulle teorie della pena e mediazione* p.812

67 María José Falcón Ytella, Fernando Falcón Ytella *Fondamento e finalità della sanzione: diritto di punire?* pp.153,4

68 Cfr J. Hampton, *The retributive idea* in J. G. Murphy, J. Hampton, *Forgiveness and Mercy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002

l'equilibrio infranto, l'eguaglianza di valori tra individui. L'autrice afferma che *the retributive motive for inflicting suffering is to annul or counter the appearance of the wrongdoer's superiority and thus affirm the victim's real value*<sup>69</sup>.

Il delinquente con l'atto illegittimo tenta di affermare la sua superiorità attraverso la lesione dei diritti dell'offeso. Allo stesso modo la punizione rappresenta una vittoria competitiva dello Stato contro il reo. Nonostante Hampton affermi che la punizione non abbia come obiettivo quello di elevare la vittima dalla sua posizione di inferiorità attraverso la punizione del reo, ma abbia come scopo quello di riaffermare l'eguaglianza nel valore e nella dignità tra vittima e criminale, sembra in realtà che ciò che si afferma attraverso la punizione retributivista non sia l'equilibrio di valore ma, piuttosto, una posizione di inferiorità del criminale. La parità di valori sarebbe garantita richiedendo il risarcimento piuttosto che la punizione. Il “danneggiamento” di un trasgressore attraverso la pena è necessario per correggere il messaggio morale implicito espresso dal reo, ovvero che la sua vittima non ha un valore intrinseco pari al suo, tanto da permettere al reo di ledere i suoi diritti in vari modi. Al fine di correggere questa distorsione della realtà il colpevole deve essere “svalutato/danneggiato” in modo che riconosca il valore della vittima. Per soddisfare un proprio desiderio il criminale calpesta i diritti della sua vittima e, attraverso la punizione, questi diritti vengono riaffermati. Si ritiene immorale che un individuo possa, per soddisfare un proprio desiderio, ledere il diritto altrui ritenendo superiore il proprio valore rispetto a quello della vittima. Ma se si considera l'atto offensivo sbagliato in quanto manifestazione di un senso di superiorità che in realtà non deve esserci, anche la punizione, che danneggia il criminale, riproponendo lo stesso trattamento ritenuto intrinsecamente sbagliato, sembra manifestare un senso di superiorità da parte di chi punisce, e quindi di inferiorità del reo, piuttosto che di eguaglianza tra individui.

Al fine di correggere questa distorsione ovvero che il criminale ha un valore superiore a quello della vittima, si tenta di riaffermare l'equilibrio danneggiando o svalutando il criminale, piuttosto che riaffermando il valore stesso della vittima. Se, inoltre, non si giustifica un'azione illecita in quanto lesiva dei diritti altrui non è possibile giustificare la punizione che altro non fa che violare quelli del criminale. Reo e vittima partono,

---

69 J. Hampton, *The retributive idea* p.130

inizialmente, da uno stesso livello valoriale, livello che il trasgressore, agendo illegittimamente, non rispetta elevandosi sopra di esso. Ma applicando al colpevole un identico trattamento, ritenuto in precedenza ingiusto, proprio perché manifestazione di una finta superiorità, altro non si fa che considerare il valore del reo inferiore, piuttosto che uguale a quello della vittima.

A parere di chi scrive, giustificare la pena sulla base della necessità di dimostrare l'infondatezza di superiorità manifestata dal reo, non fa altro che svalutare e danneggiare il delinquente, piuttosto che riaffermare il valore della vittima e dell'uguaglianza violata con il crimine. Se la volontà dello Stato è quella di ristabilire l'equilibrio di valore esistente prima dell'atto criminoso, non può farlo punendo il colpevole perché così facendo lo danneggia e lo svalorizza, piuttosto che valorizzare la vittima.<sup>70</sup>

Bisogna chiedersi in che modo è possibile riaffermare il valore della vittima e l'equilibrio sociale colpendo i diritti di un altro soggetto. Ribadendo ancora una volta il

---

70 Hampton riporta l'esempio di una donna malata di AIDS che, volontariamente, trasmette il virus ad un individuo ignaro di tutto. Secondo l'autrice si agisce in questo modo in molti contesti, quando si percepisce un senso di inferiorità e di discriminazione nei quali si sente il bisogno di vendicarsi, di riappropriarsi della dignità e lo si fa danneggiando l'altro. In realtà, danneggiando la dignità altrui non si eleva la propria ma, semplicemente, si abbassa quella degli altri e, quindi, in generale, il livello valutativo. Se un individuo è malato di AIDS, viene discriminato dalla società in quanto essere inferiore. Egli potrebbe contaminare tutti in modo da farli arrivare al suo stesso piano valutativo. Questo non significa che ha valore ma che, semplicemente, ha abbassato il piano valutativo. Attraverso la svalutazione dell'altro, non ci si riappropria della propria dignità, non si eleva il proprio valore al livello degli altri ma, al massimo, si abbassa quello degli altri individui.

*A spiteful person wants the company because, even if she can't do anything to elevate herself, she can nonetheless succeed, by diminishing others to her level or below, in "changing the value curve" on which everyone is ranked, so that she will look better relative to others than she now does. [...] Imagine a child who, unable to have the same expensive doll as her friend, breaks the friend's doll; or a man who, after being denied a promotion ensures that his rival cannot get the promotion either. Such people do something to try to take away what they believe is the advantage held by those who, in their view, are ranked higher than they are, and in this way they hope to achieve equality. And such equality, I am arguing, is a good for them, and thus desired, because they see it as an indirect way elevating themselves. [...] One who has a scarred face cannot become more beautiful by throwing acid in the face of everyone she meets; all she succeeds in doing is making everyone as ugly as she. Of course, if the world were composed only of people with scarred faces, such faces would perhaps be defined as beautiful, but only because no one would be aware of a more beautiful kind of face. The scarred person in this world, however, does know what an unscarred face looks like, and will never achieve that standard of beauty by making others ugly. Indeed, the more she brings other people down to her level, the less effective she is at changing her perception of her own value, because the act of scarring them is performed so that "they will be low like me." So, with every spiteful act she reminds herself of the objective measure which accords her low value and rank, defeating her attempt to elevate herself.*

J. Hampton, *Forgiveness, resentment and hatred* in Jeffrie G. Murphy, Jean Hampton, *Forgiveness and mercy*. Cambridge University press 1988 pp. 77-8

concetto, la sofferenza inflitta al reo e il suo danneggiamento sono gli stessi trattamenti di cui viene accusato il punito, il quale viene incolpato di aver ingiustamente svalorizzato la sua vittima ritenendola inferiore. Dunque, se il criminale lede la dignità umana, un trattamento punitivo nei suoi confronti non fa altro che ledere la sua di dignità, piuttosto che riaffermare quella della vittima, sottolineando così che non esiste un valore iniziale uguale, ma quello del criminale risulta inferiore perché lo Stato si appropria del diritto di farlo soffrire.

### ***3. Funzione e trasformazione della punizione: dal supplizio del corpo al castigo dell'anima***

Dopo aver dato una definizione di punizione legale, sono state analizzate le due correnti filosofiche, quella utilitarista e quella retributivista, le quali tentano di giustificare la punizione come un'azione moralmente accettabile. Successivamente sono state riportate alcune obiezioni che compromettono le tesi stessa di queste due correnti filosofiche, che le rendono, al contrario, moralmente inaccettabili.

Nonostante la punizione sia di per sé ingiustificabile, *da sempre si punisce e da sempre l'uomo si chiede il perché.*

Il mio fine, dunque, è quello di individuare la funzione della pena, seppure non considerandola giustificabile, con l'obiettivo di comprendere le cause che hanno portato alla nascita del carcere, quali siano le sue funzioni e quali obiettivi si prefigge di raggiungere. Se, nella prima parte dell'elaborato, mi sono rivolta alla giustificazione della punizione, nelle pagine successive è mio interesse analizzare la funzione della punizione e dimostrare quanto essa non dipenda, necessariamente, da un sentimento di vendetta o di difesa sociale, insomma che le singole modalità punitive applicate non dipendano, esclusivamente, dalla volontà di combattere la criminalità.

La domanda che mi sono infatti posta è perché esista il carcere e come, tralasciando la pena di morte, la privazione della libertà sia oggi considerata la pena per eccellenza, quale sia lo scopo reale della privazione della libertà e per quale motivo la detenzione abbia surclassato gli altri metodi punitivi, come il supplizio, la galera o la deportazione. Per quali motivi la pena detentiva si sia sviluppata e rapidamente espansa, giungendo oggi ad uno dei problemi cruciali, quello del sovraffollamento, e quale sia il vero scopo della punizione e, oggi, del carcere.

Da sempre, infatti, si punisce ma non da sempre esistono le carceri. Le modalità di risposta ad una trasgressione si sono modificate nei secoli e, nei secoli, differenti sono stati gli scopi che ci si proponeva di perseguire attraverso il castigo.

Ricostruire la storia del carcere non è affatto semplice. Nel corso dei secoli sono state accumulate sotto lo stesso nome esperienze diverse tra loro, che non si sono susseguite nemmeno in maniera lineare. L'obiettivo è quello di ripercorrere le fasi di sviluppo della punizione fino a giungere all'affermazione e all'espansione del carcere come mezzo

punitivo predominante rispetto ai molti altri esistiti, e poi scomparsi, facendo emergere i motivi storici e sociali, gli interessi e i fattori che, infine, hanno fatto sì che un tipo di istituto precedentemente inutilizzato o poco considerato sia prevalso e come la privazione della libertà, che prima non era considerata una punizione vera e propria, sia oggi il mezzo punitivo dominante.

Se infatti si tralasciano le epoche remote in cui *il magistero punitivo non rientrava neppure tra i fini dello stato e la repressione degli illeciti era rimessa alla volontà di vendetta dell'offeso o all'arbitrio del pater o del capo, che disponevano liberamente della vita dei filii o dei sudditi, possiamo affermare senza dubbio che il carcere non fu in origine concepito come una pena in senso tecnico, ma come un mezzo per tenere l'incolpato in custodia perché non si sottraesse alla giustizia*<sup>71</sup>. La privazione della libertà non era la punizione per aver violato la legge ma solo un mezzo per impedire che l'accusato fuggisse, per tenere l'incolpato in custodia, in modo che egli non si sottraesse alla giustizia. Diversi sono stati i metodi attraverso cui il reo veniva punito e solo tra il XVIII e il XIX secolo il carcere è divenuto la forma essenziale del castigo. La pura e semplice privazione della libertà del criminale si è affermata e sostituita a tutti gli altri strumenti punitivi, a poco a poco abbandonati e dimenticati.

Tuttavia, l'elemento più significativo ed importante è l'oggetto a cui la punizione è rivolta. Non si modificano, infatti, solamente i mezzi punitivi ma anche, e soprattutto, l'obiettivo della punizione stessa: non più solamente il corpo del condannato ma la sua anima. Se nell'*Ancien Règime* la punizione era diretta al corpo del condannato, gradualmente si è passati da un sistema penale punitivo ad uno correzionale-disciplinare, tale per cui non era più il corpo che bisognava colpire ma era necessario andare più in profondità, colpire l'anima dei detenuti, le loro passioni e istinti, per trasformarli, renderli rispettosi della legge. Per questo motivo cambiano le punizioni, non più supplizi, torture e castighi, ma pene più dolci. La sofferenza, certamente, rimane una costante. Perché è difficile dissociare la punizione dalla sua caratteristica intrinseca di sofferenza. Impensabile è punire senza che il soggetto cui è diretta la pena non soffra. Ma non è più una pena inflitta esclusivamente sul corpo del condannato, attraverso una

---

71 T. Buracchi, *Origini ed evoluzione del carcere moderno*, cit. p.2  
reperibile sul sito L'Altro Diritto. Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità.  
<http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/asylum/buracchi/>

cerimonia pubblica durante la quale il corpo del reo veniva ripetutamente sottoposto ad ogni tipo di tortura, un supplizio visibile in piazza, dove ad essere coinvolti erano non solo il reo, quale portatore sul suo corpo dilaniato del peccato commesso, della colpa contro la divinità e contro il sovrano, del boia quale espressione della volontà del monarca, ma anche della popolazione, obbligata a partecipare, ad essere complice, volente o dolente, di questo rito. Il carcere, la privazione della libertà, controlla il corpo del condannato ma consente anche di esercitare un controllo maggiore sull'anima del detenuto di raggiungere, cioè, il fine non più esclusivamente punitivo, ma anche correttivo-disciplinare della pena stessa.

Ma è bene individuare come si è giunti all'anima, come e perché l'obiettivo si sia modificato e, per farlo, saranno ricostruite a grandi linee le fondamentali fasi storiche della pena.

- La punizione nelle società primitive

È solo con il Diritto romano che la responsabilità penale diventa soggettiva; prima di esso la responsabilità, essendo collettiva, si estendeva anche a tutta la famiglia. Il fatto di essere innocenti o meno non era una ragione sufficiente per non essere puniti e il castigo era rivolto, essenzialmente, alla soddisfazione dell'offeso - vendetta privata - e alla difesa sociale.

Lo strumento attraverso cui si ristabiliva, se così si può dire, l'ordine violato era, soprattutto, la morte quale strumento più facilmente irrogabile. Non esisteva ancora il concetto di proprietà privata o di denaro. Se la morte era applicata indistintamente a ogni tipo di colpa, in quanto ritenuto il mezzo più imparziale, che non evidenziava alcun grado di colpevolezza o il tipo di trasgressione, era il modo in cui essa veniva inflitta ad essere differente.

Accanto alla morte vi era un'altra forma di punizione che, comunque, rappresentava una sorta di morte sociale: il bando. Il condannato, allontanato dalla società, veniva privato della sua protezione giuridica, andando incontro ad ogni tipo di pericolo. *Nelle società primitive era sufficiente che il gruppo negasse la sua protezione all'individuo; tanto bastava per esporlo a gravissimi pericoli[...]. Il bando non era quindi altro che un modo per uccidere il fuori legge senza macchiarsi del suo sangue.*<sup>72</sup>

Il bando, col nascere di società maggiormente strutturate, numerose e vicine, perde la sua efficacia in quanto il bandito, una volta allontanato dalla società, poteva facilmente trovare rifugio in un altro contesto.

La fase successiva della punizione è caratterizzata da una vendetta non più privata ma divina: la pena svolge un ruolo di espiazione religiosa, ha il compito di purificare il reo in quanto l'atto illecito diviene una vera e propria trasgressione nei confronti di Dio.

Si pone così la questione di dover punire non solo perché si è colpevoli di aver commesso un atto contro la volontà divina ma anche per evitare di scatenarne le ire.

La pena ha il duplice scopo di purificare il delinquente ed evitare che la vendetta divina si ripercuota sui membri della società in quanto *il sacrificio nasce dalla necessità di prevenire l'imprevedibilità della vendetta divina, o dallo scatenarsi delle forze del male; sopprime un'esistenza per prevenire una distruzione ben più grave; agisce sacrificando*

---

72 T. Buracchi *Origini ed evoluzione del carcere moderno* cit. p. 16

*alcuni, per tutelare tutti gli altri.*<sup>73</sup>

Anche il bando assume una valenza religiosa; in precedenza questo strumento allontanava dalla società il colpevole, lasciandolo indifeso in mezzo alla natura e alle ostilità. Ora, non solo si esclude il soggetto pericoloso ma, contemporaneamente, si allontana il pericolo di un castigo divino. La punizione è dunque sia vendetta divina sia collettiva: tutti i cittadini sono interessati a tutelarsi e per questo è nei loro interessi anche la repressione del crimine. Il trasgressore, infatti, è un nemico non solo degli dei, in quanto ha osato sfidare la legge divina, ma anche della società intera, un nemico pubblico.

La punizione fino a questo momento ha lo scopo di vendicare l'offeso, la divinità e la società. Nulla si chiede al condannato: egli è uno strumento per placare l'ira della vittima e dei suoi famigliari, della divinità e dei consociati.

È solo con il Diritto romano che attraverso il trattamento punitivo si vuole rieducare il condannato, retribuire per il male commesso e intimidire i membri della società. Ed è l'autorità ad occuparsene. Così facendo si vuole anche evitare che sia il privato ad agire personalmente: lo Stato si sostituisce alla vittima e ai suoi familiari, soprattutto per le infrazioni che riguardano la *pax deorum*, ovvero a quelle situazioni dove si rende necessaria la ricerca di concordia tra società e divinità, nei casi in cui il crimine rappresenti una minaccia per la pace tra le divinità e gli individui e per l'esistenza stessa dello stato. In questi casi è quest'ultimo ad intervenire. Per tutti gli altri casi, fino addirittura all'epoca romano-barbarica la punizione privata ha sempre un ruolo centrale, poiché ruolo centrale ha il concetto di torto: *il diritto è concepito quale ordine di pace e ad esso si contrappone il torto che ricomprende generalmente ogni sorta di lesione, personale, fisica, patrimoniale ecc; qualunque violazione è considerata rottura della pace, che comporta l'insorgere di uno stato di inimicizia*<sup>74</sup>. I torti venivano così risolti tramite la faida o sanzioni nell'immediato interesse del soggetto leso. La vittima era l'agente e l'unico beneficiario del contenuto della sanzione.

Il carcere, per tutto il periodo analizzato, ha un ruolo del tutto marginale. Non era infatti considerato una punizione vera e propria, ma luogo di custodia dove l'accusato, durante

---

<sup>73</sup> M. Foucault *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* cit. p.19

<sup>74</sup> T. Buracchi *Origini ed evoluzione del carcere moderno* cit. p. 23

la fase del processo, veniva rinchiuso con il semplice scopo di impedire la sua fuga. La detenzione non rappresenta la risposta punitiva all'illecito commesso ma, esclusivamente, uno strumento preventivo, nell'attesa della condanna effettiva.

- La pena in epoca feudale, tra Alto e Basso Medioevo

Con la caduta dell'impero romano d'occidente, 476 d.C., si fissa l'inizio del Medioevo la cui fine è invece posta nell'anno della scoperta dell'America, nel 1492.

Questo lungo periodo è solitamente suddiviso tra alto e basso. Il primo dura fino all'anno mille e il secondo da quella data in poi. Ad essi corrispondono metodi punitivi differenti: nel primo periodo si applicano, principalmente, pene pecuniarie; nel tardo medioevo, invece, crudeli pene corporali.

Ma per comprendere i motivi delle differenti pratiche punitive bisogna rivolgere lo sguardo alle caratteristiche del periodo storico: i centri abitati erano isolati l'uno dall'altro, piccole unità separate esternamente ma molto unite a livello di contatti personali all'interno di ogni ambiente. Isolamento e frammentazione dell'autorità legale è ciò che caratterizza il periodo medievale. A ciò corrispondono *metodi informali del controllo del crimine che soddisfacevano le esigenze delle varie popolazioni locali. [...] Difatti, i metodi locali di controllo del crimine si avvalevano di un gran numero di pratiche cooperative; ci si affidava cioè all'intera popolazione civile affinché essa contribuisse a mantenere la pace sociale. Ciò favorì la penetrazione del carattere privato del diritto penale*<sup>75</sup>.

Il carattere privato della punizione si riscontra nell'utilizzo frequente dell'asilo che consentiva a un criminale di trovare rifugio, sottraendosi alla vendetta privata, nelle mani dell'autorità pubblica.<sup>76</sup> Interessante è il fatto che l'intero sistema si rivolgeva maggiormente al risarcimento della vittima, piuttosto che alla punizione del colpevole:

---

75 T. Buracchi *Origini ed evoluzione del carcere moderno* p. 37

76 *L'asilo consentiva a un individuo di sfuggire ai suoi inseguitori. I quaranta giorni di grazia erano considerati sufficienti perché la notizia dell'evento si diffondesse nella comunità sponendo così le autorità legalmente costituite a intervenire nella vicenda; il presunto criminale avvalendosi di questo diritto si sottrae L'asilo consentiva a un alla vendetta privata, trovando rifugio nelle mani dell'autorità pubblica. L'asilo appare come espressione del concetto cristiano della 'charitas', e mostra come la Chiesa cattolica, almeno in origine, come vedremo, mirasse ad attenuare il rigore dell'esecuzione della pena afflittiva* T. Buracchi *Origini ed evoluzione del carcere moderno* cit. p. 37

soddisfare l'offeso, favorire la riconciliazione della società con la divinità, questi gli obiettivi. E quando la vittima si sentiva risarcita, allora poteva far interrompere l'intero procedimento.

Le punizioni erano strumenti che, essenzialmente, dovevano appianare le controversie sociali. Il crimine, quindi, non era un'offesa verso la società in generale ma un'aggressione rivolta al singolo, alla vittima. Quindi *la pena era intesa non tanto come castigo sociale ma come riparazione personale [...] la pena pecuniaria riflette quindi in modo sistematico i rapporti sociali di un mondo contadino scarsamente popolato*<sup>77</sup>.

Durante questo periodo, dunque, le pene più diffuse erano quelle pecuniarie volte ad evitare tensioni sociali e celebrare l'ordine stabilito. Il sistema penale era definito dai soggetti in base allo status e al censo.

Ciò che caratterizza il periodo è l'utilizzo del procedimento accusatorio gradualmente sostituito, nel Basso Medioevo, dal procedimento inquisitorio.

Il primo si basava sulla presenza di un accusatore privato - la vittima o membri della famiglia dell'offeso - e tutta la procedura penale era tra lei e l'accusato.

Il secondo, al contrario, si basava sulla presunzione di colpevolezza dell'accusato e l'inquisitore, con l'obiettivo di dimostrare la veridicità della sua accusa, era legittimato ad usare qualsiasi strumento, compresa la tortura per ottenere la confessione del reo.

Il fatto importante che riflette i motivi dell'adozione di un metodo piuttosto che di un altro è la costituzione politica dello stato: *dove domina un principio popolare, ivi domina pure la norma accusatoria. Infatti il popolo identifica in ogni accusa contro un cittadino un pericoloso attacco alle libertà pubblica e privata, e guarda con diffidenza ai mezzi d'offesa, che il Potere ha, per tal modo, in sue mani* [...] *il processo inquisitorio appartiene invece principalmente ai sistemi monarchici, e "vige in quei paesi in cui il movimento politico è infrenato da un potere che si diffonde dal centro, e agisce per mezzo d'una lunga serie di pubblici funzionari di infinite gradazioni. Il potere supremo fa quindi processare i delitti nell'interesse della sicurezza generale e dell'ordine, e i processi sono trattati in modo cauto e indagatore.*<sup>78</sup>

A partire dal XII-XIII secolo tre elementi assumono sempre più forza tanto da

---

77 T. Buracchi *Origini ed evoluzione del carcere moderno cit.* p. 40

78 Idem 77 *Cit.* p.43

compromettere il carattere privato del diritto penale e contribuire alla sua trasformazione in strumento attraverso cui l'autorità poteva manifestare la propria supremazia.

La punizione, innanzitutto, inizia ad assumere sempre più una funzione disciplinare: il potere del signore feudale era rivolto verso coloro che si trovavano in uno stato di soggezione economica e l'unico limite che l'autorità aveva era la giurisdizione di un altro signore. In secondo luogo avviene il tentativo di centralizzazione del potere che si riflette anche nella politica giurisdizionale, strumento attraverso cui le autorità tentavano di rafforzare la loro influenza. Infine cresce l'interesse per le entrate fiscali: l'amministrazione della giustizia era infatti finanziata dalle spese processuali di coloro che erano sotto processo e, pertanto, l'obiettivo era quello di ricavare un vantaggio economico. *Con lo spostamento della gestione del potere penale dalla comunità locale a un organismo centrale sempre più influente, la sanzione patrimoniale si era trasformata da una compensazione della parte offesa in un metodo per arricchire giudici e funzionari di giustizia.*<sup>79</sup>

Ma se i ricchi benestanti potevano permettersi di pagare le ammende pecuniarie questo non accadeva per le classi inferiori. Fu così che, data l'impossibilità di far fronte al pagamento delle *penances*, nel Basso Medioevo queste vennero sostituite con le pene fisiche: i supplizi si sostituirono alle pene pecuniarie, che rimasero solo per le classi che potevano permetterselo.

Inoltre, elemento molto importante già ricordato precedentemente, la pena assume sempre di più un carattere pubblico. Non è più uno strumento di riappacificazione tra vittima e reo, attraverso cui si ristabilisce la pace turbata. Ora la punizione diviene un mezzo di politica pubblica, *commiata nell'interesse della generalità a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza interna e della pax communis e agli atti criminosi non viene più riconosciuto il carattere di offese private; l'irrogazione della pena scaturisce esclusivamente dalla violazione della norma posta dall'ordinamento, per cui il reo non solo è soggetto esclusivamente della legge, che ha posto il precetto, ma può essere punito solo dalla pubblica autorità*<sup>80</sup>

---

79 T. Buracchi *Origini ed evoluzione del carcere moderno* p.43

80 Idem 79 p.44

Il cambiamento delle condizioni socio-economiche determinò, inevitabilmente, un cambiamento nella funzione della pena.

Innanzitutto questa si applicava in base all'individuo che doveva essere punito, e non al crimine ch'egli aveva commesso. Come accadrà con maggior rilievo nell'epoca mercantile, si sviluppa un principio di differenziazione di trattamento che evidenzia un elevato grado di arbitrarietà e strumentalizzazione della pena stessa.

A dominare è il principio di utilità della pena, i vantaggi che da questa si possono ottenere. Di fronte ad una massa povera, incapace di pagare la propria libertà con la moneta, l'unico metodo applicabile era quello dei supplizi, aventi come scopo la deterrenza. Viceversa, chi era in grado di tramutare la propria condanna in denaro, veniva risparmiato, evitando sofferenze inutili, riconquistando la propria integrità mantenendo la propria posizione sociale.

La punizione, in quest'ottica, assume un duplice scopo: arricchimento da parte dei giudici e deterrenza delle masse impoverite. Nel XVI, apice di questo mutamento, il numero delle sentenze di morte aumenta in modo esponenziale. La pena di morte, prima prevista per i reati più gravi, è ora lo strumento più immediato ed efficace per liberarsi di individui pericolosi, per eliminare fisicamente la massa ingestibile di mendicanti e vagabondi, per incutere sul resto della società, il timore di essere sottoposti ad un simile castigo.

Cambia la situazione economica e sociale e muta così lo scopo della pena: arricchimento attraverso le pene pecuniarie rivolte a chi poteva permettersi di pagarle, eliminazione e contenimento di un eccesso di popolazione dovuto ad un aumento demografico e ad una diminuzione del prezzo del lavoro; deterrenza e intimidazione con l'utilizzo di pene esemplari e del tutto arbitrarie; pentimento e riabilitazione etico-religiosa del colpevole ed infine strumento per convogliare l'odio delle masse nei confronti dei criminali.

Ecco i fini della pena la quale ora assume un ruolo non solo retributivo, ovvero rivolto esclusivamente al fatto compiuto e alla riparazione del danno, ma anche, a livello embrionale, di differenti funzioni sociali: prevenzione generale e speciale attraverso pene esemplari e spettacolarizzazione del processo punitivo e, in generale, di controllo e gestione della popolazione. È il primo tentativo di distacco della punizione dalla morale

religiosa: il pentimento è, infatti, una questione personale che non riguarda direttamente il bene pubblico, se non determinando una riconciliazione del reo con la divinità e una sua trasformazione in buon cittadino. Ma il trattamento punitivo deve fungere anche da monito per gli altri membri della società i quali, assistendo e partecipando alla punizione del reo, sono spinti a mantenere un comportamento idoneo, a non cadere nell'illegalità, evitando così di essere i futuri destinatari di un simile supplizio.

Le classi dominanti, per rispondere all'incessante aumento dei crimini contro la proprietà da parte di ladri, mendicanti e vagabondi, cercano metodi per rendere maggiormente efficiente l'amministrazione della giustizia penale comportando, così, una creazione di un diritto penale estremamente severo nei confronti delle classi inferiori.

L'intero sistema punitivo del tardo medioevo riflette chiaramente la situazione economica del periodo storico: non essendoci carenza di forza lavoro e diminuendo sempre di più il prezzo del lavoro, il valore umano è irrisorio e *il diritto penale[...] divenne uno degli strumenti attraverso i quali contenere un aumento eccessivo della popolazione.*<sup>81</sup>.

Da questa panoramica non è difficile comprendere come il carcere, dato il contesto socio-economico del periodo, non poteva che avere una funzione secondaria, avente natura essenzialmente processuale. *Carcer enim ad continendos homines non ad puniendos haberi adet.*<sup>82</sup> Il carcere esiste come luogo di reclusione ma manca la capacità di rintracciare nella privazione della libertà un mezzo attraverso cui ricavare dell'utilità, in termini sia sociali sia economici. Esiste la detenzione ma, più che limitazione della libertà individuale, è intesa come una punizione corporale e rappresenta una pena solo in casi eccezionali.

Come già precedentemente detto erano le pene corporali, la gogna, la tortura il marchio e la pena di morte, ad essere gli strumenti maggiormente utilizzati per punire e se ne può comprendere il motivo se si tiene conto di uno dei concetti fondamentali dell'epoca, quello di equivalenza. La pena nel periodo feudale fungeva da equivalente al danno subito: la punizione, attraverso la legge del taglione, agiva da equivalente ovvero

---

81 G. Rusche, O. Kirchheimer *Pena e struttura sociale* Bologna, Il Mulino, 1978 cit. p.65

82 *La funzione del carcere è solo quella di custodire gli uomini, non di punirli.* Giustiniano, *Digesto* 48.19.8. In *Pena e struttura sociale* G. Rusche, O. Kirchheimer

pareggiava il danno che la vittima aveva subito.

Dalla punizione privata si passa all'idea di retribuzione. Nel Medioevo permane il concetto di equivalenza ma la retribuzione, prima rivolta alla vittima e alla riparazione del danno arrecatole, ora è verso l'offesa divina. La punizione è retribuzione per l'offesa alla divinità e la pena assume sempre più il ruolo non di riparazione dell'equilibrio negato tra reo e vittima, ma tra trasgressore e dio. La punizione è dunque letteralmente un castigo divino, avente doppia natura: retribuire ed espiare. Detto ciò, ovviamente, appare chiaro come la punizione non possa trovare nella privazione della libertà la sua affermazione. Perché questo avvenisse, ovvero affinché il delitto potesse essere espiato attraverso la detenzione, doveva esserci una concezione del tempo e del lavoro ancora assente. Era necessario che tutte le forme di ricchezza venissero associate al lavoro umano misurato nel tempo. Insomma, *la pena - retribuzione non era in grado di trovare nella privazione del tempo l'equivalente del reato. Tale equivalenza si realizzava, invece, nella privazione di quei bene socialmente avvertiti come valori: la vita, l'integrità fisica, il denaro, la perdita di status*<sup>83</sup>.

In sostanza, era necessario individuare quale fosse l'oggetto di valore che potesse, una volta sottratto, ripristinare lo status quo, l'ordine divino violato e in epoca medievale la libertà individuale, la privazione del tempo in senso letterale non era l'oggetto di ricerca ovvero lo strumento attraverso cui realizzare l'equivalenza. Altri erano i valori del tempo: *in primis* la vita e l'integrità fisica.

E ancora, se attraverso il trattamento punitivo si voleva raggiungere la purificazione dell'anima del colpevole, ch'egli fosse da esempio e servisse come capro espiatorio, allontanando il pericolo di una implacabile vendetta divina, incutere il timore di un possibile contagio e la paura di catastrofi naturali future, la punizione doveva essere quanto più sofferta e manifesta, in modo da eguagliare la pena eterna. Il castigo era una rappresentazione, la manifestazione dell'ira divina e, contemporaneamente, lo strumento per placarla.

Per questi motivi il carcere, come lo intendiamo noi oggi, chiaramente non poteva rappresentare lo strumento adeguato per il raggiungimento di questi fini: non solo la privazione della libertà non era in grado di rispondere all'esigenza di

---

83 T. Buracchi, *Origini ed evoluzione del carcere moderno* cit. p.51

spettacolarizzazione della vendetta divina, ma era anche incapace di incutere nell'anima degli uomini il tanto ricercato timore di essere soggetti ad una tale agonia da spingerli a non commettere le stesse azioni. Si riteneva, in sostanza, che il carattere pubblico delle esecuzioni era in grado di massimizzare l'effetto deterrente ricercato.

Non va neppure trascurato il fatto che queste esecuzioni di una brutalità indescrivibile, avevano anche lo scopo di incanalare tutte le frustrazioni delle classi più povere che, addirittura, erano disposte a pagare perché un brigante venisse squartato.

Ancora una volta emerge il carattere strumentale della punizione come mezzo attraverso cui era possibile, incutendo timore ed incanalando la frustrazione popolare, il controllo sociale, evitare che le classi meno abbienti, potessero ribellarsi ad un sistema economico che rendeva la loro esistenza insopportabile.

Riprendendo le parole di Buracchi *per la società feudale si può parlare di carcere preventivo, con finalità di custodia analoghe a quelle esistenti presso i popoli antichi, e di carcere per debiti, ove venivano rinchiusi i debitori sino a che non fossero stati in grado di saldare i loro conti, ma non si può affermare che la semplice privazione della libertà, protratta per un periodo determinato di tempo e non accompagnata da alcuna sofferenza ulteriore, fosse conosciuta e quindi prevista come pena autonoma ed ordinaria*<sup>84</sup>

In epoca medievale, tuttavia, esisteva un'altra realtà carceraria, di nicchia, che può essere considerata come realtà ispiratrice del moderno carcere: il carcere canonico.

Nel diritto penale canonico la detenzione aveva lo scopo di ravvedimento attraverso l'isolamento.

Lo scopo dell'isolamento non era tanto quello di un recupero etico-sociale del condannato, ma rappresentava il giusto castigo spettante al peccatore, attraverso cui egli stesso poteva pentirsi del male commesso ed ottenere il perdono del Padre salvando la propria anima dalla condanna eterna. È proprio il carattere individuale della pena a differenziare il diritto penale canonico da quello statale: pene corporali e isolamento sono ciò spetta al peccatore, secondo un ideale retributivista. Il rapporto che ideologicamente si instaurava era il rapporto di un padre con il figlio. La privazione della libertà, così intesa, non era tanto una punizione quanto un'opportunità: il tempo

---

84 T. Buracchi *Origini ed evoluzione del carcere moderno* cit p. 49

passato in isolamento aveva il significato di purificazione dell'anima e dello spirito, di penitenza e ricongiungimento del figlio con il Padre.

- Epoca mercantilistica: le case di correzione e di lavoro

L'epoca mercantilistica può essere divisa in due periodi. Durante il primo periodo, che dura fino alla fine del XVI secolo circa, le pene inflitte ai trasgressori sono ancora prevalentemente corporali. Accadeva questo perché, ideologicamente, si riteneva che anche al pesce più piccolo dovesse venire inflitta la stessa pena del criminale più malvagio, a causa del timore dell'inclinazione pericolosa della sua mentalità.

In realtà, il motivo per cui erano ancora così in uso le pene corporali, era il fatto che non vi era ancora il problema della mancanza di manodopera e, per risolvere il problema della criminalità dilagante, l'unica soluzione efficace, che intimorisse le classi povere, era quella di applicare un sistema estremamente rigido e severo di pene.

All'inizio del XVI secolo, per rispondere al dilagare della criminalità e dei furti contro la proprietà, si applicarono pene sempre più severe. Ciò che distingue la criminalità dell'epoca precedentemente analizzata da quella mercantilistica è il suo carattere di classe.<sup>85</sup> Era necessario arginare il dilagare di una delinquenza divenuta ingestibile a causa del lento processo di trasformazione che portò le piccole comunità feudali, frammentate ed isolate, a divenire agglomerati urbani nei quali si riversavano masse

---

85 In epoca mercantilistica inizia a svilupparsi una vera e propria classe criminale, ai danni delle classi superiori. Il crimine inizia ad essere un fenomeno classista, perdendo il suo carattere intraclassista e presentandosi, invece, come un aspetto del conflitto interclassista.

*Lo sviluppo economico aveva favorito una polarizzazione economica e sociale; il divario tra ricchi e poveri si era allargato in termini di tenore di vita, attività economiche e valori sociali [...] Si assiste alla nascita di una ampia classe inferiore per la quale il piccolo crimine ai danni delle classi superiori diventò un modo di vita fondamentale. "Era il carattere di classe di tale criminalità a renderla tanto diversa da quella precedente, ed era il carattere di classe della criminalità a minacciare l'ordine sociale in maniera molto più pericolosa" (73). "La natura di classe dell'attività criminosa conferma che il crimine cominciava a verificarsi in un certo contesto sociale". Si affermò una distinzione sociale sempre più netta tra la classe del crimine e quella delle sue vittime; "il crimine perdeva il suo carattere intraclassista e cominciava a presentarsi come un aspetto del conflitto interclassista". Questa nuova criminalità non era controllabile semplicemente estendendo le procedure penali Medievali; infatti, "i metodi di controllo del crimine nel periodo Medievale si erano fondati sull'esistenza di una popolazione ristretta che viveva in un'area limitata e che era isolata da altre popolazioni". Queste condizioni non erano più presenti. Inoltre, il sistema di giustizia penale Medievale si era basato su una struttura politicamente circoscritta e frammentata, che stava venendo rapidamente soppiantata dallo sviluppo dello Stato nazionale*  
T. Buracchi *Origini ed evoluzione del carcere moderno* cit p. 77

ingenti di contadini. Le vie di comunicazione e di accesso erano, così, sempre più facilmente praticabili e, di conseguenza, era anche più facile per la criminalità sfruttare queste nuove vie di trasporto. E dal momento che il crimine non era più circoscritto, la stessa azione penale non poteva mantenere il suo carattere locale. La classe dominante chiedeva la creazione di codici penali di ampia portata, per rispondere alle nuove esigenze di ordine sociale. Ciò voleva dire potenziare il controllo di una classe inferiore sempre più povera e marginale che rischiava di sconvolgere gli assetti economici e gli interessi delle classi superiori. L'atto criminoso non era più un'offesa personale a cui corrispondeva una punizione volta alla riparazione e al risarcimento dell'offeso. Ad essere offesa era la società intera e la pena, perdendo il suo antico carattere privato, inizia ad essere monopolizzata dalle classi più ricche che, saggiamente, conquistando il monopolio del potere legislativo e giudiziario, creava uno strumento efficace nella lotta ai reati contro le loro ricchezze, difendendo così i propri interessi.

Per ottemperare all'altissimo tasso di criminalità si introducono forme punitive estremamente severe per le classi inferiori, ritenute i mezzi più idonei per ottenere l'effetto deterrente necessario. Se da un lato si reintroducono le pene corporali, si prevedono anche quelle pecuniarie per le classi più ricche: *quando il crimine assunse un carattere di classe, la pena seguì la stessa strada. Le pene pecuniarie erano riservate sempre di più ai ricchi, i quali potevano ancora permettersi di risolvere le loro controversie nella tradizionale maniera personale*<sup>86</sup>.

La classe dominante, poté così sfruttare un sistema penale contro le classi inferiori. Se i poveri, per sopravvivere o per ribellarsi allo status quo, tentavano di condurre una guerra contro i ricchi attraverso il crimine, allora questi ultimi potevano difendere se stessi, e i loro interessi, attraverso un mezzo ben più potente in quanto legalizzato: la punizione.

È solo a partire dalla fine del 1500 che inizia un mutamento della concezione dei metodi punitivi e cresce l'attenzione verso il possibile sfruttamento dei detenuti: vengono introdotte la servitù sulle galere, la deportazione e la pena del lavoro forzato.

Il cambiamento di approccio nei confronti del condannato non è dovuto a un processo di umanizzazione della pena ma agli sviluppi economici dell'epoca che *ponevano in*

---

86 T.Buracchi, *Origini ed evoluzione del carcere moderno* cit. p.79

*evidenza il valore potenziale di una massa di ricchezza umana completamente a disposizione dell'apparato amministrativo*<sup>87</sup>.

Lo Stato iniziò a individuare nei mendicanti, nelle prostitute e nelle persone che esercitavano professioni illegali, lo strumento maggiormente sfruttabile per ricavare profitto e per risolvere la mancanza di offerta di manodopera.

Questo gruppo sociale rappresentava la forza lavoro che, in un periodo di grande instabilità economica, di aumento demografico, impoverimento e aumento della criminalità stessa, poteva rispondere alle esigenze di un mercato sempre più concorrenziale e basato sul profitto.

Se all'inizio del sedicesimo secolo l'obiettivo primario era quello di eliminare l'ingente massa impoverita e potenzialmente pericolosa attraverso supplizi e pene corporali, i nuovi programmi si orientavano verso il suo sfruttamento.

Tra le cause principali di questo mutamento nei confronti dei soggetti puniti è da annoverare sicuramente il cambiamento nel mercato del lavoro: se da un lato aumenta la richiesta di beni di consumo, grazie all'apertura di nuove rotte navali e all'espansione dei commerci e dell'industria, dall'altra parte i lavoratori acquisiscono sempre più potere contrattuale, riuscendo ad ottenere una posizione nettamente vantaggiosa nei confronti dei datori di lavoro.<sup>88</sup>

Il mercato aveva nuove esigenze, la classe dominante era alla ricerca di forza lavoro a basso costo che non vanificasse i suoi tentativi di accumulazione di capitale e arricchimento. Nuovi bisogni determinarono una nuova politica rivolta non solo ai criminali, ma anche ai poveri, sullo sfondo di una differente concezione etico-religiosa del lavoro, ora considerato un dovere e, di conseguenza, una vita nell'ozio un atto criminale.<sup>89</sup> In un periodo nel quale vi era carenza di forza lavoro, quest'ultima diviene una risorsa essenziale per lo Stato; per questo motivo avviene un graduale abbandono

---

87 G. Rusche, O. Kirchheimer *Pena e struttura sociale*, Bologna, Il Mulino, 1978 cit. p. 71

88 *I capitalisti del periodo mercantilista erano in grado di assicurarsi lavoro sul libero mercato solo pagando alti salari e garantendo condizioni di lavoro favorevoli[...]I lavoratori avevano il potere di richiedere miglioramenti radicali nelle condizioni di lavoro; così mentre l'accumulazione di capitale si rendeva necessaria per espandere il commercio e la manifattura, essa veniva seriamente ostacolata dalla resistenza che questa nuova situazione permetteva e i capitalisti si dovettero rivolgere allo stato per rendere produttivi i capitali e contenere i salari*

G. Rusche, O. Kirchheimer *Pena e struttura sociale* cit. p. 75

delle pene corporali e si inizia una nuova politica sociale rivolta alla povertà e alla mendicizia.

La filosofia medievale di sostegno e pratica dell'elemosina è incompatibile con il nuovo assetto economico e uno strato sociale disoccupato, ma abile al lavoro, era inaccettabile di fronte alle esigenze di accumulazione di ricchezze

I poveri, durante il sedicesimo secolo, venivano quindi distinti tra abili al lavoro e non abili: i primi erano considerati oggetto di una politica criminale, i secondi di un sistema di assistenza sociale. E se all'inizio del 1500 si risponde con pene più severe, a partire dalla fine del XVI secolo e fino al XVIII, si introducono metodi punitivi con lo scopo di sfruttare non solo i delinquenti ma anche i poveri, i mendicanti e i vagabondi. La servitù sulle galere ne è l'esempio: qualora si presentava il bisogno di rematori, essi venivano reclutati tra i criminali incalliti, i delinquenti e i vagabondi, massa ingente di individui facilmente e potenzialmente sfruttabile.

Durante l'epoca mercantilistica si assiste anche alla nascita di una nuova istituzione: le case di correzione e di lavoro.<sup>90</sup> Questi istituti furono progettati con il fine di educare al lavoro e alla disciplina gli internati, liberando le città da un numero sempre più ingestibile di disoccupati, vagabondi e mendicanti. L'adozione di un metodo più umano per rispondere a questa piaga, non più risolta attraverso pene corporali e supplizi, ma con l'internamento, si sviluppa per rispondere alle necessità economiche tempo. *La*

---

89 Nel medioevo la povertà possiede una positività mistica e attraverso l'elemosina e la carità i ricchi potevano ottenere la redenzione e la salvezza dell'anima. In epoca mercantilistica, invece, la ricchezza non è più un peccato ma, addirittura, un simbolo della benevolenza divina. La stessa teoria protestante, sostenendo l'importanza del lavoro e del risparmio, giustifica l'accumulazione di capitale e la visione negativa rivolta a poveri e mendicanti. Lo stesso Lutero afferma che *l'unica necessità è di far sì che il povero non muoia di fame o di freddo dopodiché nessuno dovrebbe vivere del lavoro di un altro; nessuno che desideri di essere povero dovrebbe diventare ricco ma chiunque desideri la ricchezza ha solo da lavorare duramente* (Lutero *An open letter to the Christian Nobility*) in *Pena e struttura sociale* cit p. 89.

Una filosofia di questo tipo non poteva di certo accettare la mendicizia e ben giustifica non solo l'opposizione alla pratica cattolica dell'elemosina, ma anche tutta la politica adottata nei confronti della povertà, ora considerata un vera e propria azione criminale che violava il dovere fraterno. Inoltre pienamente giustificato era l'atteggiamento della classe borghese di accumulazione e massimizzazione del profitto che rifletteva l'importanza del risparmio e della dedizione al lavoro. Poveri e criminali venivano dunque obbligati al lavoro forzato sulla base di questa nuova concezione del lavoro, ora dovere etico e morale per la salvezza dell'anima.

90 Primo esperimento di casa di correzione fu quello di Bridewell a Londra del 1555. In queste strutture, che si svilupparono maggiormente nel secolo successivo, venivano sfruttati a scopo produttivo coloro che, fuori dalle case di correzione, non erano riusciti ad inserirsi nel mercato di lavoro tradizionale.

*nuova politica legislativa sulla mendicizia fu diretta espressione della nuova politica economica; servendosi della propria macchina legislativa e amministrativa, lo Stato faceva uso del contingente di forza lavoro che trovava in questo modo a disposizione, allo scopo di perseguire nuovi obiettivi. L'istituzione delle case di correzione non era il risultato dell'amore fraterno o di un pubblico sentimento di solidarietà nei confronti dei diseredati, ma faceva semplicemente parte dello sviluppo capitalistico.<sup>91</sup>*

Insomma, se la pena di morte poteva rappresentare la soluzione più immediata e meno dispendiosa, era comunque improduttiva nel lungo periodo e i nuovi metodi punitivi apparivano certamente più convenienti in quanto obbligavano chi violava la legge dello Stato a lavorare per il suo profitto.

La casa di correzione, nella quale si ammassavano ladri, prostitute, vagabondi, sembra essere la soluzione perfetta: non solo si “corregge” l'anima dei reclusi, ribelli e avversi alle regole della buona società, ma attraverso una disciplina incentrata sul lavoro si permetteva il raggiungimento anche di un altro fine ovvero quello di rendere socialmente utile chi precedentemente non lo era. Attraverso la reclusione, infatti, era possibile formare individui che, dopo essere stati corretti, addestrati e disciplinati, una volta liberi sarebbero andati volontariamente a lavorare.

Lo sfruttamento di una forza lavoro facilmente reperibile era lo scopo primario di questi istituti e la punizione, di nuovo, si esercita come uno strumento del tutto arbitrario che poco aveva a che fare con i grandi ideali filosofici di retribuzione del male commesso o di riaffermazione del diritto violato. Questa teoria è confermabile se si tiene conto della durata stessa della detenzione in questi istituti. La durata era, infatti, sconosciuta, sempre suscettibile a modifiche. Si basava più sul rendimento che sul comportamento: tanto maggiore erano le capacità lavorative che si acquisivano durante la reclusione, tanto minore era la possibilità di uscirne perché, naturalmente, il ritorno economico di un soggetto disciplinato e competente era maggiore.

Le case di correzione e di lavoro, riassumendo, svolgevano scopi differenti: sfruttavano un forza lavoro precedentemente inutilizzata: venivano rinchiusi non solo coloro che trasgredivano la legge ma anche vagabondi, mendicanti e prostitute; davano lavoro a chi non lo trovava nel libero mercato ma, contemporaneamente, lo offrivano a condizioni

---

91 G. Rusche, O. Kirchheimer *Pena e struttura sociale*, cit. p. 97

estremamente svantaggiose, spingendo così i lavoratori liberi ad accettare ogni tipo di offerta. Il lavoratore era reso estremamente debole, non aveva alcuna possibilità di ottenere salari più alti o forme di tutela migliori, ma diveniva un soggetto sfruttabile e ricattabile in quanto *qualsiasi condizione lavorativa nel libero mercato era, comunque, migliore di quella che veniva riservata agli internati nelle istituzioni*<sup>92</sup>. Questi istituti, dunque, non solo sfruttavano una massa impoverita ma erano anche strumenti intimidatori *poiché l'operaio libero piuttosto che finire all'interno della casa di lavoro preferisce accettare le condizioni impostagli di lavoro e più in generale di esistenza*<sup>93</sup>; svolgevano una funzione formativa mediante la quale i contadini venivano istruiti e trasformati in proletariato.

Insomma, questi istituti erano un vero e proprio strumento di disciplina, controllo e addestramento in mano alla classe dominante. La casa di correzione era in grado, da sola, di risolvere numerosi problemi sociali e di raggiungere finalità economiche volte all'accumulazione di capitale.

La cosa interessante è che le pessime condizioni all'interno di questi istituti avevano un doppio vantaggio: poche erano le spese di mantenimento al loro interno e quindi ampio era il margine di guadagno. Inoltre, essendo strutture riservate per chi non trovava liberalmente lavoro, ed essendo le condizioni di vita al suo interno molto difficili, il proletariato perde la sua capacità di chiedere ed ottenere condizioni lavorative favorevoli. Così la classe che lentamente si stava sviluppando, la classe operaia, se all'inizio del quindicesimo secolo era riuscita a guadagnare maggior sicurezza e diritti, ora si vede costretta a cedere di fronte al ricatto dei padroni. O accettavano le condizioni da loro imposte, o si trovavano costretti a lavorare nelle case di lavoro e di correzione, in quanto non era nemmeno più possibile scegliere la mendicizia e il vagabondaggio.

Certo è che molti pensatori si batterono per la sostituzione della pena di morte con la reclusione in questi istituti. Come più volte affermato questa richiesta non fu però determinata da una umanizzazione del concetto di pena. *Di tutte le motivazioni che contribuirono a rafforzare l'idea di privazione della libertà personale come forma di*

---

92 L. Casciato, *Lavoro e detenzione: origini ed evoluzione normativa. L'esperienza del carcere di Pisa*  
<http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/asylum/casciato/>

93 T. Buracchi, *Origini ed evoluzione del carcere moderno* cit. p. 116

*pena, la più importante fu senz'altro quella del profitto, sia nel senso più limitato di rendere produttiva la stessa istituzione, che in quello generale di trasformare l'intero sistema penale in una parte del programma mercantilistico dello stato.*<sup>94</sup>

Ma, come afferma Buracchi, non bisogna confondere la casa di lavoro con la prigione. Il carcere mercantilistico, ovvero la pura e semplice privazione della libertà, è ancora uno strumento marginale, utilizzato principalmente come luogo di attesa di condanna. Si prevede, infatti, che per la detenzione preventiva l'imputato non sia incatenato ma lasciato libero. L'obiettivo della custodia era infatti conseguito *sine legamine*. Al contrario, se l'imputato fosse stato effettivamente condannato alla detenzione, allora egli poteva essere incatenato e rinchiuso in un luogo buio, non nutrito e lasciato morire in breve periodo. Non è chiaro come i giudici scegliessero questa soluzione. Per i crimini più gravi, la punizione era quasi sempre la galera, la deportazione o la pena di morte, piuttosto che il carcere. Probabilmente, l'imprigionamento era una soluzione intermedia, e del tutto arbitraria, dei giudici, i quali optavano per la privazione della libertà come via di mezzo fra deportazione e pena capitale. Ma erano casi comunque assai rari.

La detenzione, in sostanza, ancora per tutto il periodo analizzato, costituisce una pena marginale, e le carceri continuavano ad essere un luogo per chi è sottoposto ad un processo giudiziario o per debitori.

Le prigioni erano luoghi dalle pessime condizioni in quanto lo Stato non si preoccupava minimamente di prevedere alcuna forma di sostentamento per chi era al suo interno, né prefiggeva regole di comportamento. *Il risveglio e il silenzio, il programma di lavoro, l'uso delle catene e le punizioni da infliggere a detenuti riottosi, la pulizia nelle carceri, erano lasciati alla discrezione dei carcerieri e dei loro subalterni.[...] l'indipendenza finanziaria del carcere dallo stato rendeva il suo operato pressochè incontrollabile da parte della magistratura [...] e un simile sistema, finanziato con esazioni, istituzionalizzava un trattamento ineguale fra detenuti ricchi e quelli poveri.*<sup>95</sup>

Certo è che, nonostante l'incarcerazione non fosse ancora un istituto molto esteso, ma avente un ruolo marginale nel sistema di giustizia penale, gradualmente si stava diffondendo l'idea che la privazione della libertà come punizione potesse essere uno

---

94 T. Buracchi *Origini ed evoluzione del carcere moderno* p. 89

95 Idem 94 p. 92

strumento maggiormente sfruttabile e, soprattutto, maggiormente utile per i fini extrapunitivi che lo Stato si poneva.

È soprattutto con la nascita delle case di correzione e di lavoro che la detenzione all'interno di un particolare tipo di istituto, quale pena definitiva, e tutte le caratteristiche ad essa connesse, come l'isolamento e la possibilità di sfruttare i reclusi, comincia a proporsi come punizione in grado di soppiantare le altre.

Come vedremo nel paragrafo successivo, nel corso del diciottesimo e diciannovesimo secolo, la prigione, sostituendosi a tutte le altre possibili alternative, quali la deportazione, la galera le case di correzione e di lavoro e le pene corporali, gradualmente diviene la pena per eccellenza.

- Illuminismo e rivoluzione industriale: la riforma del sistema penale

Fino alla metà del XVIII secolo domina ancora la concezione di pena come strumento per mostrare la potenza dello stato. Il corpo del suppliziato, visibile a tutti, è la dimostrazione della potenza del sovrano e dell'asimmetria tra egli e il suddito. È attraverso il corpo che si vuole manifestare la colpa. Rappresentare il torto per aver commesso un crimine, l'oltraggio nei confronti del re e della società intera e, per mezzo della sua mutilazione, si vuole rendere pubblica la colpa, salvare l'anima e ristabilire l'ordine violato, contrapponendo all'offesa, la supremazia della giustizia sociale e divina. Si evidenzia, tuttavia, un progressivo cambiamento della criminalità, come già stava avvenendo in epoca mercantilistica: da un lato una criminalità associata alle differenti strutture sociali ed economiche, dall'altro lato nuovi crimini che riflettono un nuovo tipo di società, quella industriale. Alla base dell'aumento costante della criminalità che si evidenzia in questo periodo, vi è un incremento insostenibile di poveri e indigenti. Durante il 1700, l'aumento demografico e lo sviluppo della mobilità geografica della popolazione, comporta una concentrazione sempre maggiore di poveri nelle città.

Questo gruppo, definito *Lumpenproletariat*<sup>96</sup>, forma addirittura un substrato umano di povertà che, ostile alle politiche di mercato, ricorre al crimine come unica fonte di reddito.

Un secondo fattore di cambiamento della criminalità è dovuto alla nascita e allo sviluppo dell'industria la quale, inevitabilmente, determina, una differente concezione del lavoro, dell'impiego del tempo e della vita familiare.

Con l'affermazione della produzione industriale, mutano non solo i ritmi lavorativi ma anche la divisione della popolazione che da tripolare – mercantile, commerciale e dei servizi – diviene bipolare, andando a definire una popolazione suddivisa in due classi, quella borghese e quella operaia. La prima detentrica del potere, i cui obiettivi sono di accumulazione del capitale, profitto e arricchimento, la seconda sottomessa alle regole concorrenziali del mercato sempre più fatica a trovare un impiego e a sostenersi con esso.

Terzo ed ultimo fattore che determinò un cambiamento della criminalità è la politica bellica attuata nel periodo analizzato. La popolazione pagava i costi di guerre continue sia in modo diretto – tasse e imposte per fronteggiare le spese ingenti – sia indiretto con il dirottamento verso le basi dell'esercito dei prodotti rivolti al mercato interno, privandone l'accessibilità alle classi inferiori, già fortemente impoverite e affamate.

La fabbrica tra il XVIII e il XIX, inoltre, iniziò a rimpiazzare le case di correzione e di lavoro. Queste, difatti, erano molto più costose perché, prive dei macchinari che andavano a sostituirsi alla forza lavoro nelle fabbriche, richiedevano una sorveglianza maggiore e spese per il mantenimento di coloro che vi alloggiavano, giorno e notte. Il libero mercato garantiva un numero elevatissimo di manodopera libera maggiormente

---

96 Termine foggato da Karl Marx per indicare uno strato sociale composto da disoccupati cronici e inoccupati. Secondo Gallino esso è costituito da *individui occupati in modo estremamente irregolare e precario, in lavori d'infimo ordine, e che di conseguenza hanno un reddito bassissimo e incerto, nella media notevolmente al di sotto della soglia di povertà. Il sottoproletariato è uno dei più significativi fenomeni di marginalità politica, sociale e culturale oltre che economica del mondo contemporaneo. Solitamente ci si riferisce ad esso per indicare un fenomeno legato alla disgregazione del tessuto sociale tipico delle realtà dei quartieri urbani fatiscenti, delle periferie e dei quartieri in cui la popolazione non è vincolata a vincoli di residenza (slums, bidonvilles, favelas, baracche). L'impiego è dato da lavori occasionali, stagionali, per lo più sotto retribuiti e precari. È una classe sotto il proletariato, come lo sono stati i mendicanti, i servi e i vassalli abbandonati dal padrone, i contadini senza terre, gli artigiani invalidi, gli ex-detenuti, i marinai senza imbarco: sostanzialmente chi non ha un posto definito nella società.* Gallino, "Sottoproletariato", in Dizionario di Sociologia, UTET, Torino 2006, cit. p. 641,643

ricattabile, da cui era possibile trarre un profitto maggiore e le nuove tecnologie garantivano un risparmio di tempo e denaro. Anche i salari erano estremamente bassi e i lavoratori dovevano, individualmente, essere in grado di mantenersi.

In un mercato dove la domanda di lavoro era molto alta e l'offerta esigua, quest'ultima aveva un forte potere contrattuale. In un periodo come questo, dove il numero di manodopera disponibile supera quello necessario, il potere contrattuale dei lavoratori viene meno trasferendosi nelle mani dei loro datori. Dal momento che *il mercato del lavoro era sovralimentato, i lavoratori erano più oppressi di quanto lo fossero mai stati e i salari assai bassi*<sup>97</sup>. In questa fase storica erano gli stessi lavoratori ad avere difficoltà a trovare un impiego, tant'è che accettavano anche quelli che offrivano condizioni lavorative difficilmente tollerabili.

Nello stesso periodo in cui le case di correzione e di lavoro perdevano di importanza e di efficacia, fu introdotto un istituto che rifletteva la nuova politica nei confronti della povertà: la *deterrent workhouse*<sup>98</sup>. Ovvero *la casa di lavoro terroristica; cioè la sostituzione di qualsiasi assistenza fuori dalle case di lavoro con l'internamento ed il lavoro obbligatorio in esse.[...]* Si giunse alla conclusione che *tutta l'assistenza ai fisicamente abili, al di fuori delle istituzioni, doveva essere abolita, in favore dell'assistenza in case di lavoro, in modo tale che l'assistenza fosse meno desiderabile della situazione del lavoratore libero dello strato più basso.*<sup>99</sup>

---

97 G. Rusche, O. Kirchheimer *Pena e struttura sociale* cit. p.157,158

98 Nel 1704 il parlamento inglese progettò di aumentare il numero delle *workhouses*, le case di lavoro nelle quali i poveri venivano rinchiusi e sottoposti ad una forma di lavoro coatto rigidamente disciplinato.

Nell'opuscolo *Fare l'elemosina non è carità, dare lavoro ai poveri è un danno per la nazione*, Daniel Defoe (1660-1731,) espone la sua critica e condanna verso qualsiasi forma di assistenza e di carità nei confronti dei poveri.

*Fisso i punti specifici, i concetti fondamentali che sono pronto a sostenere di fronte a chiunque:*  
1. *In Inghilterra c'è più lavoro da fare che mani per eseguirlo[...].*

2. *Nessun uomo, in Inghilterra, di membra e facoltà mentali sane, può essere disoccupato in ragione della mancanza di lavoro.*

3. *Tutte le nostre workhouses, associazioni e istituti di carità predisposti per impiegare i poveri, così come sono adesso, [...], si risolveranno nella rovina delle famiglie e nell'aumento del numero dei poveri.*

4. *È una regolamentazione del pauperismo che è richiesta in Inghilterra, non la istituzione di industrie artificiali predisposte per mettere i poveri a lavorare.*

99 T. Buracchi, *Origini ed evoluzione del carcere moderno* cit. pp. 125-128

Questi istituti, nei quali le attività lavorative più che puntare al profitto volevano disciplinare gli internati, erano la soluzione repressiva alla mendicizia e avevano lo scopo di indurre i lavoratori ad accettare qualsiasi tipo di mansione, piuttosto che correre il rischio di venire rinchiusi in uno di essi.<sup>100</sup>

Insomma, tutta la politica economica e sociale fino ad allora in atto, era la risposta alle nuove esigenze di mercato: la libera concorrenza si ripercuote sul trattamento riservato alla manodopera. Parlare di regolamentazione dei salari era diventato un vero e proprio tabù sulla base del principio secondo cui il salario doveva essere determinato dalle leggi naturali del mercato. La legge ferrea sui salari, formulazione malthusiana sui salari, arrivò a sostenere, addirittura, l'impossibilità e l'insensatezza di qualsiasi politica d'intervento di regolamentazione dei salari. Essi doveva mantenersi al mero livello di sussistenza poiché, qualora esso fosse stato superato, avrebbe inevitabilmente comportato un aumento iniziale del benessere, un accrescimento insostenibile del livello demografico e dunque, una concorrenza nell'offerta di lavoro che avrebbe portato, nuovamente, ad un ribasso dei salari.

In questa situazione economica e sociale si inserisce la questione della riforma del sistema penale. Il movimento per la riforma del diritto penale inizia ad assumere particolare importanza soprattutto a partire dalla seconda metà del XVIII secolo durante il quale troviamo una diffusa protesta contro le pene corporali e i supplizi. Si chiedevano pene meno severe, l'abolizione dei tradizionali trattamenti punitivi quali manifestazioni della potenza del sovrano nei confronti dei sudditi, pene proporzionate e utili, non orientate alla mera sofferenza, ma anche efficaci mezzi per prevenire, rieducare ed essere da esempio.

Ma la spinta ad una tale riforma è anche il riflesso dei mutamenti sociali ed economici dell'epoca: è l'ascesa della borghesia, politicamente ed economicamente forte, che determina un cambiamento nel sistema penale. Per far fronte all'arbitrarietà del sovrano

---

100In questo contesto storico si inserisce la teoria di Thomas Robert Malthus (1766-1834) nell'opera *An essay on the principle of population as it affects the future improvement of society* (1798; trad.it. *Saggio sul principio della popolazione*).

Secondo l'autore l'intervento assistenziale dello Stato nei confronti della povertà è uno dei motivi per cui aumenta la miseria generale del paese. Tali provvedimenti, infatti, migliorando le condizioni di vita delle classi inferiori, determinano un aumento delle nascite e, conseguentemente, una crescita della povertà. Inoltre il tenore di vita dei poveri poteva essere alzato solo a spese del resto della società.

e al dilagare degli illegalismi contro i beni, le proprietà e le ricchezze da questa faticosamente accumulati, sono necessari strumenti di controllo più rigidi e imparziali. Si chiede, insomma, che la giustizia penale non sia uno strumento nelle mani del sovrano per manifestare la sua supremazia e attraverso cui vendicarsi ma che, finalmente, abbia come unico scopo quello di punire ogni tipo di illegalismo.

La riforma penale, pertanto, nasce nel punto di congiunzione tra la lotta contro il super potere del sovrano e contro l'infrapotere degli illegalismi fino ad allora tollerati. Combattere ed attaccare le prerogative del re significava attaccare, contemporaneamente, il meccanismo ora divenuto ingestibile e controproducente degli illegalismi. Non bisognava punire meno, ma punire meglio.

Con la valorizzazione giuridica e morale dei rapporti di proprietà, uno spostamento da una criminalità di sangue ad una contro le proprietà, non più rivolta verso la persona e il diritto, bensì verso i beni, è piuttosto semplice comprendere i motivi di un cambiamento di atteggiamento nei confronti di questa nuova criminalità da parte di chi, quei beni e quelle ricchezze, li possedeva e che, per mantenerli, doveva tener sotto controllo la popolazione. Per questi motivi nasce l'esigenza di strumenti di controllo più efficaci, certi e non arbitrari. Ciò che fino ad allora era avvenuto, e che adesso si voleva combattere era il fatto che, proprio a causa della non proporzionalità ed arbitrarietà del potere sovrano si lasciava spazio anche ad un costante illegalismo che ora non poteva essere più tollerato.

Le teorie retributiviste, di cui si è discusso nel primo capitolo, offrono un fondamento filosofico alle richieste borghesi. Queste teorie, rifiutando la giustificazione della pena in base alla sua utilità, erano la massima espressione della volontà della nuova classe dominante. Con un approccio deontologico, la teoria retributivista attribuiva, a determinati comportamenti, una valenza immorale tale per cui, non era l'utilità della punizione a determinare la sua applicazione, ma il fatto stesso di avere compiuto un'azione illecita. Il rifiuto, pertanto, di qualsiasi tipo di finalismo, *tese a conferire alle concezioni idealistiche del diritto penale la limpidezza nell'idea astratta di una giustizia indipendente dall'umano capriccio*<sup>101</sup>. Perché ciò avvenisse concretamente, ovvero perché avvenisse un processo di oggettivazione dell'intero apparato penale,

---

101G. Rusche, O. Kirchheimer, *Pena e struttura sociale* cit. p. 157

dissociandolo dal carattere privatistico del sistema monarchico, dovevano esserci pene meno severe, che non riflettessero il capriccio del sovrano, non soggette alla sua arbitrarietà in quanto soggetto parziale, ma pene proporzionate al tipo di reato commesso e applicabili in modo universale, secondo il principio di proporzionalità e di universalità.

*Le pene corporali, quali manifestazione del potere illimitato del sovrano non sono più compatibili con gli scopi della nuova classe dominante e di colpo i grandi rituali del castigo destinati a provocare effetti di terrore esemplari ma a cui molti colpevoli sfuggivano, spariscono di fronte all'esigenza di una universalità punitiva che si concretizza nel sistema penitenziario*<sup>102</sup>

La formulazione di codici penali scritti, nei quali erano elencati tutti i tipi di reati sanzionabili e la pena corrispondente ad essi, era la soluzione retributivista che rifletteva il principio di certezza del diritto e di proporzionalità e, dall'altro lato, la richiesta borghese di una formulazione di condotte prevedibili escludendo l'elemento teleologico dalla pena.

Le forze borghesi chiedevano una definizione più chiara del diritto sostanziale e strumenti avanzati di procedura penale *ricercando una struttura di garanzie giuridiche a presidio della loro stessa sicurezza*<sup>103</sup>

Ma, come affermato precedentemente, *piuttosto che di debolezza o di crudeltà, è di una cattiva economia del potere che si tratta nella critica dei riformatori. Troppo potere nelle giurisdizioni inferiori [...] da parte dell'accusa, [...] questa disfunzione del potere rinvia ad un eccesso al centro [...] che identifica il diritto di punire col potere personale del sovrano [...] il vero obiettivo della riforma non è tanto fondare un nuovo diritto di punire partendo da principi più equi, quanto di stabilire una nuova «economia» del potere di castigare, di assicurare una migliore distribuzione, di far sì ch'esso non sia troppo concentrato in alcuni punti privilegiati, né troppo diviso fra istanze che si oppongono.*<sup>104</sup>

Da quanto emerso fino ad ora, è possibile riscontrare alcuni caratteri fondamentali

---

102 M. Foucault, *Dalle torture alle celle*, Cosenza, Lerici, 1979 cit. p. 124

103 T. Buracchi, *Origini ed evoluzione del carcere moderno* cit. p. 137

104 M. Foucault *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* Torino Einaudi 1976 cit. pp.86-88

introdotti grazie alla rivoluzione illuminista al sistema giudiziario.

Innanzitutto il primo fu quello della secolarizzazione del diritto, ovvero il distacco del diritto dalla religione. Iniziano ad essere considerati reati, ovvero azioni punibili da parte dello Stato, solo quelli che danneggiavano la società e i suoi membri, distinguendo, così, il delitto dal castigo.

Un secondo carattere risponde ai principi di proporzionalità e di adeguatezza della pena rispetto al reato commesso: le sanzioni non possono più essere crudeli manifestazioni di vendetta da parte del sovrano ma devono essere proporzionali all'azione criminosa. Pertanto, durante il Settecento riformatore, avviene una progressiva umanizzazione del sistema complessivo delle sanzioni

La punizione legale, inoltre, perde il suo carattere retributivo di vendetta fine a se stessa, di mera sofferenza del peccatore: *il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso [...] il fine dunque non è altro che d'impedire al reo di far nuovi danni ai suoi cittadini, e di rimuovere gli altri dal farne uguali.*<sup>105</sup> La pena, dunque, ha lo scopo di prevenire reati futuri, da parte dello stesso soggetto punito - prevenzione speciale - e dei membri della società - prevenzione generale - secondo una visione utilitarista della punizione stessa.

La rivoluzione illuminista, infine, si rivolse contro gli abusi del potere giudiziario: ora il giudice è un mero esecutore della legge, un funzionario a cui compete la traduzione dei regolamenti.

Certezza della pena, punizioni proporzionali al tipo di reato commesso e processo equo sono gli strumenti che garantiscono il raggiungimento di obiettivi differenti, non solo quello di umanizzazione del trattamento punitivo che fu, indubbiamente, il grido di battaglia dei riformatori. Attraverso questi strumenti era possibile, soprattutto, rendere il sistema giudiziario e penale non più uno strumento inefficiente e in mano al sovrano, ma un mezzo volto all'economicità e alla razionalizzazione in grado di rispondere alla nascente esigenza di tutela dei diritti del nuovo ceto borghese.

Economicità e accumulazione di capitale erano allora gli obiettivi primari della classe al potere. Dunque, se da un lato questi obiettivi vengono raggiunti attraverso una razionalizzazione dell'intero apparato giudiziario, dall'altro lato bisognava individuare lo

---

105 C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, (a cura di) Fabietti R., Milano, Mursia, 1973 cit. p. 31

strumento più adeguato per sfruttare al meglio anche il soggetto punito. Naturalmente le pene corporali non rispondono più a queste nuove esigenze economiche e di esempio. Per questa ragione la prigione durante il Settecento inizia a conquistare un'attenzione mai avuta finora, a divenire uno dei maggiori oggetti di riforma del tempo.

La detenzione ha, infatti, una tripla funzione: di esempio, di strumento di conversione e di condizione di apprendistato. Il supplizio, la pena di morte, la tortura, se da un lato erano in grado di provocare timore e paura, dall'altro lato rischiavano di provocare ciò che attraverso la punizione si tentava di limitare, ovvero insurrezioni di quella parte di popolazione che, non solo veniva sfruttata, ma interpretava il supplizio un atto di ingiustizia. Inoltre erano incapaci di sfruttare al meglio il corpo stesso del condannato che, una volta mutilato, diveniva letteralmente inutilizzabile in ambito economico.

Insomma il colpevole non è l'unico bersaglio del castigo che riguarda soprattutto gli altri. Il corpo del reo, se prima apparteneva al re che attraverso il suo corpo esprimeva la propria volontà e il proprio potere, ora è un bene sociale e, pertanto, deve essere sfruttato per la sua utilità.

Siamo di fronte ad un nuovo contesto politico dove la giustizia è nelle mani soprattutto dei proprietari terrieri e la pena si adatta alle sue esigenze. Entra quindi in gioco un nuovo concetto, quello di utilità. Un corpo torturato non è più utile, se non come manifestazione del potere sovrano.

Ora il corpo deve essere sfruttato per rispondere alle nuove esigenze di arricchimento e controllo sociale. Pertanto un corpo abile al lavoro non è sufficiente, questo deve essere modificato per renderlo docile, adatto alle esigenze di mercato, con il fine di ottenere un vantaggio, sia durante lo sconto della pena, sia successivamente, quando l'individuo liberato sarebbe rientrato a far parte della società come un soggetto corretto sottomesso e disciplinato.

Il tempo, prima elemento trascurato, inizia ad essere una componente fondamentale e direttamente connessa al concetto di pena. Se in precedenza il supplizio e la pena corporale erano i sostituti alla pena pecuniaria per coloro che non potevano permettersi di pagarla, ora è la pena detentiva che viene raccomandata. Cosicché i reati verso le proprietà si pagano attraverso l'incarcerazione, attribuendo lo stesso valore alla proprietà e alla privazione della libertà. *È la stessa nozione di libertà che muta: essa ha un valore*

*economico perché connessa al valore economico del tempo, un tempo che per la prima volta può essere misurato, quantificato*<sup>106</sup>.

Per questo i riformatori iniziarono fin da subito a proporre i lavori pubblici come una delle punizioni migliori: è di esempio sia per il reo sia per i membri della società, sfrutta il corpo del condannato, possiede un interesse collettivo della pena, in quanto dal lavoro il guadagno è dell'intera società e non solo del sovrano, e ha carattere visibile. Lo scopo della punizione, per i riformatori, è quella di riqualificare gli individui come soggetti di diritto. Con l'avvento della riforma industriale, tuttavia, il lavoro nelle carceri, è sempre meno utile, sempre meno sfruttabile al fine di ricavarne profitto. Il mercato libero risponde già a quest'esigenza e i lavoratori liberi, in sovrabbondanza, possono essere maggiormente ricattabili.

Sono gli stessi lavoratori ed imprenditori che attaccano violentemente il lavoro all'interno delle carceri perché in grado di produrre a costi bassissimi e, di conseguenza, vendere ad un prezzo inferiore rispetto alle merci prodotte all'infuori delle mura carcerarie.

L'inutilità del lavoro nelle carceri spinge le classi dominanti a reintrodurre pene maggiormente severe e l'uso del carcere come sostituto ai trattamenti punitivi tradizionali fu altamente criticato. Ma la richiesta di tornare indietro, pur essendo ampiamente diffusa, non comportò un ritorno al passato. Il carcere come istituzione non scomparve, ma se inizialmente fu ideato come una sorta di casa di lavoro, ora la sua funzione cambiò notevolmente per far fronte alle nuove esigenze, divenendo luoghi di puro tormento, nei quali anche il lavoro era parte integrante della pena stessa: lavoro inutile e faticoso per non lasciare nell'ozio completo i detenuti. In questo contesto si riflette una delle ideologie fondamentali del tempo ovvero quella di correzione.

Si riteneva che il detenuto, lasciato completamente nell'ozio e nel degrado, non potesse riacquistare il senso morale perso in precedenza. Come già ripetuto in precedenza, l'ideologia retributivista offre, ora più che mai, una giustificazione del nuovo trattamento punitivo riservato ai delinquenti, determinato anche dal nuovo assetto economico e sociale che rendeva completamente inutile per l'economia del paese il lavoro carcerario. Il lavoro più che essere strumento di arricchimento, ora è appunto

---

106T. Buracchi *Origini ed evoluzione del carcere moderno* cit. p. 149

parte integrante della pena e, pertanto, deve essere sofferto.

Per questi motivi le condizioni all'interno delle carceri iniziarono a peggiorare: vennero abbandonati i fini economici e quindi anche risocializzanti del lavoro che divenne non solo inutile, ma anche molto più sofferto e pesante. Il lavoro è la punizione che si aggiunge alla privazione della libertà trasformandosi in un mero strumento di disciplina e di terrore. Sotto questi impulsi inizia a farsi strada una nuova idea di punizione: nuovi approcci che si orientano verso la disciplina del reo e, di conseguenza, l'introduzione di nuovi strumenti punitivi ed istituti idonei a garantirne l'efficacia.

- L'Ottocento e l'affermazione del carcere. Le riforme penitenziarie negli Stati Uniti e in Europa

- *Gli Stati Uniti: il modello di Filadelfia e quello di Auburn*

All'inizio dell'Ottocento, negli Stati Uniti, il pauperismo e la criminalità sono considerati fenomeni sociali che devono essere risolti modificando gli interventi fino ad allora messi in pratica. Alla base del cambiamento vi è una nuova considerazione del povero: in epoca pre-rivoluzionaria la povertà era ritenuta un fenomeno naturale, un riflesso del volere divino e mancava la percezione della povertà come un fenomeno politico.<sup>107</sup> Ma nel momento in cui alla povertà inizia ad associarsi una colpa individuale, un vizio, una scelta personale, allora si modifica il trattamento riservato a coloro che, per scelta, decidevano di non offrirsi al libero mercato, preferendo la mendicizia e il vagabondaggio.

Il lavoro inizia ad essere uno strumento di punizione per coloro che, scegliendo di non lavorare, andavano ad ingrossare le fila dei poveri e dei criminali. Pertanto furono progressivamente abbandonati i sistemi assistenziali privati, perché il povero non

---

<sup>107</sup>Tutto il sistema del poor-relief pre-rivoluzionario, infatti, si fondava sulla mancata percezione del problema della povertà in termini politici nonché sull'assenza di ogni valutazione moralistica dello stesso; la radicata convinzione che la presenza dell'indigente dovesse richiamarsi ad un fenomeno naturale e quindi necessario del vivere sociale aveva portato allo svilupparsi di un sistema di assistenza fondato sul soccorso di tipo caritativo e privatistico. È chiaro che, nel momento in cui si incominciò ad attribuire un'origine viziosa, identificata sostanzialmente con la volontà di lavorare[...] il soccorso caritatevole non poteva che incrementare le cause produttive del fenomeno, inducendo la popolazione assistita e soccorsa a confidare più sulla generosità e benevolenza della collettività che sulle proprie forze e capacità lavorative T.Buracchi *Origine ed evoluzione del carcere moderno* cit p.196

doveva essere più semplicemente aiutato ma punito per aver scelto spontaneamente il suo destino. Al posto dell'assistenza privata venne introdotto il soccorso pubblico che si concretizzava in internamento ed obbligo al lavoro.

Tuttavia, il risultato sperato fu disatteso: le case di correzione e di lavoro non furono in grado né di rieducare i soggetti che vi entravano né di introdurre un modello lavorativo competitivo. Di fronte al nuovo assetto economico questi istituti non erano in grado di competere con il mercato libero a causa degli elevati costi che le strutture richiedevano, per la sorveglianza e per il mantenimento degli internati, per la mancanza dei mezzi tecnologici che consentivano alle industrie del libero mercato di essere competitive.

Il lavoro coatto non risponde alle nuove esigenze, perde la sua capacità risocializzante e cresce la necessità di trovare una soluzione alternativa al problema.

Due sono le possibili vie: individuare nuove strategie per aumentare la produttività del lavoro istituzionale oppure creare un sistema maggiormente economico di amministrazione della pena, abbandonando quello utilizzato fino ad allora.

A fronte dei costi elevatissimi e dell'ingente quantità di capitali necessari per rendere più competitivo il lavoro all'interno delle carceri si optò per la prima soluzione.

I motivi che spingono ad abbandonare il lavoro all'interno delle carceri non sono solo economici. Infatti altre furono le considerazioni che influenzano la formazione di una nuova ideologia punitiva.

L'individuo non è più utile economicamente e, pertanto, inutile è lo sfruttamento delle sue abilità al fine dell'arricchimento. La pena all'interno delle carceri non è più orientata allo sfruttamento del corpo e delle sue abilità ma alla correzione dell'anima macchiata dal peccato.

I quaccheri introdussero per la prima volta a Filadelfia<sup>108</sup> un sistema incentrato sulla segregazione cellulare dove l'isolamento costituiva l'elemento fondamentale dell'intero apparato punitivo. Si prevedeva che tutto il periodo trascorso all'interno dell'istituto penitenziario, si sarebbe svolto nel completo isolamento, in celle singole, separate le une dalle altre, evitando, e vietando, qualsiasi tipo di contatto tra detenuti (quando il

---

<sup>108</sup>Nel 1790, sotto l'influenza dei quaccheri, viene istituito a Walnut Street, il primo istituto penitenziario dove il condannato era rinchiuso in una cella isolata senza possibilità di alcun contatto esterno. Unica attività concessa era la meditazione nel completo silenzio per tutto il periodo detentivo.

detenuto doveva essere trasferito, per esempio, egli veniva addirittura incappucciato per tutto il tragitto). I soggetti rinchiusi erano completamente abbandonati a loro stessi. Nessun intervento esterno per la sua correzione. Era il completo isolamento la strada giusta da percorrere. Il reo diveniva la sua stessa pena. Rari erano i casi in cui si prevedevano trattamenti quali la tortura o l'uso della forza da parte dei sorveglianti. Era il silenzio il mezzo più efficace, in grado di ferire molto di più che la frusta perché l'obiettivo del castigo non era il corpo, ma l'anima. E attraverso il silenzio, l'isolamento, l'assenza di comunicazioni esterne di rapporti interpersonali il delinquente poteva meditare sui peccati commessi e redimersi. La segregazione offriva anche un vantaggio materiale: molto più semplice era l'esercizio di un controllo costante ed efficace sui singoli detenuti, separati l'uno dall'altro, piuttosto che ammassati insieme.

Il modello, nonostante l'entusiasmo iniziale, fu presto sostituito da quello di Auburn. Le cause principali della crisi del modello filadelfiano non furono esclusivamente umanitarie ma ancora una volta giocò un ruolo fondamentale il cambiamento del mercato del lavoro. Infatti, agli inizi del XIX secolo la domanda di forza lavoro in America aumenta in un modo del tutto sconosciuto rispetto a quanto avvenuto in Europa durante il mercantilismo e il lavoro nel carcere si ripresenta come un'attività potenzialmente conveniente e si torna a considerare la prigione un'impresa economicamente vantaggiosa.

Il penitenziario di Auburn<sup>109</sup> era caratterizzato dal completo isolamento notturno - *night separation* – e dal lavoro giornaliero nelle officine ma nell'assoluto silenzio - *day association* – per ricavare non solo la correzione del delinquente attraverso la meditazione, ma anche vantaggi economici che andavano oltre il mero guadagno dalla produzione di merci a costi vantaggiosi. Oltre a produrre merci l'obiettivo era anche, e

---

109Il sistema auburniano nacque in realtà, dal concatenarsi di circostanze particolari piuttosto che da un progetto ispiratosi a principi differenti al modello di Filadelfia. Il penitenziario di Auburn, infatti, una volta inaugurato nello Stato di New York, nel 1818, si rilevò, a causa di una serie di errori progettuali, incapace di rispondere alle richieste di isolamento completo quali erano quelle presenti nel sistema filadelfiano. Quali che siano le ragioni del nuovo modello, esso introdusse il lavoro coatto e la separazione dei detenuti per gravità di reato. Ai detenuti con pene inferiori, era concesso di lavorare fin da subito in un ambiente comune, cosa che non accadeva per le sentenze più gravi. Il lavoro, così diviene addirittura una forma di premio, una via di fuga dall'isolamento, dalla pazzia e dalla solitudine totale e, contemporaneamente, uno strumento di disciplina: i condannati, solo attraverso un atteggiamento consono alle regole dell'istituto potevano ottenere questo premio che comportava, appunto, un contatto con altri individui.

soprattutto, quello di produrre individui ligi al lavoro, disciplinati, modellati alle necessità economiche e sottomessi al comando ovvero quello di *produrre individui meccanizzati secondo le norme generali della società industriale*.<sup>110</sup>

Isolamento, segregazione, lavoro e disciplina trasformano il ladro in soggetto utile e sottomesso. Così il reo, una volta concluso il periodo trascorso all'interno del carcere, sarebbe ritornato alla vita normale, normalizzato. Egli entrava da condannato e ne usciva come una risorsa da sfruttare. È l'individuo stesso che si trasforma in strumento della propria pena e, una volta libero, sarà un prodotto nuovo, in grado di rispondere alle esigenze del sistema, andando a ingrossare le fila di tutti gli individui disciplinati.

Si può notare, pertanto, come stia iniziando a crescere l'attenzione rivolta alla detenzione dell'individuo, non solo come strumento da cui trarre un guadagno economico, ma anche per l'aspetto disciplinare che può svolgere, attraverso il lavoro e la disciplina: isolamento cellulare e lavoro coatto di individui sottoposti ad un costante controllo, svolgono un ruolo strumentale subordinato all'esigenza dell'analisi della criminalità e della sua disciplina.

Il carcere diviene così uno strumento di controllo sociale e di assoggettamento, la detenzione individuale acquista una triplice funzione: *di temibile esempio, di strumento di conversione e di condizione per un apprendistato*.<sup>111</sup>

Sia il sistema filadelfiano sia quello auburniano non riuscirono ad imporsi completamente. Il primo, come già scritto precedentemente, subì numerose critiche per l'eccessiva rigidità di cui si caratterizzava ed inoltre non riusciva a rispondere alle nuove esigenze di mercato, nonostante avesse introdotto all'interno degli istituti il lavoro per i detenuti che si concretizzava in attività svolte, all'insegna del rispetto della regola del completo isolamento, all'interno delle celle individuali.

Il secondo, invece, sebbene nacque come risposta alle nuove esigenze economiche fallì a causa dello sviluppo della stessa economia negli anni a seguire.

In entrambi i casi, insomma, la prigione fabbrica, a causa della rapida industrializzazione, dell'introduzione di nuovi macchinari, che sostituiscono la manodopera, non rappresenta più un sistema competitivo e il suo margine di profitto

---

110 M. Foucault *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* cit. p. 265

111 Idem 110 cit. p.134

diminuisce ulteriormente. Si aggiungano poi le proteste da un lato delle associazioni sindacali che consideravano estremamente sleale la concorrenza messa in atto introducendo nel libero mercato merci prodotte all'interno delle carceri, che costavano estremamente poco a causa dei bassissimi costi di produzione, e dall'altro lato delle forze politiche le quali ritenevano che il nuovo sistema allentasse l'effetto punitivo della detenzione stessa.

Agli inizi del nuovo secolo il lavoro nel carcere perde la sua funzione economica, le prigioni cessano di essere imprese produttive sottolineando, ancora una volta, come ciò che accadeva all'interno delle mura carcerarie fosse in strettissima correlazione con i fenomeni al di fuori di esse.

Nonostante quanto appena descritto, nonostante i due modelli proponessero una differente visione del lavoro nelle carceri, una cosa hanno, comunque, in comune: quale che fosse il modo più appropriato di usare il lavoro, esso era un mezzo di disciplinamento, piuttosto che di guadagno.

Ma è possibile affermare che il cambiamento del sistema penitenziario riflette anche un nuovo approccio nei confronti dell'individuo, del suo studio, dalla possibilità di studiarlo e trarre da questo il maggior numero di informazioni.

Il carcere apre le porte e gli individui al suo interno divengono l'oggetto di ricerche sociologiche e antropologiche. Osservare, conoscere, modificare sono i nuovi paradigmi della politica penale che si inserisce, appunto, in una politica di controllo sociale che può trovare anche nello studio del delinquente, uno strumento utile al raggiungimento del suo fine.<sup>112</sup>

#### *- L'esperienza inglese ed europea*

In Europa possiamo distinguere due differenti esperienze, la prima in Inghilterra, la seconda nel resto d' Europa. Ciò si deve ad una differente influenza delle teorie evangeliche tra i dissidenti quaccheri in Inghilterra, nel corso dell'ultimo decennio del Settecento. Per gli evangelici e per i quaccheri, l'aumento della povertà e della

---

<sup>112</sup>Cesare Lombroso, facente parte della scuola positiva, nel 1897 pubblica la quinta edizione dell'*Uomo delinquente*. In quest'opera, divisa in quattro volumi, vi è una parte interamente dedicata all'analisi dei tratti somatici dei criminali. Secondo l'autore il delinquente avrebbe delle caratteristiche fisiche degenerative – come la forma e la struttura del cranio- lo renderebbero diverso dall'uomo normale, ovvero da colui che è inserito nella società.

criminalità non erano fenomeni dovuti esclusivamente al cambiamento economico. Le ragioni andavano ricercate all'interno della nuova struttura socio-economica e ai nuovi ideali affermatasi. L'industrializzazione, la distruzione delle piccole imprese, le esigenze temporali e spaziali del lavoro nelle fabbriche, i nuovi rapporti familiari e lavorativi, portarono al collasso e all'alienazione del soggetto. L'aumento della criminalità era interpretato come un segnale allarmante del degrado politico e sociale dei poveri. I riformatori, criticando l'accanimento verso i meno abbienti, spinti alla delinquenza proprio a causa dell'indifferenza della società, chiedevano interventi che fossero soprattutto rivolti al miglioramento del detenuto e del carcere in generale, un interesse maggiore dello Stato in campo sociale.

Dall'altro lato, però, forte era la consapevolezza della presenza di una contraddizione alla base di questa richiesta, affermata dagli stessi magistrati - i quali sostenevano il ritorno al terrore, come rimedio per la dissoluzione sociale - ovvero che lo Stato, certamente, non poteva assumersi obblighi di tutela, sostegno e supporto ai detenuti quando ciò non accadeva neppure per i lavoratori. Lo stato stava infatti lentamente abbandonando il ruolo, fino ad allora sostenuto, di garante e regolatore del rapporto di lavoro, lasciando che questo venisse regolato dalla mano invisibile del mercato.

Inoltre, in un periodo di profonda difficoltà economica, si diffuse l'idea secondo cui un miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri, avrebbe privato la prigione della sua natura essenziale di punizione e disciplinamento: se le condizioni all'interno delle mura penitenziarie fossero state migliori di quelle all'infuori di questa, certamente lo scopo principale di deterrenza sarebbe venuto meno e, di conseguenza, il tasso di criminalità sarebbe aumentato. Era inoltre ancora diffusa l'idea che le condizioni nelle carceri dovessero essere inferiori rispetto a quelle del mercato del lavoro in modo da indurre gli abili al lavoro ad accettare qualsiasi tipo di mansione, anche la più infima, piuttosto che rischiare di essere rinchiusi<sup>113</sup>. Ciò portò ad un irrigidimento della disciplina per rendere la permanenza carceraria quanto più difficile e faticosa.

---

113 Si tratta del principio della *less eligibility* (minor preferibilità) formulato soprattutto dagli scrittori sociali inglesi del diciottesimo secolo. Esso richiede che il livello di esistenza ed assistenza nelle prigioni sia inferiore a quello previsto e garantito per la fascia operaia più bassa. In questo modo, appunto, anche il lavoro meno retribuito è preferibile (eligibile) alle condizioni all'interno delle carceri. Attraverso questo meccanismo si raggiunge un duplice scopo: quello di obbligare gli individui al lavoro e, contemporaneamente, di salvaguardare l'effetto deterrente della pena.

In questi anni la difficoltà nel mercato del lavoro si riflette nel rafforzamento della disciplina carceraria, interpretando la crisi della criminalità come il riflesso della mancanza di disciplina nel mercato del lavoro e nei rapporti di classe. Le cause principali del crimine erano la mancanza di disciplina e l'assenza di riflessione. L'obiettivo era la stabilità sociale e per ottenerla era necessario intervenire in qualsiasi contesto, anche in quello penale. La diminuzione dei salari e l'aumento del pauperismo erano le conseguenze inevitabili dello sviluppo capitalistico teso al profitto e all'accumulazione del capitale. La volontà di raggiungere questo obiettivo, tuttavia, metteva a rischio la stabilità sociale, comportando un aumento delle diseguaglianze tra classi e del crimine. L'introduzione della ruota e della dieta a pane e acqua sono alcuni esempi che riflettono l'aumento della severità a scopo disciplinare.

Al nuovo approccio all'interno delle carceri - severo e teso alla disciplina – seguirono interventi e provvedimenti all'infuori delle mura penitenziarie, volti a migliorare il controllo, istituendo un nuovo corpo di polizia. I nuovi metodi rivolti ai criminali sarebbero stati affiancati ed integrati da nuovi metodi di controllo del crimine, attraverso una sorveglianza costante di tutta la popolazione.

Inoltre, per ottenere la massima disciplina all'interno delle carceri, si iniziarono a reclutare ufficiali e sottufficiali che andavano a ricoprire i vari livelli amministrativi del carcere, prima occupati da piccoli commercianti. Tutto ciò ben dimostra il bisogno di un maggior controllo della società che si rifletteva, così, anche attraverso la punizione volta alla correzione e alla disciplina dei soggetti puniti.

L'obiettivo di massimizzare il controllo sociale raggiunse il suo punto culminante nel 1842, con l'inaugurazione dell'istituto penitenziario di Pentonville. Questo si basava sul modello filadelfiano precedentemente descritto dove isolamento e segregazione cellulare erano le caratteristiche alla base dell'intero progetto di riforma del detenuto, per il mantenimento dell'ordine assoluto al fine di ottenere la sottomissione completa dei criminali. L'isolamento completo doveva durare massimo diciotto mesi, per evitare un crollo psico-fisico. Ma se il modello americano prevedeva, una volta scontata la pena, il ritorno nella società, gli inglesi, dal momento che ritenevano eccessivamente alto il rischio di recidiva ed il pericolo di un rapido aumento dei rilasci, optarono per la deportazione, facendo di Pentonville una pena preliminare.

Devastanti erano le ripercussioni, fisiche e mentali, di un simile trattamento sui condannati, sia durante la detenzione sia una volta liberati. Per questi motivi la fiducia riposta nel sistema di Pentonville sopravvisse con estrema difficoltà negli anni quaranta, poiché diffuso era il dubbio che un tale approccio non fosse tanto diretto alla disciplina e alla sottomissione. Le classi pericolose non erano in grado di ravvedersi.

L'isolamento mantenne, certamente, una funzione fondamentale nelle carceri, così come lo è adesso, ma ciò avvenne non in quanto strumento in grado di riformare il condannato ma, piuttosto, uno strumento di terrore e minaccia.

Ma è possibile sostenere la tesi di Ruche e Kirchheimere secondo cui il fatto stesso di optare per la sola segregazione cellulare, non accompagnata da alcuna forma di lavoro o contatti esterni è *il prodotto di una certa mentalità che, in presenza di un surplus di forza lavoro, abbandona ogni ricerca di una razionale politica rieducativa, nascondendosi sotto la maschera di un'ideologia morale.*<sup>114</sup>

#### L'Europa dell'Ottocento

All'inizio dell'ottocento, ciò che stava accadendo in Inghilterra, si presentava anche nel resto d'Europa: aumento della criminalità, a causa dei profondi mutamenti economici e sociali dovuti all'industrializzazione, crescente esigenza da parte della classe borghese di maggiori garanzie, volte alla tutela degli interessi e dei diritti faticosamente guadagnati. Cresce la domanda di un sistema penale in grado di aumentare il controllo di una popolazione sempre più in rotta con le esigenze della classe borghese. quest'ultima si ritrovava a dover fare i conti anche con un nuovo tipo di criminalità, ovvero quello della lotta di classe. In passato la borghesia per affermare i propri diritti politici, aveva fatto appello a quella legge che ora la classe operaia stava negando per affermare la propria libertà politica.

Così, senza più fare alcuna distinzione tra popolazione lavoratrice e non - quando un tempo il crimine associato alla prima era tollerabile in quanto unico mezzo di sopravvivenza dei disoccupati - si chiede un intervento più efficace in nome dell'ordine pubblico. Ancora una volta, la causa dell'elevato tasso di criminalità del crimine individuale e di quello politico, nascevano dal nel rifiuto delle classi inferiori di

---

114 G.Ruche, O. Kirchheimer *Pena e struttura sociale* cit. p.231

sottomettersi allo *status quo* e di rispettare l'autorità. Da un lato i lavoratori commettevano crimini politici, dall'altro i non lavoratori quelli personali. Ma era necessario intervenire in maniera sistematica in entrambe le direzioni.

Naturalmente di fronte al mutamento della criminalità, non più solamente individuale ma anche di classe, sorge l'esigenza di individuare strumenti in grado di affrontare una realtà fino ad allora poco conosciuta, che richiedeva, certamente, un tipo di intervento più efficace, che garantisse la sorveglianza di una popolazione che rischiava di divenire pericolosa. Per questo si introducono forme di controllo invasive, costituite da un corpo di polizia che agiva nell'assenza totale di regole e limiti. Nonostante un corpo nazionale di polizia non fu in grado di svilupparsi completamente, è certo che *gli effetti disciplinari conseguenti alla comparsa di una organizzazione deputata esclusivamente al controllo meticoloso di ogni aspetto della devianza politica e criminale consentirono alla società industriale di affinare ulteriormente il modello sorveglianza-punizione, fino a renderlo indispensabile alla sopravvivenza dello stesso*<sup>115</sup>.

È dunque possibile riscontrare alcune caratteristiche fondamentali che portarono, anche in Europa, all'esigenza di un sistema di controllo maggiore

Il nuovo tipo di criminalità - non solo individuale ma anche di massa e di classe, non solo rivolto al bene, ma anche perché venissero riconosciuti quei diritti che fino ad allora erano completamente negati alle classi più povere-, comporta l'esigenza di un intervento radicale, una riorganizzazione dell'intero sistema penale.

Il rischio a cui la classe borghese emergente andava incontro era incommensurabile perché era l'intero impianto capitalistico, su cui essa stessa basava la propria ricchezza, ad essere minacciato.

Se tra il Settecento e l'Ottocento la lotta era rivolta principalmente verso l'arbitrarietà del sovrano, ora *le conquiste borghesi sono assai più rivolte a consolidare l'egemonia della propria classe sull'insieme della struttura sociale e quindi oggettivamente contro il proletariato in quanto tale, che a garantirsi nei confronti di uno stato assoluto il quale, d'altronde, nella misura in cui fa suoi tali principi, è sempre più in mano borghese.*<sup>116</sup>

La classe al potere, a fronte della necessità di aumentare il controllo dell'intera società

---

115 M. coglitore, *Carcere e società disciplinare tra età moderna e contemporanea*: tesi per il Diploma di Studi Approfonditi in Istituzioni e Dinamiche socio-politiche nell'Europa occidentale Università di Paris VIII, 1991 reperibile al link <http://www.ecn.org/filiarmonici/coglitore-tesi.html>

per garantire la tutela dei propri diritti che la criminalità, differente e dilagante, stava mettendo a dura prova, ritrova anche nel sistema carcerario una risposta alle sue esigenze. Rispondeva perfettamente all'esigenza di uno strumento indifferenziato del crimine e, il fatto stesso che la pena detentiva potesse essere scontata lavorando, concretizzava la concezione borghese della vita incentrata sul lavoro, assicurava la massima disciplina dei detenuti che, nel periodo passato all'interno delle mura, sarebbero stati trasformati in strumenti utili da sfruttare anche fuori, andando ad occupare la massa di forza lavoro necessaria alla politica economica e sociale dell'età industriale. Non più masse indisciplinate e ribelli ma soggetti sottomessi. La trasformazione del criminale in proletario.

La semplice privazione della libertà non è condizione sufficiente per trasformare il delinquente in buon cittadino.

Nel corso del XIX secolo era infatti molto diffusa l'idea che se qualcuno commetteva un delitto od un crimine era perché non lavorava. *Se avesse lavorato, cioè se fosse stato preso nell'ingranaggio disciplinare che fissa l'individuo al suo proprio lavoro, non avrebbe commesso delitto. Allora come punirlo? Ebbene con il lavoro*<sup>117</sup>. Ma il lavoro perde il suo vantaggio economico e diviene parte integrante della punizione stessa: all'interno delle carceri, pertanto, le varie attività fisiche dovevano essere uno strumento di trasformazione individuale. Il prodotto finale non doveva essere un bene da vendere esternamente, ma un nuovo soggetto disciplinato. Pertanto il lavoro era monotono, inutile e faticoso. Il carcere, negli anni trenta e quaranta del diciannovesimo secolo è caratterizzato da segregazione cellulare, isolamento e lavoro inutile, strumenti potenti per modellare l'anima attraverso una tortura invisibile, attraverso pene apparentemente dolci che non lasciavano alcun segno visibile sul corpo del condannato ma lasciandone di indelebili nella sua anima. Le pene corporali erano previste per punire chi non seguiva le regole e quindi, per evitarle, si era costretti a rispettarle, a divenire individui docili e sottomessi. Il carcere si presenta così lo strumento perfetto: *con la prigionia – basandosi sul binomio segregazione/rieducazione - è più semplice intervenire al livello*

---

116D. Melossi, M. Pavarini, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario (XVI-XIX secolo)* Bologna, il Mulino, 1997 cit. p.88

117 M. Foucault *Dalle torture alle celle* Cosenza, Lerici, 1979 cit. p. 45

*della condotta etica e morale degli individui, imponendo norme del vivere, comportamenti sessuali, ideologie politiche e via di seguito.*<sup>118</sup>

La prigione nel corso dell'Ottocento, dunque, assume un ruolo fondamentale di controllo e disciplina della società. Non è solo isolamento, non è solo privazione della libertà, ma è anche controllo, conoscenza e trasformazione. La prigione è correzione e lo strumento utilizzato è quello di sottomettere il detenuto ad un processo incessante di disciplina: attraverso l'isolamento, il lavoro, i premi e le punizioni. La privazione della libertà è la punizione perfetta perché permette un controllo totale sul tempo, sulle azioni, insomma sulla vita dell'individuo.

Naturalmente, una volta che l'isolamento assume una valenza così importante, le altre forme punitive divengono impraticabili perché incapaci di assicurare questo elemento fondamentale. Lo stesso processo di industrializzazione e l'introduzione di macchinari nelle fabbriche permette una produzione di massa molto più redditizia rispetto a quella svolta dalla manodopera all'interno degli istituti penitenziari.

Nonostante i grandi ideali su cui si costruisce la giustificazione del carcere come mezzo di disciplina, educazione e correzione del detenuto, e quindi prevenzione del crimine è risaputo quanto questo non sia mai realmente avvenuto. Non bisogna nemmeno dimenticare che gli stessi riformatori non consideravano il carcere l'unico strumento punitivo, da applicare indistintamente per ogni tipo di reato, ma ricercavano pene proporzionali, punizioni differenziate al tipo di reato commesso. Un luogo chiuso, lontano e nascosto non poteva essere uno strumento rieducativo.

Nonostante si sia potuto riscontrare l'insuccesso di questo progetto, l'impossibilità di correggere il deviato, trasformandolo in perfetto cittadino utile e sottomesso, il carcere si è lentamente diffuso, andando comunque a sostituire ogni altro strumento punitivo. Il carcere, giustificato perché in grado di trasformare il reo in perfetto cittadino, perché capace di prevenire crimini futuri intervenendo sul soggetto delinquente riformandolo, ha fin da subito dimostrato il suo fallimento. Ma nonostante questo ha surclassato ogni altro strumento punitivo, senza mai essere messo, realmente, in discussione. Quale può essere, allora, la spiegazione di una realtà che vede il carcere fin dalla sua nascita

---

118M. Cogliatore *La scatola degli attrezzi*. In M.Foucault *La società punitiva*, Piombino, TraccEdizioni , 1991, cit. p.25

intrinsecamente difettoso, un vero e proprio fallimento, ma che, comunque, rimane la pena per eccellenza?

#### ***4. Il carcere come fabbrica di delinquenza: il potere disciplinare e l'ortopedia individuale.***

Dalle pagine precedenti è emerso quanto lo scopo della pena e gli stessi trattamenti punitivi si siano modificati nei secoli. Ma non solo. Oltre a ciò è emerso che è solo a partire dalla fine del XVIII secolo che la privazione della libertà è divenuta la pena per eccellenza. Se ai giorni d'oggi alla pena legale si associa, inevitabilmente, l'idea di detenzione e privazione della libertà si è visto quanto questo tipo di trattamento punitivo sia, in realtà, un metodo del tutto recente, in precedenza sconosciuto o raramente applicato. Addirittura quello che maggiormente colpisce è il fatto che suddetta forma punitiva, così radicata e giustificata, fosse ritenuta per i riformatori del Settecento del tutto incompatibile con ciò che ci si proponeva di raggiungere.

Nonostante ciò, a partire dalla fine del XVIII, secolo la detenzione ha iniziato a sostituire tutti gli altri strumenti punitivi e divenire, nel corso del XIX secolo, la forma essenziale del castigo. Per comprenderne il motivo è necessario andare oltre i fattori economici, andare oltre l'idea che, alla base della punizione legale, ci sia la mera funzione di combattere il crimine e ricercare nell'istituzione penitenziaria le cause che, malgrado le proteste per il suo fallimento, ne determinano ancora la sua esistenza.

Secondo la tesi sostenuta da Michel Foucault a partire dal XVIII secolo è iniziato un lento processo di disciplinamento che trova nel carcere *la forma disciplinare allo stato più intenso, il modello in cui si concentrano tutte le tecnologie coercitive del comportamento*<sup>119</sup>. In *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* l'autore, partendo dall'epoca dell'*Ancien Règime*, segnata dalla pratica del supplizio, ripercorre lo sviluppo di una tecnica di potere, ovvero quella disciplinare. Il carcere, così, non sarebbe esclusivamente uno strumento repressivo ma anche correttivo e disciplinare e per comprendere lo sviluppo dell'istituzione carcere bisogna inserirlo in un contesto più ampio, non solo esclusivamente penale. Infatti, per riuscire a comprendere l'ascesa del carcere come pena per eccellenza, è necessario andare oltre il carcere stesso, allargare la

---

119M. Foucault, *Surveiller et punir: Naissance de la prison*, Paris, Gallimard, 1975. Tr. it *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* Torino, Einaudi, 1976.

prospettiva e inserire la pena detentiva all'interno di una nuova economia del potere, un potere non più volto esclusivamente alla punizione e alla repressione ma alla correzione, alla disciplina, al controllo.

La prigione, così come la caserma, la scuola, la fabbrica e l'ospedale psichiatrico, sono luoghi su cui e attraverso cui il potere disciplinare può trarre forza, conoscenza e sapere, attraverso cui è possibile intervenire sul corpo dell'individuo e attraversarlo. Il vero obiettivo, dunque, non è quello di reprimere ma di disciplinare e trasformare l'individuo che, per mezzo di meccanismi disciplinari, un utilizzo intelligente dello spazio e del tempo, sistemi di vigilanza e controllo, diviene docile e sottomesso e, per questo, sfruttabile. *Il potere disciplinare non incatena le forze per ridurle, esso cerca di legarle facendo in modo, nell'insieme, di moltiplicarle e utilizzarle.*<sup>120</sup>

Il cambiamento essenziale avvenuto nel corso della storia e che ha reso il carcere uno strumento utile è il passaggio dalla punizione alla sorveglianza: non più punire attraverso castighi esemplari ma inutili ma sorvegliare costantemente.

La tesi, per quanto possa essere difficile da accettare, offre una lettura profonda del cambiamento avvenuto negli ultimi secoli, una ricerca della verità, dagli spunti estremamente interessanti che comporta ad un'interpretazione della società e della libertà alquanto radicale.

Foucault, infatti, si chiede per quale motivo il carcere, nonostante non sia mai stato in grado di adempiere al suo scopo primario, o meglio, a quello che tutti pensano sia ovvero quello di prevenzione generale, di eliminazione dei crimini, sia in realtà riuscito a divenire nella mente di ognuno di noi una componente fondamentale e, soprattutto, insostituibile della società. Una necessità che ha reso naturale e legittimo il potere di punire. Egli giunge così alla conclusione che *alla constatazione che la prigione fallisce nel ridurre i crimini, bisogna piuttosto sostituire l'ipotesi che la prigione sia ben riuscita a produrre la delinquenza, tipo specifico, forma politicamente o economicamente meno pericolosa – al limite utilizzabile – di illegalismo.*<sup>121</sup>

L'obiettivo primario del carcere non sarebbe dunque quello di ridurre il crimine, ma di disciplinarlo e categorizzarlo, di creare un certo tipo di delinquenza facilmente

---

120 M. Foucault *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione cit.* p.186

121 Idem 120 cit. p. 305

controllabile e sfruttabile, sia economicamente sia politicamente e, contemporaneamente, di rendere maggiormente osservabile anche il resto della società. Il fatto che esista un certo tipo di delinquenza, che la si percepisca come pericolosamente vicina ed imminente, giustifica la presenza di un corpo di polizia e di un sistema di controlli giudiziari che operano per proteggere gli innocenti da questa delinquenza *apparentemente vicinissima e nello stesso tempo estranea, perpetuamente minacciosa e incombente sulla vita quotidiana, ma estremamente lontana nella sua origine e nei suoi moventi.*<sup>122</sup>

Nelle pagine che seguono, pertanto, cercherò di ripercorrere il pensiero di Foucault e la sua personale interpretazione della nascita ed affermazione del carcere. Si tratta, tuttavia, di un tentativo che egli stesso afferma non essere orientato verso la storia dell'istituzione - prigione, bensì della pratica d'imprigionamento. È il tentativo di mostrare come questa pratica, risalente molto più indietro del XVIII secolo, abbia trovato in un particolare periodo storico un ambiente talmente tanto accogliente da apparire come un elemento naturale e indispensabile.

Possiamo così spiegare l'imprigionamento come uno strumento attraverso cui il potere esercita il proprio controllo, attraverso cui ne trae forza, conoscenza e sapere. È una nuova economia del potere, un nuovo tipo di strumentalizzazione dell'individuo non più manifestazione del potere ma mezzo per la sua esistenza e crescita. Il pericolo è utile, se controllato, sorvegliato e differenziato. Anche dalla criminalità, dunque, sarebbe possibile trarre un guadagno. I delinquenti possono essere potenzialmente vantaggiosi e sfruttabili per determinati fini che altri non potrebbero raggiungere e giustificano l'aumento della sorveglianza con cui abbiamo a che fare ogni giorno. È dunque un potere che non si manifesta, come accadeva con i supplizi in piazza, ma è costantemente presente, reticolare, silenzioso. È un potere percepito, ma mai visto che consente un risparmio di energie e forze e fa sì che ogni elemento sia parte dell'ingranaggio stesso. La criminalità, come lo sfruttamento degli emarginati, consente così un guadagno inimmaginabile, come la prostituzione, il traffico di droga, il gioco d'azzardo e lo sfruttamento lavorativo degli immigrati irregolari.

Questa delinquenza, povera e impotente, controllata ed emarginata è fonte stessa di

---

122 M. Foucault *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* cit. p. 316

guadagno, motivo per cui, allora, il carcere non può e non deve essere abbandonato. Perché in realtà è una macchina di delinquenza perfetta.

### **Dal corpo alla mente**

Durante l'età classica è possibile individuare quattro grandi forme di tattica punitiva: l'esilio (allontanamento dal proprio luogo di residenza); il riscatto (risarcimento del danno provocato); il marchio od il segno (manifestazione sul corpo del condannato della potenza sovrana); l'incarcerazione. E ognuna di queste differenti modalità, secondo Foucault, rappresenta un tipo di società: quella greca, quella tedesca, quella occidentale per tutto il Medioevo, ed infine quella moderna, cioè a partire dalla fine del XVIII secolo in quanto, come sappiamo, è solo a partire da allora che il carcere ha iniziato a prendere il sopravvento sulle altre forme punitive e a sostituirle.

Dunque, all'inizio del XVIII inizia il lento cambiamento che ha portato allo sviluppo dell'istituzione carceraria. Durante questo periodo, il corpo del reo perde la sua funzione di espressione del potere monarchico, per divenire, almeno inizialmente, l'espressione proprio del suo limite. Nell'*Ancien Règime*, infatti, il supplizio era uno strumento sia di punizione sia di istruttoria ma aveva principalmente lo scopo di manifestare la potenza sovrana. Naturalmente, vi erano anche ragioni economiche: il corpo umano non possedeva valore commerciale e, pertanto, era inutile salvaguardarlo e, per questo motivo, le punizioni corporali erano quelle maggiormente applicate e lo erano per la maggior parte dei reati.

Ma sullo sfondo delle le ragioni economiche, la funzione precisa di queste pene corporali, dove la sofferenza prolungata era una delle caratteristiche necessarie, è di essere lo strumento che rileva la verità e attraverso cui opera il potere. Il corpo del delinquente, volontariamente esposto in piazza, è l'espressione della superiorità del sovrano. Il supplizio era lo strumento attraverso cui si voleva ristabilire l'ordine sovrano, la manifestazione della superiorità dello stesso nei confronti di colui che aveva osato sfidarlo. Il fatto che la punizione fosse eseguita con una cerimonia pubblica non costituisce una componente secondaria. L'elemento cerimoniale, al contrario, possedeva un ruolo fondamentale perché era attraverso la cerimonia che la società stessa si rendeva complice del castigo, come testimone della riaffermazione del potere monarchico e dell'ordine violato. Era anche uno strumento utile, non solo per incutere

timore, mostrare quanto fosse pericoloso osare sfidare il re e riaffermare così la *disimmetria fra il suddito che ha osato violare la legge e l'onnipotente sovrano che fa valere la legge*<sup>123</sup>, ma anche per incanalare tutte le frustrazioni di un popolo sottomesso in un solo individuo il quale diveniva il capro espiatorio, la valvola di sfogo. La cerimonia in piazza era il mezzo attraverso cui si teneva sotto controllo una massa indistinta di persone potenzialmente pericolosa, eliminando il pericolo di ritorsioni nei confronti del sovrano

Durante l'*Ancien Règime*, pertanto, il corpo del reo, marchiato e mutilato, ha la funzione di esprimere il potere illimitato del monarca ed è per questo motivo che il condannato deve essere esposto in piazza alla luce del sole, visibile a tutti. Più il supplizio era teatralizzato, il corpo del reo marchiato, la cerimonia lunga e sofferta, maggiormente il potere sovrano si manifestava nella sua grandezza. Lo splendore dei supplizi era la manifestazione dello splendore del potere. Un rituale durante il quale ogni elemento doveva mostrarsi, essere esposto alla luce del sole e attraverso il quale il potere esprimeva e traeva la sua forza, attraverso un meccanismo di terrore e controllo.

Ma la manifestazione di una tale malvagità ben presto divenne un'arma a doppio taglio. La punizione se aveva l'obiettivo di incutere timore, iniziò a provocare un senso di disagio, un rifiuto verso un atto che altro non era che espressione della vendetta regia. Non erano rari gli episodi di rivolte e scompigli durante l'esecuzione ingiusta. Il corpo mutilato, piuttosto che incutere odio nei confronti del criminale provoca non solo la sua compassione, ma anche un sentimento di rabbia verso il boia, esecutore della volontà regia. Ed è proprio a partire dal XVIII che inizia a diffondersi una critica verso i supplizi, le torture, le pene corporali. Attaccare i supplizi significava attaccare quel potere istituzionale che ne permetteva l'esercizio, ovvero il potere arbitrario del sovrano. Ciò che chiedono i riformatori sono pene più moderate e proporzionali dando inizio così ad un processo di riforma del sistema giudiziario

Durante questo periodo, tuttavia, si nota come prima ancora che avvenga un cambiamento nei metodi punitivi è proprio un cambiamento dei crimini stessi. Come già precedentemente affermato, durante il diciottesimo secolo diminuiscono le aggressioni fisiche ed aumentano quelle verso i beni: sono il furto e la truffa i maggiori reati

---

123 M. Foucault *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* cit. p. 53

commessi. Ma lo spostamento da una criminalità di sangue ad una di frode si deve al cambiamento economico e sociale, all'aumento delle ricchezze e delle proprietà, alla valorizzazione morale e giuridica di queste e alla connessa richiesta di una maggiore tutela ed inoltre ad una valorizzazione del corpo stesso, quale elemento sfruttabile a livello lavorativo.

I cambiamenti economici, l'ascesa della borghesia e lo sviluppo capitalistico, l'importanza data alla proprietà, all'accumulazione del capitale, l'aumento della popolazione e l'impovertimento delle classi che sempre di più si concentrano nelle città determinano la necessità di aumentare il controllo generale della popolazione e quindi trovare strumenti di sorveglianza più efficaci in grado di reprimere quegli illegalismi precedentemente accettati ma ora intollerabili.

*Nell'Ancien Règime[...]tra la legalità e l'illegalità esisteva un perpetuo accomodamento che rappresentava una delle condizioni di funzionamento del potere in quell'epoca. Nella seconda metà del XVIII questo sistema di tolleranza muta. Le nuove esigenze economiche, la paura politica dei movimenti popolari che diventerà lancinante in Francia dopo la rivoluzione rendono necessario un altro sistema di quadrettatura (quadrillage) della società. Si è dovuto rendere l'esercizio del potere più sottile, più serrato e far sì che si formasse a partire dalla decisione presa a livello centrale giù giù fino all'individuo, un tessuto reticolare il più continuo possibile. Ed ecco apparire la polizia, la gerarchia amministrativa, la piramide burocratica dello stato napoleonico<sup>124</sup>.*

Ciò che si denuncia non è tanto la crudeltà o la debolezza dei trattamenti punitivi quanto una cattiva economia del potere stesso: i meccanismi fino ad allora utilizzati, se da un lato esprimevano la potenza sovrana, dall'altro lato garantivano la salvaguardia di un determinato tipo di illegalità ora ritenuto intollerabile. La monarchia per quanto centralizzata e burocratizzata, esercitava un potere del tutto irregolare e discontinuo. Troppo ampio era lo spazio in cui l'illegalità sopravviveva e attraverso cui lo stesso potere monarchico traeva la sua forza. Ma di fronte alle nuove esigenze di controllo perpetuo il supplizio esemplare ed il castigo, a cui molti comunque riuscivano a sfuggire, non sono più gli strumenti adeguati. Insomma servivano strumenti più

---

124 *Dai supplizi alle celle*. Intervista di R.-P. Droit in M. Foucault *Dalle torture alle celle*, Cosenza, Lerici, 1979 cit. pp.23-24

adeguati per rendere la punizione più efficace in modo tale da eliminare quel tipo di illegalismo che ora rischiava di indebolire l'esercizio del potere.

Tuttavia siamo ancora ben lontani dall'affermazione della prigione. L'obiettivo dei riformatori è quello di fare della punizione, proporzionata e differenziata, un'espressione del reato commesso e della riaffermazione del contratto sociale violato.

Il corpo del reo, ora, non è più la rappresentazione del potere illimitato del sovrano. Questo, al contrario, si inserisce in un progetto volto alla creazione di un sistema in grado di rappresentare i limiti del potere monarchico, un sistema basato su principi di proporzionalità e universalità in modo tale che la punizione non fosse espressione della volontà soggettiva del re ma applicazione di un codice oggettivo. Gli obiettivi, dunque, erano quelli sia di superare il rapporto personalistico che giaceva alla base del sistema penale sia di rendere la pena stessa maggiormente efficace.

I motivi che spingono alla riforma non sono umani ma basati su di un calcolo economico, sull'esigenza di rendere l'esercizio di potere meno dispendioso ma più efficace. Non si chiedeva di punire meno, ma di punire meglio.

Una nuova economia del potere, *nuove tecniche (che) sono al tempo stesso molto più efficaci e molto meno dispendiose delle tecniche che si utilizzavano sino a quel momento e che poggiavano su un misto di tolleranza più o meno forzata [...] e di ostentazione dispendiosa (interventi clamorosi e discontinui del potere la cui forma più violenta era la punizione «esemplare» perché eccezionale).*<sup>125</sup>

Ora si punisce in nome della teoria generale del contratto e non più della potenza regia: la punizione deve essere proprio quel limite al potere monarchico e non è più l'affermazione della sua asimmetria, lo strumento attraverso cui si riafferma il patto sociale e il rapporto di eguaglianza che intercorre tra tutti i cittadini.

In questi termini si giustifica un metodo che iniziava ad essere vissuto come un atto di prepotenza del sovrano nei confronti del popolo. La punizione non è più uno strumento di affermazione della disparità tra re e popolo ma, al contrario, è rappresentazione del limite del potere sovrano e la manifestazione della riaffermazione del patto sociale che il reo aveva violato. Il corpo del condannato non è più lo strumento attraverso cui si

---

<sup>125</sup> *Intervista a Michel Foucault* in M. Foucault, *Microfisica del potere. Interventi politici*, Torino, Einaudi 1977 cit. pp. 13,14

manifesta la potenza sovrana ma ne costituisce il limite. *L'uomo viene opposto alla barbarie dei supplizi, ma come limite al diritto: frontiera legittima del potere di punire. Non ciò che il potere deve colpire se vuole modificare l'uomo, ma ciò che deve lasciare intatto per essere in grado di rispettarlo. "Noli me tangere". Questo segna un punto d'arresto alla vendetta del sovrano. L'«uomo» che i riformatori hanno eretto contro il dispotismo del patibolo è anch'esso un uomo-misura: non delle cose, tuttavia, ma del potere.*<sup>126</sup>

Ecco che il criminale inizia ad essere considerato il nemico della società, un pericolo, un traditore. Se nell'epoca dell'assolutismo esso veniva addirittura elogiato, in quanto aveva osato ribellarsi ad un potere dispotico, ora inizia a rappresentare colui che tradisce, nemico dell'intera società.

È così che il diritto di punire si sposta dalla vendetta del sovrano alla difesa della società. Ed il castigo deve avere come obiettivo, tralasciando il torto e la necessità di riaffermare il contratto sociale, quello di eliminare i possibili disordini che il crimine è in grado di determinare: *calcolare la pena in funzione non del crimine, ma della sua possibile ripetizione. Non mirare all'offesa passata, ma al disordine futuro. Fare sì che il malfattore non possa avere né la voglia di ricominciare, né la possibilità di avere imitatori.*<sup>127</sup>

Il potere di punire non si manifesta più nei supplizi, nella sofferenza del criminale torturato ma è un gioco di rappresentazioni, di vantaggi e svantaggi che un'azione può determinare. Il castigo perciò, vuole essere la rappresentazione di questo svantaggio, in base all'idea che, se attraverso la punizione fosse stato possibile rappresentare il costo di commettere un atto illecito, allora il beneficio di compierlo sarebbe venuto meno. Si tratta semplicemente di un calcolo di costi-benefici. Per ridurre il vantaggio del crimine, il guadagno possibile, bisogna aumentarne il costo.

La punizione inizia quindi ad essere uno strumento attraverso cui si vuol esprimere lo svantaggio di delinquere e attraverso cui incutere il timore ai potenziali criminali.

Il castigo, inoltre, deve essere certo e universale, nessuno può anche solo pensare di sfuggirgli perché è proprio la speranza di rimanere impuniti a rendere fragile lo stesso

---

126M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* cit. pp. 80,81

127Idem 126 cit. p. 101

sistema. E la rappresentazione, per agire efficacemente, deve rendere meno attraente il delitto. *Non è l'intensione, cioè l'intensità, della pena che fa il maggior effetto sull'animo umano, ma l'estensione di essa; perché la nostra sensibilità è più facilmente e stabilmente mossa da minime ma replicate impressioni che dà un forte ma passeggero movimento. L'impero dell'abitudine è universale sopra ogni essere che sente, e come l'uomo parla e cammina e procacciarsi i suoi bisogni col di lei aiuto, così l'idee morali non si stampano nella mente che per durevoli ed iterate percosse.*<sup>128</sup>

Il cambiamento si basa su di un calcolo utilitaristico della punizione e di quanto da essa sia possibile trarne dei benefici.

Legittimare la pena come strumento di difesa sociale ne garantiva il sostegno da parte dell'intera collettività che non la considerava più come capriccio del re eliminando il rischio di possibili insurrezioni e malumori. Se nell'antico sistema il corpo del reo diveniva proprietà del sovrano, ora è un bene sociale, è oggetto di un'appropriazione della collettività e, per questo, utile a tutti *e nella punizione, piuttosto che vedere la presenza del sovrano, si leggeranno le leggi stesse.*<sup>129</sup>

Il reo, sfruttato nel lavoro, diveniva utile economicamente; per questo motivo il corpo doveva conservare le proprie forze, rimanere integro e non poteva essere sottoposto a trattamenti che lo rendessero inutile. Inoltre il castigo doveva anche servire da esempio verso chi ancora non aveva commesso un reato, doveva incutere il timore necessario per sopprimere ogni impulso a delinquere. E la schiavitù perpetua, il lavoro pubblico, consentono di raggiungere tutti questi scopi: attraverso il lavoro pubblico il reo si rende utile alla collettività, la sua sofferenza è comunque visibile e può servire da deterrente. Addirittura la schiavitù perpetua si ritiene possa sostituire la pena di morte perché molto più temibile e economicamente vantaggiosa.

Il condannato diviene uno strumento utile per lo stato perché ne sfrutta il corpo, sia materialmente attraverso il lavoro, sia come segno in quanto la sofferenza perpetua è molto più terrificante della morte.

Dunque pene certe e proporzionali, prevenzione generale ed individuale. Questi gli obiettivi e per raggiungerli è necessario da un lato aumentare la sorveglianza, più che la

---

128 C.Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, (a cura di) Fabietti R., Milano, Mursia, 1973 p.70

129 M.Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* p. 113

severità delle pene stesse - creazione di un apparato di polizia -, dall'altro lato per modulare la giusta pena bisogna conoscere l'individuo, la sua natura e le sue passioni ed intervenire su queste, affinché non delinqua nuovamente, sia ligio alla legge e ad essa sottomesso.

Una vera e propria economia del potere di punire: certezza e proporzionalità, timore e minaccia, sono questi gli strumenti più efficaci. Eliminano l'arbitrio monarchico e attaccano tutti gli illegalismi, anche quelli diretti alla proprietà e ai diritti faticosamente guadagnati dalla classe borghese

Non è poi così surreale affermare che dal XVIII secolo si inizia a mostrare come anche il sistema penale si stia inserendo in un meccanismo che va ben oltre il controllo del crimine. È uno strumento attraverso cui il potere può applicare le sue regole e attraverso cui può crescere e svilupparsi, sfruttando le potenzialità che il soggetto punito può avere: modellando la punizione a seconda delle esigenze, si modella l'individuo stesso per renderlo più utile.

Anche le tecniche punitive devono rispondere a quei bisogni a cui il supplizio non è più in grado di sopperire – o meglio – era utile a un certo tipo di potere, quello sovrano. Ma lasciava troppo spazio ad un illegalismo che non essendo più tollerabile, deve essere controllato e sorvegliato.

*Nell'Ancien Règime l'illegalità faceva persino parte dell'esercizio del potere[...] si stabiliva una sorta di modus vivendi [...] ma quando la borghesia ha preso il potere e quando ha potuto adattare le strutture dell'esercizio del potere ai suoi interessi economici, l'illegalità popolare, che essa aveva tollerato e che in qualche modo aveva trovato nell'Ancien Règime una sorta di spazio di esistenza possibile, è divenuta a questo punto intollerabile; e la si è dovuta assolutamente imbrigliare[...] si è dovuto effettivamente mettere sotto controllo in modo generalizzato tutti gli strati popolari.<sup>130</sup>*

Il controllo così diviene un imperativo e lo si può ottenere attraverso un'applicazione del potere di punire indifferenziato, che non lascia zone d'ombra.

Ma se la punizione deve essere rappresentazione, la dimostrazione della riaffermazione del codice, della legge e dell'ordine violato; se la punizione è un segno attraverso cui il

---

130 A proposito dell'internamento penitenziario Intervista di A. Krywin e F. Ringelheim in M.Foucault *La società disciplinare*, (a cura di) S. Vaccaro Milano-Udine, Mimesis, 2006

reo viene giustiziato, il popolo da un lato difeso dall'altro minacciato, allora come può la prigione conquistare la scena politica quando non è altro che l'opposto di questo?

Il carcere era sì inserito tra le pene possibili ma, di certo, non era ritenuto lo strumento migliore di prevenzione e rappresentazione. Molti riformatori, addirittura, criticavano la detenzione, considerata un metodo punitivo inappropriato e inefficace, del tutto incompatibile con il concetto di pena quale segno e rappresentazione.

All'interno delle mura i soggetti puniti non potevano essere controllati, rimanevano nell'ozio e questo non garantiva un profitto ma solo una spesa, peggiorava la coscienza dei delinquenti, che invece di divenire coscienti del male commesso e abili al lavoro, moltiplicavano i loro vizi. Non erano utili nemmeno come esempio deterrente in quanto, dietro le spesse mura di una prigione, nessuno era in grado di osservarli

Ma qui non si tratta di ciò che è giusto e razionale. Perché si può riscontrare una certa irrazionalità tanto nei supplizi e nelle cerimonie pubbliche, quanto nell'imprigionamento all'interno di una cella. Ma il supplizio è *irrazionale in un rapporto a un tipo di pratica penale, il quale, invece, fa emergere una nuova forma di attenzione riguardo a certi effetti ottenibili attraverso la pena, a un nuovo modo di calcolare la sua utilità, di trovarle delle giustificazioni, di darle delle gradazioni.*<sup>131</sup>

### **La disciplina e l'ortopedia individuale**

L'affermazione del carcere non nasce certamente dalla volontà dei riformatori. Questi ritenevano gli istituti detentivi, chiusi ed isolati, la rappresentazione di quanto più si voleva evitare ed eliminare: l'abuso del potere, l'uniformità della pena, la crescita dei vizi, della violenza e del crimine. Come può incutere timore una punizione che non è visibile, lontana dagli occhi di chi si voleva minacciare? E come può il castigo essere un segno, se uguale ed uniforme?

Ma per comprendere al meglio il motivo per cui la prigione ha iniziato a prendere il sopravvento sugli altri metodi punitivi, bisogna andare oltre il sistema penitenziario in se e rivolgere lo sguardo ad un nuovo modo di intendere l'individuo. Solo così si può comprendere come la prigione sia divenuta la pena per eccellenza.

---

131 M. Foucault *Perché la prigione?* Tavola rotonda del 20 maggio 1978 in M. Foucault, *Poteri e strategie. L'assoggettamento dei corpi e l'elemento sfuggente*, (a cura di P. Dalla Vigna, Milano, Mimesis, 1994

Durante l'età classica, infatti, si svilupparono alcuni istituti di carcerazione non solo per delinquenti ma anche per mendicanti, prostitute, fanciulli orfani.

Al contrario delle strutture detentive utilizzate fino ad allora, all'interno di questi istituti vennero introdotte regole di vita estremamente rigide come il lavoro obbligatorio e l'isolamento. Nel sistema filadelfiano, addirittura, era imposto un isolamento perpetuo e l'obbligo del silenzio. La detenzione, se progettata con particolare attenzione alla distribuzione degli spazi e delle attività, era lo strumento perfetto per intervenire, attraverso il controllo del corpo, all'anima del reo per trasformarla e disciplinarne la condotta. Attraverso il lavoro manuale si voleva ricostruire l'*homo oeconomicus*, indispensabile per rispondere alle necessità economiche di un sistema capitalista in formazione, attraverso l'isolamento totale, addirittura, si voleva modellare la coscienza, rendere l'individuo un soggetto docile ed ubbidiente, perfettamente assoggettato alle nuove regole del gioco, ai nuovi bisogni.

Se i riformatori individuavano nella punizione un mezzo di rappresentazione utile per la riqualificazione del soggetto di diritto, *ciò che si cerca di ricostruire in questa tecnica di correzione non è tanto il soggetto di diritto, che si trova preso negli interessi fondamentali del patto sociale, quanto il soggetto obbediente, l'individuo assoggettato a certe abitudini, regole, ordini, un'autorità che si esercita continuamente intorno a lui e su di lui e ch'egli deve lasciar funzionare automaticamente in lui. Formare un soggetto obbediente, piegato alla forma, generale e meticoloso insieme, di un qualunque potere*<sup>132</sup>.

Nel corso dell'età classica, infatti, ci fu una scoperta del corpo come oggetto e bersaglio del potere. Il corpo, manipolato e assoggettato, poteva divenire una macchina perfetta. Per trasformare l'individuo era necessaria un'azione costante e perpetua diretta non tanto su di una massa indistinta di persone, ma proprio sul singolo, per colpire il dettaglio. Insomma il potere disciplinare vuole rendere i corpi volontariamente sottomessi, attraverso un processo di interiorizzazione della disciplina stessa. Per questo motivo il tipo di intervento messo in pratica si differenzia dalle altre forme generali di dominazione.

Le discipline sono lontane dalla schiavitù, che si basa su di un rapporto di

---

132 M.Foucault *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* cit. p. 141

appropriazione del corpo, differente da quello disciplinare che proprio grazie alla sua “dolcezza” elimina il carattere violento del rapporto servo-padrone.

Si distanzia anche dalla domesticità, la quale mira ad una forma di controllo globale ed illimitata, ma la dominazione costante è stabilita esclusivamente dal singolo padrone, dalla sua volontà e dai suoi capricci.

Le discipline prendono le distanze anche da un'altra forma di dominazione, tipica dell'epoca feudale, ovvero il vassallaggio. Questo, infatti, è un tipo di rapporto che si fonda su codici d'onore che poco hanno a che fare con l'assoggettamento del corpo per rafforzare, invece, i rituali della sottomissione.

Infine, ultima forma di dominazione, sono le discipline di tipo monastico: se da un lato sono rivolte alla disciplina, dall'altro lato inducono alla rinuncia, piuttosto che all'accumulazione di ricchezze, alla conoscenza e al controllo del proprio corpo, piuttosto che alla sua perdita.

Insomma il potere disciplinare è molto più invasivo e penetrante perché vuole ottenere dal corpo assoggettato due risultati estremamente utili. Non mira solamente a rendere il soggetto disciplinato più utile, ad aumentarne le abilità, ma nemmeno esclusivamente a renderlo più sottomesso. Vuole fare entrambe le cose e le vuole fare contemporaneamente. Attraverso lo stesso meccanismo *la disciplina fabbrica corpi sottomessi ed esercitati, corpi docili. La disciplina (infatti) aumenta le forze del corpo (in termini economici di utilità) e diminuisce queste stesse forze (in termini politici di obbedienza). In breve, dissocia il potere del corpo.*<sup>133</sup>

#### - Il controllo dello spazio

Per raggiungere l'obiettivo bisogna intervenire sul corpo, in modo costante e continuo. Lo sfruttamento efficace dello spazio e del tempo sono le armi migliori e, pertanto, vengono introdotte tecniche per la ripartizione dell'individuo nello spazio.

I. Innanzitutto, se l'obiettivo primario è quello di avere un controllo costante sul corpo, nulla risponde meglio come la chiusura. La creazione di un luogo chiuso su se stesso è la garanzia per ottenere un ambiente separato ed impermeabile da ciò che sta fuori, un luogo in cui gli unici stimoli sono quelli provenienti dal comando. Gli esempi

---

<sup>133</sup> M.Foucault *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* cit.p.150

sono le case per vagabondi e prostitute, le caserme o i collegi nei quali vigeva un regime di educazione molto rigido basato sull'isolamento, su regole inflessibili che scandivano tutta la giornata degli individui: quando svegliarsi, cosa indossare, le varie attività da eseguire, ordine impeccabile. Anche la fabbrica si trasforma in una piccola città chiusa in cui dal lavoro si vuole ottenere, non solo un guadagno economico, ma anche, attraverso regole di condotta – orario di entrata e uscita, suddivisione delle mansioni - si voleva disciplinare l'operaio, renderlo utile, insomma padroneggiare la forza lavoro, potenziandone la capacità operativa e neutralizzando la libera espressione individuale.

II. La clausura, nonostante sia un elemento importante, non è sufficiente.

Fondamentale è una distribuzione intelligente dello spazio individuale secondo il principio della localizzazione elementare (*quadrillage*): *ad ogni individuo, il suo posto; ed in ogni posto, il suo individuo*. Si tratta, in sostanza, di poter conoscere, in qualsiasi momento, dove si trova l'individuo, in modo da consentire una costante sorveglianza, una distribuzione intelligente delle varie attività e dello spazio all'interno del quale sono distribuiti gli individui. Anche nel caso in cui fosse possibile spostarsi, ogni movimento deve essere visibile e registrato. Ciò consente di sorvegliare le azioni e gli atteggiamenti, utilizzarli e, se necessario, intervenire su di questi, per correggerli. E la cella è, per definizione, ciò che maggiormente consente un intervento preciso e diretto sul corpo e sull'anima.

III. L'individuo è tanto più sfruttabile quanto più è inserito in uno spazio conosciuto e strutturato. Pertanto, in tutte le strutture disciplinari si interviene con un processo di codificazione dello spazio e dell'architettura dove nulla deve essere lasciato al caso. Secondo la regola delle *ubicazioni funzionali* si codifica tutto l'ambiente architettonico, non solo quello necessario per sorvegliare e controllare ma anche per curare, insegnare, lavorare. Insomma a poco a poco lo spazio si modella a tutte le esigenze. Foucault prende l'esempio degli ospedali marittimi o militari. In un porto militare, dove circolano merci ed individui, la possibilità di contagio è molto elevata. Vengono create strutture apposite in cui è possibile curare gli individui e, contemporaneamente, controllarne i movimenti. Per questo motivo ad ogni entrata corrispondeva una registrazione. In ogni ambiente doveva scomparire il disordine perché era attraverso di esso che poteva sfuggire qualcosa. Nel porto militare di

Rochefort la sperimentazione di un ospedale marittimo e la sorveglianza medica delle malattie è accompagnata da controlli militari sui disertori, amministrativi sui mendicanti, sulle morti e guarigioni, identità, ingressi e uscite. *Poco a poco uno spazio, amministrativo e politico, si articola in spazio terapeutico che tende ad individualizzare i corpo, le malattie, i sintomi, le vite e le morti e [...] nasce dalla disciplina uno spazio utile medicalmente.*

IV. L'unità spaziale, infine, non è né il territorio né il luogo ma il rango; l'individuo occupa una posizione che gli viene imposta a seconda delle proprie capacità. Ma è una posizione che può perdere in ogni momento, a seconda della condotta, dei progressi o regressi. È un posto occupato in una classifica che mantiene costante il timore di perdere quanto ottenuto, la pressione di dover competere con gli altri per guadagnare quanto non ancora raggiunto o perso. E il rango viene introdotto, ad esempio, anche nei sistemi scolastici a partire dal XVIII, nei quali gli alunni, come soldati in una caserma, venivano allineati per file, in banchi distanziati e con il proprio nome sopra, addestrati in modo da permetterne il controllo, nello stesso istante, di ogni alunno e dell'intera classe.

Le discipline fabbricano degli spazi architettonici estremamente complessi ma utili allo scopo: consentono il controllo costante sulla collettività che viene incasellata e segmentata; fissa l'individuo in uno spazio preciso, ma dall'altro lato ne consente la circolazione attraverso percorsi già prefissati; sono spazi misti perché reali in quanto determinano la disposizione di tutto lo spazio, ma ideali in quanto tali sistemazioni si basano su di stime e gerarchie. *Si tratta di organizzare il multiplo, di darsi uno strumento per percorrerlo e padroneggiarlo.*<sup>134</sup>

---

134 M. Foucault *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* cit. pp. 161-162

## - Il controllo delle attività

I. Impiego del tempo. Naturalmente, se da un lato si interviene sul soggetto e sulla pozione che occupa, dall'altro lato è necessaria un'azione rivolta alle modalità di impiego delle sue attività, in modo da sfruttare al meglio il suo tempo, sottometterlo a determinate operazioni, le quali sono scandite come i secondi di una lancetta. L'intera giornata, del lavoratore, dello studente, del malato è già decisa. Prestabilite sono le varie attività e l'orario in cui verranno fatte: l'entrata, il momento di preghiera, la pausa, il pranzo, le eventuali attività sportive. La scansione del tempo diviene sempre più stretta e in ogni istante il corpo deve applicare il suo esercizio per non incorrere ad una punizione, deve sottomettersi alle regole, svolgere le attività spontaneamente, nei modi, negli spazi e nei tempi prestabiliti.

II. Scomposizione dei gesti. Un tratto peculiare del potere disciplinare è la scansione dell'azione stessa ovvero l'intervento minuzioso sull'atto compiuto. Non viene imposta solamente la marcia, ma come questa deve essere fatta. Intervenire in modo così peculiare sul gesto e sulle sue varie fasi, consente una sua manipolazione, talmente pervasiva e invasiva che il corpo deve dunque adattarsi a degli imperativi temporali non spontanei. Ed il fatto di obbligarli ad un'incessante applicazione di questi, ha lo scopo di farli interiorizzare a tal punto da renderli normali, spontanei. La caratteristica più importante, che è anche quella che sconvolge maggiormente, è il fatto che il potere disciplinare trasforma un atto forzato in un'abitudine, tant'è che il controllo non sarà più necessario perché la disciplina, attraversando il corpo stesso, consente di penetrarlo e addomesticarlo. Alla fine il risultato sarà un corpo che si auto-controlla, automaticamente, il cui tempo imposto si è talmente insinuato che è divenuto naturale.

III. Correlazione tra corpo e gesto. Perché una singola azione sia perfetta deve esserci una particolare attenzione su tutto del corpo. L'intervento, pertanto, non sarà diretto, esclusivamente, su una singola parte di questo, ma verrà manipolato nella sua interezza. Perché una buona capacità di scrittura non implica, solamente, l'apprendimento di alcuni gesti ma coinvolge l'individuo nella sua globalità, dalla testa ai piedi. E, attraverso questo intervento universale, si crea un corpo disciplinato da cui proviene un gesto efficace

IV. L'azione presuppone due elementi, l'individuo e l'oggetto che manipola. Ma

la disciplina interviene creando un rapporto tra di questi, una connessione per tutta la superficie di contatto, un collegamento. Il potere disciplinare, intervenendo su ogni minimo dettaglio, ha l'obiettivo di stabilire una sequenza minuziosa tra azione ed oggetto azionato in modo tale da creare un vero e proprio uomo-macchina di cui si conoscerà ogni suo gesto che, nonostante sia apparentemente spontaneo, ha origine da un ordine esterno.

V. Utilizzazione funzionale. Più si scompone il tempo, lo spazio ed il gesto stesso, maggiore è la possibilità di sfruttarne le potenzialità. Per ogni individuo il suo spazio e l'attività che gli compete. E per ogni attività, la previsione minuziosa di ogni gesto e di come questo debba essere applicato.

*La disciplina analizza, scompone gli individui, i luoghi i tempi, i gesti, gli atti, le operazioni, fino a farne elementi osservabili e modificabili. È la famosa suddivisione disciplinare, che cerca di isolare elementi sufficientemente piccoli da poter essere percepiti e modificati. In secondo luogo, la disciplina classifica gli elementi scomposti in funzione di obiettivi determinati. Quali sono i gesti più efficaci da compiere per ottenere tale risultato? [...] Terzo la disciplina stabilisce le sequenze o le coordinazioni ottimali: come connettere una serie di gesti, come ripartire i soldati in una manovra, come distribuire gli scolari in gerarchie o classifiche? Quarto la disciplina fissa i procedimenti di addestramento progressivo e di controllo permanente per potere poi giungere all'esito finale della distinzione tra i non idonei, gli incapaci, e gli altri.<sup>135</sup>*

Il risultato finale sarà un'assimilazione della disciplina e la creazione di un soggetto che, spontaneamente, agisce secondo le necessità. La disciplina, attraverso il controllo che esercita, separa, analizza e fabbrica individui, scomponendoli in unità separate. Una società perfetta a cui corrisponde una società militare, composta da individui accuratamente addestrati, che risponde automaticamente agli stimoli esterni. Il potere disciplinare, così, crea un'individualità che ha fatto suoi questi meccanismi disciplinari, un'individualità che ha talmente assimilato ed interiorizzato questi meccanismi da renderli degli istinti naturali. Ancor prima di agire sull'ideologia, il potere punta al corpo, ai gesti ed ai comportamenti. Ed è proprio attraverso la manipolazione fisica e

---

135M.Foucault *Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978)* Milano Feltrinelli editore 2007 cit. p.50

temporale del corpo che si giunge ad attaccare la spontaneità dell'individuo stesso, ad imporre una nuova ideologia. Ma è un processo perpetuo, che non si manifesta esclusivamente sulla punizione fisica, ma che si insinua lentamente nella mente del soggetto, utilizzando innumerevoli meccanismi, più o meno visibili.

Come precedentemente affermato, nel corso del XVII-XVIII secolo si crearono istituti nei quali l'obiettivo primario era l'intervento sull'individuo e la sua correzione. Il potere disciplinare, attraverso un minuzioso intervento e controllo perpetuo, vuole modificare il soggetto, rendendolo utile ai propri scopi. Ma il successo del potere disciplinare si ottiene attraverso l'applicazione di alcuni strumenti di controllo ideati per il buon addestramento e questi stessi strumenti, per essere efficaci, devono applicarsi in un contesto che ne consenta il pieno sfruttamento e successo.

Se da un lato, dunque, vengono introdotti dei mezzi per il buon addestramento, dall'altro lato si devono creare strutture che ne consentano l'utilizzo. Sono strutture che non hanno l'obiettivo di essere semplicemente visibili o che debbano sorvegliare lo spazio esterno, come le fortezze, ma *di un'architettura che - rivolte al controllo dello spazio interno e dei soggetti che lo occupano - sarebbe diventata un operatore nella trasformazione degli individui: agire su coloro ch'essa ospita, fornire una presa sulla loro condotta, ricondurre fino a loro gli effetti del potere, offrirli ad una conoscenza, modificarli.*<sup>136</sup>

Abbiamo il controllo dello spazio e delle attività e abbiamo semplici mezzi per il buon addestramento. Questi sono la sorveglianza gerarchizzata, la sanzione normalizzatrice e l'esame.

I. La sorveglianza gerarchizzata risponde all'esigenza di una sorveglianza perpetua ed invisibile. Grazie alla sorveglianza gerarchizzata, il potere disciplinare è un potere multiplo, un reticolo di relazioni che non lascia alcuno spazio vuoto. Le istituzioni disciplinari devono essere veri e propri osservatori della molteplicità umana dove il solo fatto di sentirsi osservati induce effetti di potere e disciplina. Non si tratta, tuttavia, di un controllo esclusivamente dall'alto verso il basso, ma in ogni direzione.

Un'architettura ideata per rendere i corpi osservabili e facilmente separabili, un gioco di sguardi, controlli, luci senza ricorrere alla forza perché, di fatto, inutile.

La suddivisione dello spazio e delle varie attività è congeniale all'esercizio di

---

136 M. Foucault *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* cit.p. 188

un'osservazione costante e multipla, un sistema di controlli reticolare che si insinua in ogni singolo gesto. Così nelle fabbriche non ci si concentra solo sulla produzione ma anche sui soggetti che producono. È un tipo di sorveglianza specifica e peculiare perché trasversale, evitando che qualsiasi zona possa rimanere in ombra. Colui che sorveglia è, nel medesimo istante, potenzialmente osservabile da un altro soggetto attraverso un gioco ininterrotto di sguardi. È un meccanismo che si auto alimenta.

II. Altro mezzo di esercizio del potere disciplinare è la sanzione normalizzatrice. Ogni minima infrazione è resa penalizzabile ed il solo comportamento ammissibile è quello che non trasgredisce alcuna regola. Punibile è tutto ciò che si allontana dalla regola stessa, anche se non si tratta di una vera e propria trasgressione. È l'errore su cui si interviene, lo scarto. Penalizzabile è tutto ciò che non è conforme e l'obiettivo è di correggere questo scarto, di rendere il soggetto *normale*.

*La disciplina tende a separare il normale dall'anormale e di correggere attraverso il castigo il quale, appunto, deve essere correttivo. La normalizzazione disciplinare consiste nell'introdurre un modello ottimale costruito in funzione di un certo risultato in modo da rendere le persone, i loro gesti e atti conformi a tale modello: normale è chi è capace di conformarsi a questa norma, anormale chi non ci riesce.*<sup>137</sup> Separazione e classificazione di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, male e bene, polo positivo e polo negativo. E attraverso questa polarizzazione si interviene sull'individuo, sull'errore, per correggerlo ed eventualmente isolarlo, ma sfruttandone comunque le particolarità. Per questo la punizione si inserisce in un sistema duplice di sanzione-gratificazione e la condotta individuale ricade in questo campo. Si verrà premiati qualora si salga di classifica, guadagnare un rango è la prova della propria normalità e, contemporaneamente, del successo disciplinare

L'arte di punire, nel potere disciplinare, non si pone l'obiettivo di espiare o reprimere. La punizione perpetua ha l'obiettivo di classificare, incasellare, gerarchizzare, differenziare, omogeneizzare ed infine escludere in termini di valore e natura degli individui. Insomma normalizzare.

Il processo di normalizzazione, perpetuo e costante, non può che essere accompagnato

---

137M.Foucault *Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978)* Feltrinelli Milano 2007 p. 51

da una sorveglianza altrettanto perpetua la quale deve individuare i soggetti ed incasellarli, educarli in base al tipo di posizione che occupano. L'obiettivo finale è l'omogeneità ovvero rendere gli individui conformi alla norma. Per poter raggiungere questo obiettivo si interviene sul singolo, sul dettaglio e, pertanto, è necessaria la separazione, la determinazione di livelli, di gradi, di classifiche che consentano non solo l'ordine e la disciplina, ma anche la conoscenza degli oggetti minuziosamente isolati.

III. Ultimo strumento è l'esame, che altro non è che un controllo, una sorveglianza che permette di individuare, qualificare, punire. L'esame è, ancora una volta, uno strumento di controllo sul soggetto, per individuarne le caratteristiche.

Il tratto più interessante di questo strumento è che attraverso di esso non è il potere che si espone ma è colui che è sottoposto a quest'ultimo a mostrarsi. È l'individuo che viene messo in luce e che viene continuamente osservato e controllato. Il potere, al contrario, rimane invisibile. Durante l'*Ancien Règime* la cerimonia è un momento spettacolare durante il quale il potere si manifestava in tutta la sua grandezza, attraverso cui il sovrano esprime la sua potenza. E la punizione è uno di quei momenti in cui il potere sovrano poteva esprimersi. Per questo doveva essere uno spettacolo atroce e prolungato. Ma ora la cerimonia del potere disciplinare non è il trionfo, la spettacolarizzazione. I soggetti disciplinati *non ricevono direttamente l'immagine della potenza sovrana, ne palesano solamente gli effetti [...] sui loro corpi divenuti esattamente leggibili e docili*<sup>138</sup>. Si abbandona il supplizio perché molto meno utile di uno sguardo che costantemente osserva, sempre presente e in grado di modificare il soggetto senza palesarsi, di indurre inavvertitamente al cambiamento.

L'esame, inoltre, porta ad un processo di archiviazione dei soggetti osservati che consente una loro registrazione e classificazione, ma soprattutto una loro conoscenza. Ciò permette da un lato la possibilità di trasformare il soggetto in un oggetto descrivibile di cui ogni tratto è costantemente osservabile, dall'altro lato ogni individuo può essere posizionato entro determinate categorie di cui fa parte in base ai propri tratti e da questa categorizzazione è possibile osservare i vari fenomeni, descrivere i gruppi e capire come sfruttarli al meglio.

L'esame, infine, trasforma l'individuo in un caso da analizzare, correggere,

---

138 M.Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* cit. p. 205

eventualmente escludere. Da un lato separazione, dall'altro lato categorizzazione. La soggettività, quale elemento che distingue, che da forza al singolo, ora è uno strumento di conoscenza. Insomma non esiste più il soggetto che commette un atto illecito ma colui che agisce in questo modo è ora il delinquente, facente parte di una categoria specifica della società. Il delinquente, così come il pazzo, il malato sono differenziazioni che consentono di porre un marchio sul soggetto, uno status sulla propria individualità. Ed il fatto di rientrare o meno in una casistica, consente al potere disciplinare di intervenire secondo modalità differenti. L'esame è dunque di fondamentale importanza perché, combinando sorveglianza gerarchica e sanzione normalizzatrice, assicura l'individualizzazione delle differenze e la loro classificazione. Il sovrano manifestava la propria individualità attraverso la cerimonia che si riversa su di una massa indistinta di individui, collettivamente sottomessi al suo potere. Il potere disciplinare, al contrario, anonimo e invisibile, si esercita tanto più i soggetti ad esso sottoposti sono individuati, differenziati, costantemente sorvegliati. Un potere che non si esercita su di un gruppo indifferenziato di soggetti. Al contrario ogni individuo viene identificato e categorizzato ed è proprio grazie a questa differenziazione, allo studio di ogni singolo caso, che è possibile il successo del potere stesso. Piuttosto che reprimere l'indesiderabile, lo si studia e su di esso si interviene, aumentando la propria conoscenza e forza.

### **Il Panopticon: l'uovo di Colombo per il controllo sociale**

Nell'epoca classica si scopre un elemento fondamentale per lo sviluppo e la ramificazione del potere. Il potere monarchico, concentrato nelle mani del re, arbitrario e vulnerabile, non è in grado di controllare parte degli illegalismi presenti, ma li tollera in quanto indispensabili. Di fronte ad un aumento demografico e a una divisione più netta della società, che vede la borghesia prendere il sopravvento e conquistare sempre di più la scena politica ed economica, nascono nuove esigenze di controllo. Si scopre quanto il controllo del corpo, del soggetto in quanto tale, sia un elemento fondamentale per la crescita del potere stesso. Nasce un nuovo modo di governare, attraverso un potere che, invece di palesarsi mostrando la sua grandezza in modo discontinuo e inefficace, applica un potere disciplinare costante e quotidiano sugli individui i quali

subiscono un procedimento di differenziazione e categorizzazione. È un potere silenzioso, che non si manifesta, è un potere cellulare, che vede ma non è visto.

Il potere disciplinare, all'inizio del XIX secolo è riscontrabile in ogni istituto: nella casa di cura, nell'ospedale psichiatrico, nella caserma, nella scuola, nel penitenziario. Il potere disciplinare da un lato individua, trova il caso, si serve di procedimenti di individualizzazione, dall'altro lato, grazie a questi esami, incasella, categorizza gli elementi in base alle loro caratteristiche, suddividendo la popolazione in categorie ben precise (il pazzo, il delinquente..). Questo sistema di controllo sociale funziona in base allo schema di divisione binaria (pazzo-non pazzo; pericoloso-inoffensivo; malato-sano) e dello schema della ripartizione differenziale (come riconoscere il soggetto, come esercitare su di lui una sorveglianza costante)

Perché il potere disciplinare raggiunga il suo scopo, dunque, è necessario un intervento che prima sia diretto alla divisione tra normale e anormale e poi diretto ad una sua sorveglianza e correzione. Indispensabile è dunque la creazione di dispositivi ed istituti in grado di raggiungere questi obiettivi, in grado cioè di osservare l'individuo, sorvegliare il suo comportamento, registrare ogni suo movimento, assimilare quante più informazioni possibili e, contemporaneamente, indurre alla normalità senza il ricorso a mezzi di forza estremamente crudeli, trasformando l'individuo sottomesso in un corpo docile ma utile alla causa. *Il potere (disciplinare) si caratterizza da una nuova meccanica incompatibile coi rapporti di sovranità tipici dell'epoca precedente e questa nuova meccanica di potere poggia più sui corpi e su quel che fanno che sulla terra e i suoi prodotti [...] e permette di estrarre dai corpi tempo e lavoro più che beni e ricchezza.*<sup>139</sup>

Caserma, fabbrica, scuola, carcere e manicomio. Queste le istituzioni attraverso cui il potere esercita e attraverso cui trasforma. Ma non si tratta di un potere statico e volto alla repressione. È in costante movimento perché non si applica solo sul corpo sottomesso con l'obiettivo di annullarlo, ma trae da esso forza e conoscenza in modo tale che il soggetto sia, contemporaneamente, oggetto su cui e da cui trarre forza. La disciplina si insinua nel corpo, lo modifica, lo attraversa, incessantemente. È un potere

---

139 M.Foucault *Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978)* Milano, Feltrinelli, 2007 p.50

che non interviene con la forza, sulla base di un rapporto di dominazione, perché la trasformazione del soggetto non avviene mediante torture fisiche ma piuttosto da una velata minaccia, incombente ma invisibile, percepita ma non individuata che induce al cambiamento senza neppure che ci si renda conto di essere sottoposti a tale condizionamento. È un rapporto basato su premi, colpe ed esami che spinge al cambiamento senza la consapevolezza che l'impulso venga dall'esterno.

Nel corso del XVII-XVIII secolo nascono nuove esigenze politiche e, dunque, la ricerca di nuovi strumenti per soddisfarle. La monarchia lasciava, come ripetuto più volte, impuniti molti illegalismi ed era incapace di intervenire in modo pratico sul corpo sociale. Dal momento in cui, però, le mutazioni economiche e sociali rendono necessario un controllo più peculiare della popolazione, allora il potere accentrato ma debole del monarca non offre alcuna possibilità di intervenire in modo efficace.

Il potere ha bisogno di raggiungere ogni spazio lasciato all'oscuro, di intervenire in ogni zona d'ombra. Il potere monarchico riusciva a colpire solo una parte irrisoria di criminali e, per questo motivo, li doveva punire in modo eclatante, per incutere terrore negli altri. Ma quando la minaccia di essere puniti è certa, quando si percepisce di essere sorvegliati costantemente, ovunque ci si trovi, allora non è nemmeno necessario manifestare la propria potenza attraverso il supplizio perché ogni individuo avrà già interiorizzato quella paura che si tentava di incutere attraverso le punizioni corporali.

Bentham nel 1791<sup>140</sup> progetta il Panopticon<sup>141</sup>, una struttura architettonica ideata per una casa d'ispezione penitenziaria. Ma il progetto benthamiano, più che essere un progetto architettonico, è la rappresentazione fisica del potere disciplinare che vede senza tuttavia essere visto. Nella torre centrale, infatti, è possibile osservare e percepire qualsiasi movimento senza, tuttavia, essere visti. Nelle varie celle, viceversa, l'una isolata dall'altra, si è costantemente osservabili senza tuttavia sapere quando. L'obiettivo del progetto è evitare addirittura l'uso della forza verso il condannato perché la sola

---

140 J. Bentham *Panopticon ovvero la casa di d'ispezione* (a cura di M.Foucault e M.Perrot), Venezia, Marsilio, 1983

141 *L'edificio è circolare e i locali dei prigionieri occupano la circonferenza. Le celle sono separate le une dalle altre e i loro prigionieri, grazie a questo espediente, non possono comunicare tra loro, da pareti divisorie a forma di raggi che partono dalla circonferenza verso il centro e che si estendono in lunghezza quanto sarà ritenuto necessario per formare una cella che sia più larga possibile.*

consapevolezza di essere osservato spingerà *il condannato alla buona condotta, il pazzo alla calma, l'operaio al lavoro, lo scolaro alla applicazione, l'ammalato all'osservanza delle prescrizioni.*<sup>142</sup>

L'arma del potere disciplinare non è la tortura, ma lo sguardo. *Uno sguardo che sorveglia e che ciascuno, sentendolo pesare su di sé finirà con l'interiorizzare al punto di osservarsi da sé*<sup>143</sup>. La forza sta proprio in questo: non dover intervenire direttamente perché si rende possibile, grazie ad una pianificazione architettonica dello spazio, una distribuzione calcolata degli individui e delle loro attività, *un dominio della mente sopra un'altra mente*<sup>144</sup>

Perciò il potere disciplinare, partendo proprio dal corpo, dalla sua individuazione e distribuzione, lo attraversa e grazie agli strumenti disciplinare, dalla sorveglianza all'esame, induce sull'individuo un assoggettamento talmente tanto forte da indurlo a seguire regole che con il tempo vengono spontaneamente interiorizzate, facendole un proprio modo d'essere.

Il *Panopticon* non è solo uno strumento di controllo. È anche un laboratorio nel quale si possono sperimentare nuove forme di educazione, assoggettamento, cura. Insomma è anche uno strumento che accresce il sapere in cui l'individuo diviene l'oggetto del sapere, con cui il potere disciplinare non solo impone la propria forza ma anche attraverso cui trae linfa per amplificarsi.

Ciò che, tuttavia, è necessario sottolineare è che ad ogni tipo di categoria verso cui il

---

*Il locale dell'ispettorato occupa il centro; possiamo chiamarlo residenza dell'ispettore. [...] sarà utile uno spazio vuoto o un'area tutt'attorno, tra il centro e la circonferenza. La chiameremo area intermedia[...] ogni cella ha sulla circonferenza una finestra [...] nella circonferenza interna la cella è provvista di una grata di ferro, abbastanza leggera da non ostacolare all'ispettore nessuna parte della cella le finestre della residenza sono munite di persiane alte fino a dove lo sguardo dei prigionieri può arrivare dalle celle, qualunque mezzo essi impieghino e per ostacolare la piena luce [...] questo locale è diviso in quattro parti da pareti divisorie perpendicolari che corrispondono al diametro del cerchio [...] per risparmiare all'ispettore lo sforzo di alzare la voce per essere ascoltato e per impedire ai prigionieri di sapere che è occupato con un altro prigioniero più lontano, si potrebbe installare un piccolo tubo di stagno in ogni cella fino alla residenza centrale [...] questo dispositivo permetterebbe di udire il più leggero rumore J. Bentham Panopticon ovvero la casa di d'ispezione (a cura di M.Foucault e M.Perrot), Venezia, Marsilio, 1983 pp.37-39*

142 M.Foucault *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* cit. p. 221

143 Idem 140 cit. p. 18

144 Idem 140 cit. p. 33

potere si orienta, il fine può non essere lo stesso. L'obiettivo finale non è quello di creare un individuo perfetto disciplinato, un buon cittadino, ma modellare ogni tipo di soggetto in modo tale che siano in grado di rispondere a determinati fini e, se non sono in grado di farlo, magari riposizionarli. I fini sono differenti e nonostante la struttura architettonica possa essere la stessa, gli obiettivi possono non coincidere o, addirittura, sembrare contrastanti.

Si può affermare che il fine ultimo sia quello di trarre maggior vantaggio dalle differenti realtà che si osservano, non creare il buon soldato od il buon cittadino perché fine del sistema penitenziario o del manicomio non è questo. È trarre vantaggio dalla delinquenza e dalla follia e lo si può fare sottoponendo i delinquenti e i folli ad un controllo costante, ad un loro isolamento, esame e conoscenza. Tutto ciò consente lo sfruttamento delle loro stesse potenzialità. Non si tratta di reprimere masse pericolose, di rinchiuderle o di isolarle, ma di renderle parte dell'ingranaggio. Perché l'isolamento, il bando o la tortura comportano un dispendio di energia i cui vantaggi erano irrisori. Con la disciplina e il controllo, invece, l'obiettivo è quello di rendere ogni individuo sfruttabile e di aumentarne l'utilità, tramite l'utilizzo dei differenti strumenti disciplinari applicati in istituti che ne garantissero la massima efficienza.

Ci si propone, in sostanza, di fabbricare individui utili. *Far crescere insieme la docilità e l'utilità di tutti gli elementi del sistema*<sup>145</sup>, di rendere utile la molteplicità, proprio in quanto molteplicità, riducendo la forza politica del corpo, la forza vitale, la spontanea spinta delle passioni tanto forti quanto incontrollabili.

Ma utili a cosa? Utili alla produzione, che può essere economica ma non solo.

È la produzione del sapere che permette, anche, un aumento della produzione in ambito economico. È fare dell'individuo un prodotto, utile in base al tipo di fine che si vuole raggiungere. Si deve sottolineare, dunque, che lo scopo non è quello di creare il buon cittadino ma governare sapientemente le cose. Foucault sottolinea bene questo passaggio facendo riferimento a quanto detto da Guillaume de La Perrière ovvero che *il governo è la retta disposizione delle cose, delle quali ci si prende cura per condurle ad un fine conveniente*.<sup>146</sup> lo stesso vale per i castighi legali: *la prigione, con tutta la tecnologia correttiva che l'accompagna, deve essere collocata qui: nel punto in cui*

---

145 M. Foucault *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* p.238

*avviene la torsione del potere codificato di punire in potere disciplinare di sorvegliare; nel punto in cui i castighi universali delle leggi vengono ad applicarsi selettivamente a certi individui e sempre a quelli; nel punto in cui la riqualificazione del soggetto di diritto per mezzo della pena diviene addestramento utile del criminale*<sup>147</sup>

Il XVIII è il secolo della conoscenza e della ripartizione. È il secolo de *ad ogni individuo il suo posto; ed in ogni posto il suo individuo*. Il XVIII è il secolo della disciplina. È per questo motivo che alla fine non ci si deve meravigliare se il carcere somiglia tanto alla fabbrica, alla scuola, alla caserma e all'ospedale e *se ogni cosa assomiglia a delle prigioni*.<sup>148</sup>

## **Il carcere come fabbrica di delinquenza**

Come detto precedentemente, il potere disciplinare ha messo in pratica in differenti istituti tecniche di controllo e sorveglianza diretti a disciplinare e modellare i soggetti sotto un controllo costante di uno sguardo invisibile. La privazione della libertà, pertanto, come strumento di punizione legale, nonostante sia una pratica affermata recentemente, si presenta come il riflesso di un modello disciplinare nato altrove. Come afferma Foucault *c'è nella svolta tra la fine del secolo XVIII e l'inizio del XIX, il passaggio ad una penalità di detenzione, è vero: ed era cosa nuova. Ma si trattava in effetti dell'apertura della penalità a meccanismi di coercizione già elaborati altrove*<sup>149</sup>.

Seguendo questo tipo di ragionamento, dunque, si può affermare che la punizione attraverso la privazione della libertà è divenuta la pena per eccellenza proprio perché, sembrava essere la soluzione perfetta alle esigenze di sorveglianza, controllo e intervento.<sup>150</sup> Quando si comprese che anche il sistema penale poteva inserirsi tra gli strumenti utili al potere disciplinare, tra gli ingranaggi attraverso cui esercitare il suo controllo, ecco allora il tentativo di fare della prigione la perfetta istituzione di dominio.

---

146 G. de La Perrière *Mirror Politique* 1555 in *La Governamentalità* M. Foucault, *Poteri e strategie. L'assoggettamento dei corpi e l'elemento sfuggente* ( a cura di Pierre Dalla Vigna) Torino, Mimesis,, 1994

147 M.Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* cit. p. 247

148 Idem 147 cit. p. 241

149 Idem 147 cit. p. 251

La prigione consentiva di unire in un solo spazio i differenti luoghi su cui si poteva intervenire sull'uomo e sulla sua anima. Spazio chiuso su se stesso, un'istituzione totalizzante, che assorbiva l'individuo completamente, privandolo di qualsiasi contatto esterno. La prigione, dall'esterno semplici mura invalicabili, ma al cui interno ogni cosa era osservabile, alla luce del sole.

Come in un convento, la cella garantiva l'isolamento, la meditazione, la solitudine. Isolamento sia dal mondo esterno, dagli impulsi che avevano condotto il reo a trasgredire alle regole, sia interno, ovvero tra i vari detenuti per evitare la formazione di un popolo solidale. La segregazione cellulare non solo garantiva che l'individuo, isolato ed emarginato, potesse dialogare esclusivamente con se stesso ma anche che l'unico altro con cui colloquiare era il potere che su di lui si esercitava, pazientemente e lentamente.

Come in una fabbrica, il lavoro istruiva gli individui alla sottomissione, privandoli della capacità di invettiva, attraverso azioni ripetitive e totalmente inutili. Inizialmente si pensava che le cause che spingevano a delinquere, a trasgredire la legge erano la mancanza di voglia di lavorare, di sottomettersi alle regole di mercato e di lavoro. E allora quale punizione migliore se non quella di costringere il delinquente al lavoro? Ma il lavoro non era utile tanto sul piano economico quanto, piuttosto, a livello spirituale: azioni inutili, ripetute, alienanti dovevano spegnere lo spirito ribelle di chi non voleva sottomettersi al potere per renderlo, così, docile e assoggettato.

Il lavoro, addirittura, diviene qualcosa a cui il reo aspira, un premio, una via di salvezza contro il completo isolamento, l'apatia e la solitudine. È un gioco intelligente che modifica il pensiero stesso del reo il quale, in pratica, avrebbe visto il lavoro non tanto come una punizione, quanto un favore di cui essere eternamente grato.

Il prodotto finale, quindi, non è tanto ciò che il soggetto produce con le sue mani, la merce venduta a basso costo. Il prodotto finale è il soggetto stesso che, attraverso il lavoro e tutte le altre attività, si modifica. Il prodotto finale è il pazzo, il soldato, lo studente, il delinquente. Il reo, contemporaneamente operaio ed opera finale del suo

*150 Da dove viene la prigione? Risponderò: «un pò da ogni luogo». È stata una «invenzione» senza dubbio, ma un'invenzione di tutta una tecnica di sorveglianza, di controllo, di identificazione degli individui, di inquadramento dei loro gesti delle loro attività[...] la prigione è la figura ultima di questa epoca di discipline Dai supplizi alle celle. Intervista di R.-P. Droit in M. Foucault *Dalle torture alle celle*, Lercì, Cosenza, 1979 cit. p. 24*

lavoro, usciva dal carcere come un soggetto disciplinato senza che realmente potesse rendersi conto di essere stato cambiato. La caratteristica straordinaria di questo intervento è che si pensava potesse portare alla trasformazione non dei gesti, come forzati e costretti, ma della morale, del pensiero stesso. Era il pensiero che una volta assoggettato, plasmato, diveniva un pensiero spontaneo, eliminando il pericolo della ribellione. Disciplina normalizzata, fatta propria.<sup>151</sup>

Questo tipo di intervento si basava su di una logica perfetta che consentiva un enorme risparmio di energia e un risultato molto più apprezzabile ed ottimale: l'opera finale, il prodotto finale, ciò che usciva dalle mura del carcere non era un soggetto incattivito ma un individuo normalizzato il quale aveva talmente interiorizzato la norma da farla propria e non una costrizione esterna.

Come in un ospedale, il criminale, quale essere deviato e malato, poteva e doveva essere corretto. Ed essendo la prigione un luogo contemporaneamente punitivo e curativo, consentiva un intervento totalizzante sul corpo del reo.

Oltre ad essere luogo in cui si esercitava la punizione per il reato commesso, la prigione era infatti luogo di osservazione perpetua e costante, di conoscenza e sperimentazione, all'interno della quale il ladro non era soltanto un criminale, ma anche un paziente, una cavia e, attraverso il suo studio, il potere aumentava la sua conoscenza, il suo sapere e, quindi, la sua forza.

Non è un semplice condannato su cui si effettua la correzione ma è il delinquente, quale essere deviato e malato, quale oggetto su cui e da cui trarre informazioni. Insomma, la punizione non è più rivolta esclusivamente all'atto commesso o meglio, si rivolge ad essa come base che giustifica l'intervento, ma da esso si procede oltre. Per mezzo di una ricerca biografica che accompagna il detenuto come fosse, appunto, un paziente, che evidenzia le cause che hanno spinto a delinquere e quelle che potrebbero portare ad un nuovo reato, si vuol conoscere l'individuo, fare di esso un oggetto del sapere. Questo processo di esame consente la distinzione ovvero l'individuazione del soggetto in quanto tale. Il passaggio fondamentale è che proprio attraverso l'introduzione di questi nuovi

---

151[...]*L'utilità del lavoro penale? Non un profitto, neppure la formazione di un'abilità utile; ma la costituzione di un rapporto di potere, di una forma economica vuota, di uno schema della sottomissione individuale e del suo aggiustamento ad un apparato di produzione [...]* cfr M.Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* p. 266

meccanismi di conoscenza non si parla più di criminale in generale, ovvero di un autore di un'infrazione ma di un delinquente a cui si associano determinate pulsioni, passioni, tensioni. E su di queste si interviene, per trarne delle verità.

Come nella caserma, il delinquente era costantemente sottoposto ad una rigida disciplina: controllo di ogni azione e movimento, intervento costante volto all'educazione, alla trasformazione del reo in buon soldato.

La prigione è così fabbrica, caserma ospedale e scuola nello stesso momento, superando il limite che ogni istituto, preso separatamente possiede ovvero quello della specializzazione. Il carcere consente così un'azione onnidisciplinare.

La prigione, inoltre, esercita un intervento positivo, perché non è semplice privazione della libertà. Attraverso l'imprigionamento si esercita una trasformazione dell'individuo e il castigo diviene, così, mezzo di conoscenza e addestramento. E il ladro, così, non è solo rinchiuso entro mura separate ma trasformato. Trasformato, riproponendo le stesse parole di Foucault, con l'utilizzo di tre schemi: *lo schema politico-morale dell'isolamento individuale e della gerarchia; il modello economico della forza applicata a un lavoro obbligatorio; il modello tecnico medico della guarigione e della normalizzazione. La cella, la fabbrica, l'ospedale.*

La possibilità di creare e generare sapere spiega come la privazione della libertà, prima poco utilizzata o addirittura criticata come strumento per punire e correggere, sia ora, al contrario, la pratica maggiormente praticata e, soprattutto, universalmente accettata. Da un lato, essa rappresenta la via migliore per raggiungere, nel modo più efficiente ed efficace, lo scopo di sorvegliare disciplinare e, contemporaneamente, conoscere. Creare un certo tipo di conoscenza e sapere e da questo ricavarne elementi nuovamente sfruttabili. Dall'altro lato la struttura architettonica della prigione, separata dal contesto cittadino, chiusa su se stessa come una piccola realtà a se stante, è la rappresentazione della giustizia, di una giustizia umana che non tortura, ma punisce con l'obiettivo di rieducare

È osservabile quanto la volontà di correggere il delinquente tramite l'imprigionamento sia un obiettivo che non è mai stato raggiunto dalla prigione stessa. Il fine di rieducare e prevenire il crimine sono obiettivi che il carcere non ha mai raggiunto. Al contrario il carcere fabbrica la delinquenza, non solo come insieme di un sapere ma anche un certo

tipo di soggetto, appunto il delinquente, come il folle nell'ospedale psichiatrico, o il soldato nella caserma.

Il punto di forza di questo tipo di intervento è di non voler eliminare l'anormale ma di creare una distinzione tra ciò che è normale e ciò che non lo è e da qui partire per incasellare, gestire, addestrare ed infine sfruttare.

La prigione in apparenza un fallimento, si presenta, invece, come un successo se la si osserva con occhi differenti, quale strumento di conoscenza e di controllo, interno ed esterno. Una volta varcata la soglia della prigione, il delinquente rimarrà tale per tutta la vita e continuerà ad esserlo, marchiato dal suo passato, con un futuro già scritto. La prigione fabbrica delinquenti, condannando il ladro ad una vita ai margini della società e dalla società stessa isolato in quanto delinquente.

La prigione ha un enorme successo se si guarda ai potenziali effetti di controllo e trasformazione. Innanzitutto trasforma l'individuo assoggettandolo e alienandolo. E si conoscerà il suo passato, ma anche il suo futuro perché destinato ad una vita ai margini della società, privo di qualsiasi possibilità di riscatto, costretto a delinquere per sopravvivere. In secondo luogo l'imprigionamento consente un processo di classificazione, attraverso la registrazione e la ripartizione dei detenuti che, a seconda del crimine commesso, del passato, delle cause del crimine, sono valutati, esaminati secondo criteri interpretativi che comportano un approccio differenziato a seconda della persona che il criminale diviene dopo l'esame stesso.

Il carcere, ancora, vuole essere strumento educativo: attraverso il lavoro, la meditazione, la disciplina si vuole migliorare il ladro ma non rendendolo letteralmente una buona persona ma uno strumento modellabile le cui anomalie siano corrette ma non annullate, la cui esistenza sia plasmata a seconda delle necessità. L'esito finale? Il criminale addestrato.

Se esiste la delinquenza, infine, si giustifica l'istituzione di tutte le altre misure di controllo e sorveglianza necessarie per – così si dice – accompagnare il detenuto all'interno della società ma che, di conseguenza, sottopongono il soggetto stesso ad una vigilanza costante. Il fuori diviene un'estensione della prigione, consentendo al potere disciplinare di raggiungere quegli spazi pensati liberi, ma progettati per consentire, ovunque, l'esercizio di controllo impercettibile, di uno sguardo invisibile ma invadente.

Così, appunto, *i castighi non sono destinati a sopprimere le infrazioni; ma piuttosto a distinguerle, a distribuirle, a utilizzarle; che essi mirino, non tanto a rendere docili coloro che sono pronti a violare le leggi, ma che tendano a organizzare la trasgressione delle leggi in una tattica generale di assoggettamento. La penalità sarebbe allora un modo per gestire gli illegalismi, di segnare i limiti della tolleranza, di lasciar spazio ad alcuni, di esercitare pressioni su altri, di escluderne una parte, di renderne utile un'altra, di neutralizzare questi, di tirar profitto da quelli. In breve la penalità non «reprimerebbe» puramente e semplicemente gli illegalismi; essa li «differenzierebbe», ne assicurerebbe l'economia generale<sup>152</sup>*

La realtà è proprio questa: la prigione non è un errore ma raggiunge il suo scopo ovvero quello di creare un determinato tipo di illegalismo chiuso ma penetrabile, in grado di garantire il controllo e l'assoggettamento di un corpo sociale verso cui è diretta la legge, la giustizia ma che non ha le forze per ribellarsi.

*L'illegalismo, quindi, non è un incidente, un'imperfezione più o meno evitabile. È un elemento positivo del funzionamento sociale, il cui ruolo è previsto all'interno della strategia generale della società. Ogni dispositivo legislativo ha riservato degli spazi protetti e ben utilizzabili in cui la legge può essere violata, altri in cui può essere ignorata, altri infine in cui le infrazioni sono punite. Al limite, direi senz'altro che la legge non è fatta per impedire questo o quel tipo di comportamento ma per differenziare i modi di aggirare la legge stessa.<sup>153</sup>*

Perché non è il crimine che esclude ma è l'essere precedentemente esclusi dalla società che spinge così al crimine e, di nuovo, all'esclusione.

Ma la prigione produce e fabbrica delinquenza non solo come fenomeno sociale, delinquente marginalizzato e al contempo politicamente debole, sottomesso e controllabile. Produce delinquenza anche come oggetto di sapere: la delinquenza diviene una forma di soggettività patologica che, come già detto precedentemente, trasforma il ladro in delinquente, quale essere deviato, malato.

Ciò giustifica la sua sottomissione ad un processo costante di cura, privando il soggetto delle libertà di cui gode, sul proprio corpo e sulla propria anima la quale diviene

---

152 M.Foucault *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione cit.* p. 300

153 *Dai supplizi alle celle*, in M. Foucault, *Dalle torture alle celle*, Cosenza, Lerici, 1979, cit. p. 28

assoggettata e dominata. La patologizzazione del criminale, come quella del pazzo, del malato, insomma dell'anormale, consente non solo un intervento sul primo ma anche una sua separazione dal normale il quale, al contrario, è sottoposto ad un costante terrorismo psicologico, ad una costante percezione del pericolo, ad un'inquietudine verso il -così definito – deviato, destinato all'esclusione, ad una vita indegna.

Una volta superata l'idea che il carcere sia un fallimento perché non riduce il crimine ma, anzi, consente la produzione di un determinato tipo di illegalismo, si comprende che è proprio in questo che sta il suo successo e obiettivo. *Il circuito della delinquenza infatti non sarebbe il sottoprodotto di una prigione che punendo non arriverebbe a correggere; sarebbe l'effetto diretto di una penalità che, per gestire le pratiche illegaliste, ne investirebbe alcune in un meccanismo di «punizione-riproduzione» di cui la prigione formerebbe uno degli elementi principali.*<sup>154</sup>

Come già ripetuto precedentemente bisogna andare oltre alle apparenze, domandarsi quali siano, invece, i vantaggi di questo tipo di delinquenza. Ricordiamo che essa, essendo sottomessa e abbandonata, priva di qualsiasi legame con il resto della società, senza legami, sentita come pericolosa e incombente non ha alcun supporto, impossibile è la creazione di legami e di trarre anche forza da questi. È un tipo di illegalismo totalmente disarmato che non ha possibilità di essere, di trovare una fuga, uno spiraglio attraverso cui salvarsi. È destinato a continuare, costantemente, a lottare contro il vento, privo di qualsiasi tipo di arma, ridotto a condizioni precarie che spingono ad una guerra tra poveri.

Ciò consente, naturalmente, un efficace controllo su questi esseri emarginati, la giustificazione di mezzi di sorveglianza perpetua dentro e fuori dalle mura del carcere, la creazione di un corpo di polizia diffuso e meccanismi di intervento, sul soggetto e la sua esistenza, meccanismi invasivi che rendono l'individuo stesso impotente. Perché la prigione *precipita l'organizzazione di un ambiente chiuso su se stesso, ma che è facile controllare: e tutti gli effetti di disinserimento che essa genera (disoccupazione, interdizioni di soggiorno, residenze obbligate, obbligo di essere a disposizione) aprono facilmente la possibilità di imporre agli ex-detenuiti i compiti loro assegnati. Prigione e polizia formano un dispositivo gemellato; in coppia assicurano in tutto il campo degli*

---

154 M.Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* cit. p. 306

*illegalismi la differenziazione, l'isolamento, e l'utilizzazione della delinquenza»*<sup>155</sup>

Mantenere un livello di illegalismo presente ma debole ne impedisce lo sviluppo e il pericolo che esso possa divenire, davvero, una minaccia consentendo che gli esclusi lottino per la vita, lottino per il pane e lo facciano tra di loro.

È un'epidemia controllata, messa in una perpetua e costante quarantena che consente la costruzione architettonica degli spazi, dei luoghi fuori dalla cella, nelle piazze e nelle strade, fino alle mura della propria casa, dimora e rifugio degli innocenti che, impauriti da questa malattia, domandano protezione agli stessi artefici della malattia.

Attenzione rivolta ad una criminalità del bisogno, della fame e della sete, una criminalità percepita lontana ma incombente che bisogna temere e combattere. Questa attenzione verso la criminalità del bisogno, volontariamente e incessantemente messa in luce, è in grado, così, di nascondere un altro tipo di criminalità, madre della delinquenza ovvero quella di coloro che stanno in alto la quale, al contrario, è oscurata, messa in ombra dalla delinquenza popolare.

La presenza del pericolo giustifica, infatti, la diffusione di un corpo di polizia che incessantemente sorveglia, la presenza di uno sguardo costante sulle vite di ogni individuo, sul corpo sociale osservato senza però che esso sia sottoposto direttamente ad alcuna misura coercitiva troppo invasiva. La delinquenza rende così possibile un perpetuo accertamento sulla popolazione e la diffusione dei mezzi disciplinari e di controllo oltre le mura del carcere, rendendo il mondo stesso un carcere, un *Panopticon* globale.

Costruzione architettonica ma anche mentale, attraverso la creazione di un *loro* separato dal *noi* che porta alla formazione di un'idea della delinquenza come di un morbo, di un demone, che dipinge l'immagine del delinquente quale un pericolo per la società e non il trasgressore della legge dalla quale tenta di sfuggire.

Questo consente la separazione tra il criminale e l'innocente, entrambi soggetti sottoposti al potere disciplinare, entrambi dominati da quei principi di giustizia scelti e imposti altrove ma che, nonostante abbiano un nemico in comune, sono messi l'uno contro l'altro, per ridurne le forze, per separare quei corpi sia fisicamente, attraverso spazi ideati per isolare e dividere, sia metaforicamente attraverso una scissione tra

---

155 M.Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* cit. p. 310

mente e corpo. L'individuo non è più padrone del proprio corpo, ma libero schiavo. Ma non è tutto. La delinquenza, così controllata e manipolata, diviene essa stessa la fonte di guadagno, strumento maneggevole attraverso cui introdursi in ambienti intoccabili dalla mano del giusto, facendo così della delinquenza un agente per gli illegalismi dei gruppi dominanti. La delinquenza, *corpo sociale estraneo al corpo sociale [...] la si è immediatamente utilizzata su due fronti. Quello economico: prelevamento del profitto sul piacere sessuale, organizzazione della prostituzione nel XIX secolo ed infine trasformazione della delinquenza in agente fiscale della sessualità. Quello politico: è con dei gruppi d'assalto reclutati fra i malfattori che Napoleone III ha organizzato, per primo, l'infiltrazione nei movimenti operai*<sup>156</sup>. Insomma, gli stessi delinquenti vengono sfruttati e la delinquenza, parte integrante del sistema, ingranaggio del potere, diviene di guadagno, economico e politico<sup>157</sup>.

*Da due secoli a questa parte si dice «la prigione fallisce dato che fabbrica dei delinquenti». Io direi piuttosto: «riesce, poiché è proprio quello che le viene richiesto»*<sup>158</sup>

---

156 *Disciplina e democrazia: un'applicazione della gaia scienza dello judo* in M. Foucault, *Dalle torture alle celle*, Lerici, Cosenza 1979, cit p. 20

157 *controlli di polizia sulla salute delle prostitute, il loro regolare passaggio nelle prigioni, l'organizzazione su grande scala delle case chiuse, l'accurata gerarchia che era mantenuta nell'ambiente della prostituzione, il suo inquadramento a mezzo di delinquenti-informatori, tutto ciò permetteva di canalizzare e di recuperare attraverso una serie di intermediari gli enormi profitti sul piacere sessuale, che una quotidiana moralizzazione, sempre più insistente, votava ad una semiclandestinità e rendeva naturalmente più costosa [...]. Il traffico di armi, quello dell'alcool nei paesi proibizionisti, o più recentemente quello della droga, mostreranno nello stesso modo questo funzionamento della "delinquenza utile".* M.Foucault *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* cit. p.308

158 *Dai supplizi alle celle.* Intervista di R.-P. Droit in M. Foucault *Dalle torture alle celle*, Cosenza, Lerici, 1979 cit. p. 26

## **L'illegalismo come diritto**

Ammiro Foucault per il differente tipo di approccio con cui si rivolge alla storia e per avermi insegnato un nuovo modo di osservare le cose. Egli ribalta il concetto, esaltandone i punti salienti, quelli dati per certi ma mai approfonditi.

È un nuovo modo, a mio parere, di osservare la realtà. Di farlo con un occhio differente, critico sì, ma capace di leggere oltre le righe, di andare oltre la superficie piana ed ordinata delle cose. Foucault dimostra come da un fenomeno sbandierato come insuccesso, un effetto collaterale, un errore, si possano trarre dei vantaggi, molti di più, forse, di quelli che si otterrebbero in altro modo. Foucault dimostra come, in realtà, questo sia un successo, non una sconfitta.

La nuova pratica non è l'eliminazione del diverso, ma il suo sfruttamento e, contemporaneamente, la sua esclusione, estrapolandone il potenziale utile e riducendone la forza vitale.

Una volta che determinati tipi di comportamenti ribelli o in generale contrari alle pratiche, agli interessi, alla disciplina non sono totalmente escludibili, cancellabili attraverso il loro effettivo annientamento si è compreso quanto questi stessi comportamenti potessero divenire utili se individuati, disciplinati, modellati. Il delinquente assoggettato, poteva divenire sfruttabile in quanto delinquente, divenendo ingranaggio stesso del potere disciplinare da cui e su cui trarre ed esercitare la propria forza.

Cambiando il modo di vedere ed osservare si modifica anche la possibile interpretazione della realtà e dei fenomeni. Il punto fondamentale è approcciarsi ad una realtà, che sia il carcere, la follia o la sessualità, in un modo differente e non considerare i suoi effetti quali deviazioni ed errori che si discostano da una ideologia ma come parte integrante di essa, seppur lontana e apparentemente contraria.

In questo modo, dunque, gli errori del carcere non sono più tali perché, di fatto, la riduzione del crimine non è l'obiettivo che esso si pone. Se fosse tale, abbiamo la palese dimostrazione che il penitenziario sia un completo fallimento, che condanna alla recidiva e alla delinquenza. Il risultato è sì questo ma se ripensato come una tecnica di controllo e assoggettamento dei corpi ciò che si evidenzia è che un simile errore è la soluzione perfetta per la sopravvivenza e la crescita del potere stesso e che anche

l'errore può, in realtà, fare parte di un progetto più ampio e di complesso.

Un virus indebolisce il corpo ma se pazientemente controllato e parzialmente curato può smettere di essere una vera e propria minaccia, evitando il rischio che si trasformi in una epidemia ingestibile. Ma mantenerlo in vita, enfatizzandone il pericolo, consente l'esercizio di un grande potere, quello della paura che giustifica, a sua volta, la messa in pratica di un controllo costante. Un controllo che, nonostante sia forse avvertito come invasivo è, comunque, percepito come necessario, è riconosciuto come l'unico strumento di difesa, il prezzo giusto da pagare per non venir contagiati, per sentirsi al sicuro. La pratica dell'imprigionamento, della privazione della libertà, è oggi la punizione legale maggiormente diffusa e cela dei lati positivi, di successo, che ne garantiscono la sopravvivenza.

Bisogna infatti andare oltre la parvenza del suo fallimento ovvero che la cella non sia in grado di ridurre il crimine perché questo è naturalmente vero, ma non importa. Non importa che l'imprigionamento non riesca a raggiungere quegli obiettivi che dice di voler raggiungere perché quello che vuole fare realmente, riesce a farlo benissimo. È creare e addestrare il crimine sì il crimine ma per renderlo più controllabile e assicurarsi dalla delinquenza forme di sorveglianza e sfruttamento che altrimenti non sarebbero possibili. L'insegnamento di Foucault sul carcere, ma così come sulla nascita della clinica, è quello di individuare nell'istituzionalizzazione e definizione dell'anormale un altro meccanismo di controllo sociale, un'altra forma d'espressione del potere stesso, più sottile e pervasivo, reticolare, non un potere repressivo ma produttivo, che consente l'accettazione inconsapevole, la partecipazione del *normale* nel processo di separazione. Questo procedimento di divisione avviene in due direzioni differenti: verso l'esterno, attraverso un processo di separazione tra normale e anormale, tra ciò che rientra nell'ammesso e ciò che, invece, se ne distanzia ed interno attraverso un esercizio costante di assoggettamento, di indebolimento della mente che consente la scissione della mente stessa dal corpo.

In questo modo l'anormale, perché oggi definito tale, è allontanabile dalla stessa società perché la stessa, volontariamente, se ne distanzia, impaurita di fronte a ciò che appare come diverso e incontrollabile. In secondo luogo il soggetto stesso perde la capacità, scusate il gioco di parole, di essere un essere ovvero un soggetto in carne ed ossa,

consapevole della posizione che occupa nello spazio.

La minaccia dell'esclusione spinge all'accettazione e alla interiorizzazione di valori esterni spontaneamente fatti propri e la minima disobbedienza alle regole del gioco porta al castigo e, alla fine, alla morte sociale.

Il diverso giustifica, inoltre, la presenza di questi strumenti ortopedici della società che studiano ed osservano costantemente i soggetti all'interno della società stessa.

Il diverso giustifica la diffusione dei meccanismi carcerari di controllo e disciplina all'infuori delle mura del penitenziario. Insomma, di *tutta una serie di dispositivi che non riprendono la prigione compatta ma utilizzano alcuni meccanismi carcerari. E finalmente questa grande trama carceraria raggiunge tutti i dispositivi disciplinari che funzionano disseminati nella società.*<sup>159</sup>

La pervasività della prigione, l'applicazione delle tecniche disciplinari, di sorveglianza e controllo, nello spazio che circonda il carcere e non solo all'interno di esso, rende naturale e legittimo il potere di punire, permette di *legalizzare, o in ogni caso di legittimare, il potere disciplinare, evitandogli così ciò che può comportare di eccesso o di abuso.*<sup>160</sup>

È per questo motivo che Foucault parla di illegalismo come diritto, perché *è nei corpi dalla cui disciplina i poteri traggono la loro stessa legittimità, che si esercita lo scontro primario, ed è a partire dalla indisponibilità dei corpi stessi a una manipolazione assoluta, che le pratiche di potere troveranno il loro limite, la loro fallibilità e inevitabilmente soccomberanno*<sup>161</sup>

Dunque che il disordine, la disobbedienza possano essere gli strumenti per dar voce all'io, dar voce alle passioni agli impulsi che quotidianamente vengono repressi. L'io, espressione di una forza che, nonostante tutto, il potere disciplinare non può reprimere. Perché il potere si esercita su dei corpi ed è proprio da questi, attraverso questi, che è possibile liberare la forza vitale e, così, rendersi liberi, in quanto *di fronte alla*

---

159 M. Foucault *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* cit. p.330

160 idem 159 cit. p. 334

161 P. Dalla Vigna *L'elemento sfuggente* in M. Foucault, *Poteri e strategie. L'assoggettamento dei corpi e l'elemento sfuggente* (a cura di) P. Dalla Vigna, Milano Mimesis 1994 p.9

*disciplina, di fronte alla legge c'è l'illegalismo fatto valere come un diritto*<sup>162</sup>.

L'indisciplina quale spinta contraria, di frattura. Scegliere di *essere*, riappropriandosi dei propri spazi liberandosi dai limiti imposti. Scegliere la natura. La libertà di essere.

Il potere non è, infatti, invincibile ed onnisciente, perché è proprio a causa della sua debolezza, della sua cecità che si deve circondare di innumerevoli strumenti di controllo, sorveglianza, sapere. Ha dovuto e deve costantemente illuminare, mostrare, non lasciare alcuna zona d'ombra. Ma, dall'altra parte, non esiste una separazione netta tra dominati e dominanti, ma molteplici forme di potere che non costituiscono, appunto, un solo ed unico dominio secondo una procedura binaria.

Il potere si manifesta in molteplici e multiformi produzioni di rapporti ed è impossibile sottrarsi definitivamente ad esso perché non è visibile, non è il sovrano che punisce ma è la famiglia, la scuola, la fabbrica, la caserma, il convento, la chiesa, la sessualità, i meccanismi di punizione e castigo. Difficile è sottrarsi completamente e definitivamente al potere perché non appartiene a qualcuno in particolare ma *esiste solo perché esistono dispersioni, correlazioni, scambi, reti, punti d'appoggio reciproci, differenze di potenziale, scarti e così via.*<sup>163</sup>

Il singolo e il popolo costituiscono l'oggetto su cui le forme di dominio si manifestano ed esercitano, attraverso cui traggono forza. Ma questi stessi corpi possono non essere corpi docili e totalmente sottomessi. In queste anime esiste una forza di segno opposto, *l'elemento sfuggente*, ciò che non consente al potere di poter dichiarare vittoria, *ciò che risponde ad ogni avanzata del potere attraverso un movimento per svincolarsene*<sup>164</sup>

---

162 M.Foucault *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* cit. p.322

163M.Foucault, *Il potere psichiatrico. Corso al Collège de France (1973-1974)* Milano, Feltrinelli, 2010 cit. p.16

164Poteri e strategie in M.Foucault, *Poteri e strategie. L'assoggettamento dei corpi e l'elemento sfuggente* Mimesis Milano 1994 cit. p.35

## ***5. Riforma o abolizione del carcere?***

Nelle pagine precedenti ho affrontato il tema della punizione dal punto di vista filosofico e storico esplicativo. Ho tentato di comprendere quali fossero le giustificazioni alla punizione stessa, affrontando la teoria retributivista e quella utilitariasta. Così facendo ho anche evidenziato quali rischi esse comportano e le possibili obiezioni che mi hanno portato ad un rifiuto di queste teorie come giustificazioni alla punizione legale.

Successivamente ho anche ripercorso la storia della punizione, evidenziando come nelle differenti fasi storiche si siano applicati trattamenti punitivi differenti e che la pena non è sempre stata la stessa, la giustificazione e i metodi punitivi, i soggetti maggiormente puniti eccetera si sono modificati nel tempo ed è solo negli ultimi due secoli che la prigione è divenuta la pena per eccellenza.

Ho infine analizzato la teoria foucaultiana del carcere. Questo mi ha personalmente aiutato a guardare in modo diverso la pratica dell'imprigionamento che, dimostrandosi un fallimento per gli obiettivi di rieducazione, prevenzione individuale e generale che si prefigge di raggiungere, ha una finalità di controllo e assoggettamento ed infine di sfruttamento di un determinato tipo di delinquenza.

Una volta compreso che la prigione non solo non è in grado di raggiungere gli obiettivi che si prefigge ma che, forse, sono altri i suoi obiettivi, cosa è necessario fare? Una volta constatato che la prigione non riesce a rieducare e a prevenire il crimine e che il crimine stesso è usato come strumento per giustificare un aumento esponenziale della detenzione, dei controlli e della sorveglianza, non solo dentro le mura del carcere, ma anche fuori di esso, cosa è necessario fare?

La risposta a questa domanda è l'ultimo capitolo del mio elaborato. Una risposta difficile ad una domanda altrettanto difficile, motivo per cui quest'ultima parte è forse quella che ho trovato più complicata da affrontare, sia dal punto di vista strutturale, sia dal punto di vista, diciamo, ideale. È naturalmente quella che serve per concludere il percorso da me affrontato, per poter mettere la parola fine all'elaborato. Ma è anche la parte che cerca di affrontare il problema del carcere oggi e le possibili alternative ad esso.

Forse è la parte che molti si aspettano ma che pochi riusciranno a comprendere ma che spero possa essere, almeno, un punto di partenza. Un punto di partenza dal quale iniziare a porsi delle domande, non accettare la realtà delle cose per superare quell'ideologia carceraria che va oltre la sola prigione, ma che si sviluppa in ogni nostro modo di affrontare le cose ritenendo la punizione legale, attraverso l'imprigionamento o le altre pratiche repressive, l'unica reazione possibile e in grado di funzionare davvero.

Durante la stesura di questo elaborato mi sono spesso imbattuta in critiche e visi perplessi perché non è facile affrontare il tema della punizione e del carcere soprattutto oggi quando, appunto, l'imprigionamento è ritenuto parte essenziale, se non fondamentale, del sistema penale stesso.

All'inizio trovavo difficile rispondere alle domande che mi si facevano quando discutevo e criticavo la punizione e il sistema carcerario e optavo per forme alternative al sistema penitenziario in generale. Non sapevo, e forse ancora non so, concretamente quali possono essere le vie alternative ma so, per certo, che è necessario superare il carcere, o meglio, superare ogni tipo di carcere, sia esso fisico, fatto di mura e cemento, sia esso mentale, fatto di idee, stereotipi e categorizzazioni.

Per questo motivo ho voluto discutere nell'ultima parte del mio lavoro dell'abolizionismo penale, un movimento formato sia da attivisti sia da accademici che, partendo da una critica radicale del carcere, non si ferma soltanto a chiederne l'abolizione. Perché la prigione è la rappresentazione fisica di un insieme di concetti che anch'essi devono essere superati, come appunto quello di punizione e di crimine. Ciò che è necessario fare è dunque affrontare l'ideologia carceraria e superarla. Questo implica che bisogna rimettere in discussione l'intero apparato su cui la giustizia si basa e le pratiche messe in atto per risolvere la criminalità. Come afferma Foucault *l'istituzione prigione è come un iceberg. La parte visibile funziona come giustificazione: "ci vogliono delle prigioni perché ci sono dei criminali". La parte nascosta è però la più importante, la più temibile: la prigione è uno strumento di repressione sociale.*

Di fronte al fallimento del carcere, alla sua incapacità di prevenire e rieducare due possono essere le soluzioni: la riforma del sistema carcerario o la sua abolizione.

Tuttavia, come detto precedentemente, dal momento in cui il carcere ha preso il sopravvento sulle altre pratiche punitive, si è dimostrato un fallimento perché incapace

di raggiungere gli obiettivi che si prefigge e soprattutto, riformare il carcere significa accettare l'ideologia su cui esso si basa e non è quello che ritengo appropriato. Bisogna appunto superare l'idea di carcere come soluzione e dell'imprigionamento come pratica per risolvere i problemi sociali. Tuttavia bisogna anche stare attenti a non introdurre riforme che eliminino il carcere, o diminuiscano un suo utilizzo, ma che prevedano strumenti che non sono altro che una differente maschera che nasconde comunque lo stesso volto, ovvero gli stessi obiettivi.

Abolizione del carcere non significa trovare forme alternative di punizione, rimanendo sempre all'interno degli stessi meccanismi di coercizione e punizione. Proporre un'altra soluzione per punire significa dare nuove sembianze ad un concetto che rimane immutato, significa mascherare, nuovamente, un meccanismo che, lungi dal voler risolvere i problemi sociali, non fa altro che mantenere stabile l'ideologia carceraria non consentendo il suo superamento. L'abolizionismo è dunque il punto di partenza anche se fa parte di un progetto molto più ampio che prevede una serie di interventi che non si rivolgono esclusivamente all'eliminazione della detenzione, ma che vanno ben oltre essa, rimettendo in discussione gli stessi concetti di punizione e di crimine. Tenterò di dimostrare, nelle pagine che seguono, per quale motivo la soluzione ai problemi del carcere non è la sua riforma, ma la sua abolizione. Abolizione che non significa, esclusivamente, eliminazione della pratica dell'imprigionamento ma dell'ideologia carceraria stessa. Abolire il carcere significa abolire ogni tipo di carcere, sia esso materiale o di pensiero. Si tratta, dunque, di un nuovo approccio alla realtà e il tentativo di smontare una verità data per assoluta e da qui partire con la volontà di, innanzitutto, rifiutare quello che si sa come verità indiscutibile e di rimettere (e rimettersi) in discussione, sempre e continuamente. È non accettare la realtà delle cose perché anche se moralmente inaccettabili si ritiene impensabile e impossibile cambiarle. Mi riferisco logicamente al carcere e in generale all'intero sistema su cui ruota il concetto di punizione legale. Molte, e molto forti, sono le resistenze nell'immaginario sociale e nella società civile che non comprende quanto la volontà di abolire il sistema penale non significhi lasciare libertà, a chiunque, di fare qualsiasi cosa come se ciò dipendesse dalla mera esistenza del carcere stesso, come se un intervento punitivo fosse l'unica soluzione possibile, la sola azione, giusta ed efficace, per rispondere ad un male commesso, come

se l'imprigionamento fosse divenuto, appunto, la pena per eccellenza e non si riuscisse nemmeno ad immaginare una forma alternativa, il superamento del concetto di punizione stessa.

Non si riesce, nonostante il completo fallimento del carcere nella riduzione del crimine e nel controllo di questo, ad inventarsi un'altra via se non il ripercorrere, magari con attrezzature diverse, sentieri già percorsi e ripercorsi innumerevoli volte. *Il problema fondamentale è che a livello pubblico, a livello di mass media, nel campo politico, tutti ripetono sempre questa unica idea: primo che il male è quello definito come male nel codice penale, che il delitto è uguale al male, che l'unica risposta è la punizione, e, a forza di ripeterlo, non si fa altro che chiedere sempre più punizione. Dobbiamo tentare di liberarci da questo modo di pensare, esattamente come nei secoli passati ci si è liberati dal concetto che se certe cose andavano male la colpa era delle streghe e bisognava bruciarle.*<sup>165</sup>

---

165Intervento di Louk Hulsman al convegno *Abolire il carcere: un'utopia concreta*, Milano 4 aprile 1995. Convegno organizzato dal gruppo degli antiproibizionisti al Consiglio regionale della Lombardia, dall'associazione Nessun tocchi Caino e dal Partito Radicale..  
Atti del convegno: *Abolire il carcere: un'utopia concreta*, "Dalle patrie galere", supplemento a "Notizie radicali", n. 3 del 5/3/1997, Roma pp.20-22

*L'abolizionismo: movimento, metodo di indagine e strategia politica.*

### **Che cosa si intende per abolizionismo**

Differenti sono le risposte che vengono proposte quando si domanda cosa si intenda per abolizionismo. Per logica verrebbe da rispondere che coloro che lottano per l'abolizione della prigione hanno come obiettivo la sua eliminazione. Ruth Morris, abolizionista penale, suggerisce che l'obiettivo finale di un abolizionista è di immaginare una società che dirà no all'imprigionamento e alla segregazione degli esseri umani, pensando a prigionieri dalle celle vuote. Ma lottare contro il carcere è lottare contro ogni tipo di carcere, materiale e ideologico. Lottare significa fare e pensare ed è per questo che il movimento abolizionista può essere immaginato con più braccia, che colpiscono e si orientano verso punti differenti. Per questo motivo rientrano nel movimento sia attivisti sia accademici. Una duplice battaglia, davanti ad ogni tipo di carcere e davanti alle idee che giustificano il carcere stesso. Per abbattere le mura di cemento e quelle che, invece, sono nella nostra testa. È di fondamentale importanza che l'abolizionismo sia formato sia da attivisti sia da accademici perché, riprendendo le parole di Ruth Morris, *it is a struggle trying to do both because there just isn't enough time and it is a very competitive world to go all the way both ways. But, I also think it is extremely important [to keep them linked]. Too often the activist has no links to research. They're just out spouting things, and too often the academics are bought without even knowing it - because the money comes from systemic sources. So many of the academics - more now than when I was going to school - are just making assumptions without acknowledging they are making assumptions that are totally unfounded and totally false. When you get involved actively, open your eyes to see what is going on - go into the prisons, the courts, watch what the police are doing and mop up some of the blood yourself - [then you may begin to understand how false some of those assumptions are]*<sup>166</sup>

Da una parte gli attivisti, dall'altra gli accademici i quali criticano i discorsi di criminologia su cui il sistema penale stesso si fonda. Discorsi convenzionali che

---

166 V. Saleh-Hanna *Penal Abolition: An Ideological and Practical Venture Against Criminal (In)Justice and Victimization* M.A. thesis, School of Criminology, Simon Fraser University, Canada M.A. thesis, School of Criminology, Simon Fraser University, Canada, 1998. p. 58  
Reperibile al link [www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp01/MQ61493.pdf](http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp01/MQ61493.pdf)

plasmano la comprensione che noi tutti abbiamo della criminalità e del carcere.

Parlare di abolizionismo non è semplice, anche perché in Italia, questo movimento non è molto conosciuto quando in realtà *l'Abolizionismo è una Corrente di pensiero troppo seria e troppo metodica per essere ridotta ad una bandiera di propaganda politica*<sup>167</sup>

Innanzitutto bisogna chiarire che cosa si intende con il termine abolizionismo e/o movimento abolizionista.

Massimo Pavarini, nell'introduzione al libro di Nils Christie, *Abolire le pene? Il paradosso del sistema penale*, offre una breve chiarificazione del termine. Egli ritiene che, nel settore della scienza penale, il termine sia stato originariamente usato *per indicare posizioni politico-culturali e i movimenti contro la pena di morte e l'uso processuale della tortura; più recentemente, per definire le posizioni di critica alla pena perpetua dell'ergastolo, ovvero alla pena privativa della libertà (nel contesto italiano questo termine viene anche correttamente utilizzato dal movimenti di psichiatria critica contro l'uso del sequestro manicomiale nei confronti del disagio mentale)*<sup>168</sup>

Ma il termine abolizionista è anche espressione di un movimento di idee contro - e quindi per l'abolizione - dell'intero sistema della giustizia penale<sup>169</sup>. Questa posizione può essere definita *abolizionismo penale radicale*, per distinguerla dalle altre due posizioni limitrofe ovvero *l'abolizionismo istituzionale* e quella di *riduzionismo penale*. La prima posizione, più conosciuta in Italia, ripresa dal movimento "*Liberarsi dalla necessità del carcere*" si oppone esclusivamente all'istituzione carceraria e alle altre istituzioni penali segregative.

La seconda, invece, si propone di ridurre al minimo l'intervento penal – giuridico. Questa posizione è molto diffusa nel mondo dei penalisti ed è quella che *milita in favore di un contenimento, di una drastica riduzione della sfera del giuridico penale [...]secondo il principio classico del diritto penale come "extrema ratio"*.<sup>170</sup>

Le forme, diciamo, più moderate di abolizionismo hanno come obiettivo l'eliminazione

167A. Baiguera Altieri *Le dottrine abolizionistiche nell'occidente europeo e nord-americano* reperibile sul sito Diritti.it, rivista online di informazione giuridica all'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36730-le-dottrine-abolizionistiche-nell-occidenteeuropeo-e-nord-americano>

168 N.Christie, *Abolire le pene? Il paradosso del sistema penale* Torino, Gruppo Abele, 1985, p.2

169 Idem 168 p.2

di uno specifico aspetto del sistema penale, ad esempio la pena capitale. Al contrario, parliamo di abolizionismo in senso più ampio, quando il problema non è una parte della giustizia criminale ma il sistema nel suo complesso, quando è il complesso ad essere un problema sociale e non un suo malfunzionamento e l'unica soluzione che si ritiene appropriata è la l'eliminazione di tutto il sistema.

Numerose sono le altre definizioni proposte, *abolitionism is a sociological and political perspective that analyses criminal justice and penal system as social problems that intensify rather than diminish crime and its impact [...] prison (the initial focus of study) reinforce dominant ideological constructions of crime, reproduce social divisions and distract attention from crimes committed by the powerful. Abolitionists advocate the radical trasformation of the prison and punishment systems and their replacement with a reflexive and integrative strategy for dealing with these complex social phenomena.*<sup>171</sup>

Stanley Cohen<sup>172</sup> ritiene che sia un movimento di pensiero sulla criminologia, il crimine, la punizione e la giustizia criminale sviluppata nell'Est Europa dai primi anni del 1970, che si orientano verso la depenalizzazione e la decriminalizzazione.

In generale, insomma, l'abolizionismo può essere definito come un movimento critico che, all'interno del contesto penale, si pone in contrasto con le logiche istituzionali su cui il sistema penale stesso si fonda, contro il carcere, *in primis*, e contro l'intero apparato giudiziario. *L'abolizionismo, dunque, consiste in un approccio, una prospettiva, una metodologia, insomma in un modo diverso di guardare al crimine, alla*

---

170 N.Christie, *Abolire le pene? Il paradosso del sistema penale* cit. p.2

171 J. Sim, "Abolitionism," in E. McLaughlin, J. Muncie, *The SAGE Dictionary of Criminology*, Londra, Sage, 2013 p. 2

172 Nel celebre libro *Folk Devils and Moral Panic*, l'autore offre la prima definizione di *panico morale*: *le società sono soggette, periodicamente, a periodi di panico morale. Una condizione, episodio, persona o gruppo di persone emerge per essere definito una minaccia per i valori e gli interessi sociali, la sua natura viene presentata in maniera stilizzata e stereotipata dai mezzi di comunicazione di massa; le barricate morali sono presidiate da editori, vescovi, politici e altri benpensanti; esperti socialmente accreditati si pronunciano su diagnosi e soluzioni [...] a volte il soggetto del panico è del tutto nuovo mentre altre volte si tratta di qualcosa che esiste da diverso tempo, ma anche appare improvvisamente alla ribalta. A volte il panico passa[...] in altri casi è più grave e di lunga durata e le ripercussioni potrebbero produrre cambiamenti come quelli in materia di politica giuridica e sociale, o a che nel modo in cui la società concepisce se stessa.*

Cfr S. Cohen, *Folk Devils and Moral Panics: the creation of the mods and rockers*, London, McGibbon & Kee, 1972, p. 9

*legge e alla punizione*<sup>173</sup>. L'abolizionismo offre una critica molto più ampia, non solo del carcere ma dell'intera società, non è dotato di un repertorio rigido e determinato di teorie, motivo per cui la metafora con la quale è stato descritto riesce un pò a catturare queste sue caratteristiche indefinite. L'abolizionismo è infatti stato descritto come *una bandiera sotto la quale navigano battelli di diverse dimensioni che trasportano quantitativi variabili di esplosivo*<sup>174</sup>. L'intento è quello di analizzare il sistema penitenziario come una struttura che si riflette su tutta la società ovvero su cui essa si fonda. Il carcere è infatti un'ideologia e tale ideologia ha plasmato le relazioni sociali motivo per cui ripensare al carcere significa rimettere in discussione i meccanismi che plasmano la società. Rodriguez concettualizza l'abolizionismo come una posizione intellettuale radicale, che non riguarda esclusivamente la chiusura delle carceri, in quanto questo non è sufficiente. Egli considera l'abolizionismo come un movimento rivoluzionario, che trasforma il modo di analizzare e comprendere le forze che plasmano le nostre storie e le vite di tutti i giorni. Il carcere non è solo un' istituzione punitiva, ma anche un meccanismo di violenza e di dominazione razziale.

Mettere in discussione il carcere e lottare per la sua eliminazione significa mettere in discussione la sua ideologia e le implicazioni che comporta: dall'idea di giustizia associata esclusivamente al concetto di punizione, ai meccanismi di stereotipizzazione, sorveglianza e controllo, alla necessità di classificare, controllare e definire il soggetto come deviato e criminale.

Riformare il carcere significa rimanere all'interno della logica su cui esso si basa e non superarla. Riformare il carcere significa introdurre delle soluzioni che magari migliorano la situazione all'interno delle mura mantenendo salda l'ideologia che, invece, è necessario superare.

Nulla cambierebbe, a parere di chi scrive, se si migliorasse la vita nel carcere quando salde rimarrebbero le giustificazioni che si danno per punire. Nulla cambierebbe se, al

---

173V. Ruggiero, *L'abolizionismo penale è possibile ora e qui*, *Liberazione*, 3 gennaio 2010 speciale *Carcere e castigo*

174We can say that abolitionism is the flag under which ships of varying sizes sail carrying varying quantities of explosives. In R. S. de Folter, *On the methodological foundation of the abolitionist approach to the criminal justice system: A comparison of the ideas of Hulsman, Mathiesen and Foucault*. In "Contemporary Crises" Vol. 10, No. 1, (1986) pp. 39-62

posto del carcere, si introducessero forme alternative di controllo che non farebbero altro che spostare fuori dal carcere gli stessi meccanismi di sorveglianza e assoggettamento, mascherati e plasmati in un differente modo.

Foucault affronta questo problema durante la Conferenza all'Università di Montreal il 15 marzo del 1976<sup>175</sup>. Quando infatti si parla di alternative, e magari si introducono forme differenti di intervento che non prevedono la mera reclusione ma, ad esempio, la sorveglianza vigilata, il braccialetto elettronico o il trasferimento di alcuni detenuti in altri istituti particolari, più che di alternative *sembrano una specie di tentativo di cercare di far assumere – da dispositivi, da istituti, da istituzioni diverse dal carcere – in fondo nient'altro che funzioni specifiche, sino ad allora, della prigione.*<sup>176</sup>

Le alternative alla detenzione, ad esempio con l'obbligo di firma, braccialetto elettronico etc, non fanno altro che far uscire dalle mura del carcere le sue stesse funzioni ma in un modo ancor meno visibile, riproponendo le stesse funzioni, ma attraverso meccanismi che le mascherano sotto il nome di alternativa. Ciò significa, ancora una volta, immobilizzare i soggetti, obbligarli a sottostare a determinate regole di gioco, attraverso un ricatto vero e proprio: o ti comporti bene o torni in gabbia. Questo ricatto costringe l'individuo a sottomettersi e a dipendere, ancora una volta, dal sistema.

Ma non è solamente questo il problema. Eliminare il carcere per introdurre queste alternative all'infuori di esso è *un modo di diffondere, all'esterno del carcere quelle funzioni di sorveglianza che ora verranno esercitate non semplicemente sull'individuo rinchiuso nella sua cella o nella sua prigione. Ma che verranno estese all'individuo nella sua vita apparentemente libera.*<sup>177</sup>

Gli abolizionisti, al contrario, ritengono che suddette alternative non siano vere alternative perché non mettono in discussione l'ideologia alla base del sistema penale ma, al contrario, offrono nuove forme di intervento che, se da un lato potrebbero effettivamente ridurre il numero di detenuti, ne aumentano la sorveglianza fuori da questi istituti. Il movimento di cui parlo non è solamente orientato allo smantellamento

---

175 *Alternative alla prigione. Diffusione o diminuzione del controllo sociale?* In M.Foucault *La società disciplinare* Milano-Udine, Mimesis, 2010 cit. pp 103-120

176 Idem 175cit. p.105

177 Idem 175 cit. p. 108

del carcere, per così dire, materiale, ma del sistema penale di cui il carcere è la punta dell'iceberg ma che riflette idee, meccanismi e funzioni differenti. Cercherò di chiarire i punti salienti di questa posizione, seguendo la definizione di abolizionismo di Willem de Haan, secondo cui, l'abolizionismo è un movimento sociale, un approccio teorico e una strategia politica: *As a social movement committed to the abolition of the prison or even the entire penal system, abolitionism originated in campaigns for prisoners' rights and penal reform. Subsequently, it developed into a critical theory and praxis concerning crime, punishment and penal reform. As a theoretical perspective, abolitionism takes on the two-fold task of providing a radical critique of the criminal justice system while showing that there are other, more rational ways of dealing with crime. As a political strategy, abolitionism is based on an analysis of penal reform and restricted to negative reforms, such as abolishing parts of the prison system, rather than providing concrete alternatives*<sup>178</sup>.

Trovo interessante questa definizione perché consente di evidenziare quanto l'abolizionismo penale si sia sviluppato ed agisca in differenti modi, quanto questo movimento non sia formato esclusivamente da attivisti ma anche da accademici ed intellettuali. Tutti questi soggetti lottano a loro modo, in luoghi e contesti differenti e con mezzi altrettanto differenti, ma sono l'uno fondamentale all'altro, perché se da un lato mettono in luce le condizioni dei carcerati, dall'altro lato evidenziano anche le funzioni del carcere e i suoi meccanismi e quanto è necessario fare per superarli.

Insomma un movimento che si sviluppa e si orienta in ogni dove perché, seguendo le parole di Foucault, *la vera posta politica in gioco non è che i detenuti abbiano una tavoletta di cioccolato il giorno di Natale o che possano uscire per celebrare la Pasqua. Quello che bisognerebbe denunciare di più non è tanto il carattere "inumano" della prigione quanto il suo funzionamento sociale reale quale elemento di costituzione di un ambiente delinquenziale che le classi al potere si sforzano di controllare. Il vero problema è sapere se il chiudersi di questo ambiente su se stesso potrà cessare, se esso resterà o no tagliato fuori dalla vita delle masse popolari. In altri termini, quello che deve costituire un obiettivo di lotta è il funzionamento del sistema penale e*

---

178W. De Haan, *Abolition and crime control* in E. McLaughlin, J. Muncie, G. Hughes, *Criminological perspectives: essential readings* London, Sage, 2003 p. 381

dell'apparato giudiziario all'interno della società.<sup>179</sup>

- *A social movement*

L'abolizionismo nasce come movimento sociale contro le prigioni tra il 1960 e il 1970. In Europa occidentale, i gruppi contro il carcere volti alla sua abolizione sono stati fondati in Svezia e Danimarca (1967), Finlandia e Norvegia (1968), Gran Bretagna (1970), Francia (1970), e nei Paesi Bassi (1971), con l'obiettivo sia di alleviare la sofferenza che la società infligge ai suoi prigionieri, sia di mettere in luce la realtà carceraria e l'inaccettabilità delle condizioni in cui i prigionieri vivevano. Questa battaglia ha portato ad un cambiamento nel modo di pensare alla punizione con lo scopo di umanizzare, nel breve periodo, le varie forme di prigionia e, successivamente, di abolirle, sostituendo il sistema carcerario con metodi e strumenti differenti.

È possibile trovare gruppi e movimenti contro il carcere anche in America. In Canada e Stati Uniti, individui, familiari di (ex) detenuti, gruppi religiosi si sono impegnati per sostenere i prigionieri, lottando attivamente per la riforma del sistema carcerario.

Per esempio negli Stati Uniti proteste abolizioniste provengono da membri delle *peace churches*<sup>180</sup>, che includono i quaccheri (*National commission on Crime and Justice, 1991*), i mennoniti (Zehr, 1990) e gli Unitari (*Unitarian Universalist service Committee 1982*). Questi gruppi considerano la loro lotta contro il carcere e il suo smantellamento una missione storica, la continuazione della lotta contro la schiavitù condotta dai loro antenati. Essi, infatti, ritengono la reclusione una forma di blasfemia, moralmente inaccettabile.

Si possono citare anche altri gruppi americani come *Critical Resistance, Families against mandatory minimums, All of us or none, Mothers reclaiming our children,*

---

179 M. Foucault, *Dalle torture alle celle*, Cosenza, Edizione Lerici, 1979 cit. p 27,28

180Le Chiese di pace sono chiese cristiane, gruppi o comunità che sostengono il pacifismo e la non resistenza. Storicamente il termine *peace churches* e si riferisce specificamente solo a tre gruppi di chiese: Church of the Brethren; Società degli amici (Quaccheri); i Mennoniti, che includono gli Amish, Old Order Mennonite, and Conservative Mennonites – Chiesa cristiana evangelica dei Fratelli; Società Religiosa degli Amici (Quaccheri); e la chiesa mennonita, che include anche gli Amish, il Vecchio Ordine mennonita, e i conservatori mennoniti.

Il termine venne utilizzato per la prima volta nel 1935, anno della prima conferenza delle chiese della pace. A volte tra le *peace churches* vengono inclusi i Cristiadelfiani (dal 1863) e i Molokan, anche se questi non hanno partecipato alla conferenza del 1935

*Justice Now, Schools not jails, the Prison Moratorium project, American Friends Service Committee, Anarchist Black Cross, Prison activist resource center.* Tutti questi gruppi, pur non condividendo le idee alternative al carcere, lottano tutte per un mondo senza prigionieri.

Per giungere alla chiusura e al superamento delle carceri i movimenti hanno adottato una strategia a lungo termine, che segue ciò che si definisce un *attrition model*<sup>181</sup>, una strategia avente differenti passaggi tra cui dichiarare la sospensione della costruzione di nuove prigioni, creare spazi alternativi, attivarsi per ridurre la popolazione nelle carceri e per non introdurre nuova, eliminando la detenzione su cauzione e quella preventiva, abolendo determinati tipi di reati, individuando ogni possibile metodo alternativo di riconciliazione e riparazione anche attraverso la creazione di centri appositi.

Comunque, in generale, vorrei sottolineare che non esiste un metodo specifico di lotta per ogni gruppo. Certo è che i loro obiettivi sono molto simili ma che differenti possono essere gli strumenti utilizzati.

---

181A social change model which gradually restrains/reduces the function of prisons in society [...] "Attrition," which means the rubbing away or wearing down by friction, reflects the persistent and continuing strategy necessary to diminish the function and power of prisons in our society. *Instead of Prisons: A Handbook for Abolitionists*, Syracuse, New York, 1976

- *A theoretical perspective*

Non si chiede solo l'abolizione pratica del carcere, ma il superamento teorico di esso. L'abolizionismo è anche critica all'ideologia carceraria, ai meccanismi di stereotipizzazione e categorizzazione che trasformano il soggetto in delinquente criminale.

È necessario mettere in evidenza le reali funzioni del carcere e da qui ripartire per superare i meccanismi mentali che gli si sono costruiti intorno. Il coinvolgimento accademico ha spostato l'attenzione o meglio l'ha ampliata. L'approccio teorico ha rimesso in discussione ciò di cui si parlava precedentemente ovvero l'ideologia carceraria. In questo modo si è tentato di smantellare attraverso una critica concettuale le basi ideologiche che fanno da fondamento all'istituzione carceraria.

È in questo contesto che si delinea quanto detto precedentemente ovvero che abolire il carcere significa rimettere in discussione l'intero apparato penale su cui il carcere si fonda, dal concetto di punizione a quello di crimine.

Il contributo degli accademici e degli intellettuali ha sicuramente permesso di cambiare la percezione degli eventi e la loro contestualizzazione ed anche questa è una forma di attivismo.

Come afferma De Haan *A theoretical perspective abolitionism has a negative and a positive sale. Negatively, abolitionism is deeply rooted in a criticism of the criminal justice system and its 'prison solution' to the problem of crime. Positively, on the basis of this criticism an alternative approach to crime and punishment is offered both in theory and in practice.*<sup>182</sup>

#### - Abolizionismo e carcere

Il carcere non è solo privazione della libertà. Numerose sono le critiche che si sviluppano intorno alla giustizia penale da parte di accademici e intellettuali. A fianco dei movimenti fuori dalle mura delle carceri si sviluppano anche numerosi studi ed interventi all'interno di aule. Perché, come ripetuto precedentemente, il movimento

---

<sup>182</sup> W. De Haan, *Abolition and crime control* p. 382

abolizionista non è solo costituito da attivisti. È fare e ripensare, per mettere in luce la parte mancante dell'iceberg.

Il sistema carcerario viene paragonato ad un animale il cui appetito aumenta mangiando. Questo, a parere di chi scrive, riassume in modo chiaro e semplice i motivi per cui gli abolizionisti ne chiedono l'abolizione. È un'istituzione mai soddisfatta, che nasce con il bisogno di essere riformata perché incapace di rispondere alle differenti esigenze che si propone di raggiungere.

È forse uno strumento che nulla ha a che fare con la semplice punizione perché, di certo, esso non riflette i caratteri che la punizione stessa dovrebbe avere, di proporzionalità, certezza e differenziazione.

Se si parla di prevenzione, riduzione del crimine, rieducazione, sappiamo quanto il carcere non sia in grado di raggiungere suddetti obiettivi ma che, addirittura, rischia di portare il condannato ad una alienazione e degradazione e non ad un suo reinserimento sociale. Qui si potrebbe però riaprire il dibattito, già affrontato precedentemente. L'obiezione potrebbe essere che di fronte al fallimento non è l'istituzione che deve essere messa in discussione, ma i suoi strumenti che, evidentemente, devono essere riformati, introducendo meccanismi più efficaci. Non è la pena in sé ad essere sbagliata, ma il modo attraverso cui viene inflitta. Troppo poco severa, a tal punto che si richiedono punizioni più forti.

Anche a fronte degli ultimi episodi di terrorismo non sono pochi quelli che chiedono la reintroduzione della pena di morte o della tortura. Ecco qui riemergere l'idea secondo cui si può far giustizia solo attraverso la sofferenza, che sia giusto torturare il nemico, per poi rimanere sconvolti qualora sia lui a fare la stessa cosa.

Non è mia intenzione dilungarmi troppo su questo aspetto. Perché, come già osservato nella prima parte dell'elaborato, l'ideale retributivista non può essere la giustificazione alla punizione legale, perché restringe l'attenzione al reo senza prendere in considerazione le circostanze in cui ha operato

Ed anche dal punto di vista utilitaristico vorrei ribadire, nuovamente, che non è ammissibile sfruttare l'idea del delinquente come capro espiatorio, trasformarlo in mero strumento deterrente, dimenticandosi che si tratta di un essere umano. Nulla può giustificare l'azione del boia solo perché agisce in nome della legge perché bisogna

sempre tener presente che non è detto che si agisce nel giusto, semplicemente agendo nel nome della legge. La strumentalizzazione del soggetto stesso, la trasformazione del colpevole in un mezzo in grado di indurre gli altri membri della società a non delinquere per il timore di incorrere nel suo stesso destino, è una pratica non solo fallimentare, ma anche moralmente inammissibile.

Si continua a commettere reati nonostante si aumenti la severità della pena. Questo rende fin troppo evidente non solo che l'azione è spesso indipendente dalla minaccia o dalla severità del castigo stesso, ma anche che ciò che spinge a non delinquere, non è forse la minaccia della pena quanto l'assimilazione di valori che ben si distanziano dalla legge stessa spesso mai interiorizzata se non, addirittura, percepita come ingiusta.

Ecco quindi che le filosofie della pena non trovano giustificazione, tema già affrontato e che qui ho voluto brevemente ripercorrere.

Storicamente si è visto come la punizione legale, e così il carcere, la privazione della libertà, risultano essere le risposte alle differenti situazioni socio-economiche. E con la nascita e formazione dello stato moderno, a cui seguì la necessità di accentramento del potere e controllo, con il passaggio dai reati violenti contro la persona a quelli contro le proprietà, quando emersero grandi problemi di controllo sociale, a causa dell'estrema povertà di gran parte della popolazione, vagabondaggio e brigantaggio, ecco che la limitazione della libertà e lo sfruttamento stesso del delinquente sono le soluzioni che meglio rispondono alle nuove esigenze. Come allora così oggi. Insomma è una nuova arte di punire che ben si distanzia dagli ideali di eguaglianza, fraternità e umanità.

Ripercorrendo la storia mi sono stupita della differente visione che si aveva della privazione della libertà e come questa fosse, addirittura, ritenuta un castigo del tutto inutile e controproducente.

Nonostante la storia insegni come la detenzione non possa essere lo strumento più adeguato né tanto meno quello più utilizzato per affrontare i vari problemi che non nego ci siano, il sistema penitenziario, che rappresentava un fallimento ancor prima di nascere, è ciò che alla realtà dei fatti ha preso il sopravvento e ha sostituito le restanti forme di punizione legale.

L'eccessiva fiducia riposta nel sistema penale, di cui il carcere è la massima espressione, non consente di immaginare vie alternative alla punizione legale. Nonostante la prigione

sia oggi un fallimento, tutti gli interventi di riforma, tentati o promessi, non hanno fatto altro che introdurre modifiche minime che, comunque, mantenevano ben salda l'idea del sistema stesso, mai mettendo in discussione le teorie su cui esso si basa, mai evidenziando la necessità di trovare vie alternative all'imprigionamento e alla pena stessa. Questi cambiamenti che modificano solo minimamente lo *status quo*, magari rendendo le istituzioni più umane, ad esempio introducendo una riduzione della pena detentiva, attività o possibilità di studio e supporto psicologico e religioso all'interno delle mura penitenziarie falliscono nel tentativo di trovare degli effettivi sostituti od approcci alternativi alla punizione legale.

Il problema fondamentale è che, nonostante il carcere non riesca a raggiungere gli obiettivi che si pone, dalla prevenzione generale a quella individuale, dalla rieducazione alla riabilitazione, la prigione rimane, comunque, un punto fondamentale nell'immaginario sociale, la rappresentazione fisica del bisogno di giustizia, nonostante essa non riesca ad affermarla.

Come afferma Angela Y. Davis<sup>183</sup> la difficoltà di pensare ad una alternativa al carcere è dovuta al fatto che oramai è così naturale pensare ad esso che si rimane miopi e ci si continua a muovere all'interno di una struttura, fisica e mentale, precostituita ed impostata proprio sul sistema penitenziario. Anche coloro che lottano per l'abolizione della pena di morte ritengono la privazione della libertà l'alternativa più razionale alla punizione capitale, ricadendo così, nuovamente, nell'immagine dominante della prigione non come un'alternativa ma l'Alternativa o, ancora meglio, la Soluzione perfetta, magari da risistemare ma comunque ciò a cui bisogna aspirare.<sup>184</sup>

Forse il carcere ha altre funzioni, nascoste e latenti, la parte mancante dell'iceberg.

---

<sup>183</sup>Angela Yvonne Davis (Birmingham, 26 gennaio 1944) è un'attivista del movimento afroamericano statunitense, militante del Partito Comunista degli Stati Uniti fino al 1991. rinchiusa in carcere, dopo una lunga latitanza per il suo presunto collegamento con la rivolta del 7 agosto 1970, in cui Jonathan Jackson e altre Pantere Nere sequestrarono il giudice Harold Haley.

Dopo essere stata scagionata con formula piena dalle accuse, ricomincia il suo percorso di militanza, concentrando i suoi sforzi sul problema delle carceri, delle origini sociali e razziali della detenzione di milioni di afroamericani negli istituti penitenziari statunitensi.

Attualmente Davis insegna Storia della Coscienza nell'Università della California. Davis è uno dei membri fondatori di *Critical Resistance*, una organizzazione nazionale dedicata allo smantellamento del complesso industriale carcerario. A livello internazionale, si è affiliata a *Sisters Inside*, un'organizzazione abolizionista con base nel Queensland, Australia, che lavora in solidarietà con le donne in carcere.

Thomas Mathiesen<sup>185</sup>, in *Perché il carcere?*,<sup>186</sup> individua cinque funzioni che rappresentano l'ideologia carceraria, la parte mancante dell'iceberg, quella nascosta dietro una maschera di buoni propositi individua cinque funzioni nascoste, difficili da evidenziare, ma che consentono una rilettura della realtà, un'interpretazione differente del sistema carcerario stesso. Si tratta di funzioni non scritte, differenti da quelle ufficiali.

A cosa serve, dunque, realmente il carcere? Si tratta di funzioni sociali di reale importanza e che, per superare la necessità della prigione stessa, devono essere prima di tutto percepite e comprese e solo allora superate.

La prima funzione è quella *depurativa*. In una società basata sulla produttività coloro che risultano improduttivi devono essere isolati, non solo perché creano effettivamente inefficienza al sistema, ma anche perché ricordano quanto il nostro sistema produttivo non sia, in realtà, così efficiente e che, per essere tale, debba isolare coloro che ne determinerebbero il fallimento.

Ma questa pratica non si applica solamente all'interno del contesto penale. Ciò che accade è che tutti gli elementi improduttivi, le minoranze, dall'anziano nella casa di

---

184 *There are a number of reasons why we tend to balk at the idea that it may be possible to eventually create an entirely different-and perhaps more egalitarian-system of justice. First of all, we think of the current system, with its exaggerated dependence on imprisonment, as an unconditional standard and thus have great difficulty envisioning any other way of dealing with the more than two million people who are currently being held in the country's jails, prisons, youth facilities, and immigration detention centers. Ironically, even the anti-death penalty campaign tends to rely on the assumption that life imprisonment is the most rational alternative to capital punishment. As important as it may be to abolish the death penalty, we should be conscious of the way the contemporary campaign against capital punishment has a propensity to recapitulate the very historical patterns that led to the emergence of the prison as the dominant form of punishment.[...]It is true that if we focus myopically on the existing system- and perhaps this is the problem that leads to the assumption that imprisonment is the only alternative to death-it is very hard to imagine a structurally similar system capable of handling such a vast population of lawbreakers. If, however, we shift our attention from the prison, perceived as an isolated institution, to the set of relationships that comprise the prison industrial complex, it may be easier to think about alternatives. In other words, a more complicated framework may yield more options than if we simply attempt to discover a single substitute for the prison system* in A.Y. Davis, *Are Prisons Obsolete?* New York, Seven Stories Press, 2003 cit pp. 105-105

185 Mathiesen è tra i maggiori rappresentanti della scuola abolizionista, professore di Sociologia del diritto presso l'università di Oslo, uno dei fondatori dell'Associazione norvegese per la riforma penale. Numerose sono le sue pubblicazioni, tra cui "The Defense of the Weak" (Tavistock, 1965), "The Politics of Abolition" (Martin Robertson, 1974), "Law, Society and Political Action" (Academic Press, 1980), "Retten i samfunnet" (Pax Forlag, 1992), "Makt og medier" (Pax Forlag, 1993).

186 T. Mathiesen, *Perché il carcere?* Torino, Edizioni Gruppo Abele, 1996.

cura, ai malati di mente negli ospedali psichiatrici ed infine ai ladri e consumatori di stupefacenti in carcere, sono di fatto allontanati e separati dal resto della società. Il malato, il pazzo e il delinquente sono rappresentati come un problema, un errore, una ciste. Questo giustifica un intervento correttivo basato sull'isolamento, sulla rimozione del corpo estraneo, deviato, non normale. *Il «muro» che si leva tra la società produttiva, benestante, e quella improduttiva, corre lungo le mura, reali e simboliche, dell'istituto. Chi governa il sistema carcerario è, in questo contesto sociale, un funzionario del sistema di depurazione.*<sup>187</sup>

Una seconda funzione è quella di *ridurre all'impotenza*. Per completare la prima funzione è necessario che i soggetti esclusi perdano il loro potere in quanto soggetti. Non si sente parlar di loro e gli stessi mezzi di comunicazione costruiscono un'immagine distorta della realtà. Li identifica come esseri devianti e pericolosi. *Il sistema degli istituti dispone di una varietà di modi concreti per ridurre al silenzio coloro che gli sono sottoposti [...] Isolati dal resto del mondo, i detenuti in carcere sono resi impotenti di fronte al personale. La protesta è perciò soffocata con la massima facilità, le obiezioni tacitate.*<sup>188</sup>

Il carcere ha anche una funzione *diversiva*. L'attenzione posta sulla delinquenza è rivolta quasi esclusivamente sui piccoli crimini, distogliendo lo sguardo dalle vere azioni pericolose. La pena è ancora oggi utilizzata soprattutto per i piccoli reati contro la proprietà. Quanto realmente si sa di tutte quelle azioni che causano inquinamento, impiego e sfruttamento dei lavoratori in forme del tutto nocive? Quanto invece i mezzi di comunicazione ci bombardano di notizie che riguardano rapine messe in atto da immigrati clandestini? *La pena carceraria assolve alla funzione di distogliere l'attenzione dalle azioni veramente pericolose commesse da coloro che dispongono del potere. La pena carceraria è particolarmente adatta a questo scopo, essendo una reazione così "visibile"*<sup>189</sup>

Il carcere ha una funzione *simbolica* estremamente importante, che consente alla società di individuare e separare il noi dall'altro. Colui che entra in carcere, scrive Mathiesen, è

---

187 T. Mathiesen, *Perché il carcere?* p. 85

188 Idem 187p.85

189 Idem 187p.85

*stigmatizzato in quanto «nero»; grazie a ciò noialtri, che stiamo fuori, ci consideriamo più bianchi al confronto: possiamo ritenerci più giusti, migliori e meno pericolosi. La detenzione di pochi simboleggia l'infallibilità di molti<sup>190</sup>. Ma il detenuto, una volta uscito, se prima sottoposto ad un processo di stigmatizzazione, non è oggetto di un equivalente processo di destigmatizzazione. È come se la società combattersse il delinquente, ma poi facesse di tutto per conservarlo tale, per rinforzare ulteriormente quella distanza, che consente di mantenere ben salda la nostra innocenza e, all'opposto, la sua colpevolezza. La quinta ed ultima funzione è quella di *provvedere all'azione*, ovvero di dare alla società la percezione che si stia facendo qualcosa. La reclusione è infatti lo strumento punitivo più visibile che simboleggia la giustizia. In passato lo erano le punizioni corporali in piazza, oggi è l'imprigionamento. Tuttavia c'è da dire che se la pena corporale era rivolta al singolo, oggi il carcere, ovvero un istituto all'interno del quale non si è soli ma insieme a molti altri, consente di fare del crimine una categoria di comportamento. Quando si puniva il singolo, egli era torturato per le azioni che aveva commesso. Oggi colui che commette un atto illecito è un deviato e inserito in una categoria particolare, quello di delinquente criminale, consentendo un suo isolamento e sfruttamento.*

Il delinquente, in quanto essere separato dalla società, è contro la società stessa. Un nemico pubblico e non più il nemico del re. Se prima si provava un sentimento di solidarietà nei confronti del condannato, il quale aveva osato andare contro il potere del sovrano, oggi il sentimento è quello di astio. Il criminale è ritenuto colui che non ha rispettato il patto sociale e merita, pertanto, di soffrire.

Ecco che il carcere si rivela per quello che è. Ciò che bisogna davvero comprendere è che non si tratta di una pena più dolce, che ha eliminato l'arbitrarietà del sovrano, non si tratta di una pena umanizzata. Semplicemente si sostituisce la tortura fisica, in piazza, di fronte a tutti, con la cella.

*Ma la ghigliottina non è in realtà che la sommità visibile e trionfante, la punta rossa e nera di un'alta piramide. Tutto il sistema penale al suo fondo è orientato verso la morte e regolato da essa. Un verdetto di condanna non decide, come si crede, la prigione «oppure» la morte: se prescrive la prigione è sempre con, in supplemento, un eventuale*

---

190Idem 187 p.86

*omaggio: la morte. Un ragazzo di diciotto anni prende sei mesi per una o due macchine rubare: è a Fleury-Mérogis<sup>191</sup>, con l'isolamento, l'inattività, il megafono per unici interlocutori. È sufficiente che non riceva visite o che la sua fidanzata cessi di scrivergli: la sola prospettiva che comincia a farsi strada è la testa contro il muro o la camicia attorcigliata per tentare di impiccarsi. A quel punto nasce il rischio, la possibilità, peggio: la tentazione, il desiderio di morte; all'uscita poi ci sarà il casellario giudiziario, la disoccupazione, la recidiva, l'indefinito ricominciare daccapo fino alla fine, fino alla morte<sup>192</sup>*

Quando si pensa che la prigione nasca come superamento della brutalità delle pene corporali bisogna davvero chiedersi se questa non sia una pura menzogna. Perché il carcere non solo è privazione della libertà. È sofferenza fisica e mentale, dovuta in *primis* proprio al tipo di permanenza a cui sono sottoposti i reclusi.<sup>193</sup> Isolamento,

---

191La "casa di arresto" di Fleury- Mérogis fu decisa nel 1962 dal guardasigilli René Pleven e fu realizzata dagli architetti Guillaume Gilet, Pierre Vagne, Jacques Durand e René Bœuf. I lavori iniziarono nel 1964 e si conclusero nel 1968. inizialmente doveva sostituire La Santé, il carcere costruito nel 1867 al centro di Parigi. Ma nel 1970 funzionavano entrambi ed entrambi avevano il problema del sovraffollamento. (il vecchio carcere conteneva circa 3000 detenuti, quando fu progettato per contenerne 1000. Fleury-Mérogis invece 6000 persone, ma fu costruita per contenerne 3000. Fu considerato un fiore all'occhiello, una prigione modello, non solo perché isolata e lontana dal centro della città, in mezzo ai boschi, ma anche perché era un prototipo carcerario che rifletteva un nuovo tipo di gestione detentiva che rifletteva il modello del Panopticon di Bentham. Al centro della prigione un edificio circolare coperto da una cupola con sei guardiole d'osservazione. E attorno all'edificio circolare una struttura a forma esagonale strutturata in modo tale che il detenuto passasse il maggior numero di ore in cella, nel completo isolamento. Inoltre i detenuti erano posizionati nelle celle in base non al tipo di reato commesso ma su basi biologiche come l'età, su dati anagrafici e competenze giuridiche. La cosiddetta prigione modello fu la prigione dove si verificarono più suicidi. In un anno nella sola sezione D" su 1500 detenuti si registrarono 75 tentativi di suicidio

192 M.Foucault, *Dalle torture alle celle* cit. p. 56, 57

193Secondo gli ultimi dati dell'ISTAT ( 31 dicembre 2011) i detenuti in Italia sono 66.897. nel mondo oltre dieci milioni, in gran parte già condannati (ultimi dati disponibili comparabili del 2010)

Il tasso di detenzione in Italia è pari a 112, 6 per 100.000 abitanti, a 127, 7 in Europa e 156 nel mondo. Per quanto riguarda il sovraffollamento si stima che in Italia la media dei detenuti sia 146 su 100 posti letto.

Sempre nel nostro paese 63 sono i casi registrati di suicidio nel solo 2011 e più di 1000 i tentati suicidio. Dato allarmante è quello delle autolesioni, che supera i 5.600 (oltre 8 detenuti su 100). i suicidi hanno riguardato soprattutto gli uomini (1,1 x 1000 detenuti, 0,8 italiani e 1,2 stranieri, una quota otto volte superiore a quella della popolazione maschile italiana, il cui tasso è pari allo 0,1 per mille abitanti)

Ma come sostiene Luigi Manconi, presidente dell'Associazione *A buon diritto- Associazione per la libertà*, il numero complessivo dei suicidi è probabilmente sottostimato. Se un detenuto cerca di uccidersi nella propria cella, ma muore durante il trasporto in ambulanza o, successivamente, in ospedale, il suo caso non sempre rientra negli atti suicidali carcerari.

inerzia, violenza, minaccia e percosse. Il condannato entra così in un universo alienante, dove ogni tipo di relazione è distorta e inumana *il carcere è molto più che la privazione di libertà con tutte le sue conseguenze. Esso non è solamente ritiro dal mondo normale dell'attività e degli affetti, è anche e soprattutto ingresso in un universo artificiale dove tutto è negativo. Ecco cos'è che fa del carcere un male sociale specifico: esso è una sofferenza sterile*<sup>194</sup>. E anche una volta uscito dal carcere, il criminale rimarrà tale per tutta la vita, marchiato da un segno indelebile ma invisibile, il marchio dell'infame. Per questo *la prigione non è l'alternativa alla morte; essa porta la morte con sé[...] nelle prigioni è di vita o di morte e non di «correzione» che si parla*<sup>195</sup>

Forse davvero, riprendendo le parole di Foucault, la prigione, ieri ed ancora oggi, non rappresenta né il tentativo di far soffrire meno né la risposta alla lotta contro il crimine ma di uno strumento di controllo, distribuzione, gestione ed infine sfruttamento della delinquenza. L'obiettivo dei riformatori non si concretizzava affatto nella detenzione, nella pura e semplice privazione della libertà come punizione che si differenzia, da soggetto a soggetto, esclusivamente per il tempo passato all'interno dell'istituto. *I loro progetti, quelli di Beccaria, in particolare, si basavano su una nuova economia penale che tendeva a commisurare le pene alla natura di ogni delitto[...] ciò che è stato messo in piedi, invece, è la prigione come pena uguale per tutti e universale, la cui sola differenza è la durata*<sup>196</sup>

L'accusa al carcere è dunque questa. Ed è per questo motivo che la sua abolizione non è solamente la chiusura dei sistemi penitenziari perché come dimostrato empiricamente non conseguono gli obiettivi che si prefiggono, ma è il superamento della logica su cui

---

Inoltre l'amministrazione penitenziaria tende a declassificare fatti volontari in eventi involontari, in incidenti. Tra detenuti esiste la pratica del drogarsi inalando il gas delle bombolette per alimenti. Se un detenuto ci muore, è da considerarsi overdose involontaria o suicidio voluto? L'amministrazione lo considera sempre un atto involontario, ma non di rado si tratta di suicidio vero e proprio.

Per avere una panoramica generale del numero di detenuti nel mondo il sito di riferimento è <http://www.prisonstudies.org>. L'ICPS, the International Centre for Prison Studies che, fondato nel 1997 ha come obiettivo di condurre ricerche approfondite sulle prigioni, in modo da sviluppare e diffondere le informazioni così raccolte.

194L.Hulsman J.Bernat de Cèlis *Pene perdute. Il sistema penale messo in discussione* Torino, Colibrì, 2001 p. 29

195 M.Foucault, *Dalle torture alle celle* p.57

196 *Il carcere visto da un filosofo francese* in M.Foucault, *La società disciplinare* p.91

esso si basa.

Ripensare al carcere significa superare l'idea che l'imprigionamento, la privazione della libertà e l'infliggere sofferenza, inseriti nei rami del sistema penale, siano gli strumenti adeguati e corretti per affrontare i differenti problemi sociali o, addirittura, che siano messi in atto per questo. Ripensare al carcere significa evidenziarne le vere funzioni, quelle che così clamorosamente si distanziano dalla teoria.

Il lavoro che è necessario affrontare, dunque, è molto più complesso. Non è solo fisico ma mentale. Per questo motivo è molto più complicato di quanto possa apparire. Per questo motivo chiudere le carceri non è così semplice. Non è sufficiente introdurre misure di decarcerazione e depenalizzazione al fine di rendere inutili le celle se non ci si convince che è l'imprigionamento ad essere sbagliato. Non basta demolire la struttura di cemento se permane quella ideologica.

È qui che entra in gioco il movimento abolizionista che seguendo le parole di Vincenzo Ruggiero<sup>197</sup> *non è un semplice programma di smantellamento dell'esistente sistema punitivo, un programma che del resto troverebbe non pochi alleati tra chi prova vergogna di fronte alla stragrande maggioranza degli istituti di pena nel mondo. L'abolizionismo consiste in un approccio, una prospettiva, una metodologia, insomma in un modo diverso di guardare al crimine, alla legge e alla punizione.*<sup>198</sup>

La prigione nulla ha a che fare con l'eliminazione del crimine; al contrario, consente la definizione e la stereotipizzazione del delinquente e il suo sfruttamento, diretto ed indiretto. Il delinquente, ostile al resto della società, rende più tollerabile e naturale la presenza di un corpo di polizia che garantisce la sicurezza e l'ordine nelle strade, anzi viene percepito come un bisogno. *Bisogna che ci siano i delinquenti ed i criminali perché la popolazione accetti la polizia. La paura del crimine, che è attizzata permanentemente dal cinema, dalla televisione, e dalla stampa, è la condizione che*

---

197Ha condotto ricerche per molte agenzie nazionali e internazionali, tra le quali l'Home Office britannico, la Commissione Europea e le Nazioni Unite. È stato insegnante per adulti, pubblicitista, editore. I suoi saggi e articoli sono apparsi su "Sapere", "Inchiesta", "Criminologia", "Capital & Class", "Critical Social Policy", "Sociology". Tra gli scritti più noti vi sono *Crimini dell'immaginazione. Devianza e letteratura* (2005); *Il delitto, la legge, la pena. La contro-idea abolizionista* (2011); *L'abolizionismo penale è possibile ora e qui* 2011

198 V. Ruggiero, *L'abolizionismo penale è possibile, ora e qui*, Liberazione, 3 gennaio 2010 – speciale Carcere e castigo

*rende accettabile il sistema di sorveglianza poliziesca.*<sup>199</sup> Si crea il delinquente per giustificare la prigione, così come in passato la strega ha giustificato l'Inquisizione, il folle il manicomio. Un giorno le streghe non esistevano più e il crimine di stregoneria spariva con loro.

Ed è qui che entra in gioco il movimento abolizionista o meglio, la corrente più radicale di questo movimento. Non solo è necessaria l'eliminazione della prigione ma anche dell'intero apparato penale ritenuto non la risposta ai problemi sociali ma il responsabile di questi.<sup>200</sup>

Se infatti si optasse per una semplice riforma del carcere nulla cambierebbe nei confronti del crimine e della punizione. Tuttavia il riformismo può, comunque, far parte di un programma a lungo termine ovvero che ha l'obiettivo finale di abolire il sistema penale. Ma quando si agisce si deve sempre essere consapevoli delle reali funzioni del carcere e che una sua alternativa pone in essere delle questioni ben più importanti. Siamo disposti a farne a meno? Siamo in grado di farne a meno? Vogliamo farne a meno?

#### - Abolizionismo e criminalità

L'abolizionismo penale ha messo in discussione i differenti concetti di crimine, criminalità e criminale e ritiene necessario, per abbattere le ideologie che stanno alla base del carcere, superare queste definizioni che altro non sono se non interpretazioni di eventi e soggetti che ne danno una definizione ma che si discostano, appunto, dalla realtà.

Una mappa non è il territorio, il menù non è il pasto. Il Crimine, come la follia o la devianza, sono costrutti, che possono essere collegati ad un comportamento od evento, ma per essere definiti tali richiedono l'intervento di un professionista. Ciò che voglio

<sup>199</sup> *La tortura è la ragione*, in M.Foucault, *La società disciplinare*, cit. p. 142

<sup>200</sup> *Il sistema penale è un male sociale. Le ricerche delle scienze umane mettono in evidenza da alcuni anni un fatto molto importante: nel suo reale funzionamento il sistema penale non risponde affatto agli obiettivi che gli sono attribuiti. Si crede che il sistema penale sia il prodotto di un processo politico-giudiziario ponderato e coerente che ne mantiene nello stesso tempo il controllo. Si pensa anche, per lo meno nelle democrazie occidentali, che il sistema penale è lo strumento indispensabile di una giustizia che tutela sia i diritti dell'uomo che i valori che questi regimi proclamano essenziali. Ma niente di tutto ciò è vero.* L. Hulsman, J. B. de Celis, *La pena non serve. Aboliamola* <http://www.ecn.org/filiarmonici/Hulsman-Celis.html>

dire è che il crimine, di per sé, non esiste. Esso nasce da una definizione di un evento come di un crimine. Per questo motivo gli abolizionisti si riferiscono agli atti illeciti o ai cosiddetti reati come di *criminalizable events*, eventi criminalizzabili o problematici.

Si tratta, dunque, di una costruzione che dipende dal luogo, dall'epoca e dagli interessi in gioco. Siamo tutti potenziali criminali o colpevoli. Tutto dipende da come vengono interpretate e definite le azioni.

La costruzione sociale, l'interpretazione degli eventi, i processi di stereotipizzazione e categorizzazione, consentono, indubbiamente, di interpretare e percepire gli eventi in modo più semplice e immediato, di dare un senso a ciò che, altrimenti, ci risulterebbe difficile da comprendere appieno. Ma il rischio è appunto di interpretare la realtà in modo distorto, di fare della mappa il territorio.

Si pensa che colui che ha commesso un crimine è un criminale e merita una punizione. Nulla ci si domanda sui motivi che l'hanno spinto a compiere una determinata azione e se è giusto o meno ritenere la stessa azione, definita illegittima, un crimine. Poco ci si domanda del soggetto colpevole, ancora meno della vittima e, in base a come l'evento è presentato, letto sul giornale, sentito in televisione, cambia in nostro metro di valutazione.

Inoltre, la linea di demarcazione tra innocente e criminale, tra il noi e il loro consente, come detto precedentemente quando si parlava delle funzioni latenti del carcere, di sentirci liberi in una società che punisce solo i criminali, quando in realtà molto spesso i colpevoli non sono poi così diversi dalle vittime. Il fatto stesso di etichettare criminale chi è accusato di un crimine o chi si trova in carcere conduce ad un'interpretazione semplicistica della realtà e ad una lettura degli eventi completamente erronea.

Molti sono coloro che sono in attesa di giudizio, molti coloro che non possono permettersi una cauzione, diversi quelli che risulteranno innocenti. Ma nessuno di questi, una volta subito un processo di stigmatizzazione, ne riceverà successivamente uno di destigmatizzazione.

Con la giustizia criminale, *l'individuo viene isolato, per alcuni aspetti importanti relativi a quell'episodio, dal suo ambiente, dagli amici, [...] viene isolato anche da chi si sente vittima in una situazione che può essere attribuita alla sua azione; le vittime vengono a loro volta separate in modo simile. Quindi l'organizzazione culturale di*

*riferimento toglie artificialmente alcuni individui dal loro ambiente distintivo[...] in tal senso l'organizzazione criminale crea "individui fittizi", e un'interazione "fittizia" fra di loro*<sup>201</sup>.

È essenziale riconoscere tali processi. Ed è altrettanto fondamentale riconoscere la natura politicizzata di suddette definizioni e il ruolo che queste hanno nel rafforzare ulteriormente l'ideologia penale. Mostrare un criminale pericoloso e una vittima indifesa giustifica un aumento degli interventi punitivi per compensare il bisogno di protezione della popolazione indifesa.

Il delinquente, come il pazzo e l'anormale, sono figli di una scienza, figli della volontà di sapere che ha fatto sì che questi apparissero non come soggetti ma come appartenenti ad un mondo completamente diverso, lontano ma sempre e costantemente percepito vicinissimo. Cos'è cambiato rispetto al passato? La prigione non ha fatto altro che modificare il valore deterrente della pena.

*Verso i cittadini "normali" la funzione deterrente della pena è stata sostituita in questi due secoli dall'esorcizzazione del "diverso". Tre secoli fa il buon cittadino doveva essere spaventato dallo spettacolo del dolore inflitto al reo; oggi dovrebbe esser spaventato dalla vergognosa qualifica di "delinquente" appioppata dal mass media, che diventa un marchio invisibile ma infamante, che conduce ad una vita vissuta nell'emarginazione. Il criminale, il terrorista, il mafioso, il drogato sono un altro mondo, al di là di quello comune perché dalle motivazioni oscure, "mostruose". [...]La pubblica esecuzione terrorizza ma non necessariamente desolidarizza. Il carcere spaventa di meno, ma desolidarizza di più.*<sup>202</sup> La segregazione rende misterioso il segregato, e sconosciuto ed ignorato il suo supplizio. La nuova deterrenza non vuole più suscitare sentimenti umani: il cittadino non deve aver paura di dover soffrire come un ladro colto in fallo, deve temere di doversi vergognare d'essere considerato un ladro.

È necessaria, come afferma Hulsman, una conversione sociale. Questa conversione simbolica parte proprio dall'abolizione di alcuni concetti e definizioni tradizionali del

---

201L. Hulsman, *Alternative alla giustizia criminale*, intervento al convegno *Primavera dell'abolizionismo*, Zurigo, 28-29-30 maggio 1999. reperibile al link <http://www.inventati.org/apm/abolizionismo/libri29.php?step=08>

202Vincenzo Guagliardo *Dei dolori e delle pene. Saggio abolizionista e sull'obiezione di coscienza*, Tivoli, sensibili alle foglie, 1997 cit. p. 14

sistema penale, in *primis* appunto quello di crimine perché *it is a fundamental error to take crime and criminality as the basic categories for the comprehension and definition of 'real' events and the organisation of the reaction to it*<sup>203</sup>.

*Perché è la legge a dire dov'è il crimine, è la legge che crea il "criminale". Il fatto che (determinate azioni) siano definite come "reati" risulta da una decisione umana modificabile; [...] un bel giorno, il potere politico smette di dar la caccia alle streghe e non si sono più streghe. Da un giorno all'altro, ciò che era delitto cessa di esserlo.*<sup>204</sup>

Nils Christie, durante un'intervista afferma: *Esiste l'azione. Poi le va dato un significato. Era un individuo malato? Ineducato? Arrabbiato? O forse era mio figlio che aveva "preso in prestito" un po' di soldi senza chiedermelo? Oppure si trattava di un delitto? Insomma, un reato da punire o un comportamento da capire? Quali sono le condizioni sociali che determinano la lettura di un'azione nell'una o nell'altra direzione? Se siamo favorevoli a una comunità civile fatta di individui responsabili, se abbiamo questa tendenza anarchica, allora dobbiamo impegnarci a organizzare la società in modo che le azioni siano viste come qualcosa di diverso da un "delitto". Le azioni non sono, diventano. Questo vuol dire che non si potrà mai rispondere alla domanda: la criminalità aumenta? Il crimine dipende da che cosa in una data società viene considerato tale. Al massimo si potrà rispondere che è stato registrato un aumento di reati ma non si potrà dire che la criminalità è in aumento. La criminalità è un'opinione*<sup>205</sup>. A esistere sono fatti e situazioni che in un determinato contesto, periodo etc vengono definiti eventi criminali e colui che li commette, di conseguenza, un criminale .

Un'azione, infatti, viene definita criminale se viola delle regole o delle leggi all'interno di un sistema giuridico preconstituito. Differenti, tuttavia, possono essere i sistemi giuridici e, pertanto, differenti possono essere le azioni che vengono definite o meno

---

203 Rolf S. De Folter, *On the methodological foundation of the abolitionist approach to the criminal justice system. A comparison of the ideas of Hulsman, Mathiesen and Foucault*, in "Contemporary Crises" Vol. 10, No.1, (1986), pp 39-62, cit. p. 43

204 L.Hulsman J.Bernat de Cèlis, *Pene perdute. Il sistema penale messo in discussione* Paderno Dugnano, Colibri, 2001 p.30

205 Nils Christie: contro il carcere e per un sistema alternativo di soluzione dei conflitti Intervista di Zenone Sovilla (2000) <http://www.ecn.org/filiarmonici/christie-sovilla.html>

azioni criminali e, colui che le compie, criminale.

Se infatti pensiamo alla stessa etimologia di “crimine” si può notare quanto questo sia frutto di un giudizio, di una decisione successiva al fatto che prima non sussiste.<sup>206</sup>

Il crimine, come l'insanità mentale, sono costrutti e tipizzazioni sociali che orientano e modificano il modo di percepire la realtà fattuale.<sup>207</sup> Il meccanismo che scatta di fronte ad un evento, a come è narrato e così percepito, fa rientrare il soggetto in una determinata categoria, colpevole o vittima che sia.

Superare questi costrutti sociali modifica la visione che gli individui hanno degli eventi e, di conseguenza, modifica il loro modo di affrontarli. Uscire fuori da queste categorizzazioni non significa affatto affermare che non esistano azioni che in un contesto sociale non causino problemi, vittime, sofferenza. Ma che la stereotipizzazione, la creazione ad hoc del criminale, consentono la messa in pratica di meccanismi politici che giustificano un intervento repressivo e vendicativo attraverso l'unico strumento oggi messo in pratica della giustizia penale nei confronti di colui che ha commesso, appunto, un crimine. Come affermava anche Foucault questo processo di stereotipizzazione e categorizzazione consente di produrre immagini distorte della realtà, di fare della

---

206Crimine deriva dalla radice latina *crimen, criminis* che, a sua volta, deriva dal verbo *cerno, cernis, crevi, cretum, cernere*, “passare al setaccio” quindi “scegliere”, “decidere”, “dare un giudizio, una decisione giudiziaria”. *Crimen* passò a significare “accusa” e infine, metonimicamente, “criminale”, ossia il soggetto autore della violazione di cui è accusato

Secondo la Treccani, la criminalità è il *complesso di azioni volte alla commissione di reati, considerate in rapporto alla natura e ai caratteri dei delitti, oppure alla loro quantità, e anche l'insieme dei criminali*

207La tipizzazione del mondo sociale è il principale esito del processo di reificazione, esse costituiscono nient'altro che uno schema prefissato attraverso cui i membri di una data società interpretano le situazioni di ogni giorno, regolando la propria azione di conseguenza. Anche il concetto di devianza è tipizzato in schemi che ne consentono la riconoscibilità in base all'universo simbolico di riferimento in una data formazione sociale A. Baratta, *Criminologia critica e critica del diritto penale : introduzione alla sociologia giuridicopenale*, Bologna, Il Mulino, 1982. pp 98,99.

[...]gli schemi interpretativi non paiono di certo immutabili, anzi, nel corso dell'interazione faccia a faccia sono suscettibili di essere messi seriamente in questione ed eventualmente, in quella specifica circostanza, rinegoziati. Ciò è dovuto al fatto che tali schemi perdono il loro carattere anonimo (che li rende applicabili astrattamente ad intere categorie di soggetti) man mano che l'interazione si avvicina alla situazione dell'incontro diretto. Il carattere deindividualizzante dello schema interpretativo entra seriamente in questione, infatti, a contatto diretto con le caratteristiche singolari dei soggetti di un processo d'interazione; tuttavia l'insieme delle tipizzazioni di cui è dotata una data formazione sociale costituisce l'intera gamma degli schemi interattivi fissati: l'intera struttura sociale, nelle sue istituzioni, nei suoi ruoli sociali in P. L. Berger, T. Luckmann, *La realtà come costruzione sociale*, Bologna, il Mulino, 1997 cit. p. 52-53 .

delinquenza, del crimine e del criminale, una materia di conoscenza e verità e, contemporaneamente, la determinazione di un oggetto estraneo, ma vicinissimo, pericoloso e completamente staccato dal resto della società. *Si tratta, in questo nuovo sapere, di qualificare «scientificamente» l'atto in quanto delitto, e soprattutto l'individuo in quanto delinquente. La possibilità di una criminologia è stabilita; (Il delinquente) è un' unità biografica, nucleo di «pericolosità», rappresentante di un tipo di anomalia<sup>208</sup>. Quest'immagine falsificata del criminale pericoloso la si deve anche alla cronaca e alla letteratura che hanno prodotto una massa smisurata di «racconti del crimine», nei quali la delinquenza appare come vicinissima e nello stesso tempo estranea, perpetuamente minacciosa e incumbente sulla vita quotidiana, ma estremamente lontana nella sua origine e nei suoi moventi, l'ambiente in cui si svolge quotidiano ed esotico insieme. Per l'importanza che le si attribuisce e il fasto discorsivo che la accompagna, attorno ad essa viene tracciata una linea che, esaltandola, la separa.<sup>209</sup>*

#### - Abolizionismo e punizione

Come detto precedentemente l'approccio teorico al sistema penale e alla giustizia in generale offre numerosi spunti di riflessione a concetti che, attualmente, sono dati per scontati e naturali. Questo meccanismo che si attiva di fronte ad alcuni fenomeni, meccanismo di categorizzazione e definizione, se da un lato aiuta i vari soggetti ad affrontare la realtà, i fenomeni e i problemi sociali, dall'altro lato, a seconda di come questi fenomeni vengono percepiti, rischia di comportare una lettura erronea degli eventi. Ciò che accade con i concetti di criminalità e delinquenza (etichettamento del trasgressore come criminale e del delinquente) accade anche con il concetto di punizione. Di fronte ad un'azione illegittima è ritenuto giusto e, soprattutto, normale agire attraverso una punizione. Esiste una connessione naturale e legittima tra l'idea di giustizia e quella di punizione tale per cui si ritiene che, per riaffermare la prima, ovvero per riaffermare l'ordine violato e ristabilire l'equilibrio messo in discussione attraverso un'azione illecita, l'unica via possibile sia quella di sottoporre il responsabile ad una

---

208 M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* cit. p.279

209 Idem 208 cit. p.316

pena proporzionata per il crimine commesso.

Di fronte a questo è difficile proseguire oltre la pena stessa. Perché fintanto che la punizione sarà ritenuta una reazione legittima ad un'azione illegittima, una reazione naturale demandata allo Stato, qualsiasi tentativo di aspirare ad altro sarà destinato al fallimento. Siamo portati a rigettare e incanalare i sentimenti di insoddisfazione e ingiustizia verso un singolo individuo, trasformando così la punizione legale, che dovrebbe essere volta alla rieducazione del soggetto, in un atto di pura vendetta.

Ma il problema è anche un altro. Perché quando si parla di carcere spesso si associano idee di correzione e rieducazione quasi fosse non una vera e propria punizione ma qualcosa di altro, come se il sistema penale non fosse solo somministrazione di sofferenza. *A lungo ci si è preoccupati di ciò che bisogna punire; altrettanto a lungo del modo in cui si doveva punire. Ed adesso sono arrivate le strane domande: «Bisogna punire?», «Che significa punire?» «Perché questo legame apparentemente così evidente tra crimine e punizione?». Che occorra punire un crimine ci appare del tutto pacifico, molto familiare, assolutamente necessario, eppure, contemporaneamente, qualcosa di oscuro ci fa dubitare. Notate il vile sollievo di tutti – magistrati, avvocati, organizzatori di opinioni, giornalisti – all'arrivo di quel personaggio benedetto dalla legge e dalla verità che dichiara: «Ma no, state tranquilli, non abbiate vergogna di condannare, voi non state punendo, voi state, grazie a me che sono medico, (o psichiatra o psicologo) riadattando e risanando». «Bene, dunque, in gattabuia!» dicono i giudici al colpevole. E si alzano, raggianti: loro sono innocenti.<sup>210</sup>*

Ma come afferma De Haan *if restoring the social equilibrium of equality of basic rights is the real goal, compensation or restitution to the victim by the wrong-doer, rather than the punishment of the perpetrator, appears to be a more natural and direct way. [...] punishment does not in any literal sense restore the fair distribution of social benefits that wrongful act has disrupted*<sup>211</sup>.

Insomma, il movimento abolizionista evidenzia una critica anche nei confronti della necessità della punizione. La necessità della punizione è resa tale da un lato, attraverso

---

210 *Delitti e castighi in Urss e altrove...* in M. Foucault, *Dalle torture alle celle* cit. p.51

211 W. De Haan, *The politics of redress. Crime, punishment and penal abolition*, London, Unwin Hyman, 1990 cit. p.115

la creazione di un'immagine del criminale per cui è giusto ch'egli soffra in quanto cattivo, malvagio e pericoloso. Dall'altro lato è il legame stesso tra giustizia e punizione che rende necessario il castigo qualora la giustizia venga minacciata. È come se solo attraverso la sofferenza di chi ha violato la legge fosse possibile riaffermare il bene minacciato. Ma un oggetto danneggiato rimane tale anche se il colpevole viene punito per averlo rotto.

La punizione non risolve quanto è stato danneggiato, né è in grado di evitare che si ripresenti in futuro. E soprattutto, la punizione non è il bene contro il male perché la sofferenza rimane tale, indipendentemente da chi, e per qual motivo, viene inflitta.

È necessario, dunque, riconcettualizzare i concetti stessi, di crimine e di punizione come risposta al crimine stesso e tentare di considerare gli eventi negativi non in modo repressivo, di colpevolizzazione e responsabilità individuale, volgendo lo sguardo solo sul colpevole, ma anche orientandosi altrove perchè *we would recognize that "punishment" does not follow from "crime" in the neat and logical sequence offered by discourses that insist on the justice of imprisonment, but rather punishment-primarily through imprisonment (and sometimes death)-is linked to the agendas of politicians, the profit drive of corporations, and media representations of crime. Imprisonment is associated with the racialization of those most likely to be punished. It is associated with their class and, as we have seen, gender structures the punishment system as well. If we insist that abolitionist alternatives trouble these relationships, that they strive to disarticulate crime and punishment, race and punishment, class and punishment, and gender and punishment, then our focus must not rest only on the prison system as an isolated institution but must also be directed at all the social relations that support the permanence of the prison.*<sup>212</sup>

---

212 A. Y. Davis, *Are prison obsolete?* Cit. p. 112

- *A political strategy*

Cosa propongono in pratica gli abolizionisti? Innanzitutto, come detto precedentemente, la parte radicale di questo movimento sociale ritiene necessario introdurre riforme volte allo smantellamento del carcere e del sistema penale in generale. Non si tratta di trovare delle alternative alla prigione che riprendono, in sostanza, le forme di gestione e controllo dei problemi sociali come si è tentato di fare fino ad ora. Introdurre, infatti, strategie volte al miglioramento della vita nel carcere o di svuotamento dello stesso senza, tuttavia, mettere in discussione l'ideologia carceraria, di controllo, sorveglianza, categorizzazione e stereotipizzazione, è quanto più si distanzia dalla volontà di questi movimenti e teorie contro la giustizia criminale.

Le alternative che vengono proposte, sia pratiche sia teoriche, vogliono proprio smantellare l'ideologia carceraria con l'obiettivo di introdurre forme alternative di intervento, di riparazione del conflitto, di gestione dei problemi sociali che, lungi dall'idea di essere completamente eliminati, sono necessariamente parte integrante del vivere sociale ma che potrebbero essere risolti, presi singolarmente, superando il binomio giustizia-punizione.

L'abolizionismo però va oltre il carcere e non può essere identificato come un solo movimento avente un obiettivo preciso e diretto. La lotta contro la prigione non è semplicemente lotta contro il sistema penale, è una battaglia contro le pratiche di oppressione ed esclusione.

L'abolizionista, tuttavia, viene spesso imputato di essere idealista senza costrutto, di non essere in grado di prevedere forme alternative per affrontare i vari problemi sociali sollevati dal reato. Così viene accusato di attaccare e scontrarsi con l'esistente, ma di non essere in grado di offrire una soluzione alternativa al carcere e all'intero sistema penale.

Quello che però gli abolizionisti affermano è che non esistono alternative già esistenti, concrete, pronte per l'uso. È sbagliato parlare di strumenti che sostituiscano il carcere.

Certo è che la loro posizione solleva numerosissime domande, soprattutto per quanto riguarda il pericolo che l'eliminazione del carcere non faccia altro che portar fuori dalle sue mura le forme di controllo che prima venivano applicate al suo interno. Il rischio è

quello di un allargamento del controllo sociale, attraverso strumenti di sorveglianza che non fanno altro che aumentare la repressione all'infuori della prigione, un diradamento della rete carceraria stessa che, estendendosi e sfumando i confini tra intervento penale formale e altre forme informali di controllo sociale, mascherano, in realtà, il carattere coercitivo degli interventi alternativi

Pertanto, una riforma radicale del sistema penale richiede, necessariamente, non solo forme alternative fantasiose ma, allo stesso tempo, un radicale cambiamento della struttura del potere. Per questo motivo una politica abolizionista efficace deve agire attraverso una strategia negativa che mira all'abolizione del sistema di giustizia penale ma che rimette in discussione le logiche capitalistiche attuali perché, per ottenere un reale cambiamento, è inevitabile un ripensamento della struttura su cui il sistema penale stesso si fonda. I problemi da affrontare riguardano, quindi, il contesto penale ma anche quello politico, economico e sociale, motivo per cui l'intervento presuppone un cambiamento della struttura di potere e della cultura dominante. Smantellare ed eliminare il carcere è un progetto che va oltre le mere celle di un carcere di periferia.

Parlare di alternative significa andare oltre l'ideologia del carcere, andare oltre la modalità di interpretare la realtà utilizzata fino ad ora, pertanto *there is no one single alternative to imprisonment, but a vision of a more just society- revamping of the education system, comprehensive health care for all, demilitarization, and a justice system based on reparation and reconciliation. One of the main problems with prisons and institutions is that they become a catch all for “problematic populations” that are deemed socially undesirable or dangerous. The alternative to incarceration therefore cannot be a catch all solution, but an individual one, in relation to the harm done and the community in which one is involved.*<sup>213</sup>

Prendendo spunto dalle parole di Mathiesen, non si deve parlare di alternative finite, ma di introdurne di *unfinished* ovvero alternative incomplete che non si basano su strutture già definite e chiare e che non utilizzano strumenti già esistenti perchè, in questo caso, non si tratterebbe di mettere in discussione il vecchio sistema ma, semplicemente, di trovare delle pratiche sostitutive a quelle preesistenti che

---

213L.Ben-Moshe, *Genealogies of Resistance to Incarceration: Abolition Politics within Deinstitutionalization and Anti-Prison Activism in the U.S.*, (2011) Sociology - Dissertations. Paper 70. cit. p.190

difficilmente andrebbero oltre quanto si tenta, al contrario, di superare. Perché *The 'finished alternative' is 'finished' in a double sense of the word [...] it means that any attempt to change the existing order into something completely finished, a fully formed entity, is destined to fail [...] the alternative is 'alternative' in so far as it is not based on the premises of the old system, but on its own premises which at one or more points contradict those of the old system.*<sup>214</sup>

Ritengo sia possibile ricollegarsi a quanto Foucault affermava quando tentava di spiegare il passaggio dai supplizi alle celle, ovvero dalla pratica della tortura a quella dell'imprigionamento. Si trattava, in sostanza, di un altro modo di praticare un'arte, ovvero quella della punizione. Ma che la prigione, o meglio le finalità dell'imprigionamento, nascono altrove e la prigione non è che un altro mezzo attraverso cui il potere disciplinare, di controllo e gestione, può manifestarsi apertamente.<sup>215</sup>

L'inadeguatezza delle pratiche proposte sta nella mancata capacità di uscire dai modi tradizionali e dominanti di formulazione del quesito. Per esplorare visioni alternative della giustizia è necessario affrontare modelli, paradigmi, metodi e filosofie che trascendono le pratiche, le linee politiche e gli strumenti convenzionali, ma anche i confini naturali e culturali, i costrutti, i pregiudizi, le abitudini e le pratiche mentali individuali e della società intera.

Sostituire il carcere con altri metodi punitivi non significa affatto superare l'ideologia carceraria ma, effettivamente, dargli nuove forme e strumenti per essere applicata. Quando invece si parla di alternative alla giustizia criminale non significa trovare sanzioni alternative ma alternative ai processi della giustizia criminale. L'attenzione non deve essere rivolta esclusivamente sul sistema carcerario come un'istituzione isolata ma deve essere diretta a tutti i rapporti sociali che consentono la permanenza dell'ideologia stessa, perché *se nella svolta tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX, il passaggio ad una penalità di detenzione, è vero; ed era cosa nuova. si trattava in effetti dell'apertura*

---

214T. Mathiesen, *The politics of abolition: essays in political action theory* Scandinavian Studies in Criminology, Volume 4. Oslo, Universitetsforlaget, 1974 cit. p. 13

215Il passaggio dai supplizi, coi loro smaglianti rituali, la loro arte composita di cerimonia della sofferenza, a pene in prigioni nascoste entro massicce architetture e custodite dal segreto delle amministrazioni, non è il passaggio ad una penalità indifferenziata, astratta e confusa; è il passaggio da un'arte di punire ad un'altra, non meno sapiente della prima. *Mutazione tecnica*. M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* cit. p.284

della penalità a meccanismi di coercizione già elaborati altrove.<sup>216</sup> Rimanere all'interno del sistema penale senza guardare altrove significa essere miopi e credere che il problema del carcere sia un problema isolato, che non riguarda gli altri aspetti della società

Mathiesen definisce queste *unfinished alternatives* a "sketch," a beginning, an attempt to change the existing state of affairs through an intervention that is partial, incomplete and in process<sup>217</sup>.

Per raggiungere lo scopo, *contradiction is a necessary element in the alternative. It is a matter of contradiction in term o f goals, or in term of means, together with goals. The alternative is 'alternative' in so far as it competes with the old system. An arrangement which does not compete with the old system[...] is no alternative. Only the abolishing of what is finished gives the unfinished a chance to appear. Abolition in other words takes place when we break with the established order and at the same time face unbuilt ground*<sup>218</sup>

Si tratta di riforme che nulla hanno a che fare con il vecchio sistema, insomma, come afferma André Gorz, filosofo e giornalista francese, di riforme non riformiste ovvero di *conquiste nel modo di vita delle persone, nelle leggi, nelle strutture, nella coscienza, nella nostra propria organizzazione, che migliorano la vita delle persone ma creano anche una nuova piattaforma dalla quale combattere per ancora ulteriori miglioramenti. Le riforme non riformiste sono non fini in se stesse - vinci e vai a casa, tutto qui - ma sono parte di un processo continuo.*

Se da un lato non esiste un'Alternativa al carcere, ma differenti alternative che devono essere pensate ed applicate con l'obiettivo di trasformare la struttura intera della società, e non un solo aspetto di essa, dall'altro lato quando si parla di interventi concreti differenti possono essere gli esempi.

Quando ho tentato di dare una definizione dell'abolizionismo ho riportato un paragone che, secondo me, restituisce l'idea di ciò che si può intendere. Sotto il nome di

---

216 M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* cit. p. 251

217 T. Mathiesen, *The politics of Abolition. Essays in Political Action Theory*, Oslo, Universitetsforlaget, 1974 cit. p.12

218 Idem 217 pp.13-14

abolizionismo, sotto questa bandiera, differenti possono essere i vascelli e differenti gli esplosivi.

Per eliminare una pianta non basta tagliarne i rami. Bisogna andare più in profondità, per estirparne le radici. Innumerevoli possono essere le azioni messe in atto ed i mezzi utilizzati. Perché differenti sono i punti da colpire e gli spazi da riempire. È un processo continuo, che non ha un preciso inizio né, tanto meno, una fine. È un processo durante il quale la chiusura di un istituto costituisce un passaggio necessario, ma non sufficiente.

L'abolizionismo penale si basa sulla ferma convinzione che l'apparato penale non sia uno strumento adeguato per risolvere i problemi sociali, che la prigione sia un mezzo di controllo ben lontano dalle teorie che lo giustificano, che sia, lasciatemi passare l'idea, la cura ad una malattia creata e diffusa dall'apparato stesso per giustificarsi e autoalimentarsi.

Nelle pagine successive ho voluto presentare tre forme di intervento possibili, diverse realtà, diversi esplosivi che da un lato mostrano apertamente la menzogna del carcere e dall'altro lato propongono azioni di smantellamento e di intervento alternativi.

Ho voluto ipotizzare tre strade differenti. La prima è quella dell'informazione. Informare è già una lotta perché è difficile non prestare attenzione, è difficile distogliere lo sguardo. Informare e informarsi è forse la prima vera lotta non solo distruttiva, ma anche costruttiva. Se da un lato, attraverso l'informazione, si vuole smascherare una verità fittizia, dall'altro lato è attraverso questa nuova consapevolezza che si possono porre le basi per lo smantellamento del carcere. Perché è solo attraverso la conoscenza che si possono cambiare le proprie opinioni e i propri (pre)giudizi, rendere inammissibile l'esistenza stessa dell'imprigionamento quando si comprendono le sue reali funzioni.

Ho voluto riportare brevemente l'esperienza del GIP, Gruppo di informazione sulle prigioni, ideato e fondato nel febbraio 1971 per iniziativa di Michel Foucault, Jean Marie Domenach e Pierre Vidal-Naquet. Riporto questo esempio perché lo ritengo un vero Esempio. Non si è trattato, solamente, di mostrare l'intollerabilità delle prigioni, ma di dar voce a coloro che erano stati obbligati al silenzio, ovvero dare parola ai detenuti, attraverso questionari entrati e circolati clandestinamente.

Successivamente individuo quali possono essere le strategie negative attuabili, sempre

ribadendo che esse rappresentano un inizio, ma non una fine. Queste pratiche si orientano verso lo smantellamento del sistema penale, ma sono inutili se non accompagnate da altri interventi. La depenalizzazione e la decarcerazione sono mezzi attraverso cui si possono svuotare le carceri, far sì che alcune azioni, oggi reati, siano trattate e percepite come reali problemi della società. Cambiare la percezione significa introdurre strumenti alternativi alla reclusione, ma anche una valutazione dell'altro del tutto differente da come avviene adesso.

Infine, è necessario attuare una forma di intervento che metta in luce una figura che, nell'attuale sistema penale, proprio perché fondato sulla pena carceraria, è completamente trascurata, ovvero quello della vittima. Spostare lo sguardo dal trasgressore a coloro che da questo sono danneggiati, significa modificare l'ideologia su cui il sistema penale si basa, attualmente focalizzato ed orientato esclusivamente sul colpevole, sui concetti di colpevolezza e responsabilità che non fanno altro che aumentare la paura e l'odio verso l'altro ed il bisogno di vendetta da parte di chi non si sente risarcito.

- *Dar voce ai senza-voce. Il gruppo di informazione sulle prigioni*

Come visto nel capitolo precedente, Foucault offre una propria interpretazione della prigione e dei meccanismi di controllo e sorveglianza che, nati fuori dalle mura del carcere, trovano in esso la loro massima espressione. Attraverso il suo lavoro Foucault vuole mostrare il processo che ha portato al centro del sistema penale un altro tipo di verità, un altro tipo di obiettivo. Il passaggio dal supplizio in piazza, quale dimostrazione del potere sovrano, al carcere, chiuso su se stesso e volto all'isolamento e alla disciplina, non rappresenta solamente un cambiamento dei metodi punitivi, ma un cambiamento di obiettivo. Non si punisce più il corpo di colui che ha commesso l'atto illegittimo, ma attraverso l'imprigionamento fisico del corpo ciò che si colpisce è l'anima del recluso. L'affermazione del carcere è, dunque, l'affermazione di un nuovo approccio nei confronti dell'individuo. Adesso *l'uomo, l'anima, l'individuo, normale o anormale, sono venuti a porsi accanto al delitto come oggetti dell'intervento penale, dando origine all'uomo come oggetto di studio per un discorso «scientifico»*<sup>219</sup>.

---

219M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* p. 27

La tortura era espressione di un potere sul corpo del condannato che aveva osato violare la legge. Con l'imprigionamento, questo corpo, isolato dal resto della società rappresenta qualcosa che se ne distanzia, a cui non appartiene più in quanto anormale e che la stessa società deve combattere come nemico pubblico e non più, solamente, nemico del sovrano.

Dietro lo stupratore si nascondono pulsioni e istinti che si devono conoscere; dietro all'assassino tratti e caratteristiche deviate. Nasce il delinquente, l'uomo pericoloso.<sup>220</sup>

Così l'autore di un'infrazione rappresenta un oggetto di un possibile sapere *la perizia psichiatrica, ma in linea più generale l'antropologia criminale e il discorso, sempre ripetuto, della criminologia, esprimono qui una delle loro funzioni specifiche: inscrivendo solennemente le infrazioni nel campo degli oggetti suscettibili di conoscenza scientifica, dare ai meccanismi della punizione legale una presa giustificabile non più semplicemente dalle infrazioni, ma dagli individui; non più da ciò che hanno fatto, ma da ciò che sono, possono essere, saranno [...] Tutto un insieme di giudizi di valore, diagnostici, prognostici, normativi, concernenti l'individuo criminale ha preso posto nell'armatura del giudizio penale. Un'altra verità ha compenetrato quella che era richiesta dalla meccanica giudiziaria: una verità che, aggrovigliata alla prima, fa dell'affermazione di colpevolezza un singolare complesso scientifico-giuridico<sup>221</sup>.*

Per questo ho voluto riportare l'esperienza del GIP, (*Group d'Information sur les prisons*), nato nel febbraio 1971 per iniziativa di Michel Foucault, Jean Marie Domenach e Pierre Vidal-Naquet in occasione delle rivolte dei carcerati che avvenivano

---

220Sotto il nome di crimini e di delitti, è vero, si giudicano sempre oggetti giuridici definiti dal codice, ma, nello stesso tempo, si giudicano istinti, passioni, anomalie, infermità, disadattamenti, effetti dell'ambiente o della eredità; si puniscono delle aggressioni, ma attraverso queste delle aggressività; degli stupri, ma nello stesso tempo delle perversioni; degli assassini che sono anche pulsioni e desideri. Si dirà: non sono questi ad essere giudicati; se li si invoca è per chiarire i fatti da giudicare e per determinare a qual punto era implicata nel crimine la volontà del soggetto. Risposta insufficiente. Poiché sono esse, queste ombre che stanno dietro gli elementi della causa giuridica, ad essere in realtà giudicate e punite. [...] Ma una cosa è singolare nella giustizia penale moderna: se essa si carica di tanti elementi extragiuridici, non è per poterli qualificare giuridicamente ed integrarli poco a poco nello stretto potere di punire: è al contrario per poterli far funzionare all'interno dell'operazione penale come elementi non giuridici; è per evitare a questa operazione di essere puramente e semplicemente punizione legale; è per discolorare il giudice dall'essere puramente e semplicemente colui che castiga in M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* p. 20-25

221M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* pp. 21-22

in Francia in quel periodo. Il GIP aveva lo scopo di condurre delle inchieste sull'“intolleranza” del carcere, in primis attraverso un questionario introdotto clandestinamente all'interno delle prigioni grazie al contributo di famigliari e amici dei detenuti per raccogliere e rendere note le condizioni di vita dietro le mura del silenzio. A partire dal mese di maggio, uscirono degli opuscoli anonimi con le testimonianze raccolte.<sup>222</sup>

L'inchiesta posta in essere dal gruppo aveva il duplice scopo di abbattere le mura del carcere che isolavano i prigionieri dal resto della società e i detenuti stessi tra di loro, di abbattere questo muro, ideologico e fisico, mostrare la realtà del carcere, perché secondo Foucault la prigione è *il solo luogo in cui il potere può manifestarsi allo stato bruto, nelle sue dimensioni più eccessive, e giustificarsi [all'esterno] come potere morale, dove la sua tirannia bruta appare allora come dominazione serena del Bene sul Male, dell'ordine sul disordine.*<sup>223</sup>

Per superare la verità fittizia del carcere, abbattere l'ideologia di cui precedentemente si parlava, insomma, superare l'immaginario sociale del delinquente, dell'uomo nero, bisognava fare della questione carceraria una delle dimensioni indispensabili della critica sociale. Un modo poteva essere quello di dar voce agli stessi prigionieri. *Lo scopo del Gip era fare in modo che i prigionieri stessi e le loro famiglie potessero parlare, parlare per proprio conto. Prima non succedeva. Quando c'era una trasmissione sulle prigioni, si vedevano tutti i rappresentanti di ciò che da lontano o da vicino riguardava le prigioni, giudici, avvocati, guardie, visitatori, filantropi, persone di tutti i tipi, ma non c'erano i prigionieri, nemmeno ex prigionieri, proprio come quando si fa un dibattito sulla scuola materna, c'è tutto tranne che i bambini, anche se avrebbero qualcosa da dire. Lo scopo del Gip non era tanto quello di farli parlare quanto di tracciare un posto in cui si era obbligati ad ascoltarli, un posto che non consistesse semplicemente nel fare una sommossa sul tetto di una prigione, ma di fare in modo che ciò che avessero da dire passasse.*<sup>224</sup>

<sup>222</sup>Sulla storia del Gip ci si può riferire all'opera di consultazione, *Le Groupe d'Information sur les Prisons, Archives d'une lutte 1970-1972*, Editions de l'IMEC, 2003

<sup>223</sup>*Gli intellettuali e il potere. Conversazione tra Michel Foucault e Gilles Deleuze* in M. Foucault, *Microfisica del potere. Interventi politici*, Torino, Einaudi, 1977 p 112

<sup>224</sup>Gilles Deleuze, *Due regimi di folli e altri scritti. Testi e interviste 1975-1995*, Torino, Einaudi, 2010

L'obiettivo era quello di mostrare una realtà, una realtà nascosta da mura, mura materiali e ideologiche, innalzate per nascondere un meccanismo di controllo che nulla aveva a che fare con l'idea di giustizia su cui si diceva si fondasse. *Diveniva necessario e improrogabile una dinamica di espansione dell'informazione intorno a quel mondo sottratto dalla visibilità pubblica, mitigando il regime di reclusione attraverso uno sforzo partecipato e coordinato che rilanciasse all'esterno la voce soffocata dei carcerati.*<sup>225</sup> Mettere in luce una situazione intollerabile che era necessario superare, dar fuoco ai piccoli focolai, far sì che gli stessi prigionieri potessero prendere la parola e che venissero ascoltati come soggetti in quanto tali e non come delinquenti. Si voleva mettere in luce la differenza enorme tra lo statuto teorico della prigione, ovvero la privazione della libertà con scopo preventivo e rieducativo, dalla pratica dell'imprigionamento, che non solo privava della libertà i soggetti, ma contemporaneamente aggiungeva una serie di meccanismi di umiliazione ed oppressione, di conoscenza e di disciplinamento di coloro che dai sistemi punitivi erano colpiti e che, una volta colpiti, rimanevano marchiati a vita.

Il GIP voleva essere uno strumento attraverso cui erano gli stessi detenuti a parlare e non sociologi, psicologi ed intellettuali che avevano fatto del criminale un oggetto di studio e conoscenza e *quando i prigionieri si sono messi a parlare, avevano una loro teoria della prigione, della penalità, della giustizia. Questa specie di discorso contro il potere, questo controdiscorso fatto dai prigionieri o da quelli che sono chiamati delinquenti, è questo che conta, e non una teoria sulla delinquenza.*<sup>226</sup>

L'informazione entrava così nella dinamica del conflitto per contrastare l'obiettivo repressivo, sia politico sia sociale, della detenzione che chiudeva le porte e tappava la bocca a coloro che, rinchiusi entro quattro mura, erano alla mercè di un sistema che aveva fatto della pena uno strumento repressivo.

L'informazione non aveva però il semplice ed unico obiettivo di accrescere l'informazione sul carcere perché molto già si sapeva, ma di permettere che l'intolleranza verso di esso, da parte delle famiglie dei detenuti, dei prigionieri e di

---

<sup>225</sup>S. Vaccaro, *Biopolitica e disciplina. Michel Foucault e l'esperienza del GIP (Group d'Information sur les prisons)* Milano, Mimesis, 2005 cit. p.84

<sup>226</sup>*Gli intellettuali e il potere. Conversazione tra Michel Foucault e Gilles Deleuze* in M. Foucault, *Microfisica del potere. Interventi politici*, cit. p. 111

chiunque ritenesse tale istituzione inaccettabile, divenisse un'intolleranza attiva, individuando le azioni esterne più opportune da mettere in pratica, anche in base alla volontà dei prigionieri, diffondendo il più velocemente possibile tutte le informazioni raccolte in quanto era *l'unico modo per unificare in una medesima lotta l'interno e l'esterno della prigione.*<sup>227</sup>

Il fatto stesso che il GIP non avesse mai chiesto di entrare per far visita ad una prigione ma avesse invece puntato a stringere legami di fiducia con carcerati, famigliari, avvocati e psicologi, è la dimostrazione di voler mettere in pratica una strategia d'intervento atipica, non basata sui soliti canali e accessi di informazione, per superare la censura dei portavoce autorizzati attraverso cui i messaggi sul carcere erano, fino a quel momento, passati.

- *Destruction moves*

L'abolizionismo agisce sia a valle sia alla fonte del problema stesso, dentro, fuori e altrove le mura di cemento di un penitenziario essendo una prospettiva di breve, medio e lungo periodo. Ci si immagina una società futura senza carcere, si cercano alternative e soluzioni, ma nel breve periodo l'obiettivo è anche quello di disinnescare il sistema penale con la consapevolezza che *the absence of the state penal system with its interpretation schemes and stereotyped solutions would permit on all the different levels of social life other types of conflict solution which are more closely related to the direct experience of those directly involved in the conflict*<sup>228</sup>

I processi di depenalizzazione e decriminalizzazione sono processi lunghi e travagliati, che non possono ottenersi esclusivamente modificando una legge e che, inevitabilmente, troveranno numerose critiche e ostilità. Andare oltre il concetto stesso di punizione significa ritenere il trattamento punitivo da un lato inutile, da un lato moralmente inaccettabile. Significa anche avvicinarsi alla realtà degli eventi con un'altra impostazione, non più meramente punitiva ma, magari, volta alla comprensione e alla

---

227 S. Vaccaro, *Biopolitica e disciplina. Michel Foucault e l'esperienza del GIP (Group d'Information sur les prisons)* Milano, Mimesis, 2005 cit. p.79

228 Rolf S. De Folter, *On the methodological foundation of the abolitionist approach to the criminal justice system. A comparison of the ideas of Hulsman, Mathiesen and Foucault*, in "Contemporary Crises", Volume 10, No. 1, (1986) pp. 39-62, cit. p. 43

riconciliazione.

Inoltre attraverso un processo di decriminalizzazione, ciò che si vuole superare è il concetto stesso di criminalità e questo significa percepire e affrontare gli eventi che, se prima affrontati attraverso misure coercitive e repressive, ora potrebbero venire affrontati in modo del tutto differente, evitando di fissare mentalmente i soggetti in determinate categorie – di delinquente e criminale - che facendoli apparire in posizioni avversarie, l'una in debito con l'altra, non consentono il superamento del metodo punitivo. Eliminare il concetto di "reato" rimette in discussione i metodi fino ad ora utilizzati costringe a rinnovare il discorso globale, determina un cambiamento di reazione sociale al cosiddetto fenomeno criminale. Come afferma Foucault, *è l'illusione di credere che la follia – o la delinquenza, o il crimine – ci parlino da uno spazio assolutamente esterno a noi. Nulla è più interno alla nostra società, nulla è più interno agli effetti del suo potere quanto la sofferenza di un folle o la violenza di un criminale. In altre parole, si è sempre all'interno. Il margine è un mito.*<sup>229</sup>

I processi di depenalizzazione e decriminalizzazione possono essere messi in pratica anche attraverso riforme negative, di smantellamento, ma che prevedono, necessariamente, interventi positivi nei confronti di tutte quelle situazioni precedentemente affrontate con le pratiche esistenti.

È necessario sottolineare che, secondo l'ideale abolizionista, queste pratiche rappresentano, comunque, un inizio ma non un punto di arrivo. Un inizio necessario per superare, lentamente, lo scetticismo e la riluttanza della società, il modo di percepire ed interpretare gli eventi, il modo di approcciarsi all'altro.

Stan Cohen identifica *four groups of deconstructing movements or ideologies*<sup>230</sup>. Sono interventi che, ad esempio, puntano a ridurre il numero di persone nelle carceri e di non farne entrare ulteriormente, attraverso la depenalizzazione e la decriminalizzazione. Ma sono anche azioni volte a superare le funzioni ideologiche del carcere, eliminando le figure professionali e burocratiche che costellano il sistema penale ma che non sono in grado di risolvere i caratteri problematici delle stesse situazioni ridurre il numero delle

---

229 *L'estensione sociale della norma* in M. Foucault, *La società disciplinare* cit. p.99

230 Cfr. S. Cohen, *Visions of Social Control. Crime, Punishment and Classification*, Cambridge, Polity press, 1985 cit. p.31

persone nelle carceri, con l'obiettivo di non riempirle ulteriormente. Queste attività hanno anche l'obiettivo di uscire dalla logica del sistema penale, prevedendo forme alternative di intervento per quelle situazioni che, se prima risolte con la detenzione, ora devono essere affrontate diversamente, magari attraverso centri di accoglienza, volontari e gratuiti, una maggior partecipazione della comunità.

Queste *destructuring moves* sono

- *Away from the state: 'decentralization', 'deformalization', 'decriminalization' 'diversion' 'non-intervention': a call toward divesting the state of certain control functions or at least by-passing them and creating instead innovative agencies which are community based, less bureaucratic and not directly statesponsored.*

Di fondamentale importanza è da un lato prevedere che alcune azioni criminalizzate non siano più tali attraverso l'abrogazione della norma penale che renderebbe lecito il comportamento precedentemente incriminato; dall'altro lato bisogna pensare a interventi extragiudiziali.

Insomma la decentralizzazione, la decriminalizzazione, la giustizia informale e la diversione sono movimenti contro il controllo della devianza attraverso il monopolio burocratico centralizzato del modello penale. Queste strategie sono orientate alla ricerca di forme alternative di intervento, quindi anche alla creazione di nuove agenzie ed istituti che, evitando l'intervento statale, supererebbero i problemi ad esso collegati. Infatti, togliendo allo Stato il suo ruolo di intermediario, di presa a carico di tutti i conflitti attraverso meccanismi burocratici, standardizzati e prefissati, di interposizione tra la vittima e il suo presunto aggressore, si potrebbe ritornare a soluzioni di incontro, non di scontro. Soluzioni e risposte ogni volta differenti che consentono una maggior partecipazione e la creazione di un senso comunitario, anche attraverso interventi risarcitori o riparatori e non volti, esclusivamente, alla punizione.

Anche il modo di affrontare gli eventi, infatti, cambia a seconda della modalità di intervento. E introducendo procedure informali in contesti autonomi ed extra giuridici si potrebbe percepire come problema sociale quello che prima era definito crimine.

- *Away from the expert: 'deprofessionalization', 'demedicalization', 'delegalization', 'anti-psychiatry': a distrust of professionals and experts and a demystification of their monopolistic claims of competence in classifying and treating various forms of deviance.*

Queste azioni si rivolgono, in riferimento al sistema penale, a tutte quelle figure che compongono e sostengono l'intero apparato della giustizia. Contro la classificazione dei gruppi devianti in categorie particolari e distinte dal resto della società, e contro gli esperti di ciascuna categoria, considerati gli unici depositari delle conoscenze a riguardo. Prendendo le parole di Franco Basaglia che, a parere di chi scrive, possono facilmente essere rilette facendo riferimento alla scienza criminale, *l'istituzione psichiatrica, di fronte ad un individuo che deve ricoverare perché non è più tollerato nella società esterna perché ha varcato il limite della norma da essa fissato pare solo presumere un corpo malato e, in base a questa presunzione, si limita ad oggettivarlo come se fosse malato, instaurando un rapporto che non ha nulla di terapeutico, dato che perpetua l'oggettivazione del paziente, fonte essa stessa di regressione e di malattia*<sup>231</sup>. Così, come Goffman sostiene *si deve scoprire un crimine che si adatti alla punizione e ricostruire la natura dell'internato per adattarla al crimine.*<sup>232</sup>

I movimenti di deprofessionalizzazione, demedicalizzazione e antipsichiatria riflettono la ferma convinzione che *molte definizioni di «devianza» si devono infatti al ruolo sociale di chi le formula, come molte «turbative» sono creazione delle agenzie istituzionali chiamate a fronteggiarle: l'esistenza delle seconde si legittima solo con l'esistenza delle prime.*<sup>233</sup>

La sfida di abolire l'attuale sistema carcerario è di costruire forme più partecipative di confronto e incontro, che possano dar luogo a interpretazioni e letture degli eventi

---

231 Postfazione di Franco e Franca Basaglia in E. Goffman. *Asylum. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*. Edizioni di Comunità, Torino 2001. cit. p.159

232 E. Goffman, *Asylum. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*. Edizioni di Comunità, Torino 2001, cit. p.158

233 E. Gallo, V. Ruggiero, *Il carcere immateriale (La detenzione come fabbrica di handicap)*, Torino, edizione Sonda, 1989 cit. p.70

differenti, eventi che non saranno più oggettivati ma, appunto, interpretati anche sulla base di una conoscenza maggiore dei contesti e dei soggetti coinvolti. Alternative basate sull'aiuto reciproco, che rinforzano quel senso di comunità perso. Una maggior partecipazione che permetta l'abbandono di quei meccanismi burocratici che risolvono, con soluzioni imparziali, situazioni ed eventi estremamente differenti. La diversità dei fenomeni sociali richiede lo sviluppo di molteplici risposte, di una grande varietà di forme di regolazione sociale flessibili, che operano in contesti (semi) - autonomi, più informali o che prevedono una partecipazione maggiore dell'intera comunità, un dialogo maggiore tra le parti coinvolte, senza che i loro bisogni o necessità vengano delegati ad istituti burocratici che, essendo tali, non possono giungere a soluzioni che, realmente, riescono a soddisfare suddetti bisogni. E queste strategie possono ben ricollegarsi anche al terzo punto.

- *Away from the institution: 'deinstitutionalization', 'decarceration', 'community control': a lack of faith in traditional closed institutions and a call for their replacement by nonsegregative, 'open' measures, termed, variously 'community control', 'community treatment', 'community corrections' or 'community care'.*

All'interno di queste azioni possibili troviamo la deistituzionalizzazione che fa riferimento a quell'insieme di procedure che hanno come obiettivo finale la chiusura di determinati tipi di istituti. In questo caso ci si riferisce all'istituzione carcere, definibile istituzione totale, come visto precedentemente.

Gli interventi possibili sono quelli che riducono il campo di applicazione del diritto penale, mettendo a punto differenti modalità per ottenere la liberazione di coloro che sono attualmente detenuti. Un certo numero di politiche e pratiche esistenti potrebbero essere migliorate e ampliate per raggiungere l'obiettivo di scarcerazione, tra cui: riduzione delle pene detentive di lunga durata; programmi di liberazione anticipata; detenzione periodica e part-time.

La depenalizzazione, ovvero la rinuncia a sanzionare determinati comportamenti, comporterebbe da un lato ad una diminuzione del numero di persone all'interno delle carceri, dall'altro lato implicherebbe la ricerca di strumenti alternativi, al di fuori del sistema penale stesso. Come afferma Angela Y. Davis le proposte di depenalizzazione

*should be linked to the development of a constellation of free, community- based programs accessible to all people who wish to tackle their drug problems. This is not to suggest that all people who use drugs -or that only people who use illicit drugs – need such help. However, anyone, regardless of economic status, who wishes to conquer drug addiction should be able to enter treatment programs<sup>234</sup>.*

In questo modo si sposterebbe anche la competenza a giudicare e sanzionare certi comportamenti. La competenza non spetterebbe più agli organi penali ma, ad esempio, a quelli amministrativi. Inoltre, la deistituzionalizzazione potrebbe avvenire anche attraverso meccanismi di decarcerizzazione, riduzione delle pene che prevedono la riduzione della pena detentiva, ma anche il trasferimento dei detenuti in altri istituti più consoni. Tutti questi interventi devono, però, essere solo un inizio per non correre il rischio di trasferire in altre strutture i meccanismi coercitivi, di controllo ed esclusione che, al contrario, devono essere superati definitivamente detenzione, riduzione della pena nel carcere, da sostituirsi, inizialmente, e sottolineo, inizialmente, con il trasferimento in ambienti esterni al carcere o rendendo quest'ultimo maggiormente permeabile sempre prestando la massima attenzione che ciò non comporti un aumento della funzione di controllo fuori e dentro il carcere stesso.

Un'altra strategia, definita *abolition by attrition*, richiede un graduale spopolamento della popolazione carceraria in modo tale da risultare un costo inutile per il suo mantenimento. Come scrive Liat Ben-Moshe *according to the attrition model, the function and power of prisons will be slowly worn down. One component of abolition by attrition is to decarcerate as many prisoners as possible by such strategies as abolishing parole; releasing prisoners who are perceived as requiring supervision into community peer groups; substituting prison time with restitution to victims; pushing for release of prisoners convicted for victimless crimes. The second component is to excarcerate and examine all alternatives to incarceration by abolishing bail and preventive detention, creating community conflict resolution centers, establishing community probation programs, and decriminalizing whole categories such as prostitution, sex related crimes, marijuana, public intoxication and other crimes without*

---

234 A. Y Davis, *Are prison obsolete?* Cit. p. 109

victims.<sup>235</sup>

Ruth Morris, tuttavia, critica il modello di attrito in quanto, pur trattandosi di una riforma aggressiva, si tratta comunque di riforma che non colpisce il nodo centrale. Rende inutile il carcere ma, non lo mette in discussione. Ritengo, tuttavia, che nonostante possano essere delle riforme che alla fine non sono in grado di smantellare il carcere, c'è da ribadire quanto le strategie abolizioniste non siano mai definite e certe. Si tratta, comunque, di riforme che rendono più fragile il sistema su cui il carcere si basa, dimostrando che forme di intervento differenti esistono, magari anche più efficaci, mostrando che alcuni eventi possono non ritenersi reati o chi li commette delinquenti devianti, consentono inoltre una differente lettura degli eventi. È anche attraverso il cambiamento della percezione degli eventi che poi sarà più semplice andare oltre il carcere. Scheggiare le mura del carcere permette che si creino varchi ora accessibili attraverso cui possono entrare nuovi stimoli, uscire nuove informazioni che facciano apparire le reali funzioni del carcere, la parte mancante dell'iceberg, in modo che, ancora e ancora, si modifichi la percezione degli eventi, forse riconoscendo nel nemico, nel deviato, una persona fin troppo simile a noi.

Tutte questi, che prima erano ostacoli all'abolizione, ora sono gli esplosivi di cui prima parlavamo. Da nemici ad alleati. Anche se si tratta di riforme che non colpiscono il centro, certamente lo indeboliscono e le armi guadagnate durante questi passaggi, saranno poi utilizzate per smantellare definitivamente il carcere.

- *Away from the mind: 'back to justice', 'neo-classicism', 'behaviourism': an impatience with ideologies of individualized treatment or rehabilitation based on psychological inner-states models and a call to reverse the positivist victory and to focus instead on body rather than mind, on act, rather than actor*

Un lavoro di smantellamento del carcere non può non rivolgersi anche a quelle funzioni nascoste che ne consentono la sopravvivenza. Quindi le strategie messe in pratica devono assolutamente intervenire attraverso, ad esempio, i canali di comunicazione per affrontare e superare l'ideologia carceraria, un lavoro contro *le funzioni del carcere*

---

235L. Ben-Moshe, *Genealogies of Resistance to Incarceration: Abolition Politics within Deinstitutionalization and Anti-Prison Activism in the U.S.*, *Sociology – Dissertations*, 2011 paper 70 pp 219

*nell'opinione pubblica, potrebbe così svolgere un ruolo importante nella preparazione al cambiamento. Il lavoro contro le funzioni del carcere deve essere condotto nelle scuole, sui posti di lavoro, nelle organizzazioni, con i vicini di casa, ossia nei luoghi dove le persone si incontrano, parlano, condividono esperienze, si formano una comprensione comune. In quest'ottica possono essere usate anche le moderne tecnologie della comunicazione di massa, ma probabilmente è molto importante mantenere la comunicazione, per quanto possibile, sul piano personale.*<sup>236</sup>

Il superamento della logica penale renderebbe possibile una lettura degli eventi in un modo differente, più complesso, permettendo anche alla società di interpretare e percepire gli eventi in modo differente. Consentire un'interpretazione più complessa del comportamento sociale, delle situazioni sociali e degli eventi, eviterebbe la produzione di un'immagine semplicistica – vittima e colpevole, buono e cattivo, bianco e nero – che il diritto penale e la giustizia penale riproducono, consentendo interpretazioni e significati differenziati e, al contempo, interventi differenziati.

- La riappropriazione del conflitto.

L'abolizionismo non suggerisce alternative e modelli preconfezionati, è un processo permanente e, come detto precedentemente, ciò che è necessario fare non è tanto trovare una soluzione al crimine quanto modificare il modo di percepirlo ed affrontarlo. Si tratta di cambiare lo sguardo il che significa sia cambiare le lenti con cui si guardano gli eventi sia indirizzare lo sguardo non soltanto su colui che ha commesso il crimine ma anche verso colui che ha subito il danno. Ed è ciò che la giustizia penale, attualmente, non riesce a fare.

Ad oggi l'attenzione riposta esclusivamente verso il reo, sulle sue responsabilità e colpe e sulla punizione che gli spetta, lascia totalmente in ombra colui che subisce il danno, ovvero la vittima. Ruolo totalmente marginale è quello della vittima, rimasta da sempre estranea gli interessi della dottrina, concentrata, appunto, solo sul responsabile di un'azione illecita e non nei confronti di chi l'ha subita. Come afferma Christie *l'elemento chiave in un procedimento penale è che un fatto accaduto tra le parti vi si*

---

236 T. Mathiesen, *Perché il carcere?* Torino, Edizioni Gruppo Abele, 1996  
[http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/perche\\_il\\_carcere.pdf](http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/perche_il_carcere.pdf)

*trasforma in un conflitto tra una delle parti e lo Stato. Così, nel moderno processo penale sono successe due cose importanti. Primo, le parti vengono rappresentate. Secondo, la parte che è rappresentata dallo Stato, cioè la vittima, lo è in modo così totale che lei o lui nella maggior parte dei procedimenti è spinta completamente fuori di scena, ridotta ad essere la persona che dà solo il via all'intera faccenda. Lei o lui è una specie di perdente doppio; in primo luogo di fronte al reo, ma in secondo luogo e spesso in un modo più mutilante, perché privato dei diritti a una piena partecipazione in quello che avrebbe potuto essere uno degli incontri rituali più importanti della sua vita. Nel rapporto con lo Stato, la vittima ha perso il processo<sup>237</sup>*

Nell'attuale sistema penale, i protagonisti non sono coloro che sono coinvolti direttamente nel conflitto, reo e vittima, ma sono altri soggetti che, pur essendo estranei all'evento stesso, decidono del futuro delle parti coinvolte o meglio, principalmente, del colpevole. Un evento drammatico, difficile e soggettivo, diviene oggettivabile e comprensibile attraverso l'intervento di soggetti non coinvolti emotivamente dal conflitto stesso. Il procedimento attraverso cui si spersonalizzano i soggetti e si oggettivano gli eventi, con l'intervento di avvocati, giudici, professionisti che si occupano delle problematiche operando attraverso meccanismi, aspetti, metodi burocratici, porta a soluzioni insoddisfacenti *perché falliscono nel riflettere sui bisogni reali delle parti coinvolte. Come risultato, molto spesso, le decisioni e le sentenze emesse dalle agenzie di giustizia finiscono per l'essere di nessun aiuto o addirittura controproducenti per le persone che già vivono situazioni disagiati e stressanti<sup>238</sup>*. Insomma, quest'opera di spersonalizzazione e astrazione, messa in atto dalla giustizia, non fa altro che portare ad una lettura erronea degli eventi, ma sempre in chiave criminale, perché è in questo contesto che ci si sta muovendo per affrontare l'evento, espropriando così i soggetti direttamente coinvolti dal loro ruolo di protagonisti.

Dunque, sono due le strade da intraprendere: da un lato volgere lo sguardo alla vittima e non, semplicemente, a colui che ha commesso un'azione illecita, dall'altro lato

---

237N. Christie, *I conflitti come proprietà*, Archivio Primo Moroni, 2011 p. 9  
<http://www.inventati.org/apm/abolizionismo/articoli/christieDEF2.pdf>

238G. Tramontano, *Conflitti e società. Il contributo della giustizia riparativa*. Dottorato di Ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli studi del Molise, XXXIII ciclo, 2009/2010 rel. D. Barba, G. Gili reperibile al link [http://road.unimol.it/bitstream/2192/137/1/TESI\\_Tramontano.pdf](http://road.unimol.it/bitstream/2192/137/1/TESI_Tramontano.pdf) p.82

riappropriarsi di un conflitto, partecipare attivamente ad esso, permettere al reo e alla vittima di incontrarsi. Questo, come afferma Mathiesen, *significa che l'impegno della società non dovrebbe essere commisurato, sotto forma di pena, all'azione commessa dal reo, ma, sotto forma di aiuto, commisurarsi alla vittima. Questo significa che le misure prese dalla società non dovrebbero, sotto forma di pena, crescere scalarmente in relazione alla colpa del reo e ai danni provocati dalla sua azione, ma, sotto forma di aiuto, in relazione alla situazione della vittima e al danno che ha subito.*<sup>239</sup>

Insomma, sarebbe un primo passo per superare la necessità di punire sempre di più di fronte alla sofferenza della vittima. Sarebbe, senza dubbio, un nuovo modo di concepire la giustizia criminale, che scioglierebbe, indubbiamente, lo stretto nodo tra giustizia e punizione, tra giustizia e castigo, un legame fortemente radicato e percepito come necessario. La collettività non agirebbe *contro* il responsabile ma in *difesa* della vittima, attualmente trascurata a favore di un atteggiamento umiliante e vendicativo nei confronti del colpevole stesso che diviene, a sua volta, vittima di una società che l'ha emarginato. Con il risultato, a parere di chi scrive, di avere alla fine due vittime e nessun vincitore. *Si tratta di commisurare l'impegno della società, esplicito sotto forma di aiuto, alla condizione della vittima "piuttosto che", sotto forma di pena, all'azione commessa dal reo; si tratta dunque di calibrare le misure prese dalla società, sotto forma di aiuto, secondo la situazione della vittima e il danno che ha subito " piuttosto che", sotto forma di pena, in relazione alla colpa del reo e ai danni conseguiti alla sua azione.*<sup>240</sup>

Non si tratta di far ritornare le cose così come erano prima. Una cosa, a volte, è impossibile da riparare o riaggiustare ed è per questo motivo che alcuni ritengono più appropriato usare, al posto di giustizia riparativa, quello di giustizia trasformativa o di comunità. Questo tipo di approccio agli eventi farebbe aumentare il sentimento di solidarietà nei confronti della vittima e di comprensione verso colui che il danno l'ha commesso. È un tentativo di accettare il conflitto e di superarlo, senza che sia, per forza di cose, riparato.

La *Restorative Justice*, in italiano giustizia riparativa, vuole proprio essere uno

---

<sup>239</sup> T. Mathiesen, *Perché il carcere?* p. 92

<sup>240</sup> Idem 239 p. 92

strumento di riappropriazione del conflitto da parte dei diretti interessati.

La riappropriazione del conflitto è uno dei elementi fondamentali che consente alle parti coinvolte di ritornare ad essere protagoniste e di ricercare una soluzione, un accordo, che cerca di soddisfare entrambi. Con la giustizia riparativa, infatti, la vittima è nuovamente protagonista, così come lo è il reo. Attraverso questo incontro la vittima ha, finalmente, la possibilità di esprimere cosa, secondo lei, rappresenta una possibile soddisfazione per il danno subito.

Nell'attuale sistema penale, come sostiene Christie, *La vittima è a tal punto fuori dal processo che non ha alcuna opportunità, mai, di arrivare a conoscere il reo. Noi la lasciamo fuori, arrabbiata, forse umiliata a causa di un interrogatorio incrociato in tribunale, senza alcun contatto umano con il reo. La vittima non ha alternativa. Avrà bisogno di tutti gli stereotipi classici sul "criminale" per mantenere il controllo sull'intera questione*<sup>241</sup>. Un incontro diretto tra vittima e reo, attraverso il supporto, la guida e l'intervento di nuove figure professionali che, agendo in autonomia rispetto al sistema giudiziario, mediano le parti coinvolte nel conflitto, consente anche il superamento di quegli stereotipi e meccanismi tipicizzanti che determinano una costruzione del tutto deviata e contorta del colpevole, che alla fine, invece, forse non risulterebbe così pericoloso e dissimile a noi.

Riappropriarsi del conflitto consentirebbe di leggere il crimine non attraverso le lenti di una giustizia basata sulla punizione, sulla vendetta e sulla colpa, ma sulla riparazione, non sulla deterrenza e prevenzione, ma sul superamento del conflitto preso come tale.

La riappropriazione del conflitto vale per la vittima quanto per il reo che ora *avrebbe la possibilità di mutare la sua posizione: da ascoltatore di una discussione, spesso profondamente incomprensibile, su quale grado di pena dovrebbe ricevere, a partecipante di una discussione su come potrebbe rimettere a posto le cose. Il reo ha perduto l'opportunità di chiarire se stesso a una persona il cui parere su di lui potrebbe avere importanza [...] ha quindi perso di conseguenza anche una delle più importanti possibilità di essere perdonato*<sup>242</sup>

La riappropriazione del conflitto, infine, vale anche per la comunità. La comunità stessa,

---

241 N. Christie, *I conflitti come proprietà*, p.20

242 Idem<sup>241</sup> cit. p. 21

partecipando attivamente anche attraverso la fornitura di risorse, sviluppa un senso maggiore di responsabilità anche del futuro di coloro che sono coinvolti dal conflitto, al contrario di quanto accade oggi dal momento che ogni situazione conflittuale viene demandata allo Stato.

Spesso mi domando, se fossimo noi a dover scegliere del futuro di qualcuno, sarebbe così semplice condannarlo a dieci anni di detenzione? Se la vita nel carcere fosse all'occhio di chiunque e fosse a causa nostra, e non a causa di una decisione presa lontano in un'aula di tribunale, davvero ci sentiremmo così tranquilli nel punire, nell'infliggere, deliberatamente e volontariamente una condanna al dolore? Un coinvolgimento maggiore, dei protagonisti del conflitto ma anche della collettività, potrebbe permettere di superare il senso di impotenza che attualmente ci pervade, facilitare la comprensione dell'altro che tanto nemico non è e, dall'altro lato, ci obbligherebbe ad affrontare gli eventi, a non delegare ad altri per poi scandalizzarci per le attuali situazioni nelle carceri. Ci obbligherebbe a non chiudere gli occhi di fronte ad una realtà che, forse, è anche nostra responsabilità. Forse ci sentiremmo meno innocenti di quanto ci crediamo e vedremmo meno colpevole chi condanniamo.

Quello che ritengo fondamentale sottolineare è che attraverso questo differente approccio al conflitto tra reo e vittima l'obiettivo finale non è quello di ottenere, per forza, una riparazione. Si tratta di un differente modo anche solo di approcciarsi al conflitto stesso, perché *forse le decisioni sulla rilevanza e sul peso di ciò che viene considerato rilevante dovrebbero essere tolte agli esperti di giurisprudenza, gli ideologi a capo dei sistemi di controllo del crimine.*<sup>243</sup>

Come più volte rimarcato l'abolizionismo è una prospettiva, un modo differente di guardare le cose, non offre una soluzione, un' unica risposta. Ecco perché, come scritto nelle prime pagine, forse dal mio lavoro emergono più domande che risposte. Ma ancora una volta riporto le parole di Christie che sostiene quanto *le affermazioni sulla politica relativa al crimine, in particolare da parte di coloro che portano il peso della responsabilità, sono di solito piene di risposte.* In realtà, è di domande che abbiamo bisogno.<sup>244</sup>

---

243 N. Christie, *I conflitti come proprietà* cit. p. 20

244idem 243 cit p.23

## ***Ringraziamenti***

Vorrei innanzitutto ringraziare la mia relatrice, la Prof. ssa Antonella Besussi, per avermi seguita e guidata durante tutti questi mesi sempre con attenzione, pazienza e tanta fiducia.

Grazie mamma, perché porti la primavera in casa. Grazie per la tua voglia di vivere, per il coraggio, la forza e la positività con cui affronti la vita. Grazie mamma, perché canti anche se sei stonata e non sai bene le parole. È così che bisognerebbe affrontare la vita. Grazie mamma, per amarmi, incondizionatamente.

Grazie papà, sempre presente con i tuoi piccoli gesti, ma così pieni di amore. Grazie papà perché so che mi vuoi bene e non smetti mai di dimostrarmelo, ogni giorno. Papà, mio dolcissimo papà, spero tu possa essere fiero di me, quanto lo sono io di te.

Grazie Robi, meravigliosa sorella e donna, perché credi in me e nella vita. Grazie per esserci sempre, nei momenti più difficili e in quelli più belli. Trovi sempre parole di coraggio, conforto e amore. Grazie per la tua dolcezza, la tua forza e per l'infinita pazienza che hai nei miei confronti. So di avere un posto privilegiato nel tuo cuore, come tu ce l'hai nel mio.

Grazie zii. Siete la mia seconda famiglia, sempre pronta ad accogliermi a braccia aperte anche dopo lunghe assenze. E grazie Sara, anche se lontana mi sei sempre vicina.

Grazie alla mia grande famiglia. Non c'è niente di più importante del vostro amore, che in questi anni non è mai mancato. Vi voglio bene.

Grazie Marzia, perché non sei una semplice amica. Sei da sempre il mio rifugio, ma anche fonte di ispirazione, riflessione e orgoglio. Grazie, perché le nostre strade non sono le stesse, ma abbiamo sempre trovato il modo di incontrarci. Grazie per essermi stata vicina sempre. E grazie per le tante cose che mi hai insegnato in questi anni.

Grazie Silvia. Coraggiosa amica piena di fiducia e amore per la vita. Grazie perché mi ascolti davvero, come poche persone sanno fare. Grazie perché sei una forza, un vulcano e mi dai energia! Grazie Silvia, di cuore.

Grazie Cecilia. Per la gioia, la passione e la sicurezza che mi trasmetti.

Davvero grazie a entrambe amiche mie!

Grazie ai miei amici incontrati in università

Grazie Cristina, perché so, con certezza, che ci sei sempre, anche se non ci sentiamo spesso. E questo mi basta.

Grazie Ali, dolce amica mia. Andrà tutto bene, non può succedere, niente di male mai a due come noi.

Grazie Pona, per il supporto e le dolci parole di conforto. Sei forte, sappilo! Grazie a Saci, Aje, Ila, Laura e Corse.

## ***Bibliografia***

- ALEXANDER P. J., *Philosophy of Punishment in* “Journal of Criminal Law and Criminology”, Vol.13, No.2, (1922) pp. 235-250
- ALSCHULER, A., *The Changing Purposes of Criminal Punishment: A Retrospective on the Last Century and Some Thoughts about the Next* in “University of Chicago Law Review” Vol. 70 No. 1 (2003). pp. 1-22
- ARENDT, H., *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*, Milano, Feltrinelli editore, 1964
- ADLER, J., *The Urgings of Conscience. A Theory of Punishment*, Philadelphia, Temple University Press 1992
- BAIGUERA ALTIERI A. *Le dottrine abolizionistiche nell'occidente europeo e nord-americano* <http://www.diritto.it/docs/36730-le-dottrine-abolizionistiche-nell-occidenteeuropeo-e-nord-americano>
- BARATTA A., *Criminologia critica e critica del diritto penale: introduzione alla sociologia giuridico-penale*, Bologna, Il Mulino, 1982
- BECCARIA, C., *Dei delitti e delle pene*, (a cura di) Fabietti R., Milano, Mursia, 1973
- BENTHAM, J., *An Introduction to the Principles of Moral and Legislation*, Kitchener, Batoche Book, 2000
- BENTHAM J., *Panopticon ovvero la casa di d'ispezione*, (a cura di) M.Foucault, M. Perrot, Venezia, Marsilio, 1983
- BEN-MOSHE L., *Genealogies of Resistance to Incarceration: Abolition Politics within Deinstitutionalization and Anti-Prison Activism in the U.S.* “Sociology – Dissertations” (2011) Paper 70. [http://surface.syr.edu/soc\\_etd/70](http://surface.syr.edu/soc_etd/70)

- BEN-MOSHE, L., *The tension between abolition and reform* in Mechthild E. N., Nocella, A. J., *The End of Prison: reflections from the Decarceration Movement*, New York, Rodopi, 2013
- BENNETT C., *The Apology Ritual- A Philosophical Theory of Punishment*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
- BENTHAM J., *An Introduction to the principles of Moral and Legislation*, Oxford, Clarendon Press. 1907. Library of Economics and Liberty [Online] available from <http://www.econlib.org/library/Bentham/bnthPML.html>
- BERGER L. PETER, LUCKMANN T., *La realtà come costruzione sociale*, Bologna, il Mulino, 1997
- BOONIN, D., *The Problem of Punishment*, New York, Cambridge University Press, 2008
- BOURQUE, Y., *Prison Abolition* in *Journal of Prisoners* in “Prisons”, Vol 1, No. 1 (1988) pp. 1-7
- BURACCHI T. *Origini ed evoluzione del carcere moderno* (10/09/2014) <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/asylum/buracchi/>
- CASALINI, B., CINI, L. (a cura di), *Giustizia, uguaglianza e differenza. Una guida alla lettura della filosofia politica contemporanea*, Firenze, Firenze University Press, 2012. (Studi e saggi; 110)
- CASCIATO L., *Lavoro e detenzione: origini ed evoluzione normativa. L'esperienza del carcere di Pisa* <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/asylum/casciato/>
- CHRISTIE, N. *Abolire le pene? Il paradosso del sistema penale*, Torino, Gruppo Abele, 1985
- CHRISTIE, N. *I conflitti come proprietà*, Archivio Primo Moroni, 2011 <http://www.inventati.org/apm/abolizionismo/articoli/christieDEF2.pdf>

- CHRISTIE, N., *Una modica quantità di crimine. Società monoistituzionale e cultura della pena*, Milano, Colibrì Edizioni, 2012
- COGLITORE, M., *Carcere e società disciplinare tra età moderna e contemporanea: tesi per il Diploma di Studi Approfonditi in Istituzioni e Dinamiche socio-politiche nell'Europa occidentale*, Università di Paris VIII, 1991 reperibile al link <http://www.ecn.org/filiarmonici/coglitore-tesi.html>
- COHEN, S., *Folk Devils and Moral Panics: the creation of the mods and rockers*, London, McGibbon & Kee, 1972
- COHEN, S., *Visions of Social Control. Crime, Punishment and Classification*, Cambridge, Polity press, 1985
- CORLETT, J. A., *Responsibility and punishment*. Dordrecht, Springer, 2006.
- DAY, J. P., *Retributive punishment* in "Mind" Vol. 87, No. 348 (1978) pp. 498-516
- DAVIS, A.Y., *Are Prisons Obsolete?* New York, Seven Stories Press, 2003
- DE HAAN, W., LOADER, I., On the emotions of crime, punishment and social control, in "Theoretical Criminology", Vol. 6, No. 3, (2002) pp. 243-254.
- DE HAAN, W. *The politics of redress. Crime punishment and penal abolition*, London, Unwin Hyman, 1990
- DE HAAN, W., *Abolition and crime control* in E. McLaughlin, J. Muncie, G. Hughes, *Criminological perspectives: essential readings* London, Sage, 2003
- DE FOLTER, R. S., *On the methodological foundation of the abolitionist approach to the criminal justice system. A comparison of the ideas of Hulsman, Mathiesen and Foucault*, in "Contemporary Crises", Vol. 10, No. 1, (1986) pp. 39-62
- DE VERO, V., *Prevenzione generale e "condanna dell'innocente"* in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", Vol. 48, No. 3, (2005) pp. 990-1018

- DUFF, A., “Legal punishment”, *The stanford Encyclopedia of Philosophy* (summer 2013 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <http://plato.stanford.edu/archives/sm2013/entries/legal-punishment/>
- GILLES DELEUZE, *Due regimi di folli e altri scritti. Testi e interviste 1975-1995*, Torino, Einaudi, 2010
- EUSEBI, L. *La pena “in crisi”. Il recente dibattito sulla funzione della pena*, Brescia, Morcelliana, 1990
- EUSEBI, L., *Dibattiti sulle teorie della pena e mediazione* in “Rivista italiana di diritto e procedura penale” No. 3 (1997) pp. 811-837
- KANT, I., *La metafisica dei costumi*, Roma-Bari, Laterza, 1973
- KANT, I., *The philosophy of law; an exposition of the fundamental principles of jurisprudence as the science of right*, trad. W. Hastie, Edinburgh, T. & T. Clark, 1887
- KANT, I., *Fondazione della metafisica dei costumi* (a cura di) V. Mathieu, Milano, Rusconi libri, 1994
- KANT, I., *Lezioni di etica*, Roma-Bari, Laterza, 1984
- KOLBER, A.J., *The comparative nature of punishment* in “*Boston university law review*” Vol. 89 No. 09-005 (2009) pp. 1565-1608
- FALCÓN Y TELLA M. J., FALCÓN Y TELLA F., *Fondamento e finalità della sanzione: diritto di punire?*, Milano, Giuffrè, 2008
- FOUCAULT, M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1976
- FOUCAULT, M., *Microfisica del potere. Interventi politici*, Torino, Einaudi 1977
- FOUCAULT, M., *Dalle torture alle celle*, Cosenza, Lerici, 1979
- FOUCAULT, M., *La società punitiva*, ( a cura di) Mario Coglitore e altri, Piombino, TraccEdizioni , 1991

- FOUCAULT, M., *Poteri e strategie. L'assoggettamento dei corpi e l'elemento sfuggente*, (a cura di) P. Dalla Vigna, Milano, Mimesis, 1994
- FOUCAULT, M., *Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978.1979)*, Milano, Feltrinelli editore, 2005
- FOUCAULT, M., *La società disciplinare*, (a cura di) Salvo Vaccaro, Milano-Udine, Mimesis, 2006
- FOUCAULT, M., *Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978)*, Milano, Feltrinelli editore, 2007
- FOUCAULT, M., *Il potere psichiatrico. Corso al Collège de France (1973-1974)* Milano, Feltrinelli editore, 2010
- FRANZOSI, P., *Una riflessione su potere e conoscenza in Michel Foucault in "Il politico"* No.1 fasc 229 (2012) pp. 135-151
- GALLINO, L., *Dizionario di Sociologia*, Torino, UTET, 2006
- GOLASH, D., *The Case against Punishment. Retribution, Crime Prevention, and the Law*, New York, New York University Press, 2005
- GALLO, E., RUGGIERO V., *Il carcere immateriale. (La detenzione come fabbrica di handicap)*, Torino, edizione Sonda, 1989
- GERBER, D., *Punishment of the Innocent in The American Journal of Jurisprudence*, Vol. 20, No.1(1975) pp.46-61
- GOFFMAN, E., *Asylum. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Edizioni di Comunità, Torino 2001.
- GOLASH, D., *The case against punishment.: retribution, crime prevention, and the law*, New York new York Universtity Press 2005
- GOLDMAN, A. H., *The Paradox of Punishment* in "Philosophy and Public Affairs", Vol. 9, No. 1 (1979) pp. 42-58
- GREENAWALT, K., *Punishment* in "Journal of criminal law and criminology", Vol. 74, No. 2, (1983) pp. 343-362.

- GUAGLIARDO, V., *Dei dolori e delle pene. Saggio abolizionista e sull'obiezione di coscienza* (a cura di) Pietro Fumarola, Tivoli, sensibili alle foglie, 1997
- HART, H. L. A., *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*, Oxford, Oxford University press, 2008
- HEGEL G.W.F., *Lineamenti di filosofia del Diritto. Diritto naturale e scienza dello stato.* (a cura di) Cicero V., Milano, Bompiani, 2006
- HULSMAN, L., *Alternative alla giustizia criminale*, in *Per una società senza prigionieri: atti del convegno Zurigo 28-29- 30 maggio 1999.*  
<http://www.interventi.org/apm/abolizionismo/indez/php>
- HULSMAN, L., DE CELIS, J. B., *Pene perdute: il sistema penale messo in discussione*, Paderno Dugnano, Colibrì, 2001
- HULSMAN, L., e J. BERNAT de CELIS *La pena non serve aboliamola*  
<http://www.ecn.org/filiarmonici/Hulsman-Celis.html>
- LODOVICI, G. S., *L'utilità del bene: Jeremy Bentham, l'utilitarismo e il consequenzialismo.* Milano, Vita e Pensiero, 2004.
- MABBOT, J. D., *Punishment* in "Mind" Vol. 48 No. 190 (1939) pp. 152-167
- MATERNI, MIKE C., *Criminal Punishment and the Pursuit of Justice*, in "British Journal of American Legal Studies" Vol.2 (2013) pp. 263-304
- MATHIESEN, T., *The politics of Abolition. Essays in Political Action Theory*, Oslo, Universitetforlaget, 1974
- MATHIESEN, T., *The politics of abolition* in "Contemporary Crises", Vol. 10 No. 1 (1986) pp. 81-94
- MATHIESEN, T., *Prison on Trial*, London, Sage, 1990
- MATHIESEN, T., *Perchè il carcere?* Torino, Edizioni Gruppo Abele, 1996  
[http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/perche\\_il\\_carcere.pdf](http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/perche_il_carcere.pdf)

- MCCLOSKEY, H. J., *Utilitarian and Retributive Punishment*, “The Journal of Philosophy”, Vol. 64, No. 3 (1967), pp. 91-110
- MCLAUGHLIN, E., MUNCIE, J., *The SAGE Dictionary of Criminology*, Londra, Sage, 2013
- MCLEOD M. A., *Confronting Criminal Law’s Violence: The Possibilities of Unfinished Alternatives*, in “Harvard Journal of the Legal Left” Vol. 8 (2013) pp. 109-132
- MCTAGGART, J. E., *Hegel’s Theory of Punishment* in “International Journal of Ethics”, Vol. 6, No. 4 (1896), pp. 479-502
- MELOSSI, D. PAVARINI, M., *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario (XVI-XIX secolo)*, Bologna, Il mulino, 1982
- MOLINARI, L., *Il tramonto del diritto penale*, Bergamo, Vulcano, 1995.
- MORRIS, M., *Instead of Prisons: A Handbook for Abolitionists*, Syracuse, NY, Prison Research Education Action Project, 1976.
- MURPHY, J. G., HAMPTON, J., *Forgiveness and Mercy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002
- NORRIE, A., *Punishment, Responsibility, and Justice. A Relational Critique*, Oxford, Oxford University Press, 2001
- PALAZZO, F., *Corso di diritto penale. Parte generale. Quinta edizione*, Torino, Giappichelli Editore, 2013
- PEARL, L. *A Case Against the Kantian Retributivist Theory of Punishment: A Response to Professor Pugsley* in “Hofstra Law Review”, Vol. 11 No. 1, (1982) pp. 273–306.
- PELLEGRINO, G., *Il potere di Foucault in Bentham. Frammenti di un confronto*, in “LO SGUARDO” Vol. 3 No. 13 (2013) pp. 231-248.
- POSNER, R. A. *Retribution and Related Concepts of Punishment*, in “Journal of Legal Studies”, Vol. 9, No. 1, (1980) pp. 71-92

- RAWLS, J., *Two Concepts of Rules* in “The Philosophical Review”, Vol. 64, No. 1 (1955) pp. 3-32
- RINGELHEIM F., *Che cosa vuol dire punire. intervista a Michel Foucault* <http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/filosofiacritica/direpunire.htm>
- ROSS, A., *On Guilt, Responsibility, and Punishment*, California, University of California Press, 1975
- RUGGIERO V. *L'abolizionismo penale e` possibile ora e qui*, in “Liberazione”, No.3 (2010) – speciale Carcere e castigo
- RUSCHE, G., KIRCHHEIMER, O., *Pena e struttura sociale*, Bologna, Il Mulino, 1978
- SALEH-HANNA, V., *Penal Abolition: An Ideological and Practical Venture Against Criminal (In)Justice and Victimization* M.A. thesis, School of Criminology, Simon Fraser University, Canada. 2000
- SIM J. *Punishment and prisons. Power and the Carceral State*, London, Sage, 2009
- STANLEY I. B., *The Encyclopedia of Philosophy*, vol VII, 2ed, New York, Macmillan and Free Press, 1967 s.v “Punishment” pp.159-167
- TAYLOR, R. *Why has prison emerged as a prominent form of punishment for most crime and what are its functions in relation to wider society* in “Internet Journal of Criminology”, 2011
- TRAMONTANO, G., *Conflitti e società. Il contributo della giustizia riparativa*. Dottorato di Ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli studi del Molise, XXXIII ciclo, 2009/2010 rel D. Barba, G. Gili reperibile al link [http://road.unimol.it/bitstream/2192/137/1/TESI\\_Tramontano.pdf](http://road.unimol.it/bitstream/2192/137/1/TESI_Tramontano.pdf)
- TUNICK, M., *Punishment: Theory and Practice*, Berkeley, University of California Press, 1992 <http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft4q2nb3dn/>

- VACCARO S., *Biopolitica e disciplina. Michel Foucault e l'esperienza del GIP (Group d'Information sur les prisons)*, Milano, Mimesis, 2005
- ZIMMERMAN, M. J., *The Immorality of Punishment*, Broadview Press, 2011
- Atti della Giornata di Studi Nazionale: *Persone, non reati che camminano. Ripensare la pena*, Venerdì 25 maggio 2007 - Casa di Reclusione di Padova.  
[http://www.ristretti.it/convegni/persone\\_non\\_reati.pdf](http://www.ristretti.it/convegni/persone_non_reati.pdf)
- Atti del convegno: *Abolire il carcere: un'utopia concreta*, milano 4 aprile 1995, "Dalle patrie galere", supplemento a "Notizie radicali", n. 3 del 5/3/1997, Roma
- Atti del convegno *Per una società senza prigionieri Zurigo 28-29-30 maggio 1999*, con il patrocinio del centro culturale "Rote Fabrik" reperibile al link  
<http://www.inventati.org/apm/abolizionismo/libri29.php>

## ***Sitografia***

- <http://www.altrodiritto.unifi.it/> centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità, curato dall'Università di Firenze.
- <http://www.fuoriluogo.it/sito/> Edizione online dell'omonima rivista
- <http://www.diritto.it/> rivista online di informazione giuridica
- <http://www.istat.it/it/> sito web dell'Istituto Nazionale di Statistica
- <http://www.prisonstudies.org/> *The International Centre for Prison Studies*
- <http://nomoreprison.blogspot.it/>
- <http://www.ristretti.org/> sito di cultura e informazione sul carcere